Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1271

OFFICIAL GA
NOV. 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1271

OFFICIAL GAZETTE, 249 - 271, 28 NOV. 46
NOV. 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BEST COPY POSSIBLE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 28 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.000 - Semestrale L. 600 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 336.
Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato . . . . . Pag. 2933

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bolzano . . . . . Pag. 2934

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 2934

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.
Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni . . . . . Pag. 2935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Cupi Nicola avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 luglio 1946, n. 146. Pag. 2935

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2935
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 2936

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza riservato ai funzionari ausiliari. Pag. 2947

Ministero delle finanze: Revoca dei decreti Ministeriali relativi al concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato . . . . . Pag. 2948

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 336.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 336. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 25.000 disposto in suo favore dalla signora Elettra Butironi fu Nicola, con testamento olografo in data 26 luglio 1939, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi «Borsa Butironi» e da conferirsi ad uno studente dell'Università cattolica del Sacro Cuore, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
2 agosto 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bolzano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bolzano, pel triennio 1945-1947, i signori:

Larcher dott. Carlo, medico chirurgo;
Tosi dott. Guido, medico chirurgo;
Halfer prof. Giuseppe, pediatra;
Prencys avv. Alfredo, esperto in materia amministrativa;
Endrizzi dott. Leone, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 50. — FERRARI

(3819)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
18 ottobre 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 giugno, 1° settembre e 25 novembre 1940, registrati, rispettivamente, alla Corte dei conti il 22 luglio, 20 settembre e 14 dicembre 1940, registri nn. 10, 12 e 17, foglio nn. 2, 3, 386 e 26, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine e scorta convogli — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 447 e 167, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categorie scorta convogli e navi da crociera — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visto il decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, registro n. 8, foglio n. 274, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visti i decreti Presidenziali 2 agosto 1946, registrati alla Corte dei conti il 26 agosto 1946, registro n. 3, fogli nn. 75, 76 e 78, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categorie navi onerarie, navi da crociera e navi scorta convogli — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Visto il decreto Presidenziale 9 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1946, registro n. 3, foglio n. 77, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze Armate;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina militare;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Luciana*: dalle ore 24 del 23 ottobre 1945.

Piroscafo *Tergeste*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Piroscafo *Tricste*: dalle ore 24 del 9 aprile 1946.

Piroscafo *Nazario Sauro*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *San Giovanni*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Rimorchiatore *Isonzo*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Virgilio*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Luigi I*: dalle ore 18 dell'8 giugno 1946.

Motobarca *Mamin et Fina*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Salvatore Padre*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motobarca *Tufuma*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Antonino A.*: dalle ore 24 dell'11 maggio 1943.

Motoveliero *Ernesta*: dalle ore 10 del 30 settembre 1943.

Motoveliero *Ostro*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Italia*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943.

Rimorchiatore *Nini*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943.

Piroscafo *Acqui*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Audace*: dalle ore 16 del 20 luglio 1946.

Motopeschereccio *Febo*: dalle ore 24 del 12 aprile 1946.

Motopeschereccio *Apollo Marone*: dalle ore 18 del 31 maggio 1946.

Motopeschereccio *Romano*: dalle ore 18 del 31 maggio 1946.

Motopeschereccio *Beata Maria*: dalle ore 18 del 31 maggio 1946.

Motopeschereccio *Annunziata*: dalle ore 18 del 31 maggio 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Motopeschereccio *Principe di Piemonte*: dalle ore 24 del 18 maggio 1946.

Motopeschereccio *Saturno*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943.

Motopeschereccio *Anna Maria*: dalle ore 24 dell' 8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Ravennate*: dalle ore 24 dell' 8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Rita da Cascia*: dalle ore 24 dell' 8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Erminia*: dalle ore 14 del 31 luglio 1945.

Motopeschereccio *Duca Gabriele Ferretti*: dalle ore 12 del 28 gennaio 1946.

Motopeschereccio *San Pietro*: dalle ore 12 del 31 marzo 1945.

Motopeschereccio *Vincere*: dalle ore 8 del 14 aprile 1946.

Motopeschereccio *Corrado*: dalle ore 24 dell' 8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Conte di Cavour*: dalle ore 8 del 15 maggio 1946.

Motopeschereccio *Robbi*: dalle ore 8 del 31 maggio 1946.

Rimorchiatore *Vesuvio*: dalle ore 24 dell' 8 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 292.

(3784)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1945, col quale il prof. dott. Di Giacomo Giovanni è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al sig. Luigi Silvestri Setacci;

Decreta:

Il sig. Luigi Silvestri Setacci è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Terni, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del prof. dott. Di Giacomo Giovanni.

Roma, addì 20 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cupi Nicola avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 14-946 decisioni N. 201-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 26 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Cupi Nicola fu Annibale e di Antonia Colacino, nato a Pizzo Calabro il 14 gennaio 1897, residente in Roma, via Cicilio Stazio n. 11, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... ricorre la seconda delle due ipotesi prevista dal citato decreto per la cancellazione richiesta e cioè per non avere svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Cupi Nicola e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 6 ottobre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3838)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

Avviso n. 16.

(3ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T, n. 44, rilasciata il 13 agosto 1943 dalla Tesoreria provinciale di Pesaro, a favore di Taranini Antonio, viale Trieste n. 48, Pesaro, per il deposito di L. 1500 di buoni del Tesoro novennali 4% 1951, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2893)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	252009	Arciconfraternita o Congrega di Sant'Antonio di Padova, in Avellino	3,50
Id.	342569	Come sopra	3,50
Red. 3,50 % (1934)	65516	Come sopra	42 —
Id.	125043	Come sopra	161,50
Cons. 3,50 % (1902)	3960	Mensa vescovile di Avellino	63 —
Cons. 3,50 % (1906)	30531	Come sopra	122,50
Id.	48173	Come sopra	626,50
Id.	52195	Come sopra	101,50
Id.	53670	Come sopra	14 —
Id.	55202	Come sopra	3,50
Id.	117565	Come sopra	7 —
Id.	118601	Come sopra	56 —
Id.	139616	Come sopra	17,50
Id.	179160	Come sopra	801,50
Id.	179590	Come sopra	2.506 —
Id.	346226	Come sopra	17,50
Id.	540472	Come sopra	35 —
Id.	670070	Come sopra	14 —
Id.	730455	Come sopra	10,50
Id.	763207	Come sopra	21 —
Id.	767212	Come sopra	3,50
Red. 3,50 % (1934)	82948	Come sopra	42 —
Id.	85704	Come sopra	70 —
Id.	86855	Come sopra	49 —
Id.	118976	Come sopra	3,50
Id.	119210	Come sopra	10,50
Id.	119567	Come sopra	14 —
Id.	119651	Come sopra	28 —
Id.	128867	Come sopra	42 —
Id.	128967	Come sopra	175 —
Id.	171674	Come sopra	7 —
Id.	200511	Come sopra	42 —
Id.	212299	Come sopra	3,50
Id.	330032	Come sopra	21 —
Id.	363650	Come sopra	7 —
Id.	369503	Come sopra	17,50
Rendita 5 %	150386	Come sopra	120 —
Id.	180841	Come sopra	1.085 —
Id.	180842	Come sopra	990 —
Cons. 3,50 % (1906)	52620	Mensa vescovile di Avellino per la vacante Badia di Santa Maria Tiberina, in Castiglione della provincia di Principato Ultro (Avellino)	24,50
Id.	730154	Vescovo pro-tempore di Avellino	35 —
Id.	772245	Come sopra	24,50
Id.	251700	Come sopra	245 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	48475	Capitolo cattedrale di Avellino	21 —
Id.	48079	Come sopra	17,50
Id.	50674	Come sopra	73,50
Id.	52328	Come sopra	28 —
Id.	52518	Come sopra	189 —
Id.	53240	Come sopra	203 —
Id.	96487	Come sopra	1.137,50
Id.	119371	Come sopra	31,50
Id.	152498	Come sopra	3,50
Id.	204972	Come sopra	28 —
Id.	317525	Come sopra	45,50
Id.	326394	Come sopra	24,50
Id.	356942	Come sopra	35 —
Id.	454761	Come sopra	38,50
Id.	478494	Come sopra	21 —
Id.	501501	Come sopra	14 —
Id.	630942	Come sopra	10,50
Id.	805202	Come sopra	17,50
Id.	848381	Come sopra	21 —
Red. 3,50 % (1934)	47397	Come sopra	14 —
Id.	145018	Come sopra	49 —
Id.	180172	Come sopra	21 —
Id.	353848	Come sopra	31,50
Cons. 3,50 % (1906)	210828	Congregazione della Santissima Trinità dei poveri di Avellino	21 —
Id.	286316	Come sopra	14 —
Rendita 5 %	127185	Come sopra	30 —
Cons. 3,50 % (1906)	46602	Confraternita di Santa Maria di Monferrato di Spagna, in Avellino	10,50
Id.	63136	Come sopra	24,50
Id.	227253	Come sopra	7 —
Id.	270680	Come sopra	14 —
Cons. 3,50 % (1934)	207876	Come sopra	21 —
Consolidato 3 %	26153	Monte di Consuore di Santa Maria di Monserrato, in Avellino, oppure Confraternita o Monte delle Consuore di Santa Maria di Monserrato (Avellino)	3 —
Id.	41795	Come sopra	3 —
Cons. 3,50 % (1906)	46644	Come sopra	42 —
Id.	55301	Come sopra	7 —
Id.	46597	Arciconfraternita o Congrega di A.G.P. di Avellino	63 —
Id.	78289	Come sopra	3,50
Id.	120460	Come sopra	21 —
Id.	125607	Come sopra	10,50
Id.	567492	Come sopra	14 —
Id.	96984	Montefratese annesso all'Arciconfraternita di A.G.P. di Avellino	14 —
Id.	456327	Arciconfraternita del Santissimo Rosario o Monte delle Consuore di Avellino	122,50
Id.	839418	Come sopra	10,50
Rendita 5 %	8824	Come sopra	15 —
Cons. 3,50 % (1906)	813830	Congrega o Confraternita di San Vincenzo dei Paoli di Avellino	3,50
Red. 3,50 % (1934)	4268	Come sopra	—
Id.	307417	Come sopra	—
Rendita 5 %	180714	Come sopra	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	681539	Confraternita o Arciconfraternita del Santissimo Sacramento in Avellino	7 —
Id.	783973	Come sopra	24,50
Red. 3,50 % (1934)	69554	Come sopra	33,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	85702	Confraternita o Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, in Avellino	31,50
Id.	163887	Come sopra	10,50
Id.	173576	Come sopra	28 —
Id.	184559	Come sopra	10,50
Id.	200964	Come sopra	3,50
Rendita 5 %	161967	Come sopra	15 —
Red. 3,50 % (1934)	401413	Confraternita del Santissimo Sacramento Oratorio in Avellino	38,50
Cons. 3,50 % (1906)	238516	Confraternita del Santissimo Sacramento Monte Consuore di Avellino	14 —
Red. 3,50 % (1934)	401414	Come sopra	31,50
Consolidato 3 %	20155	Arciconfraternita o Confraternita o Congrega di Santa Maria del Sette Dolori in Avellino	15 —
Id.	20072	Come sopra	3 —
Cons. 3,50 % (1906)	46645	Come sopra	94,50
Id.	80401	Come sopra	3,50
Id.	87240	Come sopra	7 —
Id.	160554	Come sopra	3,50
Id.	783199	Come sopra	3,50
Cons. 3,50 % (1902)	12502	Come sopra	7 —
Consolidato 3 %	20143	Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione di Avellino oppure Monte delle Consuore della Immacolata Concezione di Avellino	27 —
Id.	20044	Come sopra	6 —
Id.	20058	Come sopra	6 —
Cons. 3,50 % (1902)	11786	Come sopra	35 —
Id.	12936	Come sopra	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	28769	Come sopra	10,50
Id.	28770	Come sopra	10,50
Id.	46598	Come sopra	70 —
Id.	46599	Come sopra	59,50
Id.	46600	Come sopra	7 —
Id.	55181	Come sopra	52,50
Id.	79125	Come sopra	7 —
Id.	116251	Come sopra	28 —
Id.	161863	Come sopra	56 —
Id.	163672	Come sopra	21 —
Id.	171505	Come sopra	21,50
Id.	219587	Come sopra	7 —
Id.	225290	Come sopra	14 —
Id.	237810	Come sopra	7 —
Id.	460205	Come sopra	17,50
Id.	478856	Come sopra	28 —
Id.	592654	Come sopra	28 —
Id.	658875	Come sopra	28 —
Id.	774315	Come sopra	3,50
Rendita 5 %	79127	Come sopra	50 —
Id.	79128	Come sopra	45 —
Id.	79129	Come sopra	10 —
Id.	79130	Come sopra	10 —
Id.	79131	Come sopra	45 —
Id.	79132	Come sopra	10 —
Id.	79133	Come sopra	10 —
Id.	79134	Come sopra	15 —
Id.	79135	Come sopra	5 —
Id.	79136	Come sopra	20 —
Id.	79137	Come sopra	35 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	79138	Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione di Avellino oppure Monte delle Consuore della Immacolata Concezione di Avellino	5 —
Id.	79139	Come sopra	—
Cons. 3,50 % (1906)	243142	Parrocchia della Santissima Trinità in Avellino	17,50
Id.	389069	Come sopra	17,50
Id.	75316	Come sopra	7 —
Red. 3,50 % (1934)	125929	Come sopra	3,50
Id.	488327	Come sopra	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	666661	Arciconfraternita della Santissima Annunziata di Avellino	10,50
Id.	749741	Come sopra	17,50
Red. 3,50 % (1934)	315882	Come sopra	28 —
Cons. 3,50 % (1906)	663640	Parrocchia di San Francesco di Assisi alla Ferrovia di Avellino	140 —
Id.	663641	Come sopra	210 —
Id.	391784	Chiesa di Sant'Agostino, in Avellino	66,50
Id.	446122	Come sopra	3,50
Consolidato 3 %	45401	Parrocchia della Cattedrale di Avellino	3 —
Cons. 3,50 % (1906)	232318	Come sopra	66,50
Id.	389051	Come sopra	17,50
Rendita 5 %	180717	Come sopra	25 —
Cons. 3,50 % (1906)	389068	Parrocchia o Beneficio parrocchiale di Santa Maria di Costantinopoli, in Avellino	17,50
Red. 3,50 % (1934)	130744	Come sopra	31,50
Id.	133159	Come sopra	14 —
Id.	141057	Come sopra	7 —
Id.	144582	Come sopra	38,50
Id.	207331	Come sopra	3,50
Id.	208820	Come sopra	3,50
Id.	279138	Come sopra	3,50
Id.	314061	Come sopra	24,50
Id.	316620	Come sopra	3,50
Id.	400204	Come sopra	21 —
Id.	200512	Sagrestia del Duomo di Avellino	154 —
Cons. 3,50 % (1906)	285008	Pio Monte delle Consuore di Sant'Antonio di Padova, in Avellino	3,50
Id.	96524	Monte Consuore dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova, in Avellino	7 —
Red. 3,50 % (1934)	65517	Come sopra	7 —
Id.	128044	Come sopra	140 —
Id.	188307	Come sopra	7 —
Id.	188306	Monte dei Confratelli sotto il titolo della Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova, in Avellino	3,50
Consolidato 3 %	26091	Congregazione dello Extracapitolo di Avellino	6 —
Id.	28753	Come sopra	3 —
Cons. 3,50 % (1906)	93963	Come sopra	10,50
Id.	235907	Come sopra	21 —
Red. 3,50 % (1934)	201877	Come sopra	42 —
Id.	207919	Parrocchia Santa Maria Assunta nella Cattedrale di Avellino	10,50
Rendita 5 %	194875	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Ricoronata di Costantinopoli, in Avellino	1.060 —
Cons. 3,50 % (1906)	389893	Monte di Donne alla Congrega dei Sette Dolori, in Avellino	10,50
Id.	46608	Congrega di Santa Maria del Carmine di Aiello del Sabato	3,50
Id.	159696	Opera Pia laicale sotto il titolo di Confraternita Santa Maria del Carmine, in Atripalda (Avellino)	7 —
Id.	46634	Congrega di Santa Maria del Carmine di Atripalda	17,50
Id.	51051	Come sopra	21 —
Id.	51065	Come sopra	7 —
Id.	51983	Come sopra	3,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	141301	Congrega di Santa Maria del Carmine di Atripalda	24,50
Id.	304614	Come sopra	21 —
Red. 3,50 % (1934)	203140	Come sopra	14 —
Id.	477361	Come sopra	1.995 —
Cons. 3,50 % (1906)	51982	Congrega del Santissimo Rosario di Atripalda	10,50
Id.	55184	Come sopra	10,50
Id.	205427	Come sopra	38,50
Rendita 5 %	172632	Come sopra	105 —
Red. 3,50 % (1934)	60516	Come sopra	24,50
Id.	124108	Come sopra	10,50
Id.	261085	Come sopra	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	51962	Arciconfraternita e Confraternita o Congrega del Santissimo Sacramento, in Atripalda (Avellino)	7 —
Id	51981	Come sopra	14 —
Id.	55183	Come sopra	7 —
Id.	161880	Come sopra	59,50
Id.	306403	Come sopra	42 —
Id.	730585	Come sopra	10,50
Id.	860140	Come sopra	35 —
Red. 3,50 % (1934)	112884	Come sopra	10,50
Id.	115077	Come sopra	38,50
Id.	115078	Come sopra	3,50
Id.	341748	Come sopra	21 —
Id.	353401	Come sopra	35 —
Id.	369250	Come sopra	17,50
Id.	28839	Come sopra	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	46631	Congrega della Santissima Annunziata o Confraternita della Santissima Annunziata A.G.P. in Atripalda (Avellino)	28 —
Id.	51332	Come sopra	3,50
Id.	369017	Come sopra	14 —
Id.	860947	Come sopra	140 —
Id.	17731	Congrega sotto il titolo A.G.P., in Atripalda (Avellino)	7 —
Id.	51331	Come sopra	3,50
Id.	51963	Come sopra	7 —
Id.	53298	Come sopra	3,50
Id.	53645	Come sopra	3,50
Cons. 3,50 % (1902)	10005	Confraternita o Congrega di Santa Maria Maddalena di Atripalda (Avellino)	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	46032	Come sopra	3,50
Id.	53408	Come sopra	10,50
Id.	111048	Come sopra	7 —
Id.	132433	Come sopra	3,50
Id.	261862	Come sopra	10,50
Id.	46033	Confraternita della Immacolata Concezione di Atripalda (Avellino)	3,50
Rendita 5 %	17026	Come sopra	25 —
Id.	17027	Come sopra	10 —
Id.	17029	Come sopra	15 —
Cons. 3,50 % (1906)	538709	Parrocchia di Sant'Ippolito, in Atripalda (Avellino)	38,50
Rendita 5 %	157020	Mensa arcipretale della Chiesa parrocchiale di Sant'Ippolito Martire, in Atripalda (Avellino)	5 —
Id.	180720	Confraternita di Santa Monaca, in Atripalda (Avellino)	25 —
Cons. 3,50 % (1906)	808408	Mensa arcipretale di Bellizzi (Avellino)	7 —
Consolidato 3 %	30739	Chiesa arcipretale di Bellizzi	6 —
Red. 3,50 % (1934)	124142	Mensa arcipretale di Candida (Avellino)	42 —
Id.	163832	Parrocchia di Santa Maria Assunta di Candida (Avellino)	217 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	647840	Congregazione o Confraternita di Maria Santissima del Carmine di Candida (Avellino) sotto il titolo di Monte Frumentario	84 —
Id.	649471	Come sopra	87,50
Id.	649568	Come sopra	105 —
Id.	710590	Come sopra	202,50
Red. 3,50 % (1934)	14537	Come sopra	42 —
Id.	20197	Come sopra	56 —
Id.	74077	Come sopra	147 —
Id.	227419	Come sopra	77 —
Id.	244810	Come sopra	42 —
Rendita 5 %	180713	Come sopra	45 —
Red. 3,50 % (1934)	365721	Parrocchia di San Nicola, in Capriglia (Avellino)	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	20440	Congrega o Confraternita del Santissimo Sacramento e San Silvestro, in Cesinali (Avellino)	24,50
Id.	91408	Come sopra	3,50
Id.	161202	Come sopra	35 —
Id.	112453	Beneficiata di San Rocco, in Cesinali (Avellino)	42 —
Red. 3,50 % (193[illegible])	113647	Parrocchia di Cesinali (Avellino)	3,50
Id.	118975	Come sopra	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	173835	Congrega o Confraternita del Santissimo Sacramento in Cesinali (Avellino)	21 —
Id.	749171	Come sopra	35 —
Red. 3,50 % (1934)	4533	Come sopra	7 —
Id.	16542	Come sopra	45,50
Id.	245347	Come sopra	17,50
Rendita 5 %	180715	Come sopra	20 —
Cons. 3,50 % (190[illegible])	28579	Parrocchia di San Silvestro, in Cesinali (Avellino)	3,50
[illegible]s. 3,50 % (1906)	603135	Congrega Santissima Annunziata, in Fontanarosa (Avellino)	10,50
Red. 3,50 % (193[illegible])	230725	Come sopra	17,50
Id.	453482	Come sopra	154 —
Id.	230724	Congrega Santissimo Rosario di Fontanarosa (Avellino)	7 —
Id.	16389	Badia Curata di Santa Maria a Corte, in Fontanarosa (Avellino)	42 —
Id.	116397	Come sopra	168 —
Id.	118310	Come sopra	122,50
Id.	131223	Come sopra	38,50
Rendita 5 %	187531	Come sopra	10 —
Red. 3,50 % (1934)	173658	Confraternita Immacolata Concezione di Fontanarosa (Avellino)	38,50
Id.	507743	Come sopra	140 —
Id.	507744	Come sopra	91 —
Rendita 5 %	180718	Come sopra	10 —
Red. 3,50 % (1934)	48455	Beneficio parrocchiale di Santa Maria a Corte, in Fontanarosa (Avellino)	136,50
Id.	107783	Come sopra	66,50
Id.	149116	Come sopra	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	46603	Arcipretura del Capitolo di Frigento (Avellino)	112 —
Id.	31047	Arcipretura di Frigento (Avellino)	3,50
Id.	38_967	Come sopra	52,50
Red. 3,50 % (1934)	125185	Come sopra	63 —
Id.	125188	Come sopra	24,50
Cons. 3,50 % (1906)	45687	Oratorio del Santissimo Sacramento, in Frigento (Avellino)	7 —
Red. 3,50 % (1934)	161690	Confraternita del Purgatorio di Frigento (Avellino)	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	638634	Confraternita del Santissimo Sacramento di Frigento (Avellino)	42 —
Red. 3,50 % (1934)	85381	Come sopra	10,50
Id.	135180	Come sopra	24,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	132181	Arcipretura curata di Frigento di Maria Santissima dell'Assunta	94,50
Id.	113079	Come sopra	28 —
Cons. 3,50 % (1906)	24786	Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, in Frigento (Avellino)	539 —
Id.	533429	Come sopra	3,50
Id.	70335	Congrega del Santissimo Corpo di Cristo, in Grottaminarda (Avellino)	119 —
Red. 3,50 % (1934)	120616	Come sopra	17,50
Id.	178064	Come sopra	98 —
Id.	193951	Come sopra	3,50
Id.	87730	Badia o Abazia di San Michele Arcangelo di Grottaminarda (Avellino)	192,50
Id.	89026	Come sopra	175 —
Id.	89027	Come sopra	248,50
Id.	133431	Come sopra	28 —
Id.	230897	Come sopra	38,50
Id.	316631	Come sopra	21 —
Id.	318063	Come sopra	28 —
Id.	89024	Parrocchia di Santa Maria, in Carpignano di Grottaminarda (Avellino)	56 —
Id.	110926	Come sopra	140 —
Id.	110927	Come sopra	70 —
Id.	110928	Come sopra	52,50
Id.	110929	Come sopra	80,50
Id.	110930	Come sopra	52,50
Id.	120631	Come sopra	94,50
Id.	126318	Come sopra	143,50
Id.	131232	Come sopra	315 —
Id.	279141	Come sopra	10,50
Id.	376035	Come sopra	42 —
Id.	19521	Congrega San Tommaso d'Aquino, in Grottaminarda (Avellino)	35 —
Id.	65094	Come sopra	7 —
Id.	66790	Come sopra	3,50
Id.	70334	Come sopra	14 —
Id.	89025	Come sopra	171,50
Id.	110925	Come sopra	10,50
Id.	120632	Come sopra	14 —
Id.	120779	Come sopra	609 —
Id.	125942	Come sopra	21 —
Id.	133432	Come sopra	59,50
Id.	178063	Come sopra	196 —
Cons. 3,50 % (1906)	768322	Parrocchia della Abazia di San Michele Arcangelo di Grottaminarda (Avellino)	21 —
Red. 3,50 % (1934)	110894	Come sopra	346,50
Id.	110895	Come sopra	245 —
Id.	110896	Come sopra	413 —
Id.	110897	Come sopra	28 —
Id.	110898	Come sopra	280 —
Id.	110899	Come sopra	91 —
Id.	110900	Come sopra	35 —
Id.	110901	Come sopra	133 —
Id.	350541	Come sopra	52,50
Id.	369089	Come sopra	17,50
Id.	86079	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Maggiore o Arcipretura di Santa Maria Maggiore, in Grottaminarda (Avellino)	52,50
Id.	111258	Come sopra	52,50
Id.	111259	Come sopra	119 —
Id.	111260	Come sopra	122,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	111261	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Maggiore o Arcipretura di Santa Maria Maggiore, in Grottaminarda (Avellino)	66,50
Id.	111262	Come sopra	7 —
Id.	111263	Come sopra	343 —
Id.	111264	Come sopra	77 —
Id.	111265	Come sopra	56 —
Id.	111266	Come sopra	220,50
Id.	111267	Come sopra	403,50
Id.	111268	Come sopra	81 —
Id.	111269	Come sopra	21 —
Id.	111270	Come sopra	38,50
Id.	111271	Come sopra	24,50
Id.	111272	Come sopra	28 —
Id.	114826	Come sopra	49 —
Id.	114827	Come sopra	120,50
Id.	232543	Congrega Santissimo Rosario di Grottolella (Avellino)	35 —
Cons. 3,50 % (1906)	288793	Arcipretura curata di Sant'Egidio Abate o Parrocchia di Sant'Egidio Abate, in Grottolella (Avellino)	3,50
Red. 3,50 % (1934)	124015	Come sopra	1.736 —
Id.	139508	Come sopra	52,50
Id.	166068	Come sopra	3,50
Id.	351781	Come sopra	7 —
Id.	351782	Come sopra	7 —
Id.	363596	Come sopra	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	460936	Parrocchia San Nicola di Bari, in Gesualdo (Avellino)	94,50
Red. 3,50 % (1934)	272777	Come sopra	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	734708	Arcipretura di Santa Maria Maggiore, in Mirabella Eclano (Avellino)	80,50
Red. 3,50 % (1934)	116536	Beneficio parrocchiale o Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Mirabella (Avellino)	297,50
Id.	116537	Come sopra	77 —
Id.	149565	Come sopra	42 —
Id.	149566	Come sopra	136,50
Id.	115303	Come sopra	21 —
Rendita 5 %	190490	Come sopra	265 —
Id.	190491	Come sopra	315 —
Red. 3,50 % (1934)	85742	Parrocchia di Santa Maria del Rosario di Pompei al Passo di Mirabella Eclano (Avellino)	70 —
Id.	109354	Come sopra	210 —
Id.	367106	Come sopra	658 —
Cons. 3,50 % (1906)	840601	Confraternita di San Bernardino da Siena, in Mirabella Eclano (Avellino)	315 —
Red. 3,50 % (1934)	41844	Come sopra	28 —
Id.	141690	Come sopra	84 —
Id.	243023	Come sopra	52,50
Id.	371701	Come sopra	122,50
Id.	38627	Congrega di San Sebastiano Martire di Mirabella Eclano (Avellino)	38,50
Id.	478011	Come sopra	420 —
Id.	121666	Parrocchia di Santa Maria del Carmine, in Ponte Calore, frazione di Mirabella (Avellino)	1.981 —
Id.	155780	Come sopra	147 —
Id.	157536	Come sopra	101,50
Id.	339595	Come sopra	17,50
Rendita 5 %	203368	Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Carmine, in Piano Pantano di Mirabella Eclano (Avellino)	2.850 —
Red. 3,50 % (1934)	478013	Arciconfraternita di San Prisco Confessore della Beata Vergine del Gonfalone, in Mirabella Eclano (Avellino)	950 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	768726	Arciconfraternita del Santissimo Rosario della Beata Vergine della Vittoria, in Mirabella Eclano (Avellino)	63 —
Red. 3,50 % (1934)	274211	Come sopra	7 —
Id.	479010	Come sopra	1.172,50
Rendita 5 %	180719	Come sopra	200 —
Red. 3,50 % (1934)	187988	Arciconfraternita del Santissimo Rosario di Monteforte Irpino (Avellino)	21 —
Id.	223060	Come sopra	1.400 —
Id.	85733	Confraternita della Santissima Concezione di Monteforte Irpino (Avellino)	24,50
Id.	302978	Come sopra	28 —
Id.	285940	Arciconfraternita del Santissimo Rosario di Monteforte Irpino (Avellino)	31,50
Cons. 3,50 % (1906)	634612	Come sopra	84 —
Rendita 5 %	180716	Confraternita della Immacolata Concezione di Monteforte Irpino (Avellino)	105 —
Consolidato 3 %	34982	Parrocchia di San Martino, in Monteforte Irpino (Avellino)	3 —
Cons. 3,50 % (1906)	99508	Come sopra	120 —
Id.	131452	Come sopra	49 —
Id.	141301	Come sopra	24,50
Id.	139784	Come sopra	105 —
Id.	158811	Come sopra	588 —
Id.	440206	Come sopra	3,50
Id.	213796	Beneficio arcipretale o Arcipretura curata di San Nicola di Bari, in Monteforte Irpino (Avellino)	24,50
Rendita 5 %	166188	Come sopra	1.650 —
Red. 3,50 % (1934)	43725	Parrocchia o Beneficio parrocchiale di San Marco Evangelista, in Monocalzati (Avellino)	28 —
Id.	87467	Come sopra	136,50
Id.	133160	Come sopra	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	372593	Parrocchia Santa Maria del Carmine o Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Carmine, in Montefredane (Avellino)	7 —
Red. 3,50 % (1934)	185202	Come sopra	14 —
Id.	279140	Come sopra	3,50
Id.	417027	Come sopra	56 —
Cons. 3,50 % (1906)	188002	Monte delle Consuore della Confraternita di Santa Maria di Monserrato (Avellino)	7 —
Id.	157566	Congrega di Monserrato (Avellino)	3,50
Red. 3,50 % (1934)	348329	Parrocchia di San Vitaliano in Parolise (Avellino)	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	251010	Cappella di Gesù Cristo, in Prata (Avellino)	213,50
Id.	44297	Parrocchiale chiesa, in Picarelli di Avellino	24,50
Id.	81237	Come sopra	3,50
Cons. 3,50 % (1902)	12290	Arcipretura o Parrocchia di San Nicola di Bari, in Partenopoli (Avellino)	3,50
Id.	29010	Come sopra	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	701045	Come sopra	553 —
Id.	711635	Come sopra	3,50
Red. 3,50 % (1934)	153938	Come sopra	273 —
Cons. 4,50 %	39460	Congrega di Santa Maria del Carmine, in Salza Irpina (Avellino)	27 —
Cons. 3,50 % (1906)	314046	Come sopra	21 —
Rendita 5 %	140488	Beneficio parrocchiale Gesù e Maria, in Sorbo di Serpico frazione di Salza Irpina (Avellino)	10 —
Cons. 3,50 % (1906)	282618	Confraternita di San Sebastiano e Santa Maria del Carmine, in Salza Irpina (Avellino)	10,50
Red. 3,50 % (1934)	218523	Come sopra	350 —
Rendita 5 %	174476	Come sopra	50 —
Cons. 3,50 % (1906)	296886	Confraternita o Congrega di San Sebastiano, in Salza Irpina (Avellino)	3,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	359618	Confraternita o Congrega di San Sebastiano, in Salza Irpina (Avellino)	7 —
Consolidato 4,50 %	30450	Come sopra	3 —
Red. 3,50 % (1934)	2375	Come sopra	52,50
Id.	144587	Beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in Salza Irpina (Avellino)	91 —
Cons. 3,50 % (1906)	54018	Chiesa Curata Arcipretale del comune di S. Potito in Provincia di Principato Ulteriore (Avellino)	28 —
Id.	100342	Come sopra	3,50
Rendita 5 %	197277	Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in San Potito Ultra (Avellino)	50 —
Id.	197739	Come sopra	50 —
Cons. 3,50 % (1906)	10316	Parrocchia di Sorbo di Serpico (Avellino)	7 —
Id.	449259	Arcipretura di Gesù e Maria in Sorbo di Serpico (Avellino)	10,50
Red. 3,50 % (1934)	201256	Beneficio parrocchiale di Gesù e Maria, in Sorbo di Serpico	1.351 —
Cons. 3,50 % (1906)	46218	Arcipretura curata di Sorbo (Avellino)	59,50
Id.	53804	Come sopra	3,50
Id.	130223	Come sopra	290,50
Consolidato 4,50 %	20395	Congrega del SS.mo Sacramento in Sorbo Serpico (Avellino)	60 —
Red. 3,50 % (1934)	401033	Confraternita di Santa Maria delle Grazie, San Rocco e San Sebastiano, in San Mango sul Calore (Avellino)	42 —
Cons. 3,50 % (1906)	274097	Beneficio parrocchiale o Parrocchia di Santa Maria degli Angeli e San Teodoro, in San Mango del Calore (Avellino)	7 —
Red. 3,50 % (1934)	261361	Come sopra	157,50
Rendita 5 %	140489	Come sopra	15 —
Consolidato 3 %	45639	Chiesa arcipretale di Serra Pratola (Avellino)	3 —
Cons. 3,50 % (1906)	54569	Come sopra	7 —
Red. 3,50 % (1934)	55632	Beneficio parrocchiale di Sant'Audeno, in Serra, frazione del comune di Pratola Serra (Avellino) o Parrocchia di Sant'Audeno, in Serra di Pratola Serra (Avellino)	38,50
Id.	279139	Come sopra	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	52100	Chiesa o Mensa arcipretale o Parrocchia di Santo Stefano del Sole (Avellino)	101,50
Id.	121494	Come sopra	45,50
Id.	153541	Come sopra	3,50
Id.	446998	Come sopra	7 —
Id.	706894	Come sopra	3,50
Red. 3,50 % (1934)	159534	Clero di Santo Stefano del Sole (Avellino)	66,50
Consolidato 3 %	47049	Arcipretura di Santo Stefano del Sole (Avellino) o Mensa arcipretale di Santo Stefano del Sole (Avellino)	6 —
Cons. 3,50 % (1906)	549931	Come sopra	133 —
Red. 3,50 % (1934)	46401	Come sopra	10,50
Id.	46402	Come sopra	10,50
Id.	121492	Come sopra	56 —
Id	121496	Beneficio parrocchiale di Santo Stefano, in Santo Stefano del Sole (Avellino) o Parrocchia di Santo Stefano del Sole (Avellino)	24,50
Rendita 5 %	111286	Come sopra	265 —
Cons. 3,50 % (1906)	55143	Chiesa arcipretale curata del comune di San Barbato, in provincia di Principato Ulteriore (Avellino)	3,50
Id.	396251	Come sopra	3,50
Red. 3,50 % (1934)	141470	Parrocchia dei SS. Domenico e Francesco di Sturno	147 —
Id.	144145	Come sopra	7 —
Id.	210231	Badia San Michele Arcangelo di Sturno (Avellino)	3,50
Rendita 5 %	140487	Come sopra	5 —
Consolidato 3 %	26145	Congregazione del SSmo Rosario, in Summonte (Avellino)	45 —
Id.	48282	Come sopra	3 —
Red. 3,50 % (1934)	6968	Come sopra	192,50
Id.	21865	Come sopra	122,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	42837	Mensa arcipretale o Arcipretura di Summonte (Avellino)	56 —
Id.	191520	Come sopra	157,50
Id.	203308	Come sopra	21 —
Consolidato 3,50 %	583284	Parrocchia di San Nicola di Bari, in Summonte (Avellino)	154 —
Id.	693557	Come sopra	423,50
Id.	710751	Come sopra	3,50
Red. 3,50 % (1934)	233392	Come sopra	1.925 —
Id.	423158	Come sopra	833 —
Id.	165606	Parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, di Starze di Summonte (Avellino)	840 —
Id.	215856	Come sopra	245 —
Id.	127703	Arcipretura curata di San Michele Arcangelo, in Sant'Angelo all'Esca (Avellino)	157,50
Cons. 3,50 % (1906)	46626	Congrega del SS.mo Rosario di Tavernola (Avellino)	10,50
id.	80786	Come sopra	3,50
Rendita 5 %	115189	Chiesa parrocchiale di Tavernola San Felice (Avellino)	75 —
Cons. 3,50 % (1906)	161558	Mensa arcipretale del comune di Tavernola San Felice (Avellino)	10,50
Id.	403029	Come sopra	3,50
Red. 3,50 % (1934)	7917	Parrocchia di San Felice in Tavernola, frazione di Aiello del Sabato (Avellino)	7 —
Id.	288010	Come sopra	77 —
Id.	294703	Come sopra	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	196916	Chiesa arcipretale di Taurasi (Avellino)	7 —
Red. 3,50 % (1934)	85703	Arcipretura di Taurasi o Arcipretura di San Marciano, in Taurasi (Avellino)	112 —
Id.	87361	Come sopra	59,50
Id.	127034	Come sopra	168 —
Id.	130577	Parroco pro tempore della Chiesa di Taurasi (Avellino)	84 —
Cons. 3,50 % (1906)	685037	Confraternita di San Rocco, in Villamaina (Avellino)	3,50
Id.	785577	Come sopra	7 —
Id.	787146	Come sopra	7 —
Id.	793415	Come sopra	14 —
Id.	799047	Come sopra	10,50
Red. 3,50 % (1934)	188616	Come sopra	38,50
Id.	254807	Come sopra	35 —
Id.	311184	Come sopra	28 —
Id.	341913	Come sopra	17,50
Id.	345746	Come sopra	56 —
Id.	380400	Come sopra	59,50
Id.	433846	Come sopra	17,50
Id.	434933	Come sopra	28 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2774)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza riservato ai funzionari ausiliari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1908, n. 666;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1565;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 20 settembre 1946, n. 159, con il quale si è autorizzato l'espletamento straordinario di un concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di n. 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza (gruppo *A*, grado 11°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione in soprannumero di n. 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza (gruppo *A*, grado 11°) nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Detti 100 posti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno nei ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza anche per effetto di eventuali aumenti nell'organico del ruolo medesimo.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare:

1) coloro che esplichino in atto mansioni di funzionario di pubblica sicurezza per nomina o conferma, in qualsiasi grado, ottenuta con disposizione delle Autorità alleate o con decreto prefettizio o con provvedimento dei Comitati provinciali di Liberazione Nazionale;

2) gli impiegati di gruppo C in servizio nella pubblica sicurezza, ai quali siano state conferite o confermate con i sopracitati provvedimenti, le mansioni di funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Gli aspiranti devono dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza d'istituto medio superiore, conseguito presso una scuola od istituto governativo o parificato d'Italia.

Art. 4.

Le domande d'ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 12, dovranno essere presentate debitamente documentate alla Prefettura della provincia nella quale gli aspiranti prestano servizio entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti le cui domande e documenti pervenissero oltre il termine suddetto.

Le domande, scritte e firmate dagli interessati, dovranno contenere la indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, nel caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 16 dal quale risulta che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 20 anni e non superata quella di anni 35, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore.

Per gli impiegati di ruolo di gruppo *C* in servizio nell'Amministrazione di pubblica sicurezza si prescinde dai limiti d'età;

2) certificato su carta da bollo da lire 8 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato penale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 24;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi in carta da bollo da lire 8 dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato medico da rilasciarsi in carta da bollo da lire 8 da un medico in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a m. 1,64.

L'Amministrazione si riserva di far eventualmente sottoporre i candidati ad una visita di controllo;

6) copia su carta da bollo da lire 16 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo da lire 8 di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione soprascritta.

I candidati ex combattenti presenteranno oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona d'operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I partigiani dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente Commissione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Presidenziale 21 agosto 1945, n. 518, comprovante il possesso di tale qualifica;

7) stato di famiglia su carta da bollo da lire 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma originale di cui al precedente art. 3 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato e certificato dei voti riportati nelle singole materie;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Il questionario può essere ritirato presso le singole Prefetture;

10) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti che egli non è iscritto ad alcun partito politico od in contrario che egli s'impegna all'atto della nomina di rassegnare le dimissioni a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

11) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del precedente articolo, devono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo, devono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal comune di Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo insieme ad una copia in carta da bollo da lire 16 dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e di un certificato in carta da bollo da lire 16 attestante che non si è sottoposto a procedimento d'epurazione o che comunque il giudizio d'epurazione sia stato definito con esito favorevole.

I concorrenti che non potessero esibire tutti i documenti per la distruzione a causa degli eventi bellici degli archivi e registri degli uffici competenti, potranno supplire con atti notori ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254, corredati dalla dichiarazione di avvenuta distruzione o dispersione degli atti da parte delle autorità certificanti.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto è disposto dall'art. 5, per il requisito dell'età.

Art. 8.

Tutti i documenti di cui all'art. 5 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Della Commissione sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza. Segretario della Commissione verrà nominato un funzionario amministrativo in servizio presso la Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore al 9°.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà per la valutazione dei titoli in parola di dieci punti e pertanto la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportata una votazione non inferiore ai venticinque cinquantesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni in materia.

Fino alla concorrenza della metà dei posti a concorso, questi devono essere riservati ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione ed a tutti coloro che ne hanno titolo ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza e dovranno compiere un periodo d'esperimento di durata non inferiore ai sei mesi, frequentando altresì uno speciale corso di addestramento presso la Scuola superiore di polizia di almeno tre mesi.

Compiuto il periodo d'esperimento e dopo aver superato la prova finale d'esame al termine del corso d'addestramento, saranno inquadrati definitivamente nel ruolo dei vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza, qualora abbiano ottenuto il favorevole giudizio del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza.

Coloro i quali non risultassero idonei agli esami finali al termine del corso d'addestramento saranno licenziati.

Coloro i quali, compiuto il periodo d'esperimento, non otterranno il favorevole giudizio del Consiglio d'amministrazione per l'inquadramento definitivo nei ruoli dei vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza, saranno licenziati.

Coloro i quali saranno licenziati, qualora siano impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza o appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza verranno restituiti alle proprie mansioni di ruolo e di grado.

Il direttore capo della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: Cossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Interno n. 7, foglio n. 221

(3883)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca dei decreti Ministeriali relativi al concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 05.11038 del 22 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 31, registro n. 2, foglio n. 198, col quale fu indetto un concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato così distribuiti:

dieci posti nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

tre posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chimico di Stato e Magazzini sali »;

con la riserva di quattordici posti a favore di richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado da indire dopo il loro congedamento;

Visto il successivo decreto Ministeriale n. 05.12687 del 2 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 15, registro n. 3, foglio n. 36, col quale si dispose la riserva di due dei citati tredici posti di allievo tecnico agli aiuti e assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241;

Visti i decreti Ministeriali n. 05.3830 del 3 marzo 1942, registrato il 13 aprile 1942, registro n. 3, foglio n. 304 e n. 05.8864 del 18 giugno 1942, registrato il 27 luglio 1942, registro n. 4, foglio n. 231, col quali si provvide a prorogare i termini per la presentazione da parte degli aspiranti delle domande di partecipazione al concorso anzidetto;

Ritenuto che, a causa degli eventi bellici, il citato concorso non ebbe più luogo, sicchè necessita disporne la revoca;

Decreta:

Sono revocati i decreti Ministeriali in premessa citati e relativi al concorso a tredici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 settembre 1946

(3885) *Il Ministro*: SOLERI MASSO

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 27 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 334.
Corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo . . . . Pag. 2918

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 335.
Proroga dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, riguardante la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale . . . . . Pag. 2922

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune unità del naviglio mercantile . . . . . Pag. 2923

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1946.
Proroga della gestione commissariale della Soc. an. editoriale «La Provincia di Como» . . . . . Pag. 2924

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.
Revisione dei canoni per i trasporti postali sulle linee automobilistiche . . . . . Pag. 2924

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.
Nomina dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi in Roma . . . . . Pag. 2924

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione pel triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949 . . Pag. 2925

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.
Disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania . . Pag. 2925

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1946.
Convalida del riconoscimento civile della separazione della parrocchia di Santo Stefano dal Canonicato di San Siro e trasferimento della parrocchia di Santo Stefano nella chiesa di N. S. della Mercede in San Remo . . Pag. 2926

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bergamo . . . . . Pag. 2926

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2927

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2927

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2927

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2927

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 2927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CONCORSI

Corte dei conti: Concorso per titoli a 60 posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo A) della Corte dei conti, riservato ai reduci Pag. 2028

Ministero delle finanze: Concorso per esami a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo B) dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci . . . . . Pag. 2030

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dal Ministero dei trasporti e pubblicati nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 133/5 del 10 giugno 1946 . . . . . Pag. 2032

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 27 NOVEMBRE 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana. — Novembre 1946 (Fascicolo n. 11).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 334.

Corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Agli operai e impiegati con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, che risultino in servizio alla data del 26 luglio 1946 o che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 13, spetta a titolo di premio della Repubblica per una volta tanto una gratifica di L. 3000 per gli uomini e le donne capo famiglia e di L. 1500 per quelli non aventi la qualifica predetta.

Il premio non compete:

a) ai lavoratori che hanno una retribuzione complessiva media mensile superiore a L. 25.000 lorde fatta esclusione delle prestazioni, compensi e indennità previsti alla lettera *b*) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692;

b) ai lavoratori a domicilio che non abbiano un rapporto continuativo di lavoro;

c) ai mezzadri, coloni parziari e soci minori nella soccida;

d) ai lavoratori retribuiti esclusivamente mediante partecipazione al prodotto, salvo per i marittimi della pesca, quanto disposto dall'art. 5.

Sono compresi, invece, tra i lavoratori indicati al 1° comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro opera alle dipendenze delle società e degli enti stessi, nonchè i lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

Sono ritenuti in servizio anche i lavoratori temporaneamente assenti per malattia, infortunio, ferie, gravidanze e puerperio, regolari permessi, sospensioni non disciplinari ed aspettative con assegni di durata non superiore ai sei mesi, salve le disposizioni dell'art. 20 per quanto riguarda i marittimi.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, sono considerati capo famiglia i lavoratori che abbiano tale qualifica per il conseguimento degli assegni familiari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Il premio della Repubblica è posto a carico dei datori di lavoro per i lavoratori dipendenti ed è pagato da essi direttamente o attraverso le speciali gestioni di compensazione presso la Cassa unica degli assegni familiari, previste dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Il premio è corrisposto di norma in due rate uguali, la prima entro il 15 agosto 1946 e la seconda non oltre il 15 settembre successivo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve sempre le deroghe da esso previste.

La corresponsione non deve costituire titolo per la richiesta di revisione dei prezzi e di rimborso a carico dello Stato e di enti pubblici.

Art. 4.

Ciascun lavoratore non ha diritto a percepire che un solo premio.

Nel caso di prestazione contemporanea da parte del lavoratore della propria opera presso diversi datori di lavoro, ciascuno di questi corrisponderà una quota parte del premio in proporzione alle ore di lavoro normalmente prestato in ogni giornata presso le varie aziende o, in caso di impossibilità di applicazione di tale criterio, in rapporto alla misura delle retribuzioni corrisposte dalle aziende stesse.

Art. 5.

Ai lavoratori che fruiscono del vitto e a quelli la cui retribuzione consiste in generi alimentari o in altre prestazioni in natura per una quota non inferiore a un terzo, il premio della Repubblica spetta in misura ridotta ai due terzi.

Per i marittimi della pesca arruolati alla parte, l'importo del premio deve essere calcolato fra le spese comuni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 6.

Il premio della Repubblica non è computabile a nessun effetto come facente parte della retribuzione.

Esso è esente da qualsiasi imposta e non è soggetto a sequestro, pignoramento ed a trattenute o contributi di carattere previdenziale e sociale.

Art. 7.

Il premio della Repubblica assorbe le erogazioni corrisposte a tale titolo o a titolo d'acconto, anticipo, prestito effettuato dai datori di lavoro successivamente al 2 giugno 1946, in previsione di provvidenze analoghe di carattere generale, esclusi gli acconti sulle trattative per contratti nazionali di categorie e le sistemazioni particolari intervenute nelle aziende singole.

L'assorbimento di cui al comma precedente non si estende ai casi in cui esso sia stato espressamente escluso.

Disposizioni particolari per l'industria.

Art. 8.

Ai lavoratori dipendenti da aziende facenti parte del settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari e non contemplate dal successivo art. 19, il premio della Repubblica è corrisposto attraverso una speciale gestione di compensazione per l'industria della Cassa stessa.

Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la corresponsione del premio è fatta per conto della gestione predetta dai datori di lavoro che saranno rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme versate a tale titolo.

Per la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del premio della Repubblica, i datori di lavoro di cui al primo comma sono tenuti al pagamento a favore della gestione speciale di compensazione di un contributo dell'8 % sulle retribuzioni lorde dovute ai lavoratori dipendenti, per i periodi di paga compresi fra quello avente inizio dopo il 31 luglio 1946 e quello in corso al 31 dicembre 1946 incluso.

Per il computo ed il versamento del contributo valgono le disposizioni in vigore per le contribuzioni dovute alla Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 9.

Ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati, ai lavoranti barbieri e parrucchieri ed agli addetti ai forni per conto di terzi, il premio della Repubblica è corrisposto direttamente dalla gestione speciale di compensazione della Cassa unica per gli assegni familiari.

Per ottenere il premio, gli interessati debbono presentare domanda vistata dai rispettivi datori di lavoro, alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione si svolge la prestazione di lavoro.

Il pagamento del premio sarà effettuato in unica soluzione.

A copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del premio della Repubblica i datori di lavoro suddetti sono tenuti a corrispondere alla gestione di compensazione il contributo stabilito dal precedente articolo.

Art. 10.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà per la gestione speciale di compensazione per l'industria della Cassa unica degli assegni familiari una contabilità dei pagamenti effettuati e dei contributi riscossi, distinta da quella delle gestioni degli assegni.

Art. 11.

Per i lavoratori appartenenti alle compagnie e ai gruppi portuali il premio della Repubblica è corrisposto direttamente dalla gestione speciale predetta alle compagnie e ai gruppi portuali dietro loro richiesta, contenente gli elementi necessari per la liquidazione, certificati dalla competente autorità portuale.

Per l'erogazione di cui al precedente comma l'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà separata contabilità.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile saranno stabilite la misura e la durata del contributo da applicare a carico degli spenditori e dei ricevitori di merce per ogni tonnellata di merce maneggiata dalle maestranze portuali. L'importo del contributo sarà versato all'Istituto predetto in rimborso dell'onere sostenuto.

Per i lavoratori appartenenti alle carovane e cooperative facchini, il premio della Repubblica è parimenti corrisposto direttamente dalla gestione speciale di compensazione alle carovane e cooperative facchini, dietro loro richiesta contenente gli elementi necessari per la liquidazione, certificati dall'Ufficio provinciale del lavoro.

Ai fini del pagamento dei contributi alla gestione speciale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, di concerto con i Ministri interessati, ad autorizzare la maggiorazione delle tariffe di facchinaggio nella misura e per la durata strettamente necessarie alla copertura delle somme corrisposte ai sensi del precedente comma.

Disposizioni particolari per l'agricoltura.

Art. 12.

Ai lavoratori dell'agricoltura il premio della Repubblica è corrisposto:

a) direttamente dal datore di lavoro, se trattasi di dipendenti in servizio al 26 luglio 1946 vincolati da un rapporto fisso di lavoro quali gli impiegati, i salariati fissi, gli obbligati, nonchè quelli appartenenti a categorie assimilabili quando vi sia la garanzia di una prestazione minima di 200 giornate di lavoro;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale se trattasi di giornalieri di campagna, attraverso una gestione speciale di compensazione per l'agricoltura della Cassa unica degli assegni familiari con contabilità distinta da quella della gestione degli assegni stessi.

Art. 13.

La corresponsione del premio ai lavoratori di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente è effettuata in unica soluzione:

a) per i giornalieri di campagna che risultino iscritti quali permanenti ed abituali negli elenchi no-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

minativi dei lavoratori relativi all'anno agrario 1945-46 e, in mancanza, in quelli relativi all'anno agrario 1944-1945, sulla base degli elenchi medesimi e di quelli dei capi famiglia e tenendo conto delle eventuali variazioni sopravvenute nello stato di famiglia;

b) per gli altri giornalieri di campagna sulla base di appositi elenchi che saranno formati a cura delle sedi provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

In tali elenchi saranno iscritti, con l'indicazione dell'eventuale qualifica di capo famiglia coloro che, non essendo iscritti negli elenchi nominativi quali permanenti od abituali, comprovino, con apposito certificato della Commissione comunale di cui all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, o del sindaco, nei comuni ove essa non sia ancora costituita, di aver prestato nell'anno agrario in corso alla data del 26 luglio 1946, la propria attività lavorativa prevalentemente, quali giornalieri di campagna o compartecipanti non retribuiti esclusivamente mediante partecipazione al prodotto, alle dipendenze di aziende agricole.

Art. 14.

L'onere per la corresponsione del premio della Repubblica ai lavoratori agricoli di cui alla lettera *b)* dell'art. 12 è sostenuto in parte dai datori di lavoro dell'agricoltura, mediante la corresponsione di un apposito contributo nella misura prevista dal comma seguente, in parte dallo Stato mediante il concorso per il pagamento del premio della Repubblica ai lavoratori disoccupati, previsto dal successivo art. 23.

Il contributo che ciascun datore di lavoro dell'agricoltura è tenuto a corrispondere, si determina applicando una quota di L. 12,50 per ogni giornata di lavoro, di salariati e braccianti accertata nei suoi confronti agli effetti del pagamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1946 e detraendo dalla somma risultante l'importo complessivo dei premi pagati direttamente dallo stesso datore di lavoro a norma dell'art. 12, lettera *a)* ai lavoratori a rapporto fisso addetti alle colture agrarie o al bestiame.

All'uopo i datori di lavoro sono tenuti a presentare alle sedi provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, entro il 30 novembre 1946, l'elenco dei lavoratori a rapporto fisso ai quali hanno direttamente corrisposto il premio della Repubblica con le firme di quietanza dei lavoratori stessi vistato dalla Commissione comunale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Per i lavoratori capi famiglia dovrà essere allegato il certificato di stato di famiglia.

Il contributo di cui al secondo comma non si applica sulle giornate di lavoro di salariati e braccianti accertate nei confronti delle aziende di coltivatori diretti e dei fondi condotti a mezzadria e colonia parziaria per lavori stagionali o di punta.

Art. 15.

Le sedi provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, in base agli elementi in loro possesso ed in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente, stabiliscono l'ammontare della somma dovuta a titolo di contributo da ciascun agricoltore e lo notificano ai debitori con invito al pagamento.

Il versamento della somma predetta deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 16.

Nei confronti dei datori di lavoro che non versano il contributo nel termine stabilito dal precedente articolo la riscossione delle somme dovute, gravate dalla multa di mora del 6 %, sarà effettuata a mezzo ruoli dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte medesime, con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con le modalità e norme previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai regi decreti 24 settembre 1940, nn. 1949 e 1954.

Le somme iscritte a ruolo saranno riscosse in tre rate bimestrali uguali.

Art. 17.

Contro l'accertamento del contributo di cui all'articolo 15 è dato ricorso al Prefetto nel termine di giorni 30 da quello di notifica della richiesta di pagamento.

Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento delle somme richieste.

Il Prefetto decide in via definitiva, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche.

Art. 18.

Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa di mora sono attribuite con le modalità previste dal regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1954, per 27/28 all'apposita gestione speciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e per 1/28 al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura a titolo di rimborso delle spese per l'accertamento e la riscossione del contributo.

Disposizioni speciali per gli altri settori.

Art. 19.

Il premio della Repubblica è corrisposto direttamente e a proprio carico ai lavoratori dipendenti:

a) dagli enti pubblici e dalle aziende municipalizzate nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche ed integrazioni;

b) dalle aziende armatoriali;

c) dalle aziende facenti parte dei settori del commercio, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari;

d) dalle aziende agricole limitatamente al personale occupato in attività agrarie o in lavorazioni connesse supplementari, od accessorie, per le quali non si applica la procedura stabilita per il versamento dei contributi unificati;

e) da aziende o servizi appartenenti a categorie che potranno essere determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per il personale dipendente dalle società esercenti servizi marittimi di preminente interesse nazionale e per quello dipendente dalle società sovvenzionate locali, il premio sarà concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile che ne stabilirà anche le modalità.

Art 20.

Nei confronti dei marittimi ai fini rispettivamente della determinazione dell'ammontare del premio della Repubblica, nel caso di cui all'art. 5 e della esclusione di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto, si computa al cento per cento l'importo corrisposto a titolo di paratica convenzionale e si comprendono nella retribuzione tutte le corresponsioni a carattere fisso e continuativo, inclusa anche la indennità per rischio mine.

I marittimi che alla data del 26 luglio 1946 si trovavano in assistenza presso Casse marittime a seguito di infortunio o di malattia, il premio della Repubblica è corrisposto dalle Casse predette.

Disposizioni particolari per i disoccupati.

Art. 21.

Il premio della Repubblica compete anche ai lavoratori che alla data del 26 luglio si trovavano disoccupati, purchè a tale data essi:

a) fossero in godimento della indennità di disoccupazione di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, ovvero:

b) possedessero i requisiti stabiliti dall'art. 2 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373, per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, anche se si trovassero ricoverati in case di cura.

Sono esclusi dal beneficio del premio della Repubblica i lavoratori disoccupati di cui alla lettera *b*);

1) che non risultino iscritti all'Ufficio di collocamento alla data del 26 luglio 1946;

2) che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 22.

Agli operai di cui al comma 1 dell'art. 1 che alla data del 26 luglio 1946 risultino richiamati alle armi ed ai quali il premio della Repubblica è stato corrisposto nella misura di L. 1500 dalla Amministrazione militare, compete, allo stesso titolo, una integrazione di L. 1500 qualora essi beneficino degli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, e successive modifiche.

Art. 23.

Alla corresponsione del premio della Repubblica alle persone di cui agli articoli 21 e 22 provvede in unica soluzione l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per tali pagamenti una contabilità distinta.

L'onere derivante dalla concessione del premio della Repubblica ai disoccupati e agli operai richiamati è a carico dello Stato.

Per i lavoratori disoccupati dell'agricoltura lo Stato assume a questo titolo quella parte dell'onere che risulterà in più dell'importo complessivo che verrà pagato dagli agricoltori ai sensi dell'art. 14, entro il limite massimo di L. 500 milioni.

Disposizioni per i grandi invalidi del lavoro.

Art. 24.

Il premio della Repubblica è dovuto ai grandi invalidi del lavoro riconosciuti tali dal comma 2° dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e sarà erogato nella misura di L. 3000, a quelli che si trovano nelle condizioni di famiglia previste dal citato decreto per la assegnazione delle quote integrative e in L. 1500 agli altri che non si trovano nelle suddette condizioni.

Il premio stesso inoltre è dovuto nella misura di L. 3000 o di L. 1500 ad ogni nucleo familiare rispettivamente di tre o più superstiti, o di uno o due superstiti di infortunato sul lavoro, titolari di rendita ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, purchè i figli abbiano età inferiore agli anni 15 o siano inabili al lavoro e il coniuge o gli altri superstiti abbiano raggiunto il 65° anno di età o siano inabili al lavoro.

Il premio dovuto ai sensi dei comma precedenti spetta per gli infortuni avvenuti entro il 26 luglio 1946 ed è corrisposto dall'Istituto nazionale infortuni a proprio carico.

Disposizioni penali.

Art. 25.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versato, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1000 a L. 5000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri il premio della Repubblica, è punito con la multa da L. 5000 a L. 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque percepisce il premio più di una volta o in misura superiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle gestioni speciali di compensazione della Cassa unica per gli assegni familiari.

Il contravventore prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentar domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del comma primo del presente articolo.

Disposizioni finali.

Art. 26.

Le domande per ottenere il premio della Repubblica debbono essere presentate ai datori di lavoro, o, nei casi previsti dagli articoli 13, 21 e 24, agli uffici incaricati di accertare il diritto, entro il termine del 30 novembre 1946, sotto pena di decadenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le richieste delle aziende facenti parte del settore industriale per il rimborso delle somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di premio della Repubblica debbono pervenire alle competenti sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 gennaio 1947 sotto pena di decadenza.

Art. 27.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere direttamente il premio della Repubblica ai lavoratori dipendenti dalle aziende partecipanti alla speciale gestione di compensazione di cui all'art. 8 del presente decreto, che dopo il 26 luglio 1946 hanno sospeso completamente la propria attività o sono state dichiarate fallite.

Art. 28.

Qualora il gettito dei contributi stabiliti dagli articoli 8 e 14 del presente decreto non sia sufficiente a reintegrare le somme erogate, la differenza sarà coperta mediante un ulteriore temporaneo contributo a carico dei datori di lavoro, tenuto conto per la gestione speciale di compensazione dell'agricoltura, del contributo dello Stato previsto dal precedente art. 23, terzo comma. La misura dell'eventuale contributo supplementare sarà stabilita con decreto del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Qualora, invece, l'ammontare dei contributi riscossi ecceda il fabbisogno, la differenza sarà attribuita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale al competente settore della Cassa unica per gli assegni familiari e di tale sopravvenienza sarà tenuto conto nella determinazione della misura del contributo normale per gli assegni familiari.

Art. 29.

Lo Stato anticiperà all'Istituto nazionale della previdenza sociale i fondi necessari alla corresponsione del premio della Repubblica secondo le disposizioni del presente decreto.

L'anticipazione sarà fatta senza gravame di interessi.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei fondi predetti.

La restituzione dei fondi stessi, per la parte eccedente la quota di spesa che è a carico dello Stato, sarà effettuata secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 30.

Si osservano per i contributi, per i pagamenti, per i rimborsi ai datori di lavoro previsti dal presente decreto, sempre che siano applicabili, le norme del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, nonchè tutte le successive disposizioni in materia di assegni familiari, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

Art. 31.

Coloro che secondo le disposizioni del presente decreto hanno titolo al premio della Repubblica come beneficiari delle speciali gestioni di compensazione o come disoccupati o richiamati possono, in caso di diniego del pagamento di esso, ricorrere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'art. 11 della legge 6 agosto 1940, n. 1278.

La decisione del Comitato è definitiva.

Art. 32.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro, ferme rimanendo, nei confronti delle gestioni speciali di compensazione previste dal presente decreto, le facoltà concesse con l'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti e della regolarità dei premi corrisposti.

Art. 33.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — BERTONE — GULLO — SCOCCIMARRO — ROMITA — SEGNI — FERRARI — MORANDI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 184. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 335.

Proroga dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, riguardante la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, è prorogato sino al 30 giugno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — MORANDI — SCOCCIMARRO — BERTONE — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 185. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune unità del naviglio mercantile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra, prorogato, ai fini del dragaggio delle mine, con l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;

Visto il regio decreto 5 novembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio da guerra dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare;

Decreta:

Le seguenti unità del naviglio mercantile sono inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dalla data a fianco di ognuna indicata:

1) Trawler « 301 » ex « Burra » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 223 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 gennaio 1946;

2) Trawler « 302 » ex « Cumral » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 224 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 gennaio 1946;

3) Trawler « 303 » ex « Unst » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 225 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 gennaio 1946;

4) Trawler « 304 » ex « Staffa » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 226 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 gennaio 1946;

5) Trawler « 305 » ex « Filla » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 227 del Compartimento marittimo di Roma: dal 9 febbraio 1946;

6) Trawler « 306 » ex « Egislay » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 228 del Compartimento marittimo di Roma: dal 9 febbraio 1946;

7) Trawler « 307 » ex « Minuet » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 229 del Compartimento marittimo di Roma: dal 9 febbraio 1946;

8) Trawler « 308 » ex « Twostep » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 230 del Compartimento marittimo di Roma: dal 9 febbraio 1946;

9) Trawler « 309 » ex « Grain » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 231 del Compartimento marittimo di Roma: dal 6 marzo 1946;

10) Trawler « 310 » ex « Otello » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 232 del Compartimento marittimo di Roma: dal 6 marzo 1946;

11) Trawler « 311 » ex « Mousa » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 233 del Compartimento marittimo di Roma: dal 23 marzo 1946;

12) Trawler « 312 » ex « Gavotte » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 234 del Compartimento marittimo di Roma: dal 6 marzo 1946;

13) Trawler « 313 » ex « Foula » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 235 del Compartimento marittimo di Roma: dal 26 gennaio 1946;

14) Trawler « 314 » ex « Ensay » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 236 del Compartimento marittimo di Roma: dal 26 gennaio 1946;

15) Trawler « 315 » ex « Stroma » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 237 del Compartimento marittimo di Roma: dal 16 marzo 1946;

16) Trawler « 316 » ex « Hornpipe » di stazza lorda di tonnellate 490,720, iscritto al numero di matricola 238 del Compartimento marittimo di Roma: dal 4 marzo 1946.

Il Ministro per la marina militare è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 258.

(3785)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1946.

Proroga della gestione commissariale della Soc. an. editoriale « La Provincia di Como ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 465, in virtù del quale, la gestione dei servizi del soppresso Sottosegretariato stampa è affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1946, con il quale l'avv. dello Stato dott. Riccardo Miliani veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Soc. an. editoriale « La Provincia di Como » in Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che occorre prorogare la gestione commissariale di cui sopra per procedere alla completa liquidazione dell'azienda;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Soc. an. editoriale « La Provincia di Como », affidata all'avv. dello Stato dott. Riccardo Miliani, è prorogata per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 15 novembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(3867)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Revisione dei canoni per i trasporti postali sulle linee automobilistiche.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER I TRASPORTI

Vista la legge 12 luglio 1908, n. 444;
Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1459;
Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 671;
Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228;
Ritenuta la necessità di adeguare all'attuale situazione del mercato i canoni da corrispondersi alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici, per il trasporto degli effetti postali;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui, da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali di cui all'art. 1, 2° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 228, sono elevati a lire 900 per chilometro di linea utilizzato per il trasporto stesso, e in detti canoni intendesi assorbito il compenso di lire 50 per ogni ufficio postale intermedio servito.

Art. 2.

Qualora per i trasporti postali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale siano effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto sarà elevato a lire 1800.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1946, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

(3823)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Nomina dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;
Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso;
Viste le designazioni pervenute dagli organi competenti;

Decreta:

Per la durata del triennio 1946-1949, il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi è composto come segue:

Revisori effettivi:

rag. Ezio Valentini, ispettore generale di finanza, designato dal Ministro per il tesoro con funzioni di presidente del Collegio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dott. Felice Bollati, ispettore generale dei Monopoli, designato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

rag. Oscar Zumpano, designato dalle Associazioni dei produttori di tabacco.

Revisori supplenti:

dott. Raffaello Di Salvo, primo segretario nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro;

dott. Giacomo Angelico, ispettore compartimentale dei Monopoli, designato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Il Collegio dei revisori dei conti così costituito dura in carica fino al 30 giugno 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 321. — ESPOSITO

(3825)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione pel triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data 13 ottobre 1944, con il quale l'ing. Emilio Battista è stato nominato Commissario straordinario per l'amministrazione della surricordata Associazione;

Ritenuta la necessità di ricostituire i normali organi di amministrazione dell'Associazione summenzionata;

Visto le designazioni fatte dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Confederazione generale italiana del lavoro, rispettivamente con le lettere 28 settembre 1946 e 19 settembre 1946;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per il triennio 1° novembre 1946-31 ottobre 1949 è composto dei signori:

1) ing. Giorgio Vecco; 2) dott. Amedeo Posanzini; 3) ing. Mario Volpi; 4) ing. Giovanni Ferroluzzi; 5) cavaliere Carlo Zomak; 6) dott. Franco Borelli; 7) ingegnere Pietro Casini; 8) dott. Mario Spaggiari; 9) ingegnere Filippo Masci; 10) ing. Carlo Vigliani; 11) dott. Pietro Frasca Polara; 12) dott. Giuseppe Pace, designati dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

1) ing. Carlo Farina, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

e dei signori:

1) dott. Luigi Angeletti; 2) dott. Cesare Pilia; 3) dott. Gustavo Quadrini; 4) ing. Francesco Roma; 5) dott. Luigi Cordella; 6) dott. Enrico Di Pietro, di nomina ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente e di vice-presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente ai signori: dott. Luigi Angeletti e ing. Francesco Roma.

Art. 3.

La gestione commissariale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione cessa dalla data di ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Associazione stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e il commercio
MORANDI

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 94, riguardante disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1946, numero 99, relativo alle modalità di applicazione del ricordato decreto legislativo;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, che fissa le attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

I pagamenti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 46, per le rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania, possono essere eseguiti dalla Banca nazionale del lavoro, anche su presentazione di ricevute originali che siano formulate in modo diverso dal polizzino *A* indicato nella lettera *a*) del decreto Ministeriale 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1946, n. 99.

Tali ricevute devono comprovare il versamento dei risparmi di lavoro presso la Deutsche Bank, presso banche corrispondenti di quest'ultima o presso il datore di lavoro, allo scopo di ottenere il successivo trasferimento in Italia delle somme versate mediante accreditamento nel conto aperto a nome del Tesoro italiano presso la Deutsche Verrechnungskasse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

Il Ministro: CAMPILLI

(3818)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della separazione della parrocchia di Santo Stefano dal Canonicato di San Siro e trasferimento della parrocchia di Santo Stefano nella chiesa di N. S. della Mercede in San Remo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 117, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, dei decreti del Vescovo di Ventimiglia in data 31 ottobre 1938, integrati con postille 6 maggio 1942 e 27 ottobre 1943, concernenti la parrocchia di Santo Stefano ed il Canonicato di San Siro in San Remo (Imperia);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Imperia in data 11 ottobre 1946, n. 13719, div. Culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale furono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Ventimiglia in data 31 ottobre 1938, integrati con postille 6 maggio 1942 e 17 ottobre 1943, con i quali fu disposto:

1) la separazione del Beneficio parrocchiale di Santo Stefano in San Remo (Imperia) dal Beneficio canonicale « Decimale » della Collegiata di San Siro, detto di Santo Stefano;

2) il trasferimento della parrocchia di Santo Stefano nella chiesa di N. S. della Mercede;

3) la ricostituzione del Canonicato di Santo Stefano presso la Collegiata di San Siro, con le prerogative, attribuzioni ed oneri che aveva prima della fusione col Beneficio parrocchiale di Santo Stefano;

4) la ripartizione del territorio della cessata parrocchia di Santo Stefano tra la nuova parrocchia di N. S. della Mercede e le parrocchie limitrofe di San Siro, N. S. degli Angeli e San Giuseppe;

5) la ripartizione della dote del cessato Beneficio di Santo Stefano tra il nuovo Beneficio parrocchiale di N. S. della Mercede e il Beneficio canonicale « Decimale » di Santo Stefano.

Il Prefetto di Imperia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1946

p. Il Ministro: CORSI

(3834)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bergamo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bergamo, pel triennio 1945-1947, i signori:

Parigi dott. Ettore, medico chirurgo;

Minelli prof. dott. Spartaco, medico chirurgo;

Zanetti dott. Bernardino, pediatra;

Cutillo dott. Francesco, esperto in materia amministrativa;

Paganoni dott. Agostino Ernesto, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 203. — FERRARI

(3821)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania, di un mutuo di L. 38.455.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3868)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Roma, di un mutuo di L. 199.083.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3869)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 7 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara, di un mutuo di L. 21.068.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3892)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 novembre 1946 - N. 289

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	35,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,05
Id. 3,50 % 1902	82,05
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	92,20
Redimibile 3,50 % 1934	79,70
Id. 5 % 1936	92 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,475
Id. 5 % convertiti 1951	96,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 16 novembre 1946:

Delfiorio Francesco, notaio residente nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Bari;

Fornaro Enzo, notaio residente nel comune di Noicattaro, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Bari;

Compatangelo Attilio, notaio residente nel comune di Ceppaloni, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Benevento;

Bazzocchi Arrigo, notaio residente nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Sinisealchi Nicola, notaio residente nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Bologna;

Lati Carlo, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Magni Giovanni, notaio residente nel comune di Loiano, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Guidi Riccardo, notaio residente nel comune di Monzuno, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Bologna;

Zuccaro Enzo, notaio residente nel comune di Castiglione del Lago, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Bologna;

Corradi Alcide, notaio residente nel comune di Rombiolo, distretto notarile di Vibo Valentia, è traslocato nel comune di Imola, distretto notarile di Bologna;

Fiorini Giovanni, notaio residente nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Cremona;

Grossi Mario, notaio residente nel comune di Sospiro, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Cremona;

Squintani Cipriano, notaio residente nel comune di Robecco d'Oglio, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Cremona;

Bufilita Giacomo, notaio residente nel comune di Giuliana, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Bagheria, stesso distretto;

Muzio Bulisia, notaio residente nel comune di Zavattarello Valverde, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Voghera, stesso distretto;

Baelli Alessandro, notaio residente nel comune di Ormea, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia;

Alpendino Lorenzo, notaio residente nel comune di Torino, è traslocato nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino;

Gaiffa Ettore, notaio residente nel comune di Villa Stellone, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Cirié, stesso distretto;

Benevolo Amedeo, notaio residente nel comune di Vinovo, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di None, stesso distretto;

Rinaudo Chiaffredo, notaio residente nel comune di Saluzzo, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Torino;

Pasia Giovanni, notaio residente nel comune di San Benigno Canavese, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Rossetti Cesare, notaio residente nel comune di Feletto, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Allice Stefano, notaio residente nel comune di Bagnolo Piemonte, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Tiranty Michele, notaio residente nel comune di Refrancore, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di Torino;

Chiggia Michele, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino;

Marcati Carlo, notaio residente nel comune di Oderzo, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Treviso.

(3885)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a 60 posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo A) della Corte dei conti, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il Regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1942 col quale vennero riservati n. 60 posti nel grado di aiuto referendario (grado 9° - gruppo *A*) ai sensi e per gli effetti di cui al citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 83694 del 15 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 60 posti di aiuto referendario (grado 9°) nella carriera di concetto (gruppo *A*) della Corte dei conti, riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando emanato con decreto Presidenziale in data 22 aprile 1942 e la scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione al concorso, si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso;

b) dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso di cui all'articolo precedente:

1) gli impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato e quelli di gruppo *B* della Corte dei conti:

a) che siano in possesso del diploma di laurea o di altro titolo equipollente rilasciato da Università o da altri istituti di istruzione superiore, richiesto per l'ammissione nella carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione statale, esclusi i ruoli tecnici;

b) che abbiano non meno di due anni di servizio qualificato ottimo se impiegati di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato, e non meno di sei anni di servizio, qualificato ottimo nell'ultimo triennio, se impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti.

Nei riguardi di questi ultimi sarà a tale effetto valutabile, per non più di due anni, il servizio di gruppo *B* o superiore da essi eventualmente prestato presso altre Amministrazioni statali.

Nei periodi anzidetti è compreso il servizio di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria

2) i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di due anni;

3) gli avventizi di prima categoria che abbiano non meno di sei anni di non interrotto servizio qualificato ottimo. Non costituisce interruzione il richiamo in servizio militare.

Art. 3.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 non debbono aver superato, alla data del presente bando, il limite di 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, non verrà computato, agli effetti del limite anzidetto, il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 22 aprile 1942, nelle condizioni previste dall'art. 4 del bando di concorso emanato nella stessa data, producendo altresì, ove fosse necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla proroga dei limiti di età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti, in quanto applicabili.

Art. 4.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno provare con idonea documentazione:

a) di essersi trovati nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del bando di concorso emanato con decreto del Presidente della Corte dei conti del 22 aprile 1942 e la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso, nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

b) di essere in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al presente concorso da data anteriore alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera *a*).

I concorrenti di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1 dovranno invece dimostrare, nei modi prescritti dai successivi articoli, di essere in possesso di una delle qualifiche previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale di gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro i 90 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta bollata da L. 12 rivolta al Presidente della Corte stessa e corredata:

a) del titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica, nonchè di un documento, rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto riportato nell'esame di laurea;

b) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0055000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 23 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico a riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

c) della copia dello stato matricolare civile, dal quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia;

d) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

I concorrenti che appartengono al personale di gruppo *B* della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretario generale della Corte stessa, entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

a) del titolo di studio e dei documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5 ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;

b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 7.

I procuratori e gli avvocati debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'art. 5, apposita domanda in carta bollata da L. 12, rivolta al Presidente della Corte stessa, contenente l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito, e corredata:

1) dei documenti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del precedente art. 5;

2) del certificato, da rilasciarsi dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa e la inesistenza di procedimenti disciplinari a di lui carico;

3) dell'estratto dell'atto di nascita;

4) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

6) del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

7) del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

8) del certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se il concorrente possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'istituto.

Art. 8.

Gli avventizi di prima categoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di cui all'art. 5, apposita domanda in carta bollata da L. 12 rivolta al Presidente della Corte stessa contenente l'indicazione della paternità, dell'amministrazione presso la quale prestano servizio, del loro domicilio o dell'abituale residenza, nonchè del preciso recapito, e corredata:

a) dei documenti indicati nel precedente art. 7 ad eccezione di quello di cui al n. 2) dell'articolo stesso;

b) di un certificato dell'amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso la Corte dei conti.

Art. 9.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 3 per quello dell'età devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Ai candidati di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1, si applicano, per quanto riguarda gli altri requisiti, eccettuato quello dell'età, le disposizioni dell'art. 4, lettera *b)*.

I certificati di cui all'art. 7 numeri 2), 4) a 8) e all'art. 8 lettera *b)*, non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda di ammissione al concorso gli avvocati o procuratori legali dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche amministrazioni.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Art. 10.

Con ordinanza Presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per aiuto referendario presso la Corte dei conti.

Non saranno altresì ammessi al concorso i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso indetto con il decreto del Presidente della Corte dei conti in data 22 aprile 1943.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

di due consiglieri della Corte stessa;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza della Università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche ed estensioni, in quanto applicabili.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto Presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1946

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 332. — FERRARI

(3901)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo B) del Monopoli di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.10892 del 17 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1946, registro n. 1, foglio n. 301, col quale fu indetto un concorso per esami a dodici posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) del Monopoli di Stato, con l'accantonamento di altrettanti posti a favore delle persone indicate al regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, da mettere a concorso successivamente;

Ritenuto che la metà dei citati posti può essere messa subito a concorso;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4/1.3.1 in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la licenza d'istituto tecnico superiore (sezione commerciale). Sono ammessi anche i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni: per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2 si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

h) diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzato;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *m*), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un professore di ragioneria presso un istituto tecnico.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità dei voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia ritenuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario competerà rectigivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale. Principi di diritto amministrativo.

Parte seconda.

1. — Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza.

1. — Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie. Contabilità generale dello Stato.

PROVE ORALI

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Principi di diritto costituzionale.
3. — Principi di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo), che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 346. — EMANUELE

(3886)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dal Ministero dei trasporti e pubblicati nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 133/5 del 10 giugno 1946.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma di concorso approvati coi decreti Ministeriali nn. 4006, 4010, 4009, 4012 e 4011 del 17 maggio c. a., pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133-5 del 10 giugno 1946, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi — riservati ai reduci — avranno luogo a Roma nei giorni appresso indicati:

allievo ispettore amministrativo: 7 e 8 dicembre 1946;

disegnatore: 15, 16 e 17 dicembre 1946;

segretario ragioniere: 18 e 19 dicembre 1946;

assistente lavori perito-elettromeccanico: 3, 4 e 5 gennaio 1947;

assistente lavori perito-edile: 8, 9 e 10 gennaio 1947.

(3930)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 26 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 330.

Disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali . . . . . Pag. 2910

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 331.

Norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori. Pag. 2910

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 332.

Autorizzazione al Collegio Comelli di Bologna ad accettare un legato . . . . . Pag. 2911

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 333.

Autorizzazione all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino ad accettare una donazione. Pag. 2911

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Caserta . . . . . Pag. 2911

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Approvazione del decimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . Pag. 2911

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2912

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. e i prezzi dei pneumatici . . . . . Pag. 2912

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 2915

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 2915

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli e per esami per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 11° - gruppo A) . . . . . Pag. 2915

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 26 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella dodicesima estrazione eseguita il 10 novembre 1946. (3905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 330.

Disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 1941, n. 384, prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga l'efficacia del regio decreto-legge predetto;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, convertito, con modifiche, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, continuano ad avere effetto fino al 31 dicembre 1946.

Art. 2.

Il produttore o il commerciante che non osserva i provvedimenti emanati dal Ministro per l'industria e per il commercio in base alle disposizioni del predetto regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, può essere escluso dalle assegnazioni di materie prime o di prodotti industriali, ovvero dalla concessione di permessi di importazione ed esportazione.

Art. 3.

Per i reati conseguenti all'inosservanza dei provvedimenti di cui all'art. 2 si procede per direttissima. Nei casi in cui sono comunque previste pene detentive è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dalla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 176. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 331.

Norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti la legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori ed il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, contenente norme di attuazione e di integrazione di tale legge;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori si compone:

a) di cinque avvocati eletti nel proprio seno dal Consiglio nazionale forense, il quale designa fra essi il presidente ed il vice-presidente del Consiglio d'amministrazione;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, nominati dai Ministri interessati.

L'elezione dei componenti di cui alla lettera *a*) deve essere effettuata non oltre la terza seduta dopo l'insediamento del Consiglio nazionale forense.

Art. 2.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione occorre la presenza di almeno cinque componenti, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art. 3.

Le funzioni spettanti al Comitato dell'Ente sono esercitate dal presidente o dal vice-presidente.

Art. 4.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ed è composto:

a) di tre avvocati, iscritti nell'albo di Roma, designati dal Consiglio nazionale forense nel termine stabilito dall'art. 1;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

Del Collegio fanno parte anche due revisori supplenti, uno designato dal Consiglio nazionale forense e l'altro dal Ministero del tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1939, n. 1938 e del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, che disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Ente continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE — D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 178. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 332.

Autorizzazione al Collegio Comelli di Bologna ad accettare un legato.

N. 332. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio Comelli di Bologna viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dalla signora Azzaroni Carolina, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del marito « ing. Filippo Canonici Guaprara » e da assegnarsi, ogni anno, a quell'alunno beneficiato dalla borsa di studio Comelli, che abbia conseguito la migliore votazione nella laurea in ingegneria nell'Università di Bologna.

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 333.

Autorizzazione all'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino ad accettare una donazione.

N. 333. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 25.000 disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Torino, con atto pubblico in data 15 settembre 1943, per l'istituzione di un premio da intitolarsi alla medesima Cassa di risparmio e da conferirsi, ogni anno, ad un allievo del Politecnico di Torino, il quale, dopo aver frequentato con diligenza e profitto, durante le ferie fra il 4° e 5° anno, e compatibilmente con gli impegni scolastici, durante il 5° anno di corso, i laboratori dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », si sia laureato in ingegneria elettrotecnica presso il Politecnico di Torino.

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Caserta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Caserta, pel triennio 1945-1947, i signori:
Veccia prof. dott. Pasquale, medico chirurgo;
Cappiello dott. Vincenzo, medico chirurgo;
Visco prof. dott. Francesco, pediatra;
Martucci avv. Alberto, esperto in materia amministrativa;
Pitaro prof. Stanislao, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 92. — FERRARI

(3818)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Approvazione del decimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;
Ritenuto che nei Comuni appresso indicati, le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile, non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;
Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le costruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

1) provincia di Ancona: Belvedere Ostrense; Fabriano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

2) provincia di Arezzo: Pergine Valdarno (capoluogo);

3) provincia di Avellino: Ariano Irpino; Solofra;

4) provincia di Bari: Sannicandro di Bari (capoluogo);

5) provincia di Brescia: Calcinato per la frazione Ponte San Marco; Salò per il centro abitato della frazione Campoverde;

6) provincia di Brindisi: Brindisi (capoluogo);

7) provincia di Campobasso: Montefalcone nel Sannio (capoluogo);

8) provincia di Chieti: Guardiagrele; Monteferrante; San Vito Chietino per la frazione Marina di Sanvito;

9) provincia di Ferrara: Codigoro per la frazione Torbiera; Ferrara per le frazioni Aguscello (Fossanova San Marco, Denore, Francolino, Gaibana, Parotto, Pontelagoscuro, Quartesana, San Bartolomeo in Bosco; Lagosanto (capoluogo) e per la frazione Tombe;

10) provincia di Firenze: Fiesole (capoluogo) e frazione Compiobbi;

11) provincia di Forlì: Misano Adriatico; San Clemente; Sogliano al Rubicone; Verucchio;

12) provincia di Grosseto: Arcidosso (capoluogo);

13) provincia di Perugia: Foligno (capoluogo) e per le frazioni: Pontecantesimo, Sterpete, Vaitopina;

14) provincia di Pesaro: Fano;

15) provincia di Pisa: Laiatico per la frazione Orciatico; San Miniato per le frazioni: Ponte a Evola, Ponte a Elsa, Roffia;

16) provincia di Reggio Emilia: Ligonghio per le frazioni Casalino e Cinquecerri; Villa Minozzo;

17) provincia di Roma: Artena; Marino; Pomezia per la frazione Ardea;

18) provincia di Rovigo: Badia Polesine;

19) provincia di Salerno: San Severino Rota (capoluogo) e per le frazioni: Ciorani, Corticelle, Curteri, Pandola, Piazza del Galdo, Priscoli San Vincenzo, Monticelli, Torello;

20) provincia di Siena: Buonconvento; Colle Val d'Elsa;

21) provincia di Udine: Faedis (capoluogo); Gemona del Friuli per la borgata Piovega; Tarcento per la frazione Sedilis;

22) provincia di Venezia: Caorle (capoluogo) e frazioni Ca-Cattoni, Ca-Corniani, Brussa, San Giorgio, San Gaetano, Santa Margherita, Sesta Presa, Valle Tagli; San Donà di Piave;

23) provincia di Vicenza: Recoaro Terme per le frazioni: Borga, Cornale, Pace, Storli; Trissino per la frazione Selva; Valle del Pasubio.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Registro Lavori pubblici n. 11, foglio n. 140

(3659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Trento, di un mutuo di L. 31.100.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3867)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. e i prezzi dei pneumatici.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, il Ministero industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 74 del 31 ottobre 1946 ha stabilito i seguenti prezzi per alcune merci di importazione U.N.R.R.A.:

1) *Bitumi.* — Con decorrenza dal 26 ottobre 1946, a modifica dei prezzi contenuti nella circolare n. 64 del 30 agosto 1946 è stato consentito il prezzo di L. 2100 per quintale lordo per tutti i tipi di bitume alle stesse condizioni di consegna previste nella richiamata circolare.

2) *Solventi* (Prodotti d'importazione). — Con decorrenza dal 26 ottobre sono stati autorizzati i seguenti prezzi di vendita, a modifica di quelli contenuti nella circolare n. 64, terme restando le condizioni di consegna in essa previste:

benzina solvente leggera, L. 5.600 al quintale;
benzina solvente media, L. 5.320 al quintale;
benzina solvente pesante, L. 5.280 al quintale;
acqua ragia, L. 4.700 al quintale, franco serbatoi regionali o magazzini C. I. P.

3) *Argilla refrattaria.* — Con caratteristiche normali, L. 7 al kg., franco magazzino consegnatario;

Argilla refrattaria contenuto inferiore al 36 % di alluminio e contenuto superiore all'1 % di ossido di ferro, L. 3 al kg., franco magazzino consegnatario.

4) *Nichel*, L. 435 al kg., franco magazzino consegnatario.

5) *Grafite speciale* (per la fabbricazione dell'acciaio), L. 32 al kg., franco magazzino consegnatario.

6) *Mattoni di magnesite*, L. 28,80 al kg., franco magazzino consegnatario.

7) *Magnesite calcinata*, L. 16,15 al kg., franco magazzino consegnatario.

8) *Santocure*, L. 490 al kg., franco magazzino consegnatario.

9) *Nerofumo di fiamma*, L. 65 al kg., franco magazzino consegnatario.

10) *Nerofumo di fornace*, L. 55 al kg., franco magazzino consegnatario.

11) *Catrame di pino*, L. 45 al kg., franco magazzino consegnatario.

PNEUMATICI

I prezzi massimi di vendita al consumo dei pneumatici per auto e moto in tutto il territorio passato al Governo italiano sono stabiliti, con decorrenza dal 1° novembre 1946, come risulta nei prospetti che seguono per merce resa franco depositi delle società produttrici. I prezzi sono comprensivi di ogni compenso per i distributori.

Restano immutati i prezzi dei pneumatici per biciclette stabiliti con la circolare n. 50 del 1° aprile c. a.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pneumatici per autovetture

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
4.00 - 15	N	4.191	704
4.00 - 15	Art.	4.459	704
4.50 - 16	N	5.627	1.003
5.00 - 15	N	5.854	1.003
5.00 - 15	Art.	6.206	1.003
5.00 - 16	N	5.948	1.008
5.00 - 16	Art.	6.222	1.008
5.00 - 18	N	7.652	1.103
5.25 - 16	N	7.097	1.008
5.25 - 16	Art.	7.444	1.008
5.50 - 15	N	7.357	1.117
5.50 - 15	Art.	7.803	1.117
5.50 - 16	N	7.308	1.117
6.00 - [illegible]	N	10.113	1.117
6.00 - 16	Art.	10.555	1.117
6.00 - 16	S	8.889	1.117
6.00 - 16	Neve	8.652	1.117
6.25 - 16	N	11.634	1.117
6.50 - 16	N	12.136	1.223
6.50 - 16	Art.	12.701	1.223
7.00 - 16	N	13.166	1.223
7.50 - 15	N	13.627	1.668
7.50 - 16	N	14.394	1.747
8.25 - 16	N	27.752	2.306
130 × 40	N	5.590	1.008
130 × 40	Art.	5.903	1.008
130 × 40	Neve	4.953	1.008
140 × 40	N	7.125	1.117
140 × 40	Art.	7.530	1.117
140 × 40	SS	6.171	1.117
140 × 40	Neve	6.024	1.117
150 × 40	N	9.356	1.117
150 × 40	Neve	7.878	1.117
160 × 40	N	10.928	1.223
160 × 40	S	9.603	1.223
160 × 40	Neve	9.693	1.223
180 × 40	N	10.950	1.072
145 × 400	N	5.911	1.008
155 × 400	N	7.492	1.008
155 × 400	S	6.516	1.008
165 × 400	N	8.776	1.046
165 × 400	S	7.908	1.046
165 × 400	Neve	7.860	1.046
185 × 800	N	8.487	944
4.00 - 8	N	3.371	651
4.00 - 17	N	5.093	820
4.00 - 18	N	5.732	844
4.25 - 17	N	5.973	829
4.25 - 17	Art.	6.222	829
4.25 - 17	S	5.103	829
4.25 - 17	Neve	5.100	829
4.50 - 17	N	6.358	829
4.50 - 17	Art.	6.840	829
4.50 - 18	N	6.480	938
4.50 - 19	N	7.042	938 c. p. 1.010 c. c.
4.50 - 20	N	7.747	1.032 c. p. 1.032 c. c.
4.50 - 21	N	8.158	1.032 c. p. 1.032 c. c.
4.50 - 21	S	7.104	1.032
4.75 - 17	N	8.330	1.032
4.75 - 18	N	8.843	1.032 c. p. 1.131 c. c.
4.75 - 19	N	9.413	1.032 c. p. 1.155 c. c.
4.75 - 19	S	7.917	1.032 c. p. 1.155 c. c.
4.75 - 20	N	9.525	1.032 c. p. 1.177 c. c.
26 × 5.00	N	8.262	1.016
20 × 5.00	Art.	8.701	1.016

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
5.00 - 17	N	9.168	1.032
5.00 - 18	N	9.454	1.032 c. p. 1.131 c. c.
5.00 - 19	N	10.195	1.032 c. p. 1.155 c. c.
5.00 - 20	N	10.433	1.103 c. p. 1.177 c. c.
5.00 - 21	N	10.821	1.146 c. p. 1.233 c. c.
5.25 - 17	N	9.536	1.032
5.25 - 17	Art.	10.055	1.032
5.25 - 18	N	10.302	1.032 c. p. 1.131 c. c.
5.25 - 19	N	10.378	1.032 c. p. 1.155 c. c.
5.25 - 20	N	11.167	1.103 c. p. 1.177 c. c.
5.25 - 21	N	11.596	1.146 c. p. 1.233 c. c.
5.50 - 17	N	10.605	1.270
5.50 - 17	Art.	10.727	1.270
5.50 - 17	S	9.057	1.270
5.50 - 18	N	11.253	1.232 c. p.
5.50 - 18	Art.	11.964	1.457 c. c.
5.50 - 18	Neve	9.888	1.282 c. p. 1.457 c. c.
5.50 - 19	N	12.106	1.270 c. p. 1.508 c. c.
5.50 - 20	N	12.467	1.385 c. p. 1.604 c. c.
6.00 - 17	N	12.638	1.270
6.00 - 18	N	13.992	1.232 c. p. 1.457 c. c.
6.00 - 18	Art.	14.036	1.232 c. p. 1.457 c. c.
6.00 - 19	N	14.400	1.270 c. p. 1.508 c. c.
6.00 - 20	N	15.446	1.385 c. p. 1.604 c. c.
6.00 - 21	N	15.360	1.385 c. p. 1.680 c. c.
6.50 - 17	N	14.270	1.417
6.50 - 18	N	15.082	1.417 c. p. 1.569 c. c.
6.50 - 19	N	16.150	1.441 c. p. 1.681 c. c.
6.50 - 20	N	16.712	1.669 c. p. 1.747 c. c.
7.00 - 17	N	16.291	1.417
7.00 - 18	N	16.304	1.417 c. p. 1.569 c. c.
7.00 - 18	Art.	17.057	1.417 c. p. 1.569 c. c.
7.00 - 19	N	17.269	1.441 c. p. 1.681 c. c.
7.00 - 20	N	18.019	1.669 c. p. 1.747 c. c.
7.00 - 21	N	18.300	1.669 c. p. 1.828 c. c.
7.50 - 17	N	24.329	2.063
7.50 - 18	N	24.833	2.138
12 × 45	N	6.730	993
13 × 45	N	8.056	1.213
14 × 40	N	6.994	1.016
14 × 40	Art.	7.683	1.016
14 × 45	N	9.137	1.213
14 × 45	Art.	9.363	1.213
14 × 45	S	7.917	1.213
14 × 45	Neve	7.917	1.213
14 × 50	N	10.139	1.351
15 × 45	N	10.553	1.213

c. p. = cerchio piatto.

c. c. = cerchio canale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
15 × 45	Art.	11.149	1.243
15 × 45	S	9.468	1.243
15 × 50	N	12.338	1.354
16 × 45	N	13.926	1.385
16 × 45	Art.	14.638	1.385
16 × 50	N	14.375	1.532
17 × 50	N	12.894	1.657
720 × 120	N	5.082	767
730 × 130	N	6.261	955
740 × 140	N	6.888	955
780 × 150	N	8.907	1.022
820 × 130	N	8.655	1.170
835 × 135	N	12.333	1.170

Pneumatici per autoveicoli industriali

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
170 - 20	N	18.396	1.856
170 - 20	C	18.399	1.856
170 - 20	N	20.289	1.856
170 - 20	Neve	20.289	1.856
190 - 20	N	20.562	1.870
190 - 20	Stop	21.879	1.870
190 - 20	U	24.831	1.870
190 - 20	Neve	23.610	1.870
190 - 20	ZZ	23.907	1.870
200 × 18	N	24.324	2.398
200 - 20	N	26.118	2.418
210 - 20 a 8 tele	N	27.501	2.418
210 - 20	Stop	27.504	2.418
210 - 20	U	32.244	2.418
210 - 20	Neve	30.240	2.418
210 - 20	ZZ	31.323	2.418
210 - 20 a 10 tele	N	29.553	2.418
210 - 20 » »	Art.	30.219	2.418
230 - 18	N	27.858	2.647
230 - 20	N	29.778	3.099
230 - 20	Stop	32.781	3.099
230 - 20	U	35.715	3.099
230 - 20	Neve	34.839	3.099
230 - 20	ZZ	36.054	3.099
250 - 20	N	38.583	3.099
270 - 20	N	47.283	3.756
270 - 22	N	50.733	3.856
4.00 - 15 Trasporto	N	4.449	704
5.50 - 15 »	N	9.808	1.117
5.50 - 15 a 6 tele	N	8.607	1.117
6.00 - 16 Trasporto	N	10.425	1.117
6.00 - 18 »	N	14.412	1.565
6.50 - 20 »	N	15.909	1.697
6.50 - 16 »	N	13.445	1.223
6.50 - 20 »	N	16.365	1.856
6.50 - 20 »	Art.	17.982	1.856
7.00 - 18 »	N	—	1.741
7.00 - 20 »	N	18.690	1.856
7.00 - 20 »	Art.	20.589	1.856
7.50 - 20 »	N	23.793	1.870
7.50 - 20 »	Art.	20.746	1.870
8.25 - 18	N	29.448	2.398
8.25 - 20	N	31.263	2.418
8.25 - 20	Art.	33.399	2.418
8.25 - 22	N	34.698	2.647
9.00 - 18	N	33.597	2.647
9.00 - 20	N	36.015	3.099
9.00 - 20	Art.	38.619	3.099
9.00 - 22	N	39.627	3.262
9.00 - 24	Art.	42.399	3.631
9.75 - 18	N	40.821	2.647
9.75 - 20	N	43.161	3.099
9.75 - 20	Art.	47.490	3.099
9.75 - 22	N	48.120	3.262
9.75 - 24	N	50.949	3.631
9.75 - 24	Art.	55.212	3.631
9.75 - 24 L	N	41.815	3.631
9.75 - 24 L R	N	48.207	3.631
10.50 - 20	N	53.367	3.756
10.50 - 20	Art.	57.975	3.756
10.50 - 22	N	57.204	4.288
10.50 - 24	N	58.116	5.118
11.25 - 20	N	65.217	4.085
11.25 - 24	N	70.410	5.429
11.25 - 24	Art.	73.458	5.429
11.25 - 24 L	N	53.367	5.429
11.25 - 24 Tratt. agr.	Art.	49.623	6.245
11.25 - 24 » strad.	Art.	51.939	6.245
11.25 - 30	N	71.568	10.007
12.00 - 20	N	74.127	5.429
12.75 - 20	N	76.617	5.630
12.75 - 24 L	N	70.422	16.723
12.75 - 32 L	N	99.033	19.364
16 × 50	C	11.955	1.266
17 × 50	N	12.894	1.657
23 × 5	N	12.285	1.521
30 × 5	N	14.994	1.606
30 × 5	Art.	15.753	1.606
25 × 6	N	16.554	1.886
32 × 6	N	21.222	1.896
32 × 6	Art.	23.316	1.896
32 × 6	Y	24.204	1.958
36 × 6	N	24.462	2.202
32 × 6 ½	N	25.959	1.806
32 × 7	N	26.532	2.308
34 × 7	N	28.752	2.585
34 × 7	Art.	32.430	2.585
34 × 7	Y	34.482	2.585
36 × 7	N	32.139	2.047
38 × 7	N	32.769	2.815
38 × 7	Art.	35.628	2.815
36 × 8	N	37.557	2.982
36 × 8	Art.	41.148	2.982
38 × 8	N	40.641	3.047
40 × 8	N	43.800	3.411
40 × 8	Art.	50.178	3.411
38 × 9	N	53.385	3.827
42 × 9	N	61.890	4.336
42 × 9	Art.	66.675	4.336
50 × 9 L	N	66.855	7.711
50 × 9 L	Art.	93.783	7.711
44 × 10	N	72.990	5.508

Pneumatici per motocicli

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
2,375 - 21	sc.	3.375	496
2,50 - 19	sc.	3.033	630
2,75 - 19	sc.	3.402	637
2,75 - 21	sc.	3.474	670
3,00 - 19	sc.	3.330	702
3,00 - 20	sc.	4.147	786
3,00 - 21	sc.	4.240	799
3,25 - 19	sc.	3.858	702
3,25 - 20	sc.	4.286	790
3,50 - 19	sc.	4.089	702
3,50 - 19	Art.	5.332	702
4.00 - 18	sc.	4.443	749
4.00 - 19	sc.	4.721	799
27 × 2,75	Norm.	2.589	527

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Dimensioni	Tipo	Coperture	Camere con valvola
25 × 3	Norm.	2.325	478
25 × 3,85	»	3.147	655
27 × 3,85	»	3.618	653
24 × 2	»	1.083	309
24 × 2 ¼	»	1.163	339
26 × 2 ¼	»	2.268	343
650 × 65	»	2.514	407
26 × 2 ½ × 2 ¼	»	2.703	372
26 × 3	»	3.033	527
28 × 3	»	3.807	547
3.00 - 19	freccia	3.463	595
3.[illegible] - 19	»	4.395	655
4.[illegible] - 19	»	5.031	655

Errata corrige.

Le cifre riportate nella circolare n. 64 del 30 agosto 1946, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 20 settembre 1946, per l'olio lubrificante C. I. P. - 12 per boccole di rotabili, vanno corrette in L. 1000 in meno al quintale e cioè L. 4300, 4400 e 4920 anzichè L. 5300, 5400, 5920.

(3826)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti del Capo provvisorio dello Stato del 30 ottobre 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 15 ottobre 1946, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Matrona Raimondo, residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento;

Alaimo Aurelio, residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento;

Morari Amos, residente nel comune di Mantova;

Argentiero Giovanni, residente nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Lecce;

Manforte Francesco, residente nel comune di Siracusa;

Pedace Pietro, residente nel comune di Reggio Calabria;

Cubeddu Ugo, residente nel comune di Oristano;

Casella Ciro, residente nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca;

Viale Giuseppe, residente nel comune di Imperia.

(3866)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel testo del comunicato relativo al trasferimento di beni immobili all'Ente economico della viticoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 5 agosto 1946, a pag. 1902, fra il 3° e 4° rigo, ove è detto: « . . . all'Ente economico dell'agricoltura . . . » deve invece dire: « . . . all'Ente economico della viticoltura . . . ».

(3864)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli e per esami per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 11° - gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le assunzioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 169, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, che reca norme a beneficio dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva di cinque anni i limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai caduti della lotta di liberazione;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio in data 18 settembre 1946, n. 79753/12106, che autorizza a bandire un concorso per titoli ed esami a posti di medico assistente alienista nei manicomi giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esame per cinque posti di assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 11°, gruppo *A*).

Metà dei detti posti è riservato a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni circa la elevazione di cinque anni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, e le altre in vigore al momento della presentazione della domanda.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di laurea in medicina e del relativo certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e sottoscritte dai candidati, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alle procure della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, e dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Presidenziale;

3) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, e quello dei carichi pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno essi risultare espressamente dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

6) foglio di congedo illimitato militare o foglio matricolare o stato di servizio.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1933 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69) rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valore militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti;

7) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale, o della carta di identità con fotografia;

10) titoli scientifici e pratici e tutti quelli atti a dimostrare la capacità del candidato a ricoprire la carica a cui aspira.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) del precedente art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o del segretario della procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6), 7) e 10) del citato art. 2, insieme alla copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 29 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 1041.

Per la valutazione dei titoli valgono le norme stabilite dall'art. 27 del citato regio decreto.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e modificazioni.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Le materie di esame del detto concorso sono quelle indicate dall'art. 28 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 1041, e precisamente:

a) per le prove scritte:

1) medicina generale; 2) neuropsichiatria; 3) antropologia criminale; 4) igiene;

b) per le prove orali:

le materie delle prove scritte, nonchè il diritto e la tecnica penitenziaria ed inoltre l'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati medici assistenti alienisti in prova nella carriera del personale degli istituti di prevenzione e di pena, e dovranno sotto pena di decadenza, raggiungere qualsiasi sede che venga loro assegnata.

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina a medici assistenti alienisti in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè il trattamento previsto dal decreto Ministeriale 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1945, n. 155.

Le procure della Repubblica sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione *C*, per i viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1946.

(3852)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 25 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 326.
Promozioni ai gradi di vice brigadiere, brigadiere e maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe nei Corpi dei vigili del fuoco. Pag. 2902

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 327.
Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione . . . . . Pag. 2904

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 328.
Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione . . . . . Pag. 2905

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 329.
Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione . . . . . Pag. 2905

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1946.
Attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio estero . . . . . Pag. 2905

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.
Inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente ministro per le finanze della repubblica sociale italiana per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee del 25 gennaio 1944 e 31 ottobre 1944 della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) . . . . Pag. 2905

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1946.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma . . . . . Pag. 2906

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.
Divieto alla ditta «Plastart» - lavorazione materiali plastici - società a responsabilità limitata con sede in Novara, di attivare un impianto industriale . . . . . Pag. 2906

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Asti . . . . . Pag. 2906

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 2907

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Finale Emilia (Modena) . . . . . Pag. 2907

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2907
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 2907
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 2908

Prefettura di Bolzano: Rettifica al decreto prefettizio 17 agosto 1946, n. 8146 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 250 del 4 novembre 1946. Pag. 2908

CONCORSI

Ministero della marina mercantile: Revoca del concorso a nove posti di vice segretario in prova presso l'Amministrazione della marina mercantile bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1943 . . . . . Pag. 2908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 326.

Promozioni ai gradi di vice brigadiere, brigadiere e maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe nei Corpi dei vigili del fuoco.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle vigenti disposizioni e fino al 31 dicembre 1947, le promozioni a vice brigadiere, brigadiere e maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe nei Corpi dei vigili del fuoco, sono conferite in base alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le promozioni a vice brigadiere sono conferite a seguito di concorso per titoli, al quale potranno partecipare i vigili ed i vigili scelti di tutti i Corpi, i quali abbiano frequentato uno speciale corso allievi sottufficiali, abbiano conseguita l'idoneità all'avanzamento, ottenuto almeno la qualifica di buono nell'ultimo triennio, conservandola all'atto dell'avanzamento, e non abbiano riportato da almeno tre mesi punizioni più gravi della riduzione dello stipendio o paga.

Art. 3.

Possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali:

1° i vigili ed i vigili scelti con almeno cinque anni di effettivo servizio, escluso il periodo trascorso al corso allievi sottufficiali;

2° i vigili ed i vigili scelti forniti di licenza di scuola secondaria di grado inferiore o che abbiano ottenuta l'ammissione ad una scuola secondaria di grado superiore o che abbiano altro titolo equipollente, con almeno quattro anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso al corso allievi sottufficiali;

3° i vigili ed i vigili scelti che abbiano appartenuto per non meno di tre anni all'Esercito, alla Marina, alla Aeronautica, alla Guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al disciolto Corpo di polizia dell'Africa italiana, e vi abbiano coperto per almeno sei mesi il grado di sottufficiale od un grado equiparato, e che abbiano prestato nel Corpo dei vigili del fuoco almeno quattro anni di effettivo servizio, escluso il periodo trascorso al corso allievi sottufficiali;

4° i vigili ed i vigili scelti che siano forniti di licenza di scuola secondaria di grado superiore o di altro titolo equipollente, con almeno due anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso al corso allievi sottufficiali.

Art. 4.

I vigili ed i vigili scelti, che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo precedente e intendano partecipare ai corsi allievi sottufficiali, debbono inoltrare per via gerarchica domanda al Ministero dell'interno che delibererà circa l'ammissione al corso su conforme parere della Commissione di avanzamento di cui all'art. 9.

I corsi allievi sottufficiali avranno luogo presso i Corpi prescelti dal Ministero dell'interno, con le modalità che saranno determinate dal Ministero stesso.

Alla fine del corso allievi sottufficiali, che avrà una durata non inferiore a mesi tre, i partecipanti saranno sottoposti ad un esame finale, con le modalità che saranno stabilite dal predetto Ministero ed il relativo giudizio sarà di competenza della Commissione di avanzamento di cui all'art. 9.

Ai dichiarati idonei sarà rilasciato, a cura del Ministero dell'interno, apposito certificato che darà diritto alla partecipazione ai concorsi per l'avanzamento al grado di vice brigadiere.

Art. 5.

Le promozioni al grado di brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo sono conferite mediante concorso per titoli ed esame, al quale potranno partecipare i sottufficiali dei Corpi, che rivestano da almeno due anni il grado immediatamente inferiore per la promozione a brigadiere, e da almeno tre anni per la promozione ai gradi di maresciallo; abbiano ottenuta una qualifica non inferiore a buono nell'ultimo triennio, conservandola all'atto dell'avanzamento, e non abbiano riportate, da almeno tre mesi, punizioni superiori alla riduzione dello stipendio o paga.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno, entro il termine di cui all'art. 1, indice i concorsi per le promozioni, in ciascun Corpo, ai gradi di maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe, di brigadiere e di vice brigadiere, per il conferimento dei posti che si siano resi vacanti negli organici dei Corpi dei vigili del fuoco e per i quali non siano ancora stati espletati i concorsi previsti dagli articoli 20 e 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, nonchè per i posti che si renderanno vacanti negli organici stessi entro i termini di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto.

Gli organici di cui sopra sono quelli riportati nella tabella allegato 1 al regio decreto 16 marzo 1942, n. 700.

Il Ministero dell'interno stabilisce, altresì, il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun grado in ciascun Corpo,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

I concorsi sono indetti per tutti i Corpi, anche per quelli che non abbiano disponibilità di posti nell'organico, allo scopo di consentire che i dichiarati idonei possano essere promossi per ricoprire i posti vacanti o che si renderanno vacanti presso i Corpi di appartenenza o presso altri Corpi, entro l'anno di validità dei quadri di avanzamento, in conformità del successivo art. 13.

Art. 8.

Per partecipare ai concorsi gli interessati che, all'epoca in cui viene indetto il concorso, siano in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 5, devono presentare entro la data fissata dal Ministero dell'interno, al Comando del corpo al quale appartengono, apposita domanda diretta al Ministero stesso, corredata dai titoli e dai documenti che ritengano utili.

Gli aspiranti alla promozione a vice brigadiere devono presentare con la domanda anche il certificato di idoneità, di cui al precedente art. 4.

Le domande, corredate dai documenti e da un rapporto informativo del comandante del Corpo, sono trasmesse per via gerarchica al Ministero dell'interno, che delibera circa l'ammissione al concorso, su conforme parere della Commissione di avanzamento di cui al seguente art. 9.

Art. 9.

Il Ministero dell'interno nominerà una Commissione di avanzamento, presieduta da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, e composta dal comandante delle Scuole centrali per i vigili del fuoco, o da un ispettore superiore dei vigili del fuoco, e da un ufficiale in servizio permanente dei vigili del fuoco di grado non inferiore al settimo, in servizio presso la stessa Direzione generale.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri si provvederà alla sostituzione di esso mediante altro ufficiale della medesima categoria.

Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

La Commissione di avanzamento, di cui al precedente art. 9, provvederà alla valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso per la promozione a vice brigadiere.

I titoli saranno ripartiti nelle seguenti categorie per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero dei punti rispettivamente indicati:

1ª categoria: classifica ottenuta all'esame finale del corso allievi sottufficiali . .	punti	10
2ª categoria: benemerenze di servizio.	»	10
3ª categoria: benemerenze combattentistiche e patriottiche	»	4
4ª categoria: condotta in servizio . .	»	6
5ª categoria: anzianità nel Corpo . .	»	6
6ª categoria: attività sportiva e titoli vari.	»	4
Totale . . .	punti	40

La graduatoria di merito del concorso è formata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti complessivamente ottenuti.

A parità di voti sarà tenuta presente la maggiore anzianità di ruolo.

Art. 11.

Gli aspiranti ammessi ai concorsi per la promozione a brigadiere ed ai vari gradi di maresciallo, dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti dei documenti d'identificazione, presso i Corpi appositamente prescelti dal Ministero, per lo svolgimento delle prove di esame.

Queste avranno luogo presso i Corpi anzidetti in base ai programmi di cui agli allegati *B*, *C* e *D* al regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

Le norme relative allo svolgimento delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.

Art. 12.

La Commissione di avanzamento, di cui all'art. 9, provvede al giudizio sulle prove di esame ed alla valutazione dei titoli dei partecipanti ai concorsi di cui all'art. 11 per le promozioni a brigadiere ed ai vari gradi di maresciallo.

Ogni commissario dispone, per ciascuna prova, di 10 punti.

I concorrenti, per ottenere l'idoneità, dovranno riportare in ciascuna prova non meno di 18 punti.

Per i concorrenti, che non abbiano ottenuto l'idoneità nelle prove di esame, non si procede alla valutazione dei titoli prodotti.

I titoli saranno ripartiti dalla Commissione nelle seguenti categorie, per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero di punti rispettivamente indicati:

1ª categoria: benemerenze di servizio .	punti	10
2ª categoria: benemerenze combattentistiche e patriottiche	»	4
3ª categoria: condotta in servizio . .	»	6
4ª categoria: anzianità nel grado rivestito	»	6
5ª categoria: titoli vari	»	4
Totale . . .	punti	30

La votazione complessiva, da attribuirsi a ciascun concorrente, è formata dalla somma dei punti riportati nelle prove di esame e dei punti attribuiti ai titoli presentati.

La Commissione di avanzamento, secondo l'ordine dei punti complessivamente ottenuti, forma per ciascun Corpo e per ciascun grado la graduatoria dei concorrenti.

A parità di merito sarà tenuta presente la maggiore anzianità di ruolo.

In tutte le operazioni relative agli esami, alla valutazione dei titoli ed alle deliberazioni prese dalla Commissione di avanzamento, sarà redatto, seduta per seduta, processo verbale, sottoscritto dai componenti e dal segretario.

Art. 13.

Il Ministero dell'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione di avanzamento, approva le graduatorie formulate per i concorsi di cui ai precedenti articoli, le quali sono rese note agli interes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sati mediante pubblicazione di appositi ordini del giorno dei rispettivi corsi.

Avverso le graduatorie dei concorsi i concorrenti non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione dell'ordine del giorno, potranno produrre opposizione al Ministero dell'interno, che decide con provvedimento definitivo.

I Consigli di amministrazione dei Corpi, in base alle graduatorie approvate dal Ministero, formeranno i quadri di avanzamento e provvederanno al conferimento delle promozioni nei vari gradi fino alla concorrenza dei posti disponibili nell'organico o che si renderanno tali entro il periodo di un anno dalla data di approvazione delle graduatorie stesse.

Le promozioni sono anche conferite a coloro che, d'ordine del Ministero dell'interno, siano trasferiti in altri Corpi per ricoprire i posti vacanti o che si renderanno vacanti entro il periodo suddetto.

Le relative deliberazioni dei Consigli di amministrazione dei Corpi dei vigili del fuoco devono essere sottoposte per l'approvazione al Ministero dell'interno.

I promossi saranno collocati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, nel ruolo di anzianità dei sottufficiali dello stesso grado, nel Corpo di appartenenza o di destinazione, facendo seguito all'ultimo nominativo del ruolo medesimo.

Art. 14.

I concorrenti dichiarati idonei che non abbiano conseguito la promozione per mancanza di posti nell'organico del Corpo di appartenenza, potranno, in seguito, essere promossi secondo l'ordine della graduatoria, qualora si rendano vacanti altri posti nell'organico entro l'anno di validità dei quadri di avanzamento.

Essi possono, altresì, conseguire la promozione chiedendo, con apposita domanda diretta, per via gerarchica, al Ministero dell'interno, di essere assegnati ad altri Corpi per ricoprirvi i posti disponibili o che si rendano tali entro il periodo di tempo suddetto.

Art. 15.

Le funzioni del grado superiore, attribuite temporaneamente ai vigili, ai vigili scelti e sottufficiali dei Corpi dei vigili del fuoco, sono revocate con effetto immediato per coloro che, essendone rivestiti, non partecipino ai concorsi indetti per la promozione al grado di cui esercitano le funzioni e successivamente anche per coloro che, avendo partecipato ai concorsi, non abbiano conseguita la promozione al grado superiore, anche se dichiarati idonei all'avanzamento.

E' fatta eccezione per i vigili ed i vigili scelti feriti in servizio e per causa di servizio, rivestiti delle funzioni di vice brigadiere, conferite a seguito di regolare autorizzazione del Ministero dell'interno e di deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo, i quali non possano partecipare ai corsi allievi sottufficiali, a causa delle minorate condizioni fisiche conseguenti alle ferite riportate in servizio ed accertate dai Comandi di corpo competenti.

In tale ipotesi, la piena idoneità a conservare le funzioni del grado di vice brigadiere, dev'essere riconosciuta dalla Commissione di cui all'art. 154, comma 3°, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

In ogni caso, la conservazione delle funzioni del grado di vice brigadiere non attribuisce il trattamento economico relativo a detto grado.

Art. 16.

Nei Corpi, che si trovino in provincie non ancora restituite all'amministrazione del Governo italiano o che abbiano personale dislocato in dette provincie, saranno mantenuti scoperti tanti posti negli organici dei sottufficiali, nei gradi rispettivi, quanti sono coloro che, avendone i requisiti, non possono partecipare ai concorsi.

Per i suddetti Corpi le promozioni per i vari gradi di sottufficiali saranno effettuate con riserva di anzianità e le relative graduatorie saranno formate con carattere di provvisorietà.

Art. 17.

Il termine previsto dall'art. 49 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e quello stabilito nell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, sono riaperti fino al 31 dicembre 1947.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei territori ancora non sottoposti alla giurisdizione del Governo italiano entrerà in vigore il giorno successivo a quello della restituzione dei territori stessi alla giurisdizione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 168. — TRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 327.

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 327. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 50.000 in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. Vittoriano Cavara e raccolta tra i colleghi ed estimatori del prof. Lorenzo Bardelli, e della somma di L. 100.000 in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dalla signora Rina Vivarelli Bardelli in nome proprio e in nome e per conto della signora Emma Capecchi vedova Bardelli, con atto pubblico in data 30 giugno 1943, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del « prof. Lorenzo Bardelli » e da conferirsi ad un laureato presso una Università italiana, che abbia svolto la migliore tesi in clinica oculistica, nella sessione di esami in cui viene bandito il concorso.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 328.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 328. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 disposta in suo favore dal comm. dottor ing. Giacomo Grazioli, per l'acquisto di materiale didattico e scientifico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946 n. 329.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 329. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 150.000 nominali in buoni del Tesoro 5%, disposta in suo favore dal dott. Alfredo Albertini, in nome proprio e dei colleghi medici, degli amici ed estimatori del dott. Emilio Alberto Ragazzi e della sua famiglia, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del « dott. Emilio Alberto Ragazzi » e da conferirsi, ogni due anni, alternativamente, ad uno studente del secondo biennio della Facoltà di giurisprudenza o del terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia, con preferenza a chi comprovi, con scritti e memorie, di dedicarsi allo studio di problemi giuridici e coloniali o di patologia tropicale.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1946.

Attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 2 giugno 1944, n. 150, relativo alla soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Considerata la necessità che le attribuzioni in materia valutaria di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, vengano ripartite tra il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto è stabilito nei seguenti articoli, a decorrere dal 1° settembre 1946, le attribuzioni della Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, assegnate al Ministero del tesoro con il decreto 5 ottobre 1944, n. 310, passano nella competenza del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Restano nella competenza del Ministero del tesoro i servizi relativi ai prestiti obbligazionari emessi all'estero, ai finanziamenti e alle partecipazioni estere in Italia, alle commesse statali, alle autorizzazioni di assegnazioni di divise per i fabbisogni delle pubbliche Amministrazioni, al contenzioso valutario ed alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 280.

Art. 3.

I provvedimenti in materia valutaria che rientrano nella competenza comune del Ministero del tesoro e in quella del commercio con l'estero saranno adottati di concerto fra i due Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
CAMPILLI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1946
Registro Commercio estero n. 1, foglio n. 54. — BRUNO

(3809)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1946.

Inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente ministro per le finanze della repubblica sociale italiana per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee del 25 gennaio 1944 e 31 ottobre 1944 della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è previsto che possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga il termine predetto;

Ritenuto che la maggioranza delle azioni della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) figura nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato, in quanto il capitale di detta Azienda è stato formato per 3/5 dallo Stato e per gli altri 2/5 rispettivamente, in parti uguali, dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le deliberazioni prese, sotto l'impero dello pseudo governo della repubblica sociale italiana, dalle assemblee degli azionisti dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), tenute il 25 gennaio 1944 ed il 31 ot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tobre 1944 nel senso, rispettivamente, del trasferimento della sede sociale da Roma a Milano e conseguente modifica degli articoli 3 e 13 dello statuto sociale e della nomina del Consiglio di amministrazione;

Considerato che nelle predette assemblee, straordinaria ed ordinaria, il rappresentante dello Stato azionista è stato delegato dal ministro per le finanze del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che, pertanto, detti atti possono essere dichiarati inefficaci a norma delle citate disposizioni di legge (secondo comma art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249);

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata l'inefficacia delle deleghe fatte dal sedicente ministro per le finanze della repubblica sociale italiana, per la rappresentanza dello Stato azionista nelle assemblee 25 gennaio 1944 e 31 ottobre 1944 della società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(3824)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1946.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1945, col quale il sig. Canattieri Ciro è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma;

Considerata l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Augusto Govoni;

Decreta:

Il dott. Augusto Govoni è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Parma, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566, in sostituzione del sig. Canattieri Ciro.

Roma, addì 5 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3822)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1946.

Divieto alla ditta « Plastart » - lavorazione materiali plastici - società a responsabilità limitata con sede in Novara, di attivare un impianto industriale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie in data 23 agosto e 18 settembre 1946, con le quali la ditta « Plastart » - lavorazione materiali plastici - società a responsabilità limitata con sede in Novara, rende noto che intende esercitare in Novara un impianto per la fabbricazione di manufatti vari in gomma (tacchi, suole, guarnizioni, tubi, gomme per auto e per cicli, cinghie trapezoidali e articoli tecnici);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Plastart » - lavorazione materiali plastici - società a responsabilità limitata con sede in Novara, è vietato di attivare in Novara, un impianto per la produzione di guarnizioni, tubi, gomme per auto e per cicli, cinghie e articoli tecnici.

Roma, addì 16 novembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3862)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Asti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Asti, pel triennio 1945-1947, i signori:

Gardello dott. Giovanni, medico chirurgo;

Scaparone dott. Giacomo, medico chirurgo;

Debenedetti dott. Leone, pediatra;

Baracco avv. Leopoldo, esperto in materia amministrativa;

Macagno dott. Carlo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 201. — FERRARI

(3820)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frosinone a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Frosinone è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1474, del 15 agosto 1945; importo del mutuo: L. 1.000.000; estremi registrazione Corte dei conti: 9 febbraio 1946, registro n. 2 Interno, foglio n. 118.

(3837)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Finale Emilia (Modena)

Con decreto Ministeriale 14 novembre 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Finale Emilia (Modena), della estensione di ettari 1220, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 aprile 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1946 - N. 238

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6185
Brasile	5,45	Portogallo	4,067
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,25
Id. 3,50 % 1902	83,05
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	92,375
Redimibile 3,50 % 1934	70,80
Id. 5 % 1936	92,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,125
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,425
Id. 5 % convertiti 1951	96,40

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	630496 (solo nuda proprietà)	Prole nascitura di Martini Eugenio fu Domenico, dom. a Torino, con usufrutto a Martini Eugenio fu Domenico, con vincolo di devoluzione, in mancanza della prole titolare, a favore dei figli delle signore Martini Giuseppina e Gabriella fu Domenico	lire 910 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 luglio 1946

Il direttore generale: CONTI

(2132)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 15.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949), serie I. n. 386, di L. 4.000, intestato a Sforzi Armida, Luciano e Francesco fu Amerigo, minori sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio, ved. Sforzi, vincolato d'usufrutto a favore di detta madre col pagamento degli interessi a Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 12 settembre 1946

(2855) *Il direttore generale*: CONTI

PREFETTURA DI BOLZANO

Rettifica al decreto prefettizio 17 agosto 1946, n. 8146 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 250 del 4 novembre 1946.

N. 8146 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto prefettizio 7 maggio 1936, n. 2747 Gab., con cui al signor Andergassen Antonio fu Ignazio, nato a Caldaro il 17 aprile 1891, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallavia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1946 dal predetto signor Dallavia Antonio in atto residente a Caldaro;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/30435/19;

Visto il proprio decreto di uguale data e numero del presente, col quale venne revocato il predetto decreto 7 maggio 1936, n. 2747, col conseguente ripristino, a decorrere dal 17 agosto 1946, nella forma tedesca di Andergassen del cognome di Dallavia Antonio fu Ignazio e dei figli maggiori Antonio, Maria e Luigi;

Ritenuto che nel decreto di revoca sono stati omessi per svista i nominativi della moglie di Dallavia Antonio fu Ignazio, signora Sinn Maria fu Carlo e dei figli minori Floriano, Anna, Tecla e Cecilia;

Decreta:

Il decreto prefettizio 17 agosto 1946, n. 8146, deve intendersi operativo, a decorrere dal 17 agosto 1946, anche nei confronti della moglie di Dallavia Antonio fu Ignazio, signora Sinn Maria fu Carlo e dei figli minori Floriano, Anna, Tecla e Cecilia.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 agosto 1946

Il consigliere di Stato reggente la Prefettura
S. INNOCENTI

(3686)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Revoca del concorso a nove posti di vice segretario in prova presso l'Amministrazione della marina mercantile bandito con decreto Ministeriale 18 gennaio 1942.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 41 Marina mercantile, foglio n. 176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 10 febbraio successivo, con il quale è stato bandito un concorso per esame a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale;

Considerato che, a causa degli avvenimenti bellici il detto concorso è stato sospeso prima dell'inizio delle prove scritte;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 18 gennaio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 10 febbraio successivo, con cui venne bandito un concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova presso l'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Registro Marina mercantile n. 1, foglio n. 231. — CELLO

(3803)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 317.
Rimborso di somme erroneamente versate all'Erario relative a maggiorazione del prezzo di cessione dell'olio di produzione 1943-44 . . . . . Pag. 2886

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 settembre 1946, n. 318.
Aumento del contributo concesso all'Accademia di San Luca sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Pag. 2887

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 319.
Aumento dell'assegno fisso annuo a favore della Casa militare di Turate, per veterani delle guerre nazionali. Pag. 2887

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 320.
Estensione del campo di scelta del personale avventizio, specializzato in fitopatologia, da assumersi ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 13 maggio 1940, n. 757. Pag. 2888

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 321.
Proroga delle modifiche apportate, per lo stato di guerra, all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare. Pag. 2888

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1946, n. 322.
Cambio di denominazione del comune di Cisterna di Littoria . . . . . Pag. 2885

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1946, n. 323.
Cambio di denominazione del comune di San Michele del Quarto . . . . . Pag. 2889

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1946, n. 324.
Collocamento fuori ruolo di un funzionario della Motorizzazione per prestare servizio presso l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) . . . . . Pag. 2889

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 ottobre 1946, n. 325.
Attribuzione della personalità giuridica alla Cassa di previdenza per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza . . . . . Pag. 2889

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946.
Nomina della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della Regione siciliana . . . . Pag. 2893

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . Pag. 2893

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Udine . . . . . Pag. 2893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ascoli Piceno . . . . . Pag. 2894

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1946.

Indennità ai membri delle Commissioni arbitrali per le controversie che possono sorgere, tra coltivatori e concessionari, nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali. Pag. 2894

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1946.

Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo) . . . . . Pag. 2894

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Boer Walter - Miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio) . . . . . Pag. 2894

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Santo Spirito in Cassino (Frosinone), Aprilia, Monte San Biagio e Norma (Latina) . . . . . Pag. 2895

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1946.

Sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo « A.M.I.S. » (Azienda Materiale Igienico Sanitario), con sede in Torino, e nomina del sindacatore . Pag. 2895

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Approvazione del nono elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione . . . . . Pag. 2895

DECRETI PREFETTIZI:

Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 2896

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2897

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2897

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2897

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2897

Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 2897

Autorizzazione al comune di Catania a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 2897

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico nell'Università di Genova, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo. Pag. 2897

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del commissario della società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma . . . Pag. 2897

Proroga dei poteri del commissario della società cooperativa Imprese Costruzioni ed Appalti Alberto Fontacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma . . . . . Pag. 2897

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2897

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2898

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 23 NOVEMBRE 1946:

Ministero della marina: Concessioni di decorazioni al valor militare.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 23 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco delle obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui, sorteggiate nella 71ª estrazione (relativa all'ammortamento per l'anno 1945) e nella 72ª estrazione (relativa all'ammortamento per l'anno 1946).

(3871)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 317.

Rimborso di somme erroneamente versate all'Erario relative a maggiorazione del prezzo di cessione dell'olio di produzione 1943-44.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 16.144.116,95 per provvedere alla restituzione ai Consorzi agrari provinciali di Bari, Brindisi e Taranto, delle somme da essi riscosse per maggiorazione del prezzo di cessione dell'olio di oliva di produzione 1943-44 e destinate, a norma dell'ordinanza del 9 gennaio 1944, n. 17, del Commissariato generale dell'alimentazione, al pagamento della corrispondente differenza di prezzo a favore dei conferenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

all'ammasso, le quali furono erroneamente versate dai Consorzi stessi alle locali Tesorerie statali in provincia, con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

Di conseguenza i Consorzi predetti provvederanno al pagamento, ai conferenti all'ammasso della campagna 1943-44, della maggiorazione di prezzo cui hanno diritto.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Sul fondo autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dispone il rimborso a favore dei singoli Consorzi interessati, dell'ammontare a ciascuno spettante in base alle quietanze dei versamenti eseguiti nelle Tesorerie statali in provincia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 175. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 settembre 1946, n. 318.

Aumento del contributo concesso all'Accademia di San Luca sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 896;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il contributo di annue L. 25.000, concesso dalla legge 25 giugno 1945, n. 896, alla insigne Accademia di San Luca, stanziato sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, è elevato a L. 500.000 per l'esercizio finanziario 1946-47 ed a L. 250.000 per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare sullo stato di previsione della spesa del suddetto Ministero della pubblica istruzione, per il corrente esercizio finanziario, le occorrenti variazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 settembre 1946, n. 319.

Aumento dell'assegno fisso annuo a favore della Casa militare di Turate, per veterani delle guerre nazionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 giugno 1904, n. 218, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 aprile 1943, n. 373;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare di Turate, per veterani delle guerre nazionali, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, è stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47, in L. 1.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 173. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
17 settembre 1946, n. 320.

Estensione del campo di scelta del personale avventizio, specializzato in fitopatologia, da assumersi ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 13 maggio 1940, n. 757.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, contenente le relative norme di attuazione;

Ritenuta l'opportunità di estendere, nell'interesse del servizio fitopatologico, le possibilità di scelta del personale non di ruolo, laureato in scienze agrarie o in scienze naturali e specializzato in fitopatologia, di cui all'art. 34 del citato regio decreto, nonchè di dichiarare esplicitamente vincolativa la graduatoria dei titoli di specializzazione stabilita nel presente decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il testo del secondo comma dell'art. 34 del regio decreto 13 maggio 1940, n. 757, è sostituito come segue:

« La specializzazione in fitopatologia, prevista nel precedente comma, è documentata dai titoli in appresso elencati con criteri di tassativa graduatoria:

1) conseguimento della libera docenza in patologia vegetale o in entomologia agraria;

2) frequenza, per almeno un anno, di borse di studio conseguite a norma dell'art. 9 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

3) esercizio, per almeno un anno, delle funzioni di assistente, anche volontario, presso una cattedra delle anzidette discipline in una Università;

4) tirocinio ed ininterrotto servizio, per il periodo minimo di un anno, presso Stazioni sperimentali o Laboratori operanti nel campo della patologia vegetale o della entomologia agraria o presso gli Osservatori per le malattie delle piante;

5) in via eccezionale, e semprechè mancbino aspiranti in possesso di uno dei titoli sopraindicati, può essere riconosciuta valida, ai fini della specializzazione, la presentazione della dissertazione di laurea su argomenti attinenti alle discipline in questione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRIJA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 174. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
19 settembre 1946, n. 321.

Proroga delle modifiche apportate, per lo stato di guerra, all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, che approva il regolamento sui lavori del Genio militare;

Visti il regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, ed il decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235, che apportano modifiche all'art. 81 di detto regolamento per i lavori del Genio militare;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Le modifiche apportate, per la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dalla data della sua cessazione, dal regio decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e dal decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 235, all'art. 81 del regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, restano in vigore fino al 30 giugno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRIJA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 172. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
25 settembre 1946, n. 322.

Cambio di denominazione del comune di Cisterna di Littoria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Cisterna di Littoria, in provincia di Latina, in esecuzione della propria deliberazione n. 97 dell'11 ottobre 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di Cisterna di Latina;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Latina, in adunanza 31 luglio 1946, con la deliberazione n. 450;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di Cisterna di Littoria, in provincia di Latina, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Cisterna di Latina ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 169. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1946, n. 323.

Cambio di denominazione del comune di San Michele del Quarto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di San Michele del Quarto, in provincia di Venezia, in esecuzione della propria deliberazione n. 44 dell'8 dicembre 1945, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Quarto d'Altino »;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Venezia, in adunanza 2 febbraio 1946, con la deliberazione n. 250;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di San Michele del Quarto, in provincia di Venezia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Quarto d'Altino ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1946, n. 324.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario della Motorizzazione per prestare servizio presso l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, con il quale viene soppresso l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) ed istituito in sua vece l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il collocamento fuori ruolo per prestare servizio presso l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di un funzionario di gruppo *A*, grado 5°, del ruolo amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il collocamento fuori ruolo sarà disposto con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il funzionario, collocato fuori ruolo, ai sensi dell'articolo precedente, non potrà ottenere la nomina al grado superiore durante la posizione di fuori ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1946

DE NICOLA

FERRARI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 171. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 ottobre 1946, n. 325.

Attribuzione della personalità giuridica alla Cassa di previdenza per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale si chiede l'erezione in ente morale della « Cassa di previdenza fra i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza », costituita con rogito del 18 dicembre 1945 per notar Gaudiani di Roma, registrato presso l'Ufficio atti pubblici di Roma il 22 dicembre 1945, vol. 78, n. 22396;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' attribuita la personalità giuridica alla « Cassa di previdenza fra i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza », con sede in Roma, costituita con rogito del 18 novembre 1945 per notar Gaudiani, registrato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

presso l'Ufficio atti pubblici di Roma, che assume la denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza ».

E' approvato l'annesso statuto della Cassa predetta, composto di 22 articoli e firmato, d'ordine, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 165. — FRASCA

Statuto della Cassa di sovvenzioni fra i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza.

Art. 1.

La Cassa sovvenzioni costituita fra gli impiegati delle categorie di concetto, d'ordine e subalterni, degli uffici amministrativi e centrali dei Ministeri delle finanze e del tesoro, nonchè del personale delle predette categorie delle Intendenze di finanza, è eretta in ente morale ed assume la denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza ».

La Cassa ha sede in Roma presso il palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Per acquistare la qualità di socio gli impiegati di cui al precedente articolo, devono farne domanda al presidente della Cassa, dichiarando espressamente di aver preso conoscenza dello statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione, può, in via eccezionale, consentire la iscrizione all'Ente del funzionario di ragioneria che fa parte della segreteria della Cassa a norma del successivo art. 7.

Art. 3.

Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione dei soci stabilita in L. 50, e dalle quote mensili stabilite in L. 15 per gli impiegati dei ruoli di gruppo *A* e *B;* 12 per gli impiegati di gruppo *C;* 10 per gli impiegati subalterni;

b) dagli interessi del patrimonio investito per la migliore utilizzazione dei fondi della Cassa;

c) dalle oblazioni volontarie, lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;

d) da eventuali contributi dei Ministeri interessati.

La misura della quota d'iscrizione e di quelle mensili potrà essere modificata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La qualità di socio si perde:

a) per domanda dell'interessato o per morosità nel pagamento di almeno sei quote mensili;

b) per cessazione del rapporto d'impiego, qualunque ne sia la causa;

c) per passaggio ad altra Amministrazione statale.

Art. 5.

Con i fondi della Cassa si provvede:

1) a corrispondere una sovvenzione agli iscritti che cessino definitivamente dal servizio per qualsiasi causa, e sempre quando non abbiano diritto ad ottenere la indennità di buona uscita che, ai termini delle disposizioni in vigore, l'Opera di previdenza è tenuta a corrispondere a favore dei personali civili e militari dello Stato;

2) ad integrare la indennità di buona uscita prevista dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per gli iscritti all'Opera di previdenza predetta che abbiano maturato il diritto alla normale pensione vitalizia.

In caso di decesso dell'iscritto, le sovvenzioni sono corrisposte ai superstiti secondo quanto è previsto dai successivi articoli 14 e 15.

La misura delle sovvenzioni è stabilita, nel mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, dal Consiglio di amministrazione, tenuti presenti la situazione patrimoniale della Cassa, gli anni d'iscrizione alla Cassa stessa dell'impiegato, nonchè l'eventuale diritto o meno a pensione vitalizia.

Art. 6.

Per provvedere alle finalità di cui al presente statuto le entrate annuali della Cassa sono ripartite come segue:

1) l'85 % è destinato ad alimentare il fondo per le sovvenzioni di cui al precedente articolo;

2) il 10 % viene accantonato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per costituire un fondo di riserva per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale.

Il fondo di riserva non potrà superare la somma di L. 1.000.000;

3) per sostenere le spese di gestione della Cassa, nonchè quelle casuali, il Consiglio di amministrazione può utilizzare le somme non eccedenti il rimanente 5 %.

Art. 7.

La Cassa è amministrata da un Consiglio nominato con decreto dei Ministri per le finanze e per il tesoro, costituito come appresso:

dal direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero delle finanze: presidente;

da un funzionario di grado non inferiore al sesto del Ministero del tesoro: vice presidente.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito, a tutti gli effetti, dal vice presidente;

da dieci consiglieri di cui:

uno di gruppo *A* (del ruolo centrale del personale amministrativo del Ministero delle finanze); uno di gruppo *A* (del ruolo centrale del personale amministrativo del Ministero del tesoro); due di gruppo *A* (del ruolo del personale amministrativo delle Intendenze di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

finanza); uno di gruppo *C* (del ruolo del personale d'ordine del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza); uno di gruppo *C* (del ruolo del personale d'ordine del Ministero del tesoro); un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero delle finanze e delle Intendenze di finanza); un subalterno (del ruolo del personale subalterno del Ministero del tesoro); un funzionario in rappresentanza del Sindacato nazionale del Ministero delle finanze; un funzionario in rappresentanza del Sindacato nazionale del Ministero del tesoro.

Con lo stesso decreto i Ministri per le finanze e per il tesoro provvedono alla nomina del Collegio dei revisori composto di tre funzionari scelti:

uno tra il personale del ruolo centrale amministrativo del Ministero delle finanze;

uno tra il personale del ruolo centrale amministrativo del Ministero del tesoro;

uno tra il personale del ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza.

I membri del Consiglio, compresi i revisori ed all'infuori del presidente, durano in carica due anni.

Essi possono essere riconfermati.

Le predette cariche sociali sono gratuite.

La segreteria del Consiglio è formata da: un funzionario amministrativo dei ruoli centrali delle Finanze o del Tesoro con funzioni di segretario; un funzionario delle Ragionerie centrali presso uno dei predetti Ministeri con incarico di contabile ed un impiegato della carriera d'ordine di uno dei Ministeri predetti con mansioni di cassiere.

Il primo di essi funzionerà da segretario nelle sedute del Consiglio, senza voto deliberativo.

Essi sono nominati dal Consiglio di amministrazione e durano in carica fino a che il Consiglio non ritenga di sostituirli.

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza, oltrechè del presidente o del vice presidente, della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni relative alle spese di cui all'art. 6 (numero 3) del presente statuto, debbono essere approvate da non meno dei due terzi dei componenti il Consiglio, in essi compresi il presidente ed il vice presidente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni bimestre o quando il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, lo reputino necessario.

Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato qualora almeno 20 soci od il Collegio dei revisori ne presentino richiesta scritta al presidente.

Esso è chiamato:

1) ad assicurarsi della regolarità delle entrate della Cassa;

2) a deliberare sulla liquidazione delle sovvenzioni di cui all'art. 5;

3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie ed all'introito di sovvenzioni, di contributi e di proventi eventuali;

4) ad autorizzare le spese di cui al n. 3 dell'art. 6;

5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento della Cassa e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

6) ad approvare i rendiconti della gestione.

Art. 10.

I revisori rivedono i conti, sorvegliano la consistenza della cassa ed il maneggio delle somme, controllano la tenuta dei libri in consegna alla segreteria dell'Ente e la regolarità dei documenti giustificativi, stendendo, a fine di ogni anno, la relazione sul bilancio relativo.

Art. 11.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.

Esso, nel caso di urgenza riconosciuta, può subito disporre il pagamento di un acconto sulla somma da corrispondersi come sovvenzione, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

Art. 13.

L'iscritto o i suoi superstiti acquistano il diritto alla sovvenzione solo quando siano stati compiuti almeno cinque anni di servizio utile agli effetti della pensione nel ruolo di appartenenza, salvo che l'iscritto sia morto o divenuto permanentemente e totalmente inabile al servizio per causa del servizio stesso.

Nel computo degli anni di servizio si tiene conto anche di quelli anteriori alla nomina di ruolo ma utili agli effetti di pensione e l'anno iniziato s'intende compiuto.

Per i relativi accertamenti provvede il Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto alla sovvenzione sorge al momento della morte e spetta nell'ordine seguente:

a) alla vedova che non sia legalmente separata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passato in giudicato;

b) ai figli, anche maggiorenni, legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o per decreto del Capo dello Stato antecedente alla morte del genitore, ed ai figli adottivi; i figli conviventi e a carico dei genitori hanno la precedenza sugli altri;

c) ai figli naturali riconosciuti anche maggiorenni;

d) al padre, se i genitori sono entrambi viventi; o al genitore superstite se uno è morto.

Se i genitori sono legalmente separati per colpa del padre o di entrambi la sovvenzione si divide fra di loro in parti uguali;

e) ai fratelli o alle sorelle nubili o vedove quando siano nullatenenti.

Fra gli aventi diritto di ciascuna categoria la sovvenzione si divide in parti uguali.

Ai figli ed ai fratelli minorenni sono rispettivamente equiparati, a tutti gli effetti, i figli ed i fratelli maggiorenni che siano nullatenenti e permanentemente inabili al lavoro, nonchè le figlie e le sorelle maggiorenni nubili o vedove che siano solo nullatenenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 15.

La sovvenzione stabilita dal Consiglio di amministrazione conformemente all'art. 5, è corrisposta in misura uguale nei seguenti casi:

a) all'iscritto alla Cassa che cessi definitivamente dal servizio quando sia ammogliato, con o senza prole, o vedovo senza figli aventi a carico i genitori o fratelli minori o sorelle inabili o vedove;

b) alla vedova, con figli minorenni, dell'iscritto morto in servizio;

c) ai figli minorenni dell'iscritto morto in servizio.

La sovvenzione invece si riduce alla metà della precedente per:

d) l'iscritto alla Cassa che cessi definitivamente dal servizio quando sia celibe o vedovo senza figli e non avente a carico genitori o fratelli minorenni o sorelle inabili o vedove;

e) la vedova dell'iscritto morto in servizio senza figli o con soli figli maggiorenni.

Per i figli maggiorenni non aventi diritto per la morte del loro genitore a pensione o indennità a carico del bilancio dello Stato, è dovuta una sovvenzione ridotta, rispetto alle precedenti, che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per i superstiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'articolo precedente, è dovuta una sovvenzione uguale ai tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.

Art. 16.

Agli iscritti passati ad altro impiego dello Stato che siano riammessi nei ruoli delle categorie di cui all'art. 1 del presente statuto, la sovvenzione già corrisposta sarà portata in detrazione a quella che sarà successivamente liquidata all'atto della definitiva cessazione dal servizio.

Art. 17.

La sovvenzione è corrisposta su regolare domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti, da presentarsi entro un anno della cessazione dal servizio o dal decesso, diretta al Consiglio di amministrazione della Cassa.

Quando la sovvenzione sia richiesta dall'iscritto, alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari a comprovare lo stato di famiglia e, se del caso, le condizioni delle persone a carico di lui.

Quando la sovvenzione sia richiesta dai superstiti dell'iscritto, devono essere uniti alla domanda i seguenti documenti:

1) se si tratti del coniuge con figli o dei soli figli: lo stato di famiglia o un atto di notorietà redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto alla Cassa e la loro capacità legale.

Sono ritenuti incapaci legalmente coloro che ai termini del Codice civile sono incapaci a succedere.

Il coniuge superstite deve comprovare, con lo stesso atto di notorietà o con atto legale separato, che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi;

2) se si tratti del coniuge senza figli: l'atto di stato civile comprovante il matrimonio e il documento dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione, come al numero precedente;

3) se si tratti di figli adottivi: copia autentica dell'atto di adozione;

4) se si tratti di altri superstiti:

a) per i figli naturali riconosciuti: la prova del riconoscimento ed un atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti che essi siano i soli aventi diritto;

b) per i genitori: atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti, oltre al vincolo di parentela con l'iscritto deceduto, che non sia intervenuta fra di essi sentenza di separazione passata in giudicato, oppure se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa;

c) per i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro nullatenenti, i fratelli minorenni nullatenenti e le sorelle inabili o vedove nullatenenti: un certificato dell'Ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessaria, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, di essere i soli aventi diritto.

Art. 18.

Il fondo di riserva di cui all'art. 6 n. 2) è versato alla Cassa depositi e prestiti che provvederà all'impiego fruttifero del fondo stesso in conformità delle decisioni che avrà adottato il Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Gli iscritti possono beneficiare della sovvenzione, dopo un anno dalla data di iscrizione alla Cassa.

Le sovvenzioni non sono cedibili.

Art. 20.

L'esercizio finanziario della Cassa coincide con l'anno solare. Non oltre il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione dovrà approvare il rendiconto relativo all'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nei rispettivi bollettini ufficiali del personale dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Art. 21.

Per quanto altro occorra per il funzionamento e l'amministrazione della Cassa provvede il Consiglio di amministrazione con apposite norme.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione saranno stabilite le norme per la gestione dei fondi della Cassa.

Art. 22.

Lo scioglimento della Cassa e la destinazione dei fondi, come l'eventuale ripartizione di essi, nonchè qualsiasi modifica al presente statuto riguardante le finalità dell'Ente, debbono essere deliberati dagli iscritti anche per *referendum* con maggioranza assoluta di essi, previo parere favorevole dei Ministri per le finanze e per il tesoro e dei Comitati centrali dei sindacati dei dipendenti di ruolo centrale dei due Ministeri e delle Intendenze.

Visto, d'ordine del Capo Provvisorio dello Stato

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946

Nomina della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della Regione siciliana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, relativo all'approvazione dello statuto della Regione siciliana;

Vista la designazione dell'Alto Commissario per la Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

La Commissione paritetica prevista dall'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, per determinare le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione siciliana e le norme per l'attuazione dello statuto della Regione anzidetta, è così composta:

on. avv. Giovanni Guarino Amella e prefetto dott. Giuseppe Li Voti segretario generale dell'Alto Commissariato per la Sicilia, nominati dall'Alto Commissariato per la Sicilia

dott. Vincenzo Cecchatore, consigliere di Stato e dott. Vincenzo Marcolini ispettore generale del Ministero del tesoro, nominati dal Governo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 295. — FERRARI

(3771)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Santa Maria », di stazza lorda tonn. 23,82, iscritto al n. 1135 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 19 luglio 1943;

Rimorchiatore « Rina Santa », di stazza lorda tonn. 13,78, iscritto al n. 15 del registro galleggianti del Consorzio autonomo del porto di Genova: dalle ore 8 del 16 maggio 1943;

Bragozzo « Ubaldo A. », di stazza lorda tonn. 13,88, iscritto al n. 1374 del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 16 del 16 marzo 1943;

Motoscafo « Dodo Secondo », di stazza lorda tonnellate 1 ½, iscritto al n. 162 del registro galleggianti del Circondario marittimo di Curzola: dalle ore 19 del 4 luglio 1943;

Motopesca « Mare Nostrum », di stazza lorda tonnellate 9,13, iscritta al n. 879 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 17 del 2 agosto 1943;

Motopesca « Narina », di stazza lorda tonn. 21.81, iscritta al n. 1268 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 10 del 30 maggio 1943.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Registro n. 6, foglio n. 257.

(3772)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Udine

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Udine, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Del Bianco dott. Domenico, Dudetti Albino, Casoli Mario, in rappresentanza degli industriali;

Menchini Bruno, Zambonati rag. Luigi, De Filippo Sergio, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3799)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ascoli Piceno, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Tavoletti per. ed. Francesco, Rosei ing. Tommaso, Chiesa dott. Giovanni, Di Re Emilio, Di Francia dott. Bernardo, in rappresentanza degli industriali;

Torelli Mario, Micucci Giulio, Speca Gino, Antinori Emilio, Citeroni Silvio, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3797)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1946.

Indennità ai membri delle Commissioni arbitrali per le controversie che possono sorgere, tra coltivatori e concessionari, nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del regio decreto 25 gennaio 1940, numero 107, che fissa le indennità spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco nella valutazione delle partite che vengono consegnate allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542, che reca alcune modificazioni all'art. 9 del citato regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione delle indennità attuali per le controversie che potessero sorgere per le partite di tabacco della campagna 1946;

Decreta:

A ciascuno dei membri delle Commissioni arbitrali di cui alle premesse spetta per ogni quintale o frazione di quintale di tabacco da valutare, a partire dai prodotti della campagna 1946, la indennità di L. 20 (venti) con un minimo di L. 100 (cento) ed un massimo di L. 600 (seicento) per ogni decisione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 342. — EMANUELE

(3808)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1946.

Sostituzione del presidente della Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1946, con il quale il dott. Federico Villa venne nominato presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

Considerato che il predetto dott. Federico Villa ha dichiarato di non accettare la carica suaccennata e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il geom. Maurizio Manera fu Agostino è nominato presidente della Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3647)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Boer Walter - Miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 29 maggio 1946, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Boer Walter - Miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), è nominato sequestratario il sig. Pedrotti Bruno;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il predetto signor Pedrotti Bruno con altra persona nell'incarico di se-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

questratario della suindicata azienda, giusta proposta della Prefettura di Sondrio;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta Boer Walter - Miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), il dott. Lavizzarri Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

(3661) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Santo Spirito in Cassino (Frosinone), Aprilia, Monte San Biagio e Norma (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Cassino (Frosinone), Aprilia, Monte San Biagio e Norma (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1946

(3662) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1946.

Sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo « A.M.I.S. » (Azienda Materiale Igienico Sanitario), con sede in Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la società in nome collettivo « A.M.I.S. » (Azienda Materiale Igienico Sanitario), con sede in Torino, corso Oporto n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società in nome collettivo « A.M.I.S. » (Azienda Materiale Igienico Sanitario), con sede in Torino, è sottoposta a sindacato, ed è nominato sindacatore il sig. Barattini Glauco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1946

(3786) *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Approvazione del nono elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il nono elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Bologna: Castel D'Aiano (capoluogo); Castel Del Rio (capoluogo e frazioni Belvedere, Valsalva, Osta, Montefune, San Miniato e Valmaggiore);

Provincia di Forlì: Montesecudo (capoluogo);

Provincia di Frosinone: Cassino (piano parziale limitatamente alla frazione Sant'Angelo in Theodice oltre al capoluogo già incluso nel primo elenco approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945); Sant'Andrea; San Giorgio al Liri; Vallemaio; Vallerotonda;

Provincia di Parma: Parma (piano parziale limitatamente alle seguenti zone del capoluogo: *a*) centro urbano delimitato dal torrente Parma, rilevato ferroviario, via Trieste, viale Mentana, viale Umberto I sino al ponte omonimo; *b*) parte dell'oltre torrente delimitata dal rilevato ferroviario, torrente Parma sino al ponte di Mezzo, via Massimo d'Azeglio, viale Piacenza e canale Colatore del giardino; *c*) zona compresa fra il rilevato ferroviario, il torrente Parma, via Cagliari, via Venezia e la ferrovia Brescia-Suzzara);

Provincia di Rovigo: Lusia (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

(3773) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 Gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. elenco	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari cui è estesa il cognome
3541	28-8-1946	10058 Gab.	Bolzano	Penazzi Pietro di Giuseppe	6- 6-1889 - San Martino in Badia	Planatscher	Moling Elisabetta fu Ignazio, moglie; Maria, Paolo, Clara e Paola, figli
3542	Id.	9776 Gab.	Id.	Cobleri Vincenzo di Giovanni	27- 4-1885 - Senales	Kobler	Weiss Alberta di Francesco, moglie; Carlo, Francesco, Guglielmo e Marianna, figli
3543	Id.	6116 Gab.	Id.	Silva Leo di Pietro	27- 5-1912 - Caldaro	Selva	—
3544	Id.	7327 Gab.	Id.	Bertoldi Vincenzo fu Felice	24- 1-1898 - Appiano	Perktold	Scherer Maddalena di Luigi, moglie; Sigisfredo, Rodolfo, Carlo, Giovanni, Maria, Giuseppe, Antonio, Corrado e Maddalena, figli
3545	Id.	7752 Gab.	Id.	Tisotti Giacomo di Giuseppe	14- 1-1907 - Transacqua	Tisot	Braito Luigia di Raffaele, moglie; Olga, Alfredo, Enzo, Maria Luigia e Giuseppe Bruno, figli
3546	Id.	8147 Gab.	Id.	Olivieri Caterina nata Zanoni fu Carolina	9- 5-1889 - Merano	Niederwieser	—
3547	Id.	9521 Gab.	Id.	Cavalcabò Valentino fu Valentino (defunto)	24-10-1881 - Cornedo	Ochsenreiter	Cavalcabò Giuseppina nata Zelger fu Michele, moglie, Giuseppe, Valentino, Filomena, Giacomo, Giuseppina, Anna, Maria Adolfina, Rosina, Giovanna e Francesca figli
3548	Id.	7121 Gab.	Id.	Sommi Giuseppe fu Luigi	28-5 -1897 - Sesto	Summerer	Villgrater Maria di Giovanni, moglie; Luigi, Giuseppe, Sebastiano e Margherita, figli
3549	Id.	7750 Gab.	Id.	Nidebarco Francesco fu Enrico	18- 4-1889 - Terlano	Niederbacher	Linter Maria fu Giuseppe, moglie
3550	Id.	7120 Gab.	Id.	Da Ponte Giuseppe fu Gaspare	9- 6-1897 - Sesto	Brugger	Waldacher Regina di Giuseppe, moglie
3551	Id.	7119 Gab.	Id.	Anche Francesco fu Rodolfo	13- 8-1879 - Bolzano	Hanke	Schuster Maria di Giorgio, moglie
3552	Id.	10950 Gab.	Id.	Dallariva Pietro fu Pietro (defunto)	24-11-1904 - Nova Ponente	Bambuckl	Dallariva Teresa nata Herbst fu Giuseppe, moglie, Luigi e Antonio, figli
3553	27-8-1946	7375 Gab.	Id.	Merani Rosa nata Sparber fu Giovanni	2- 5-1888 - Bolzano	Meran	Zita, Rodolfo, Clara, Anna e Rosa, figli
3554	28-8-1946	756 Gab.	Id.	Ferrari Elisabetta fu Giorgio	10- 3-1910 - Tires	Schroffanegger	Emilio e Federico, figli
3555	Id.	10963 Gab.	Id.	Mezzo Maria di Teresa	29- 4-1903 - Varna	Mitterer	Luigia, figlia
3556	Id.	6863 Gab.	Id.	Florio Ferdinando fu Antonio	15-10-1883 - Badia	Floss	—
3557	Id.	7558 Gab.	Id.	Pescolli Giovanni Battista fu Giovanni Battista	27- 2-1880 - San Martino in Badia	Pescoller	Dejaco Elena fu Giuseppe, moglie
3558	Id.	9302 Gab.	Id.	Finco Giovanni di Giovanni	25- 3-1904 - Villandro	Fink	Kammerer Anna di Luigi, moglie; Alberto e Riccardo, figli
3559	Id.	4661 Gab.	Id.	Bellini Simone fu Simone	22- 1-1908 - Renon	Vigl	Anna, Giuseppe, Luigi, Antonio e Giovanni, fratelli
3560	Id.	10959 Gab.	Id.	Larice Crescenzia fu Pietro	23- 5-1890 - Scaleres	Larcher	—
3561	Id.	10969 Gab.	Id.	Ranieri Sofia fu Giuseppe	14- 1-1914 - Val di Vizze	Rainer	Giuseppe, figlio
3562	Id.	7182 Gab.	Id.	Frattonti Orsola nata Kircher fu Michele	11-12-1868 - Sesto	Innerhofer	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bronte (Catania), di un mutuo di L. 590.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3624)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 13 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civo (Sondrio), di un mutuo di L. 470.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3625)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3626)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Signa (Firenze), di un mutuo di L. 2.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3627)

Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Palermo è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3549 del 13 agosto 1946; importo del mutuo: L. 50.000.000.

(3776)

Autorizzazione al comune di Catania a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per la integrazione del bilancio 1946, il comune di Catania, è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4681 del 6 settembre 1946; importo del mutuo: L. 40.000.000.

(3655)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico nell'Università di Genova, cui la competente Facoltà di giurisprudenza intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3774)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1946, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il comm. Pasquale Gargiulo.

(3775)

Proroga dei poteri del commissario della società cooperativa Imprese Costruzioni ed Appalti Alberto Fontacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1946, si prorogano al 30 novembre 1946 i poteri conferiti al comm. Pasquale Gargiulo, commissario della società cooperativa Imprese Costruzioni ed Appalti Alberto Fontacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.

(3836)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1946 - N. 237

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,15
Id. 3,50 % 1902	83,15
Id. 3 % lordo	69,80
Id. 5 % 1935	92,65
Redimibile 3,50 % 1934	70,825
Id. 5 % 1936	91,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,525
Id. 5 % convertiti 1951	96,725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 715016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	169000	7.640,50	Frank Carlo fu Giacomo, dom. a Barletta (Bari), con usufrutto a Billwiller Anna fu *Augusto*, vedova di Frank Giacomo.	Come contro, con usufrutto a Billwiller Anna fu *Cristian Augusto*, ved. di Frank Giacomo.
Id.	4452	210 —	Barbieri *Teresa* fu Antonio, vedova di Garbarino Antonio, dom. a Montebruno (Genova).	Barbieri *Maria Teresa detta Teresa* fu Antonio, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	764394	143,50	Migone Maria fu Tommaso, moglie di Frisaldi Aurelio, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio *Serafina* fu *Agostino*, vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Erminio *Maria Serafina* fu *Gio. Batta Agostino*, vedova di Migone Tommaso, dom. a Genova.
Id.	764397	143,50	Migone Luigina fu Tommaso, nubile, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio Serafina, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764396	143,50	Migone Pierina fu Tommaso, moglie di Salomone Tommaso, dom. a Genova, con usufrutto a Erminio *Serafina*, ecc., come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	764395	143,30	Migone Marcella fu Tommaso, moglie di Mariano Claudio, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	773717	252 —	Cavanna *Delfina* di Luigi, moglie di Olivetti Giuseppe, dom. a Cavour (Torino), con vincolo dotale	Cavanna *Maria Delfina* di Luigi, ecc. come contro.
Id.	555673	70 —	Repetti *Giuseppe* fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).	Repetti *Mario Matteo Giuseppe* fu Fedele, dom. a Lerici (Genova).
Id.	561000	70 —	Ferrari *Marina* di Paolo, moglie di Repetti *Giuseppe*, dom. a Lerici (Genova).	Ferrari *Maria Marina*, moglie di Repetti *Mario Matteo Giuseppe*, dom. a Lerici (Genova).
Id.	745303	105 —	*Delande* Maria fu Gioacchino, vedova di Sardi G. Battista, e Sardi Francesco e Giovanni-Maria fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre *Delande* Maria ved. Sardi, eredi indivisi di Sardi Giovanni Battista, dom. in Rocchetta Tanaro (Alessandria).	*Delaude* Maria ecc., come contro, sotto la patria potestà della madre *Delaude* Maria, ecc., come contro.
Id.	851915	1.015 —	Caranti Carlotta fu Giuseppe, moglie di Valfrè di Bonzo Ernesto, dom. a Torino, con usufrutto a Cristin *Sofia Paola* fu Vincenzo.	Come contro, con usufrutto a Cristin *Paola-Sofia* fu Vincenzo.
Id.	851914	1.015 —	Caranti Ottavia fu Giuseppe, moglie di Beria Carlo, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	759332	350 —	Perrot *Serafina* fu *Giuseppe*, moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino,	Perrot *Maria Serafina* fu *Giovanni Giuseppe*, moglie di Blanc Pietro, dom. a Torino.
Id.	777282	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	777283	175 —	Come sopra, dom. a Finestrelle (Torino).	Come sopra, dom. a Finestrelle (Torino).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	487872	91 —	Della Pietà Osvalda, Carmelina, Silvia e *Alfio* fu Giulio, minorenni, sotto la patria potestà della madre Maruzzi Enrichetta fu Alfonso, dom. a Cuneo, con usufrutto a Moruzzi Enrichetta fu Alfonso ved. Della Pietà.	Della Pietà Osvalda, Carmelina, Silvia e *Giovanni, Luigia, Maria, Valentino, Ferruccio, Alfio* fu Giulio, ecc., come contro.
Id.	801791	770 —	Lanza Maria fu Beniamino, moglie di Persico Pietro, dom. a Bergamo, con usufrutto a Brugali *Maria* fu Luigi, vedova di Lanza Beniamino, dom. a Bergamo.	Come contro, con usufrutto a Brugali *Teresa Maria Agnese* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	346121	875 —	Amendola Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu Luigi, *moglie di Parise Nicola fu Nicola*, dom in Napoli.	Come contro, con usufrutto a Piccolo Vittoria fu Luigi, dom. in Napoli.
Red. 3,50 % (1934)	346119	875 —	Parise Liliana di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	177919	367,50	Morteo *Letizia* fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Rigat Giuseppina fu Pietro ved. Morteo, dom. a Torino.	Morteo *Maria Letizia* fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	18150	14 —	Strozzi Angela fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Mariani *Enrichetta di Paolo*, vedova di Strozzi Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Mariani *Antonia Enrichetta di Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	18153	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	149957	112 —	Menna *Raffaela* fu Giuseppe, moglie di Sena Michele, dom. a San Vitaliano (Caserta), con vincolo dotale	Menna *Maria Aurora Raffaela*, ecc., come contro.
Id.	263457	220,50	Rapa *Milena* fu Ernesto, minore, sotto la tutela di Rapa Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Albenga (Savona).	Rapa *Gio. Batta Milena* fu Ernesto, ecc., come contro.
Id.	494120	255,50	Rapa Gio. Batta Milena fu Ernesto, dom. ad Albenga (Savona).	Rapa Gio. Batta Milena fu Ernesto, *minore sotto la tutela di Rapa Giuseppe*, dom. in Albenga (Savona)
Id.	388705	353,50	Carnevali Carla fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Tapparone Canefri Lidia, dom. a Torino, con usufrutto a Tapparone Canefri Lidia fu *Bartolomeo*.	Come contro, con usufrutto a Tapparone Canefri Lidia fu *Francesco*.
Id.	62173	31,50	Molo Giuditta di *Arturo*, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con usufrutto a Molo *Arturo* fu Giulio e Moretti Cleonice fu Procolo.	Molo Giuditta di *Carlo Arturo*, ecc., come contro, con usufrutto a Molo *Carlo Arturo*, ecc., come contro.
Id.	58813	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	58812	350 —	Molo Giuditta *di Arturo*, moglie di Frasca Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Milano, con vincolo dotale.	Molo Giuditta *fu Carlo Arturo*, ecc., come contro.
Id.	62172	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	13815	1.250 —	Garau *Piero* di Federico Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino.	Garau *Pietro* ecc., come contro.
Id.	13816	1.250 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	13817	2.260 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135802	380 —	Franchi Carlo fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco *Adele* fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco *Ermelinda Adele*, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	135803	380 —	Franchi Francesco fu Giuseppe, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Patrucco *Adele* fu Stefano, vedova di Franchi Felice, dom. a San Germano Monferrato (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Patrucco *Ermelinda Adele*, ecc., come contro.
Id.	45791	650 —	Beltrami Emma di Angelo minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Mede (Pavia), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli *Caterina* fu Carlo dom. a Mede (Pavia)	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Beltrami Angelo fu Giuseppe e Rivelli *Maria Teresa Caterina*, ecc., come contro.
Id.	172813	11.220 —	Accorsi Loredana fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Pritoni Mafalda di *Aristodemo* ved. Accorsi, dom. a Roma	Come contro, sotto la patria potestà della madre Pritoni Mafalda di *Aristodema*, ecc., come contro.
Id.	179094	3.350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	172814	3.730 —	Accorsi Loredana, ecc., come sopra, con usufrutto a Pritoni Mafalda di *Aristodemo* ved. Accorsi, dom. a Roma	Come sopra, con usufrutto a Pritoni Mafalda di *Aristodema* ved. Accorsi.
Id.	179095	1.115 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	136430	85 —	Bisicchia *Maria Gabriella* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Bono Maria di Giuseppe, ved. Bisicchia, con usufrutto a favore di Bono Maria di Giuseppe ved. Bisicchia.	Bisicchia *Maria Carolina*, ecc., come contro.
Id.	136431	85 —	Bisicchia *Gabriella* ecc., come sopra	Bisicchia *Gabriella Liboria*, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1944) Serie C	209	Capitale 500 —	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu *Ruggiero Pasquale*, minori, sotto la tutela di Fabanelli Alessandro, con usufrutto a Pirani Anita fu Oreste ved. Luzi	Luzi Clara, Corrada e Iolanda fu *Pasquale Ruggero*, ecc., come contro.
Id. Serie C	233	14.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	232	17.000 —	Luzi Iolanda fu *Ruggiero Pasquale*, ecc., come sopra	Luzi Iolanda fu *Pasquale Ruggero*, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1944)	53	100.000 —	Giambruni Vittorio fu *Francesco*, minore, sotto la tutela di Raffo Vittorio Achille, dom. a Chiavari (Genova).	Giambruni Vittorio fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id.	54	70.800 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi i tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 5 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2773)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 21 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-238 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 310.
Abolizione dell'ammasso obbligatorio dei bozzoli e concessione di particolari provvidenze per l'ammasso volontario di detto prodotto. . . . . . Pag. 2854

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 311.
Determinazione del prezzo del granoturco di produzione 1946 consegnato all'ammasso . . . . . Pag. 2854

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 312.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Santa Maria in Cereto di Rimini (Forlì). Pag. 2855

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 313.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Binetto di Grumo Appula (Bari). Pag. 2855

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 314.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Felice, in Cantalice (Rieti) . . . . . Pag. 2855

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 315.
Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 2855

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . Pag. 2856

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1946.
Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Matera. Pag. 2856

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Imperia . . . . . Pag. 2857

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Brindisi . . . . . Pag. 2857

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Grosseto . . . . . Pag. 2857

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ancona . . . . . Pag. 2857

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Estrazioni delle obbligazioni 5 % per la ferrovia Maremmana . . . . . Pag. 2858

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 75 del 31 ottobre 1946 riguardante il sovraprezzo temporaneo dell'energia termoelettrica prodotta nell'Italia centrale e il prezzo del coke di petrolio di importazione U.N.R.R.A. (errata-corrige). Pag. 2859

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2858

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Giustina Bellunese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2858

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2858

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° al 15 luglio 1946 . . . . . Pag. 2859

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di un componente la Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato. Pag. 2868

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DEL 21 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco delle obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui sorteggiate nella 69ª estrazione (relativa all'ammortamento per l'anno 1943) e nella 70ª estrazione (relativa all'ammortamento per l'anno 1944).

(3829)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 310.

Abolizione dell'ammasso obbligatorio dei bozzoli e concessione di particolari provvidenze per l'ammasso volontario di detto prodotto.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di abolire l'ammasso obbligatorio dei bozzoli e di consentire particolari provvidenze per agevolare l'ammasso volontario di detto prodotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' abrogato il regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, contenente norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale.

Art. 2.

Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1946 conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi volontari gestiti dai Consorzi agrari provinciali nonchè i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario stesso, sono garantiti da privilegio legale sui prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Ai finanziamenti occorrenti per l'ammasso volontario dei bozzoli verranno applicati i tassi di interesse previsti per gli ammassi obbligatori.

Art. 3.

Agli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso volontario dei bozzoli sono accordate le stesse agevolazioni tributarie già previste per l'ammasso obbligatorio di tale prodotto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CORBINO — SCOCCIMARRO — GULLO — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 164. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 311.

Determinazione del prezzo del granoturco di produzione 1946 consegnato all'ammasso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimento ai « Granai del popolo » dei cereali di produzione 1946;

Viste le determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 agosto 1946;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il prezzo del granoturco di produzione 1946, da conferirsi ai « Granai del popolo » è fissato come segue per ogni quintale base umidità 16 %:

Italia settentrionale, L. 1600 al quintale;

Italia centrale e Campania, L. 1750 al quintale;

Italia meridionale (esclusa Campania) e insulare L. 1900 al quintale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La somma corrisposta, a norma dell'art. 1, per l'annata agraria 1945-46 per ogni quintale di granoturco conferito ai « Granai del popolo », è costituita da una quota pari al 75 %, rappresentante il prezzo base effettivo e di un'altra integrativa, pari al 25 %, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese di coltivazione.

Art. 3.

Il corrispettivo in denaro di cui all'art. 1, è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco piede magazzino del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione e gestione dei « Granai del popolo ». Esso deve essere pagato all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando le maggiorazioni o minorazioni previste dalla apposita tabella approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

In pagamento dei canoni di affitto od enfiteutici relativi all'annata agraria 1945-45 e convenuti in quantitativi di granoturco o con riferimento al valore di tale prodotto, è dovuto al locatore il solo prezzo, mentre il sussidio di coltivazione spetta all'affittuario od enfiteuta.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 167. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 312.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Santa Maria in Cereto di Rimini (Forlì).

N. 312. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Santa Maria in Cereto di Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 313.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Binetto di Grumo Appula (Bari).

N. 313. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Binetto di Grumo Appula (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
23 agosto 1946, n. 314.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Felice, in Cantalice (Rieti).

N. 314. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Felice, in Cantalice (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
20 settembre 1946, n. 315.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 315. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 15.900 nominali in cartelle di rendita pubblica italiana, Consolidato 5 %, raccolta in base a pubblica sottoscrizione a mezzo del giornale « La Gazzetta del Mezzogiorno », per l'istituzione di borse di studio da intitolarsi al nome del generale medico « Dottor Lorenzo Bonomo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
25 ottobre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Nuovo Gallo » di stazza lorda tonn. 22,87, iscritto al n. 620 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 9 agosto 1946;

Motopeschereccio « Vittoria », di stazza lorda tonn. 27,60, iscritto al n. 1259 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 agosto 1946;

Motopeschereccio « Giuseppe Verdi », di stazza lorda tonn. 10,17, iscritto al n. 671 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 dell'11 agosto 1946;

Motopeschereccio « La Vittoria », di stazza lorda tonn. 33,34, iscritto al n. 165 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore zero del 20 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Sacro Cuore di Gesù », di stazza lorda tonn. 13,34, iscritto al n. 71 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 8 del 21 agosto 1946;

Motopeschereccio « Enzo il Superbo », di stazza lorda tonn. 24, iscritto al n. 824 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 luglio 1946;

Motopeschereccio « Quattro Fratelli », di stazza lorda tonn. 15,24, iscritto al n. 80 delle matricole del Compartimento marittimo di Viareggio: dalle ore 9 del 1° settembre 1913.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 256.

(3783)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1946.
Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153,

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1929, col quale venne stabilita la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Matera agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, con il quale venne disposto il passaggio dei comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio e Genzano dalla provincia di Matera a quella di Potenza;

Riconosciuta la opportunità di modificare la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Matera stabilita con il precitato decreto Ministeriale 15 novembre 1929;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella — predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Potenza, competente per territorio — indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Matera in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1947, deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo 4 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 35. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Matera, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di MATERA

1. Matera
2. Miglionico
3. Montescaglioso
4. Pomarico

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di PISTICCI

1. Bernalda
2. Craco
3. Ferrandina
4. Salandra
5. Pisticci

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di PISTICCI

1. Montalbano Ionico

Distretto di ROTONDELLA

1. Colobraro
2. Nuova Siri
3. Rotondella
4. San Giorgio Lucano
5. Tursi
6. Valsinni

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di STIGLIANO

1. Accettura
2. Aliano
3. Cirigliano
4. Garaguso
5. Gorgoglione
6. Oliveto Lucano
7. San Mauro Forte
8. Stigliano

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di TRICARICO

1. Calciano
2. Grassano
3. Grottole
4. Irsina
5. Tricarico

Roma, addì 14 settembre 1946

(3782)

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 191, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Imperia, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Acquarone dott. Federico, Agnesi dott. Silvio, Roberti dott. Mario, in rappresentanza degli industriali;

Novella Alfonso, Saccone Cesare, Borzone Paolo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

(3792) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 191, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Grosseto, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Cosimini ing. Alberto, Vivaldi dott. Fausto, Friuli dott. Alfredo, in rappresentanza degli industriali;

Merola Raffaele, Giacomini Galileo, Gualandi Eugenio, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

(3793) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 191, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Brindisi, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Neri Renato, Pati ing. Giovanni, Scanni Francesco, in rappresentanza degli industriali;

Castrignano Antonio, Martinelli Mario, Todisco Giacomo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

(3791) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 191, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Ancona, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Modena rag. Emilio, Badarucco rag. Giulio, Romani Romano, in rappresentanza degli industriali;

Novelli Goffredo, Radelmacher Ettore, Proietti Carlo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

(3795) *Il Ministro*: D'ARAGONA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni 5% per la ferrovia Maremmana

Si notifica che nel giorno 10 dicembre 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 86ª (e successivamente la 85ª) estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Maremmana, emesse in base ai regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

Saranno estratte le quantità stabilite dalla relativa tabella di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1947, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3811)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 75 del 31 ottobre 1946 riguardante il sovraprezzo temporaneo dell'energia termoelettrica prodotta nell'Italia centrale e il prezzo del coke di petrolio di importazione U.N.R.R.A. (errata corrige).

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 75 del 31 ottobre 1946, ha stabilito quanto appresso:

1. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 62 del 30 agosto 1946, le seguenti imprese distributrici di energia elettrica sono autorizzate a continuare l'applicazione, nei confronti degli utenti diretti di energia elettrica per qualsiasi uso, del sovraprezzo consentito con la stessa circolare fino al 31 ottobre 1946:

Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma; Società Romana di Elettricità; Società Unione Esercizi Elettrici; Società Terni; Società Interamna.

2. — L'importo del sovraprezzo a carico degli utenti viene confermato pertanto nella seguente misura:

a) per l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque di Roma e la Società Romana di Elettricità: cent. 30 per ciascun kwh di effettivo consumo non eccedente 15.000 kwh mensili; cent. 15 per ciascun kwh effettivamente consumato mensilmente oltre i primi 15.000 kwh sopradetti;

b) per la Società Unione Esercizi Elettrici, per la Società Terni e per la Società Interamna, cent. 20 per ciascun kwh di effettivo consumo non eccedente 15.000 kwh mensili; cent. 10 per ciascun kwh effettivamente consumato mensilmente oltre i primi 15.000 kwh sopradetti.

3. — Sulle bollette e fatture emesse dal 1° novembre 1946 in poi, le seguenti imprese distributrici di energia elettrica sono autorizzate ad applicare, nei confronti degli utenti di energia elettrica per qualsiasi uso, il sovraprezzo appresso specificato:

a) per la Società Meridionale di Elettricità, la Società Pugliese, la Società Lucana, la Società Calabrie, la Società Campana, la Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni, l'Ente Autonomo del Volturno: cent. 30 per ciascun kwh di effettivo consumo non eccedente 15.000 kwh mensili; cent. 15 per ciascun kwh effettivamente consumato mensilmente oltre i primi 15.000 kwh sopradetti;

b) per la Società Selt-Valdarno, la Società Elettrica Maremmana e la Società Forze Idrauliche dell'Appennino centrale: cent. 20 per ciascun kwh di effettivo consumo non eccedente 15.000 kwh mensili, cent. 10 per ciascun kwh effettivamente consumato mensilmente oltre i primi 15.000 kwh sopradetti.

Il sovraprezzo di cui sopra sarà versato dalle imprese elettriche esattrici al « Fondo conguaglio sovraprezzo energia termo-elettrica Italia centrale » in uno speciale conto aperto presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di Roma, via Marco Minghetti n. 29, destinato a rimborsare le imprese esercenti le centrali della quota parte dell'onere per la produzione termo-elettrica, nella misura che verrà successivamente stabilita da questo Ministero.

I versamenti di cui sopra saranno effettuati entro i 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre per l'importo del sovraprezzo fatturato nel bimestre stesso.

4. — Con le somme affluite al suddetto fondo si provvederà, nella misura che sarà stabilita da questo Ministero, anche alla liquidazione delle somme spettanti alla Società Elettrica Sarda per il residuo onere della produzione termica effettuata sino al 30 giugno 1946, come pure alla liquidazione dell'onere sopportato dalla Società Cisa Viscosa, per l'eccezionale produzione di energia termica disposta dagli Alleati e dal Ministero dei lavori pubblici.

5. — La gestione e l'amministrazione del Fondo conguaglio sovraprezzo energia termo-elettrica Italia centrale restano affidate al Comitato istituito con la circolare prezzi n. 46 del 15 marzo 1946, che viene confermata per le norme non modificate dalle presenti disposizioni.

Errata-corrige.

Il prezzo del coke di petrolio di importazione U.N.R.R.A. pubblicato nella circolare n. 65 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 21 settembre 1946 va rettificato in L. 4375 alla tonnellata anzichè L. 5275 alla tonnellata per merce resa cif.

(3801)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 6 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gravina (Bari), di un mutuo di L. 1.850.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3620)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 13 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mel (Belluno), di un mutuo di L. 1.070.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3621)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Giustina Bellunese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 28 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Giustina Bellunese (Belluno), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3622)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Milocca (Caltanissetta), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3623)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° al 15 luglio 1946.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Arezzo	Sansepolcro	O	—	1
Asti	Asti	B	—	2
Id.	Scandeluzza	B	—	1
Id.	Villa Corsione	B	1	—
Bari	Bari	B	—	2
Brescia	Poncarale Flero	B	—	1
Cagliari	San Gavino Monreale	B	—	1
Id.	Suntadi	E	—	1
Id.	Villacidro	B	—	1
Campobasso	Matrice	O	—	1
Id.	Montelongo	Cap	—	9
Id.	Montenero Val Cocchiara	B	—	1
Id.	Morrone del Sannio	B	—	1
Catanzaro	Chiaravalle	B O	—	1
Id.	Guardiagrele	B	—	1
Id.	Pietramontecorvino	O	—	1
Id.	San Giovanni Rotondo	O	—	1
Frosinone	Alatri	O	2	—
Id.	Ferentino	B	2	—
Id.	Collepardo	B	1	—
Id.	Anagni	B	1	—
Id.	Piglio	O	—	2
Id.	Fiuggi	O	—	4
L'Aquila	Fagnano Alto	O	—	1
Id.	Prezza	O	—	1
Id.	Rocca Pia	O	—	1
Lecce	Soleto	E	1	—
Matera	Montescaglioso	B	1	—
Perugia	Norcia	B	—	1
Rieti	Fiamignano	O	—	1
Id.	Cottanello	O	—	1
Roma	Artena	B	1	—
Id.	Formello	O	—	1
Id.	Roma	O	—	1
Salerno	Campagna	B	1	—
Id.	Pellezzano	B	—	1
Id.	Amalfi	B	—	1
Sassari	Nulvi	O	—	1
Terni	Penna in Teverina	O	—	1
Venezia	San Stino di Livenza	S	—	1
Viterbo	Bassano di Sutri	O	1	—
Id.	Fateria	O	1	—
			16	44
Carbonchio sintomatico				
Bergamo	Rovetta con Fino	B	—	1
Campobasso	Vinchiaturo	B	—	1
Cosenza	Corigliano Calabro	B	—	1
Palermo	Isnello	B	—	1
Roma	Artena	O	1	—
			1	4
Afta epizootica				
Agrigento	Agrigento	B	6	—
Id.	Burgio	B	—	7
Id.	Lucca Sicula	B	—	3
Id.	Menfi	BO	7	—
Id.	Sambuca di Sicilia	BO	3	—
Id.	Santa Margherita Belice	BO	1	1
Id.	Villafranca Sicula	BO	—	4
Alessandria	Acqui	B	1	—
Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Gamalero	B	—	1
Id.	Predosa	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	—	3
Arezzo	Arezzo	B	2	—
Id.	Anchiari	B	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	—	1
Id.	Monte Prandone	B	—	2
Asti	Asti	B	—	2
Id.	Olmo Gentile	B	—	2
Id.	San Giorgio Scarampi	B	—	2
Id.	Cessole	B	—	1
Id.	Moncucco Torinese	B	—	1
Id.	Memberceili	B	—	1
Id.	Montabone	B	—	1
Id.	Cuneo	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Avellino	Andretta	B	—	1
Id.	Ariano Irpino	B	1	—
Id.	Bagnoli Irpino	B	1	—
Id.	Carife	B	1	—
Id.	Cassano Irpino	B	1	—
Id.	Montella	O	1	—
Id.	Montefalcione Irpino	B	—	2
Id.	Montemarano	B	1	3
Id.	Sorbo Serpico	B	1	—
Id.	Zungoli	B	1	—
Bari	Gravina di Puglia	B	1	—
Id.	Sant'Eramo	B	1	—
Belluno	Alano	O	1	—
Benevento	Padali	B	9	—
Id.	Castelfranco in Miscano	B	8	—
Id.	Faicchio	B	1	—
Id.	Morcone	B	6	—
Id.	Ceppaloni	B	2	—
Id.	Pescolamazza	B	2	—
Id.	San Marco dei Cavoti	B	—	2
Id.	Sassinoro	B	—	6
Id.	Molinara	B	—	2
Id.	Circello	B	2	3
Id.	San Giorgio del Sannio	B	—	1
Id.	Pontelandolfo	B	—	1
Id.	Pietraicina	O	1	—
Bergamo	Albino	B	1	1
Id.	Alzano Lombardo	B	1	—
Id.	Antegnate	B	1	—
Id.	Ardesio	B	3	2
Id.	Averara	B	—	2
Id.	Azzano San Paolo	B	1	—
Id.	Bariano	B	—	2
Id.	Bolgare	B	2	—
Id.	Bonate Sotto	B	—	3
Id.	Bottanuco	B	2	—
Id.	Calcinate	B	3	1
Id.	Camerata Cornello	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	2	7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Bergamo	Carona	B	2	2
Id.	Casirate d'Adda	B	3	—
Id.	Castelli Calepio	B	—	2
Id.	Castione della Presolana	B	1	1
Id.	Cavernago	B	2	—
Id.	Cenate Argon	B	3	1
Id.	Centrisola	B	—	1
Id.	Coreto	B	3	—
Id.	Cisano Bergamasco	B	—	1
Id.	Ciserano	B	2	—
Id.	Cologno al Serio	B	5	—
Id.	Comunuovo	B	—	1
Id.	Cortenuova	B	1	—
Id.	Costa di Monticelli	B	2	10
Id.	Costa Volpino	B	1	1
Id.	Covo	B	2	2
Id.	Credaro	B	—	1
Id.	Dossena	B	—	2
Id.	Endine Gaiano	B	5	—
Id.	Entratico	B	2	1
Id.	Fara Olivana	B	4	—
Id.	Fontanella	B	—	3
Id.	Foppolo	B	2	—
Id.	Fornovo di San Giovanni	B	4	1
Id.	Gandino	B	2	—
Id.	Ghisalba	B	1	—
Id.	Gorlago	B	1	2
Id.	Grumo	B	5	3
Id.	Martinengo	B	4	3
Id.	Mezzoldo	B	5	4
Id.	Misano d'Adda	B	5	3
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Mornico al Serio	B	—	4
Id.	Oltre il Colle	B	4	1
Id.	Osio Sopra	B	4	—
Id.	Pagazzano	B	2	—
Id.	Pena	B	1	—
Id.	Piazzatorre	B	1	—
Id.	Romano Lombardo	B	4	1
Id.	Sovere	B	1	—
Id.	Suisio	B	2	—
Id.	Taleggio	B	2	2
Id.	Telgate	B	—	1
Id.	Torre Pallavicina	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	8	4
Id.	Treviglio	B	—	1
Id.	Urgnano	B	3	—
Id.	Valbondione	B	3	5
Id.	Vallevo	B	—	1
Id.	Vedeseta	B	2	—
Id.	Villa d'Ogna	B	2	—
Id.	Vilminore Scalve	B	1	2
Id.	Zogno	B	2	—
Id.	Roncobello	B	—	1
Id.	Santa Brigida	B	2	4
Id.	San Giovanni in Bianco	B	1	—
Id.	Sanzorosciate	B	1	—
Id.	Schilpario	B	3	3
Id.	Seriate	B	1	2
Id.	Songavazzo	B	2	—
Bologna	Bentivoglio	B	—	1
Id.	Bologna	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Bologna	Castel d'Aiano	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	3
Id.	Crevalcore	B	—	3
Id.	Fontanelice	B	2	10
Id.	Galliera	B	—	4
Id.	Imola	B	1	6
Id.	Loiano	B	—	1
Id.	Medicina	B	—	2
Id.	Molinella	B	—	4
Id.	Monghidoro	B	—	4
Id.	Mordano	B	—	1
Id.	Pieve di Cento	B	—	3
Id.	Sala Bolognese	B	1	2
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	—	1
Id.	San Pietro in Casale	B	—	5
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Bolzano	San Leonardo di Passiria	B	5	—
Id.	Ultimo	O	—	1
Brescia	Brescia	B	1	1
Id.	Bassano Bresciano	B	1	—
Id.	Capriano Azzano	B	1	—
Id.	Mairano	B	1	—
Id.	Pontevico	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	4	4
Id.	Leno	B	2	—
Id.	Gambara	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Manerbio	B	3	—
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Offlaga	B	1	3
Id.	Capriolo	B	1	1
Id.	Desenzano	B	2	2
Id.	Darfo	B	1	—
Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Borno	B	1	2
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Comezzano	B	1	—
Id.	Botticino	B	1	1
Id.	Ponte di Legno	B	4	—
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Cocenaglio	B	1	—
Id.	Breno	B	3	—
Id.	Bovegno	B	1	1
Id.	Collio	B	3	3
Id.	Corzano	B	1	—
Id.	Valsaviore	B	1	—
Id.	Bagolino	B	—	3
Id.	Bassano	B	—	1
Id.	Bienno	B	—	2
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Castelmella	B	—	1
Id.	Castenedolo	B	—	1
Id.	Cellegolo	B	—	1
Id.	Ceto Cerveno	B	—	1
Id.	Gussago	B	—	1
Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Marone	B	—	1
Id.	Orzinovi	B	—	1
Id.	Padenghe	B	1	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Brescia	Pian d'Artogne	B	—	5
Id.	Pontoglio	B	—	2
Id.	Tavernole sul Mella	B	—	1
Id.	Tenti	B	—	7
Id.	Verza d'Oglio	B	—	1
Id.	Villachiara	B	—	1
Id.	Viono	B	—	2
[illegible]ntisi	Francavilla Fontana	B	1	—
Campobasso	Agnone	B	—	1
Id.	Belmonte del Sannio	B	—	1
Id.	Bonefro	B	2	—
Id.	Campochiaro	B	20	—
Id.	Cantalupo	B	1	6
Id.	Capracotta	B	1	—
Id.	Casacalenda	B	—	12
Id.	Castropignano	B	2	1
Id.	Cercemaggiore	B	—	27
Id.	Fossalti	B	—	2
Id.	Frosolone	B	5	—
Id.	Gambatesa	B	2	—
Id.	Guardiaregia	B	2	—
Id.	Guglionesi	B	2	—
Id.	Macchiagodena	B	—	4
Id.	Morrone del Sannio	BO	8	—
Id.	Pietrabbondante	B	1	—
Id.	Pozzilli	B	4	7
Id.	Rotello	B	—	3
Id.	San Martino in Pensilis	B	1	—
Id.	San Pietro Avellana	B	1	—
Id.	San Polo Matese	B	10	—
Id.	Santa Croce di Magliano	B	2	—
Id.	Sepino	B	11	—
Id.	Sessano	B	1	—
Id.	Trivento	B	—	5
Id.	Vastogirardi	B	1	—
Id.	Vinchiaturo	B	3	—
Caserta	Vita Volturno	B	—	1
Chieti	Altino	B	1	—
Id.	Torino di Sangro	B	2	—
Id.	Casoli	B	—	1
Id.	Montenerodomo	B	2	—
Id.	Perano	B	1	—
Id.	Pizzoferrato	BO	2	—
Id.	Roccascalegna	B	1	—
Como	Alzate Brianza	B	—	2
Id.	Barzanò	B	7	—
Id.	Barzio	B	2	4
Id.	Casatenovo	B	—	2
Id.	Cernusco Montevecchio	B	—	4
Id.	Como	B	—	3
Id.	Costa Masnaga	B	—	1
Id.	Erba	B	—	2
Id.	Inverigo	B	—	12
Id.	Lola Comacina	B	2	—
Id.	Lurago Erba	B	—	1
Id.	Mariano Comense	B	—	1
Id.	Missaglia	B	—	1
Id.	Vertemate con Minoprio	B	2	—
Cremona	Capergnanica	B	2	—
Id.	Casaletto Ceredano	B	3	3
Id.	Casalatto Sopra	B	1	1
Id.	Casaletto Vaprio	B	4	—
Id.	Castelleone	B	1	—
Cremona	Chieve	B	—	1
Id.	Credera Rubbiano	B	3	4
Id.	Crema	B	—	1
Id.	Cremona	B	—	1
Id.	Martignana Po	B	—	1
Id.	Montodine	B	2	1
Id.	Paderno Ossolaro	B	1	—
Id.	Palvareto	B	2	—
Id.	Romanengo	B	1	1
Id.	Soncino	B	2	1
Id.	Ticengo	B	2	2
Id.	Trescore Cremasco	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	—	5
Id.	Copparo	B	—	4
Id.	Cento	B	—	9
Id.	Ferrara	B	—	11
Id.	Ostellato	B	—	1
Id.	Poggiorenatico	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	—	4
Id.	Sant'Agostino	B	—	2
Id.	Vigarano Mainarda	B	—	1
Firenze	Barberino Mugello	B	—	1
Id.	Firenzuola	B	—	1
Id.	Cerreto Guidi	B	—	1
Id.	Certaldo	B	—	1
Id.	Fucecchio	B	—	3
Id.	Scarperia	B	—	2
Foggia	Arcadia	BO	2	—
Id.	Ascoli Satrinno	B	1	—
Id.	Casalnuono Monterotaro	B	2	—
Id.	Castelnuono della Daunia	B	1	—
Id.	Celle San Vito	O	—	1
Id.	Cerignola	B	—	2
Id.	Deliceto	BS	5	—
Id.	Faeto	B	1	—
Id.	Lesina	B	1	—
Id.	Manfredonia	B	2	—
Id.	Montelcone di Puglia	B	3	—
Id.	Motta Montecorvino	B	—	1
Id.	Orsara di Puglia	O	1	—
Id.	Orta Nova	BS	2	—
Id.	Pietra Montecorvino	BS	4	—
Id.	San Nicandro Garganico	BS	1	—
Id.	San Severo	B	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	B	4	—
Id.	Troia	BS	2	1
Id.	Volturino	B	3	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Rimini	B	1	—
Id.	Montescudo	B	3	—
Id.	San Giovanni Marignano	B	—	5
Id.	Cesenatico	B	—	1
Id.	Coriano	B	—	5
Id.	Forlì	B	—	1
Id.	Cattolica	B	—	1
Frosinone	Sant'Ambrogio	O	50	—
Id.	Aquino	BS	10	—
Id.	Finggi	BS	3	—
Id.	Roccasecca	BS	2	—
Id.	Santa Apollinare	BS	5	—
Id.	San Giorgio a Liri	BS	—	2
Id.	Frosinone	BS	—	5
Id.	Pastena	BS	—	3
Genova	Rovegno	B	5	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Alta epizootica*				
L'Aquila	Castel di Sangro	S	1	—
Id.	Gioia dei Marsi	S	—	1
Id.	Ortona dei Marsi	S	—	1
Id.	Pescocostanzo	S	1	—
Id.	Pesclna	B	1	—
Id.	Pescasseroli	BO	1	—
Id.	Scontrone	B	1	—
Latina	Latina	B	1	—
Id.	Castelforte	B	—	1
Lecce	Lecce	B	2	—
Id.	Nardò	B	2	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Alliste	B	1	4
Lucca	Coreglia Antelminelli	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	—	1
Mantova	Asola	B	1	4
Id.	Acquanegra	B	2	1
Id.	Bigarello	B	1	—
Id.	Borgoforte	B	1	2
Id.	Casaloldo	B	—	2
Id.	Casalbromano	B	—	1
Id.	Castellucchio	B	—	5
Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Mantova	B	1	—
Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Medole	B	—	1
Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Poggio Rusco	B	—	1
Id.	Roverbella	B	—	3
Id.	Redondesco	B	—	3
Id.	Sabbioneta	B	1	1
Id.	Suzzara	B	2	5
Id.	Viadana	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	3
Id.	Besana Brianza	B	—	2
Id.	Cassinetta di Lugagnano	B	—	1
Id.	Codogno	B	—	2
Id.	Correzzana	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	1	2
Id.	Gudo Visconti	B	—	1
Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Lodi Vecchio	B	1	1
Id.	Massalengo	B	—	1
Id.	Morimondo	B	—	3
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	San Martino in Strada	B	3	1
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	—	1
Id.	Vedano al Lambro	B	—	1
Id.	Zelo Surrigone	B	2	1
Id.	Zibido San Giacomo	B	—	1
Modena	Castelfranco Emilia	B	1	1
Id.	Formigine	B	—	2
Id.	Frassinoro	B	—	2
Id.	Modena	B	—	3
Id.	Pavullo	B	2	—
Id.	Pievepelago	B	2	—
Palermo	Baucina	B	—	1
Id.	Bisacquino	B	3	—
Id.	Castronuovo di Sicilia	B	2	5
Id.	Ciminna	B	—	2
Id.	Contessa Entellina	B	12	5
Id.	Mezzoiuso	B	1	1
Id.	Roccamena	B	1	2
Id.	Ventimiglia di Sicilia	B	—	3
Parma	Colorno	B	1	—
Segue: *Alta epizootica*				
Parma	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Parma	B	1	—
Id.	Busseto	B	—	4
Id.	Fidenza	B	—	2
Id.	Fontanellato	B	—	1
Id.	Parma	B	—	1
Id.	Sissa	B	—	—
Pavia	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Borgo San Siro	B	1	—
Id.	San Giorgio Lomellina	B	2	—
Id.	Vidigulfo	B	2	—
Id.	Battuda	B	1	—
Id.	Trovo	B	1	—
Id.	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Certosa di Pavia	B	1	—
Id.	Zinasco	B	—	1
Perugia	Città di Castello	BO	3	2
Id.	Gualdo Tadino	B	—	4
Id.	Monte Santa Maria Tiberina	B	1	—
Id.	Perugia	B	3	—
Id.	Pietralunga	B	2	3
Pesaro	Acqualagna	B	—	5
Id.	Cagli	B	—	1
Id.	Fermignano	B	—	1
Id.	Sant'Angelo in Vado	B	—	1
Id.	Urbania	B	—	1
Id.	Urbino	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	1	—
Id.	Borgonovo Val Tidone	B	2	1
Id.	Castel San Giovanni	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Gragnano	B	1	1
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	Villanova sull'Arda	B	—	1
Pisa	San Miniato	B	—	2
Id.	Vecchiano	B	—	1
Pistoia	Larciano	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Serravalle	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	5	2
Id.	Alfonsine	B	1	2
Id.	Lugo	B	3	5
Id.	Bagnacavallo	B	4	—
Id.	Fusignano	B	—	1
Id.	Sant'Agata sul Santerno	B	—	1
Id.	Conselice	B	—	3
Id.	Massalombarda	B	—	3
Id.	Cotignola	B	—	1
Id.	Solarolo	B	—	1
Reggio Calabria	Careri	B	2	1
Id.	Camini	B	1	4
Id.	Cimina	B	—	1
Id.	Melito di Porto Salvo	B	1	1
Id.	Platì	B	1	1
Id.	San Luca	B	—	1
Id.	Sant'Ilario d'Enza	B	1	—
Reggio Emilia	Casalgrande	B		
Id.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Reggio Emilia	Guastalla	B	1	2
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Roma	Capena	B	1	—
Id.	Guidonia	B	8	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Nazzano	B	2	—
Id.	Moricone	B	2	—
Id.	Roma	B	2	1
Id.	Vallepietra	B	3	—
Rovigo	Gavello	B	—	1
Id.	Melara	B	—	1
Id.	Rovigo	B	1	—
Salerno	Acerno	B	2	—
Id.	Piaggine	B	2	—
Id.	Rofrano	B	2	—
Id.	Vallo Lucania	B	3	—
Id.	Cava dei Tirreni	B	1	—
Id.	Buccino	B	1	2
Id.	Rutino	B	2	—
Id.	Sanza	B	2	—
Id.	Pontecagnano	B	1	5
Id.	Sicignano degli Alburni	B	2	—
Id.	Centola	B	—	2
Id.	Castelnuovo di Conza	B	—	2
Id.	Salerno	B	—	5
Id.	Montecorvino Rovella	B	—	1
Savona	Cairo Montenotte	B	1	—
Id.	Giusvalla	B	—	3
Siena	Castellina in Chianti	B	1	—
Teramo	Teramo	B	4	2
Torino	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	San Martin Canavese	B	1	—
Id.	Pianezza	B	1	1
Id.	Sestriere	B	2	—
Id.	Perrero	B	—	1
Id.	San Francesco al Campo	B	—	3
Id.	Perosa Argentina	B	—	1
Id.	Moncenisio	B	—	1
Id.	Moriondo	B	—	2
Id.	Fenestrelle	B	—	1
Trapani	Poggioreale	B	—	1
Trento	Arco	B	—	1
Id.	Borgo	B	—	5
Id.	Condino	B	—	3
Id.	Dro	B	—	2
Id.	Levico	B	2	3
Id.	Luserna	B	—	2
Id.	Pieve di Bono	B	—	3
Id.	Riva	B	—	3
Id.	Storo	B	—	1
Id.	Tenno	B	—	1
Udine	Azzano Decimo	B	—	1
Id.	Basiliano	B	4	1
Id.	Medune	B	—	6
Id.	Mereto di Tomba	B	1	—
Id.	Moimacco	B	2	1
Id.	Morsano al Tagliamento	B	1	—
Id.	Porcia	B	1	2
Id.	Tulmassons	B	2	—
Varese	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Cantello	B	—	1
Id.	Malnate	B	—	2
Id.	Valganna	B	—	1
Id.	Carnago	B	—	1
Segue: *Afta epizootica*				
Varese	Besozzo	B	—	1
Id.	Gorla Minore	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	—
Id.	Camponogara	B	1	—
Id.	Chioggia	B	6	—
Id.	Cona	B	—	1
Id.	Dolo	B	1	—
Id.	Fossò	B	2	—
Id.	Jesolo	B	2	—
Id.	Mira	B	2	2
Id.	Mirano	B	3	—
Id.	Pianiga	B	1	—
Id.	Stra	B	2	—
Id.	Venezia	B	1	—
Id.	Vigonovo	B	1	—
Vercelli	Campertogno	B	1	—
Id.	Piove	B	5	—
Id.	Rassa	B	1	—
Id.	Riva Valdobbia	B	2	—
Id.	San Germano	B	1	—
Id.	Santhià	B	2	1
Verona	Alberedo d'Adige	B	1	1
Id.	Belfiore	B	—	1
Id.	Bovolone	B	2	—
Id.	Isola Rizza	B	—	1
Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	1	1
Id.	San Martino Buon Albergo	B	1	—
Id.	San Bonifacio	B	—	1
Id.	Sona	B	1	1
Id.	Villafranca di Verona	B	—	1
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Zevio	B	1	—
Vicenza	Agugliaro	B	1	1
Id.	Asiago	B	4	3
Id.	Barbarano Vicentino	B	—	1
Id.	Cocollo del Cengio	B	—	1
Id.	Gallio	B	1	2
Id.	Montegaldella	B	—	1
Id.	San Germano	B	—	1
Viterbo	Nepi	B	1	—
			733	713
Malrossino del sutni				
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Ancona	Ancona	S	1	2
Id.	Filottrano	S	5	—
Id.	Osimo	S	1	3
Id.	Ostra	S	3	—
Id.	Senigallia	S	—	7
Ascoli Piceno	Amandola	S	3	—
Id.	Fermo	S	2	8
Id.	Magliano di Tenna	S	1	—
Id.	Monte San Pietrangeli	S	—	2
Id.	Montefortino	S	1	—
Id.	Monte Giberto	S	2	—
Id.	Monte Granaro	S	6	—
Id.	Monte Rubbiano	S	1	—
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Petritoli	S	1	—
Id.	Ponzano	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	4	—
Id.	Servigliano	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Asti	Chiusano	S	—	1
Id.	Cossombrato	S	—	1
Id.	Cinaglio	S	—	1
Avellino	Calabritto	S	1	—
Id.	Conza Campania	S	—	1
Id.	Gesualdo	S	—	1
Id.	Frigento	S	—	1
Id.	Sturno	S	—	1
Belluno	Auronzo	S	—	3
Id.	Belluno	S	—	1
Id.	Fonzaso	S	—	1
Id.	Limana	S	—	1
Bergamo	Foresto Sparso	S	2	—
Id.	Sarnico	S	—	1
Id.	Sedrina	S	—	1
Bologna	Imola	S	—	1
Id.	Minerbio	S	—	2
Id.	Molinella	S	—	3
Bolzano	Bressanone	S	—	2
Id.	Fié	S	—	1
Id.	Malles	S	—	2
Id.	Renon	S	—	1
Brescia	Padenghe	S	—	2
Campobasso	Vinchiaturo	S	2	—
Chieti	Colledimezzo	S	1	—
Id.	Bucchianico	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	2	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S	—	1
Forlì	Forlì	S	—	1
L'Aquila	Bugnara	S	—	3
La Spezia	Framura	S	—	2
Id.	Rocchetta di Vara	S	—	3
Id.	Zignago	S	—	3
Modena	Lama Mocogno	S	1	2
Id.	Savignano	S	1	—
Parma	Collecchio	S	—	1
Id.	Berceto	S	—	4
Id.	Fornovo	S	—	1
Id.	Parma	S	—	1
Id.	Salsomaggiore	S	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	S	2	—
Id.	Città di Castello	S	—	1
Id.	Perugia	S	7	3
Pesaro	Acqualagna	S	3	—
Id.	Cagli	S	4	—
Id.	Fossombrone	S	2	—
Id.	Cabicco	S	4	—
Id.	Mondolfo	S	2	—
Id.	San Costanzo	S	2	—
Id.	Pergola	S	4	—
Id.	Pesaro	S	4	—
Pistoia	San Marcello Pistoiese	S	3	—
Id.	Pistoia	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	—	3
Reggio Emilia	Albinea	S	2	—
Id.	Baiso	S	2	—
Id.	Bibbiano	S	3	1
Id.	Boretto	S	1	—
Id.	Brescello	S	2	4
Id.	Campegine	S	7	—
Id.	Castellarano	S	—	2
Id.	Castelnovo ne' Monti	S	—	1
Id.	Castelnovo di Sotto	S	—	2
Id.	Correggio	S	2	—
Id.	Guastalla	S	1	2
Reggio Emilia	Luzzara	S	1	—
Id.	Montecchio	S	—	2
Id.	Novellara	S	1	—
Id.	Quattro Castella	S	—	10
Id.	Rio Saliceto	S	5	1
Id.	Reggio Emilia	S	—	3
Id.	Reggiolo	S	—	2
Rieti	Rieti	S	—	—
Id.	Poggio Moiano	S	—	—
Id.	Fara Sabina	S	—	2
Roma	Campagnano di Roma	S	—	1
Id.	Rignano Flaminio	S	—	12
Id.	Sacrofano	S	7	—
Rovigo	Adria	S	3	—
Id.	Giacciano Baruchella	S	4	—
Id.	Guarda Veneta	S	1	—
Id.	Treconta	S	4	—
Salerno	San Mauro Cilento	S	—	2
Id.	Eboli	S	2	3
Id.	Capaccio	S	—	2
Teramo	Atri	S	—	8
Id.	Bisenti	S	—	3
Id.	Campli	S	—	2
Id.	Civitella del Tronto	S	—	3
Id.	Teramo	S	—	3
Terni	Terni	S	4	4
Id.	Acquasparta	S	1	1
Id.	Sanvenanzo	S	—	1
Torino	Cassino	S	3	—
Id.	Sanone	S	1	—
Id.	Borgofranco	S	—	—
Id.	Torre Pellice	S	—	—
Id.	Poirino	S	—	1
Trento	Bezzecca	S	—	1
Id.	Cles	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Pergine	S	—	3
Id.	Rabbi	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	3
Treviso	Asolo	S	3	1
Id.	Cessalto	S	17	2
Id.	Chiarano	S	2	1
Id.	Cornuda	S	—	1
Id.	Castelcucco	S	—	1
Id.	Farra di Soligo	S	1	—
Id.	Gaiarine	S	—	1
Id.	Mareno di Piave	S	7	—
Id.	Mariago	S	1	—
Id.	Odorzo	S	1	1
Id.	Pieve di Soligo	S	—	1
Id.	Refrontolo	S	1	—
Id.	Ronende	S	—	3
Udine	Azzano Decimo	S	1	2
Id.	Barcis	S	2	—
Id.	Cividale del Friuli	S	1	5
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Meduno	S	1	—
Id.	Nimis	S	1	—
Id.	San Vito al Torre	S	2	—
Id.	Santa Maria la Longa	S	1	—
Id.	Sequals	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	4	2
Id.	Torviscosa	S	1	—
Id.	Tramonti di Sopra	S	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Matrossino dei suini*				
Udine	Trivignano	S	1	—
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id.	Fossò	S	2	—
Id.	Portogruaro	S	—	2
Id.	San Stino di Livenza	S	1	—
Id.	Vigonovo	S	—	2
Verona	Angiari	S	—	2
Id.	Casaleone	S	—	3
Id.	Cerea	S	—	1
Id.	Isola Scala	S	—	3
Id.	Mozzecane	S	—	1
Id.	Povegliano	S	—	2
Id.	Rivoli Veronese	S	—	5
Id.	Villafranca di Verona	S	—	2
Vicenza	Lonigo	S	—	2
Id.	Sossio	S	1	—
Viterbo	Barbarano Romano	S	194	231
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Ancona	S	2	1
Id.	Mergo	S	—	1
Id.	Ostra Vetere	S	2	—
Id.	Senigallia	S	2	3
Id.	Serra San Quirico	S	—	—
Id.	Numana	S	1	—
Id.	Osimo	S	3	—
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Anchiari	S	—	2
Id.	Castiglion Fiorentino	S	5	1
Id.	Monte San Savino	S	—	2
Id.	Sansepolcro	S	2	1
Ascoli Piceno	Altidona	S	3	—
Id.	Amandola	S	—	4
Id.	Campofilone	S	4	—
Id.	Castel di Lama	S	2	—
Id.	Comunanza	S	2	3
Id.	Fermo	S	4	—
Id.	Grottazzolina	S	1	—
Id.	Magliano	S	4	—
Id.	Monte Callo	S	2	—
Id.	Monte Giberto	S	1	—
Id.	Monte Granaro	S	3	—
Id.	Monte Rubbiano	S	1	—
Id.	Monte Vidon Combatte	S	13	—
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Pedaso	S	1	1
Id.	Servigliano	S	—	1
Avellino	Calitri	S	—	1
Bari	Sant'Eramo	S	—	—
Benevento	Solopaga	S	—	9
Id.	Morcone	S	2	2
Id.	Cerreto Sannita	S	1	2
Bergamo	Villongo	S	—	1
Bologna	Bentivoglio	S	—	4
Id.	Castello d'Argile	S	1	3
Id.	Crevalcore	S	—	—
Id.	Imola	S	2	—
Id.	Pieve di Cento	S	6	4
Campobasso	Boiano	S	—	—
Id.	Casacalenda	S	—	—
Id.	Cercemaggiore	S	—	—
Id.	Guardialfiera	S	—	—
Id.	Montecaltone	S	—	—
Campobasso	Palata	S	—	3
Id.	San Giuliano di Puglia	S	1	1
Id.	Vinchiaturo	S	—	1
Caserta	Caserta	S	26	37
Catanzaro	Magisano	S	—	1
Id.	Atessa	S	3	—
Chieti	Casacanditella	S	1	4
Id.	Casalanguida	S	—	—
Id.	San Buono	S	6	5
Id.	Belsito	S	—	2
Cosenza	Celico	S	—	4
Id.	Colosini	S	—	5
Id.	Corigliano	S	—	10
Id.	Grimaldi	S	—	2
Id.	Lappano	S	—	3
Id.	Serra d'Aiello	S	25	—
Id.	Maleto	S	—	2
Id.	Rovito	S	—	2
Ferrara	Ferrara	S	2	2
Firenze	Figline Valdarno	S	1	—
Id.	Lastra a Signa	S	—	1
Id.	San Piero a Sieve	S	1	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S	—	1
Id.	San Severo	S	4	—
Forlì	Cesena	S	4	—
Id.	Santa Sofia	S	1	—
Id.	Verghereto	S	1	—
Id.	Bagno di Romagna	S	—	2
Id.	Cattolica	S	—	1
Grosseto	Arcidosso	S	—	1
Id.	Cinigiano	S	—	4
Latina	Fondi	S	—	3
Napoli	Barano d'Ischia	S	—	7
Id.	Casamarciano	S	—	1
Id.	Casamicciola	S	—	2
Id.	Forio	S	—	1
Id.	Ischia	S	—	2
Id.	Piano di Sorrento	S	—	4
Id.	Pozzuoli	S	—	1
Id.	Somma Vesuviana	S	—	6
Perugia	Perugia	S	1	2
Pesaro	Colbordolo	S	—	2
Id.	Mombaroccio	S	2	—
Id.	Pesaro	S	2	2
Id.	San Lorenzo in Campo	S	1	2
Pisa	San Miniato	S	—	2
Pistoia	Monsummano	S	—	12
Id.	Montale	S	—	5
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Id.	Alfonsino	S	1	1
Reggio Calabria	Caulonia	S	1	1
Id.	Careri	S	1	1
Id.	Camini	S	1	1
Id.	Melicuccà	S	1	1
Id.	Oppido Mamertina	S	2	1
Id.	Seminara	S	1	2
Id.	Stignano	S	2	1
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	4
Id.	San Polo d'Enza	S	4	5
Rieti	Fara Sabina	S	4	4
Roma	Campagnano di Roma	S	1	12
Id.	Civitavecchia	S	—	—
Id.	Licenza	S	—	—
Id.	Mandela	S	—	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Roma	Monte Libretti	S	7	—
Id.	Manzinna	S	4	—
Id.	Monterotondo	S	4	—
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Sacrofano	S	5	—
Id.	Velletri	S	5	1
Id.	Vicovaro	S	16	—
Rovigo	Adria	S	3	—
Id.	Costa di Rovigo	S	1	—
Id.	Calto	S	1	—
Id.	Donada	S	1	1
Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Porto Tolle	S	—	1
Id.	Trecenta	S	1	—
Salerno	Padula	S	—	3
Id.	Tegiano	S	2	—
Sassari	Siligo	S	2	—
Siena	Buonconvento	S	2	—
Id.	Castellina in Chianti	S	—	1
Taranto	Taranto	S	1	—
Teramo	Montoro	S	—	1
Terni	Acquasparta	S	1	—
Id.	Terni	S	4	6
Treviso	San Vendemiano	S	—	1
Udine	Cividale	S	—	1
Id.	Santa Maria la Longa	S	1	—
Id.	Trivignano	S	1	—
Verona	Caprino	S	—	2
Vicenza	Lonigo	S	—	1
Viterbo	Barbarano Romano	S	1	—
Id.	Capranica	S	—	1
Id.	Castel Sant'Elia	S	1	—
Id.	Orte	S	—	1
Id.	Vetralla	S	1	—
			266	239
Rabbia				
Agrigento	Agrigento	Can	—	1
Ancona	Montecarotto	Can	—	1
Arezzo	Badia Tebalda	Can	—	1
Id.	Anghiari	Can	—	1
Id.	Sansepolcro	Can	—	1
Id.	Sestino	Can	—	1
Bari	Bari	Can	1	—
Catania	Catania	Can	—	1
Id.	Palagonia	E	—	1
Id.	Ramacca	Can	—	2
Id.		E	—	1
Catanzaro	Cutro	B	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	1
Forlì	Cattolica	Can	—	1
La Spezia	Sarzana	Can	—	1
Lecce	Lecce	Can	3	—
Lucca	Lucca	Can	—	4
Id.	Massarosa	Can	—	1
Matera	Pomarico	Can	—	1
Id.	Ferrandina	Can	1	—
Messina	Francavilla di Sicilia	Can	—	1
Modena	Carpi	Can	—	1
Palermo	Caccamo	Can	1	1
Id.	Gangi	Fl	—	1
Perugia	Collazzone	Can	—	1
Salerno	Angri	Can	1	—
Id.	Scafati	Can	—	1
Siena	Poggibonsi	O	—	1
Segue: *Rabbia*				
Siracusa	Carlentini	Can	—	1
Taranto	San Giorgio Jonico	Can	—	1
Id.	Martina Franca	Can	—	1
			7	31
Rogna				
Ancona	Cerreto d'Esi	O	2	—
Id.	Fabriano d'Esi	O	6	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	8	—
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Bergamo	Martinengo	E	1	—
Campobasso	Agnone	O	5	—
Catanzaro	Andali	O	2	—
Id.	Belcastro	O	2	—
Id.	Curinga	O	1	—
Id.	Isola di Capo Rizzuto	O	1	—
Chieti	Castiglione Messer Marino	O	7	—
Cosenza	Cassano al Jonio	O	1	—
Id.	Luzzi	O	1	—
Id.	Rossano	O	7	—
Foggia	San Severo	O	1	—
Grosseto	Arcidosso	O	1	—
Id.	Castell'Azzara	O	47	—
Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Grosseto	O	1	—
Id.	Manciano	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	66	—
Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Barisciano	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Caporciano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Magliano de' Marsi	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Oere	O	1	—
Id.	Oricola	O	1	—
Id.	Poggio Picenze	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
La Spezia	Framura	O	—	1
Matera	Matera	O	1	—
Perugia	Gualdo Tadino	O	2	—
Id.	Gubbio	O	1	—
Id.	Nocera Umbra	O	2	—
Id.	Norcia	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	3	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Roma	Campagnano Romano	O	8	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Perrile	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	8	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
			231	2
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Catanzaro	Santa Caterina Jonio	Ocap	2	—
Id.	Soverato	Ocap	1	—
L'Aquila	Pereto	O	1	—
Perugia	Cerreto di Spoleto	O	3	—
Roma	Gorga	Cap	2	—
Salerno	Gaggiano	Ocap	—	3
			9	3
Farcino criptococcico				
Agrigento	Santa Margherita Belice	E	1	1
Bari	Palo	E	2	—
Bergamo	Calvenzano	E	1	—
Id.	Cavernago	E	1	—
Catania	Catania	E	9	—
Id.	Linguaglossa	E	1	—
Id.	Randazzo	E	1	—
Forlì	Sant'Arcangelo	E	—	1
La Spezia	La Spezia	E	1	1
Id.	Pignon	E	1	—
Id.	Zignago	E	—	1
Lecce	Santa Cesarea	E	1	—
Napoli	Azzano	E	—	1
Id.	Castellammare di Stabia	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Ottaviano	E	1	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	Somma Vesuviana	E	—	1
Palermo	Carini	E	—	1
Ragusa	Vittoria	E	2	—
Id.	Ragusa	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	5	—
Sassari	Sassari	E	—	2
Id.	Porto Torres	E	—	1
Taranto	Ginosa	E	6	2
Trapani	Marsala	E	1	—
Vercelli	Trino Vercellese	E	1	—
			39	12
Morbo coitale maligno				
Bergamo	Bergamo	E	3	—
Id.	Boltiere	E	4	—
Id.	Piscrano	E	1	—
Id.	Fontanella	E	1	—
Id.	Marne	E	1	—
Id.	Verdello	E	1	—
Bologna	Bologna	E	2	—
Id.	San Pietro in Casale	E	1	—
Ferrara	Ferrara	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Morbo coitale maligno*				
Ravenna	Lugo	E	4	2
Id.	Fusignano	E	—	1
Treviso	Cnerano San Marco	E	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Castello di Godego	E	1	—
Id.	Istrana	E	12	—
Id.	Meduna di Livenza	E	1	—
Id.	Moglinno Veneto	E	1	—
Id.	Montebelluna	E	4	—
Id.	Borgano	E	1	—
Id.	Quinto di Treviso	E	4	—
Id.	Resana	E	1	—
Id.	Roncade	E	1	—
Id.	Treviso	E	2	—
Id.	Vedelago	E	9	—
Id.	Trevignano	E	6	—
Udine	Latisana	E	1	—
Verona	Erbè	E	2	—
Id.	Gazzo Veronese	E	—	2
Id.	Sorgà	E	2	—
			69	2
Aborto epizootico				
Bologna	Baricella	B	1	—
Forlì	Cesena	B	3	—
Pisa	San Giuliano Terme	B	—	1
Pistoia	Larciano	B	1	—
Id.	Serravalle	B	1	—
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Comegliana	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	1	—
Id.	Latisana	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	San Stino di Livenza	B	1	—
Vercelli	Cavaglià	B	1	—
Id.	Ghislarengo	B	1	—
Id.	Oldenico	B	1	—
Id.	Saluggia	B	1	—
Id.	Salussola	B	1	—
Id.	San Germano	B	1	—
			23	1
Tubercolosi				
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	2
Bari	Molfetta	B	—	1
Cosenza	Corigliano Calabro	B	—	1
Vicenza	Vicenza	S	—	3
			—	7
Vaiuolo ovino				
Bari	Polignano	O	2	3
Brindisi	Fasano	O	—	3
Id.	Ostuni	O	1	—
Id.	Torre Santa Susanna	O	1	—
Latina	Formia	Cap	—	4
Taranto	Massafra	O	—	2
Id.	Taranto	O	1	2
			5	14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Influenza del cavallo				
Brindisi	San Pietro Vernotico	E	—	1
Colera dei polli				
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	P	2	—
Reggio Calabria	Cumini	P	1	1
Id.	Laganadi	P	1	1
			4	2
Peste e setticemia dei polli				
Ascoli Piceno	Force	P	1	5
Id.	Sant'Elpidio a Mare	P	3	—
Ravenna	Ravenna	P	—	5
Id.	Lugo	P	—	7
Id.	Alfonsine	P	—	3
			4	20
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	15	—
Id.	Cianciana	P	24	—
Bergamo	Rovetta con Fino	P	—	1
Bolzano	Silandro	P	—	2
Caserta	Caserta	P	—	1
Catania	Biancavilla	P	1	—
Id.	Bronte	P	1	—
Id.	Maletto	P	1	—
Chieti	Gissi	P	1	—
Reggio Emilia	Reggiolo	P	—	5
Vicenza	Schio	P	—	1
			43	10

RIEPILOGO
dal 1° al 15 luglio 1946 - N. 13

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	21	42	59
2	Carbonchio sintomatico	5	5	5
3	Afta epizootica	58	551	1446
4	Malrossino dei suini	38	166	427
5	Peste e setticemia dei suini	41	143	505
6	Rabbia	20	30	38
7	Rogna	15	69	2[illegible]
8	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	6	12
9	Farcino criptococcico	15	27	51
10	Morbo coitale maligno	7	30	71
11	Aborto epizootico	7	22	24
12	Tubercolosi	4	4	7
13	Vaiuolo ovino	4	7	19
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Colera dei polli	2	3	6
16	Peste e setticemia dei suini	2	5	24
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	8	11	53

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(3292)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di un componente la Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1946, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreti Presidenziali 1° settembre 1945 e 2 maggio 1946;

Ritenuto che il prof. Filippo Vassalli ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di componente la detta Commissione e che in di lui sostituzione il presidente del Consiglio di Stato ha designato il prof. Fulvio Maroi, ordinario di diritto privato nell'Università di Roma;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Il prof. Fulvio Maroi, ordinario di diritto privato nella Università di Roma, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Filippo Vassalli, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1946
Registro n. 3, foglio n. 296. — FERRARI

(3802)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 20 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-130 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 303.
Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi e servizio di leva . . . . . Pag. 2838

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 304.
Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani. Pag. 2839

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 305.
Ricostituzione del comune di Monasterolo Casotto (Cuneo) . . . . . Pag. 2840

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 306.
Proroga del termine per la iscrizione alla Cassa nazionale del notariato per i notai della Libia . . . . . Pag. 2840

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 307.
Corresponsione del premio di presenza ai magistrati ed agli avvocati dell'Avvocatura dello Stato . . Pag. 2841

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 308.
Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio a favore della signora Laura Del Vecchio, vedova dell'on. Roberto Bracco . . . . . Pag. 2841

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 309.
Modificazioni allo statuto dell'Università di Perugia. Pag. 2842

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 2842

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Teramo . . . . . Pag. 2844

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Alessandria . . . . . Pag. 2845

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Milano . . . . . Pag. 2845

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Perugia . . . . . Pag. 2845

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.
Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Roma. Pag. 2845

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.
Revoca del divieto fatto alla ditta Gomma «Vega» di Lino Locatelli e C., società in accomandita semplice, di attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma . . . . . Pag. 2846

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 2847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2848
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2848
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2848
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2848
Ministero dell'Agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Morione e Sella (Alessandria) . . . . . Pag. 2848
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio telegrafico . . . . . Pag. 2848
Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2848
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 2849
Prefettura di Bolzano: Rettifica al decreto prefettizio 21 agosto 1946, n. 8145 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 18 novembre 1946. Pag. 2851

CONCORSI

Ministero delle finanze:
Revoca del decreto Ministeriale 21 agosto 1943 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra . . . . . Pag. 2851
Revoca del decreto Ministeriale 5 aprile 1944, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 110 posti di commesso doganale . . . Pag. 2851
Prefettura di Vicenza: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Vicenza ed elenco delle vincitrici del concorso stesso . . . . Pag. 2852

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 303.

Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 2111 del Codice civile;

Visto il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343 e successive modificazioni, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653 e successive modificazioni, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 418, concernente la conservazione del posto agli impiegati delle classi 1924, 1925, 1926, chiamati alle armi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la guerra, per la marina militare, per l'aeronautica, per l'industria e commercio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare di leva e fino alla presentazione di cui all'art. 3 può essere, mediante contratti di lavoro, computato agli effetti dell'anzianità.

Art. 2.

Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori delle classi 1924 e successive, nonchè ai lavoratori delle classi precedenti rinviati per qualsiasi motivo alla chiamata di dette classi, che, anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.

Art. 3.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Art. 4.

Per i lavoratori che si trovano già nelle condizioni previste nell'articolo precedente, la presentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata all'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni al presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 2000 a L. 20.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione.

Art. 6.

Il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 418, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — PACCHIENETTI — MICHELI — CINGOLANI — MORANDI — CORBINO — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 146. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 304.

Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, relativo alla equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1916, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la marina militare, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai Caduti in combattimento al comando di formazioni partigiane nella lotta di liberazione ed ai partigiani combattenti che, per un periodo di almeno tre mesi riferito precedentemente alla data di liberazione nella zona in cui operavano, abbiano tenuto il comando effettivo od abbiano fatto parte di comandi di formazioni operanti attivamente nella guerra di liberazione ed appartenenti al Corpo Volontari della Libertà o ad Unità partigiane costituitesi sia in Italia che all'estero e riconosciute dal Comitato di Liberazione Nazionale o dal Comando Supremo Italiano, possono essere riconosciuti nelle categorie del congedo gradi militari, sino a quello di tenente colonnello, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2.

Il riconoscimento del grado militare nelle categorie del congedo è effettuato, a domanda, e su parere della Commissione di 2° grado per il riconoscimento delle qualifiche ai partigiani e dopo superati gli esperimenti di cui all'art. 4 dalle seguenti Commissioni nominate dal Ministero competente di ciascuna Forza armata:

a) per gli ufficiali superiori:

presidente: ufficiale generale in servizio permanente effettivo qualificato partigiano;

due membri: ufficiali generali in servizio permanente effettivo qualificati partigiani;

due membri: ufficiali generali in servizio permanente effettivo;

due membri: designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per gli ufficiali inferiori:

presidente: ufficiale generale in servizio permanente effettivo qualificato partigiano;

due membri: ufficiali superiori in servizio permanente effettivo qualificati partigiani;

due membri: ufficiali superiori in servizio permanente effettivo;

due membri: designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) per i sottufficiali:

presidente: colonnello in servizio permanente effettivo qualificato partigiano;

due membri: ufficiali superiori in servizio permanente effettivo qualificati partigiani;

due membri: designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

due membri: ufficiali superiori in servizio permanente effettivo.

I Ministeri della marina e dell'aeronautica potranno costituire un'unica Commissione di analoga composizione.

Per i partigiani non provenienti dalle Forze armate e per i militari dell'Esercito provenienti dai servizi, il rinoscimento del grado militare può essere effettuato solamente nell'Esercito, Arma di fanteria.

Per i militari della Marina il riconoscimento di grado non immediatamente superiore a quello rivestito nella Marina, può essere effettuato soltanto nell'Esercito, Arma di fanteria.

Nell'esame per il riconoscimento dei gradi militari saranno tenuti presenti il rendimento e la capacità dimostrati nell'assolvimento delle funzioni nonchè l'attività combattiva delle formazioni comandate.

Inoltre saranno tenuti nel massimo rilievo i precedenti morali di ciascun aspirante.

Art. 3.

Il riconoscimento del grado militare nelle categorie in congedo potrà essere richiesto secondo l'equiparazione ottenuta a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, e risultante dalla tabella annessa allo stesso decreto.

Art. 4.

Entro la data e con le modalità che verranno stabilite da ciascun Ministero interessato di concerto con il Ministero del tesoro, coloro che aspirano al riconoscimento del grado militare dovranno effettuare un periodo di richiamo in servizio allo scopo di:

frequentare apposito corso di perfezionamento e di accertamento con esami finali di idoneità;

essere sottoposti ad esperimento pratico al comando di unità corrispondente al grado richiesto.

In base ai risultati conseguiti, le Commissioni di cui all'art. 2 decideranno sul riconoscimento o meno del grado militare richiesto o di altro inferiore.

Art. 5.

I partigiani ai quali sia stato riconosciuto il grado di ufficiale o sottufficiale nelle categorie in congedo, in possesso di determinati requisiti, potranno essere trasferiti a domanda, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento, nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo o dei sottufficiali in carriera continuativa, in relazione alle disposizioni che saranno emanate per la riorganizzazione delle Forze armate.

Tale trasferimento è limitato al grado di capitano per gli ufficiali e al grado di sergente maggiore per i sottufficiali.

Per i militari della Marina il trasferimento in servizio permanente effettivo con un grado superiore a quello rivestito nella Marina può essere effettuato soltanto nell'Esercito, Arma di fanteria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo potranno aspirare al riconoscimento dei gradi militari sino a quello di tenente colonnello se, oltre a possedere i requisiti richiesti, ottengano di essere collocati nelle categorie in congedo e, se appartenenti alla Marina, ottengano di essere trasferiti nell'Esercito, Arma di fanteria.

Art. 7.

E' data facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina militare e per l'aeronautica, di riconoscere ai militari ed ai civili che abbiano preso parte, volontariamente, alla guerra di liberazione alle dipendenze degli eserciti alleati, il grado di ufficiale corrispondente a quello di « cortesia » ad essi attribuito dalle Autorità alleate. Tale riconoscimento potrà essere effettuato dal Ministero competente nella categoria degli ufficiali in congedo secondo le modalità indicate nell'art. 2 e sempre che l'interessato sia in possesso del titolo minimo di studio richiesto dalle vigenti disposizioni per ottenere la nomina ad ufficiale.

Per i militari della Marina il riconoscimento di un grado non immediatamente superiore a quello rivestito nella Marina può essere effettuato soltanto nell'Esercito, Arma di fanteria.

Art. 8.

Con successivo provvedimento sarà regolata la concessione ai partigiani di promozioni, avanzamenti e trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — MICHELA — CINGOLANI — SERENI

Visto, *Il Guardasigilli*: GUELI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 147. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 305.

Ricostituzione del comune di Monasterolo Cassoto (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 700;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Monasterolo Cassoto, aggregato al comune di San Michele Mondovì con regio decreto 18 marzo 1928, n. 700, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni predetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Monasterolo Cassoto ed il nuovo organico del comune di San Michele Mondovì saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 18 marzo 1928, n. 700.

Al personale già in servizio presso il comune di San Michele Mondovì e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GUELI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 150. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 306.

Proroga del termine per la iscrizione alla Cassa nazionale del notariato per i notai della Libia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 1053, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili della Libia;

Visto il testo unico sulle pensioni notarili, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1934, n. 109;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le concessioni di pensioni e sussidi ai notai ed alle loro famiglie, approvato con decreto Ministeriale del 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1939, n. 167, e modificato con decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio n. 153;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' concesso un nuovo termine di mesi sei, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per la presentazione alla Cassa nazionale del notariato della domanda intesa ad ottenere l'iscrizione alla Cassa pensioni da parte dei notai già esercenti in Libia, che si trovino nella condizione prevista dall'art. 26 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 1053.

I notai medesimi, per ottenere la detta iscrizione, debbono versare alla Cassa pensioni la somma di L. 2000 stabilita dal citato art. 26 anche per gli anni durante i quali, avendo interrotto l'esercizio delle funzioni in Libia per circostanze inerenti allo stato di guerra, non abbiano esercitato la professione in alcuna sede d'Italia.

Agli effetti del comma precedente la frazione di anno superiore a sei mesi è valutata come un anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 148. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 307.

Corresponsione del premio di presenza ai magistrati ed agli avvocati dell'Avvocatura dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai magistrati dell'Ordine giudiziario il premio di presenza è corrisposto in misura forfettaria e nell'ammontare consentito dall'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, in considerazione della effettiva presenza in servizio prescindendo dall'osservanza di un orario di ufficio.

Ai fini di cui al comma precedente, i magistrati sono considerati presenti in servizio anche nei periodi di tempo che intercedono fra i giorni di udienza e durante i quali attendono, in ufficio o fuori di esso, allo studio delle cause e pratiche loro assegnate, o alla estensione delle sentenze e di ogni altro atto di loro competenza, o, a qualsiasi incombente relativo all'esercizio delle loro funzioni.

Alla fine di ogni mese, i capi degli uffici giudiziari trasmettono al Ministero un elenco nominativo dei magistrati dipendenti con l'attestazione del numero di giornate per le quali ciascuno di essi deve essere considerato presente in servizio ai sensi dei due comma precedenti ed in relazione alle prestazioni ivi indicate.

In ogni caso sono escluse dalle giornate di presenza quelle festive, delle ferie e congedi annuali, nonchè quelle in cui il magistrato, per malattia, aspettativa, sospensione od altri motivi, non abbia prestato effettivo servizio ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono estese:
ai magistrati del Consiglio di Stato;
ai magistrati del Corpo della giustizia militare;
ai magistrati di grado 4° e superiori della Corte dei conti, nonchè a quelli dei gradi inferiori al 4° addetti alle Sezioni giurisdizionali;
al personale (avvocati e procuratori) dell'Avvocatura dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 149. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 308.

Concessione di un assegno straordinario annuo vitalizio a favore della signora Laura Del Vecchio, vedova dell'on. Roberto Bracco.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28516

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Alla vedova dell'on. Roberto Bracco, signora Laura Del Vecchio, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta agli altri assegni ad essa eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di L. 72.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 145. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1946, n. 309.

Modificazioni allo statuto dell'Università di Perugia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205; 5 settembre 1942, n. 1239;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 10: L'insegnamento complementare per il corso di laurea in giurisprudenza di « diritto privato comparato » è sostituito con quello di « diritto canonico ».

Art. 12: Nell'ultimo capoverso è abolita la dicitura: « e di diritto privato comparato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, Il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 151. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2, 3 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato categorie dragamine, e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenza delle Forze armate;

Visti i regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 406 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 23 e 30 settembre 1940, registro n. 13, fogli nn. 12 e 249, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3, 14 e 26 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre e 15 novembre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27, 28, 29, 30 e 414, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, scorta convogli, navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 16 e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'11 e il 14 dicembre 1940, registri nn. 16 e 17, fogli nn. 445 e 26, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 30 gennaio e 31 marzo 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio e 25 aprile 1941, registri nn. 2 e 5, fogli nn. 446 e 397, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 2 giugno, 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 16 luglio, il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 9, 10 e 11, fogli nn. 302, 373, 375, 82 e 83, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisiti per esigenza delle Forze armate;

Visti i regi decreti 29 agosto 1941, registrati alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, fogli nn. 31 e 33, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 novembre e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941 e 19 gennaio 1942, registri nn. 16 e 1, fogli nn. 248, 249 e 389, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati alla Corte dei conti il 26 maggio 1942, registro n. 7, fogli nn. 166 e 167, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 5 e 26 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 24 settembre e 23 ottobre 1942, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 453 e 404, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 13 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1942, registro n. 14, foglio n. 378, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 7 e 11 gennaio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gennaio e 9 febbraio 1943, registro n. 2, fogli nn. 30, 31, 32 e 309, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli, dragamine, navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 26 febbraio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 marzo e 13 giugno 1943, registri nn. 4 e 8, foglio nn. 242 e 427, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 18 gennaio e 9 novembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti l'8 febbraio e 19 novembre 1945, registri nn. 1 e 9, fogli n. 322 e 96, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1946, registro n. 5, foglio n. 179, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina Militare;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Aurelio S.*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Lucia*: dalle ore 9 dell'8 novembre 1945.

Rimorchiatore *Impero*, di stazza lorda tonn. 86,97, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Irrera Letterio con sede in Genova: dalle ore 18 del 19 aprile 1946.

Motopeschereccio *Madonna del Buon Cammino*: dalle ore 21 del 21 luglio 1943.

Piroscafo *Francesco Rismondo*: dalle ore 7 dell'11 maggio 1946.

Motopeschereccio *Squalo*: dalle ore 24 del 15 marzo 1946.

Motopeschereccio *Audace*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943.

Motopeschereccio *Comandante Maddalena*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Condottiero*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Aura*: dalle ore 24 del 16 novembre 1943.

Rimorchiatore *Turbine*: dalle ore 18 del 15 luglio 1946.

Rimorchiatore *Cornigliano*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *La Nuova Santa Rita*: dalle ore 24 del 13 settembre 1943.

Motopeschereccio *Lucrezia*: dalle ore 24 del 13 ottobre 1943.

Motopeschereccio *Gran Rex*: dalle ore 8 del 23 luglio 1945.

Motopeschereccio *Gil*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Piroscafo *San Marco della Rosandra*: dalle ore 24 del 2 maggio 1946.

Motogoletta *Sant'Antonio di Padova*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *San Vincenzo Secondo*: dalle ore 24 del 22 novembre 1943.

Motopeschereccio *Tigre*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Rimorchiatore *Teresa*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Umberto Maddalena*: dalle ore 18 del 10 giugno 1946.

Rimorchiatore *Urano*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Antonio*, di stazza lorda tonnellate 73,11, iscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Catania Pietro: dalle ore 24 del 19 aprile 1946.

Motopeschereccio *Generale Diaz*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Rita S. Francesco*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Navigatore*: dalle ore 8 del 20 settembre 1945.

Motopeschereccio *Margherita*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Recoaro*: dalle ore 14 del 5 maggio 1946.

Motopeschereccio *Seconda Maria Costanza*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Rimorchiatore *Risveglio*: dalle ore 24 del 9 maggio 1946.

Motopeschereccio *San Giuseppe*: di stazza lorda tonn. 65,55, iscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Costa Salvatore di Felice con sede a Messina: dalle ore 18 del 21 dicembre 1943.

Motopeschereccio *Nuova Lucia*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motonave *Scio*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Rimorchiatore *Liliana*: dalle ore zero del 26 gennaio 1946.

Motopeschereccio *Antonia Madre*: dalle ore 8 del 5 settembre 1945.

Motoveliero *S. Bartolo*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Nuovo Oriente*: dalle ore 24 del 25 febbraio 1946.

Motoveliero *Nicolina Madre*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Fabiola*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Elva*: dalle ore 8 del 10 novembre 1945.

Motoveliero *Madonna del Rosario*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *S. Giuseppe V.*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Ia Nuova Maria Luisa*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motobilancella *Pegaso*: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943.

Motocutter *Nerco*: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943.

Motopeschereccio *Vulcano*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *S. Antonio P.*: dalle ore 24 del 19 luglio 1946.

Vaporetto *Tita Fumei*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Bragozzo a vela *Natale*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Bragozzo a vela *Gemma III*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Lina*: dalle ore 24 del 27 settembre 1943.

Motopeschereccio *Stella d'Italia*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Costanzo Ciano*: dalle ore 18 del 4 novembre 1943.

Rimorchiatore *Adige*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Vittoria*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Nemesio*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *Maria Cristina*: dalle ore 24 del 3 luglio 1946.

Goletta con motore ausiliario *Galiola*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943.

Motopeschereccio *Saturnia*: dalle ore 24 del 21 marzo 1946.

Motoveliero da pesca *Rosa Bucca Madre*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Rimorchiatore *Maria Gabriella*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Trabaccolo con m. a. *Lucia G.*: dalle ore 24 del 17 agosto 1943.

Rimorchiatore *Alcione*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motopeschereccio *San Marco*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Goletta con m. a. *Aldo*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *San Giorgio*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero *Antonio Padre*: dalle ore 24 del 2 luglio 1943.

Motopesca *Vulcania*: dalle ore 24 del 9 settembre 1943.

Motopeschereccio *Agnese Madre*: dalle ore 24 dell'8 marzo 1946.

Motopeschereccio *San Carlo*: dalle ore 8 del 15 maggio 1946.

Motopeschereccio *Elina*: dalle ore 8 del 7 aprile 1946.

Motopeschereccio *Maria di Porto Salvo*: dalle ore 12 del 6 giugno 1946.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 253.

(3782)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il trattamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 191, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Teramo, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Pedicini Vincenzo, Palumbi Primo, Triozzi Ottorino, in rappresentanza degli industriali;

D. Domenico Diego, D'Agostino Guido, Caraceni Elio, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946.

Il Ministro: D'ARAGONA

(3783)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria:

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Alessandria, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Frati dott. Carlo, Fraschini dott. Franco, Ferraris rag. Agostino, in rappresentanza degli industriali;

Brezzi Germana, Scarpa Renato, Cresta Cesare, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3789)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria:

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Milano, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Nosadini dott. Rino, Rossi avv. Piero, Mazzanti dott. Mario, in rappresentanza degli industriali;

Sforza Attilio, Moscardelli Renato, De Angeli Raffaele, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3791)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.

Composizione della Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori dell'industria:

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Perugia, prevista dall'art. 14 del contratto collettivo di cui alle premesse, è composta come segue:

Missere avv. Osvaldo, Cosentini dott. Antonio, Lilli arch. Dino, Baduel dott. Giuseppe, Rotelli Michele, in rappresentanza degli industriali:

Balicco Giacomo, Maremmanini Gabriele, Perelli Mario, Roscini Giacomo, Mancia Armando, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Detta Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1946.

Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1932, col quale venne stabilita la ripartizione in gruppi di alcuni Comuni della provincia di Roma agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Visti i decreti Ministeriali 20 agosto 1941 e 7 novembre 1942, con i quali venne attivato il nuovo catasto terreni nei distretti di Tivoli, di Albano Laziale e di Subiaco;

Riconosciuta l'opportunità di modificare la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Roma stabilita con il precitato decreto Ministeriale 10 aprile 1932;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella — predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Roma — indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Roma in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1947, deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

titolo 4 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 36. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Roma, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di TIVOLI

1. Anticoli Corrado
2. Arsoli
3. Camerata Nuova
4. Casape
5. Castel Madama
6. Cicigliano
7. Cineto Romano
8. Guidonia Montecelio
9. Licenza
10. Mandela
11. Percile
12. Riofreddo
13. Roccagiovine
14. Roviano
15. Sambuci
16. Sant'Angelo Romano
17. San Gregorio da Sassola
18. San Polo de' Cavalieri
19. Saracinesco
20. Tivoli
21. Vallinfreda
22. Vicovaro
23. Vivaro Romano

Distretto di VELLETRI

1. Artena
2. Labico
3. Valmontone
4. Velletri

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di FRASCATI

1. Colonna
2. Frascati
3. Grottaferrata
4. Montecompatri
5. Monte Porzio Catone
6. Rocca di Papa
7. Rocca Priora

Distretto di ALBANO LAZIALE

1. Albano Laziale
2. Anzio
3. Ariccia
4. Castel Gandolfo
5. Genzano di Roma
6. Lanuvio
7. Marino
8. Nemi
9. Nettuno

Distretto di CIVITAVECCHIA

1. Allumiere
2. Cerveteri
3. Civitavecchia
4. Tolfa

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di SUBIACO

1. Affile
2. Agosta
3. Arcinazzo Romanno
4. Canterano
5. Cerreto Laziale
6. Cervara di Roma
7. Gerano
8. Ienne
9. Marano Equo
10. Rocca Canterano
11. Roiate
12. Subiaco
13. Vallepietra

Distretto di ROMA

1. Mentana
2. Monterotondo

Distretto di PALOMBARA SABINA

1. Marcellina
2. Monte Flavio
3. Monte Libretti
4. Montorio Romano
5. Moricone
6. Nerola
7. Palombara Sabina

Distretto di BRACCIANO

1. Anguillara Sabazia
2. Bracciano
3. Canale Monterano
4. Manziana
5. Trevignano Romano

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di SEGNI

1. Carpineto Romano
2. Colleferro
3. Gavignano
4. Gorga
5. Montelanico
6. Segni

Distretto di CASTELNUOVO DI PORTO

1. Capena
2. Castelnuovo di Porto
3. Civitella San Paolo
4. Fiano Romano
5. Filacciano di Roma
6. Morlupo
7. Nazzano
8. Ponzano Romano
9. Riano
10. Rignano Flaminio
11. Sacrofano
12. Sant'Oreste
13. Torrita Tiberina

Distretto di PALESTRINA

1. Bellegra
2. Capranica Prenestina
3. Castel San Pietro Romano
4. Cave
5. Gallicano nel Lazio
6. Genazzano
7. Olevano Romano
8. Palestrina
9. Pisoniano
10. Poli
11. Rocca di Cave
12. Rocca Santo Stefano
13. San Vito Romano
14. Zagarolo

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1951)

Distretto di ROMA

1. Campagnano di Roma
2. Formello
3. Mazzano Romano
4. Pomezia
5. Roma

Roma, addì 24 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3651)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.

Revoca del divieto fatto alla ditta Gomma « Vega » di Lino Locatelli e C., società in accomandita semplice, di attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle nuove iniziative industriali;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, con il quale alla ditta Gomma « Vega » di Lino Locatelli & C., società in accomandita semplice, con sede in Vigevano, è stato vietato attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma, fino al 30 giugno 1947;

Vista l'istanza della ditta, in data 27 agosto 1946, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 agosto 1946, che vieta alla ditta Gomma « Vega » di Lino Locatelli & C., società in accomandita semplice, di attivare, in Vigevano, un impianto per la lavorazione della gomma.

Roma, addì 11 novembre 1946

(3653) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefetture	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3420	21-8-1946	10603 Cab.	Bolzano	Nascimbeni Alfredo fu Carlo	18- 8-1901 - Caldaro	Tschinben	Unterwaining Hanni di Giuseppe, moglie; Olga, figlia.
3421	Id.	8053 Cab.	Id.	Pinoli Antonio fu Barbara	5- 1-1905 - Dobbiaco	Tschurtschenthaler	—
3422	Id.	9274 Cab.	Id.	Ricci Giovanni Carlo fu Luigi	9-10-1898 - Verano	Reich	Schotzer Regina fu Giuseppe, moglie; Regina, Carlo e Giuseppe, figli.
3423	Id.	8193 Cab.	Id.	Dallavia Maria di Giuseppe	24- 6-1903 - Sant'Andrea in Monte	Gasser	Rosa, figlia.
3424	Id.	7515 Gab.	Id.	Corva Luigi fu Giovanni	29- 4-1892 - Senales	Corfer	Gorfer Anna fu Giuseppe, moglie; Serafina, Anna, Luigi e Rosa, figli.
3425	Id.	7850 Gab.	Id.	Belfanti Erminia fu Giuseppe	28-11-1909 San Lorenzo	Winkler	—
3426	Id.	7225 Gab.	Id.	Carli Carlo fu Giovanni	4-11-1895 - Valle Aurina	Leimegger	Radi Maria fu Sebastiano, moglie; Carlo, figlio.
3427	Id.	7382 Gab.	Id.	Valentinelli Goffredo fu Giuseppe	28- 1-1887 - Appiano	Walcher	Angeli Maria di Davide, moglie; Maria, Goffreda, Barbara, Luigia, Isidoro, Anna, Pietro e Ottilia, figli.
3428	26-8-1946	7112 Cab.	Id.	De Stermi di Valcrociata Silvio di Vincenzo	23-11-1899 - Zara	De Stermich di Valcrociata	Modi Emma di Edoardo, moglie; Marina e Marcello, figli.
3429	28-8-1946	6929 Gab.	Id.	Cavalieri Giuseppe di Angelo	14-12-1909 - Solda	Tembl	—
3430	Id.	8146 Gab.	Id.	Dallavia Giuseppe di Anna (defunto)	8- 3-1862 - Caldaro	Andergassen	Giuseppe, figlio e Obrist Veronica fu Francesco, moglie.
3530	Id.	10071 Gab.	Id.	Rutteri Maria di Giuseppe	9 -1-1907 - Dobbiaco	Rutter	—
3531	Id.	7519 Gab.	Id.	Ghedina Maria di Giovanni (defunta)	31- 8-1912 - Vandoies	Schiner	Frida, figlia
3532	Id.	8816 Gab.	Id.	Larcioni Giovanni Giuseppe fu Cristiano	31-12-1890 - Selva Val Gardena	Lardschneider	Schuen Filomena di Matteo, moglie; Emilia, Maria Maddalena, Giuseppe ed Elena, figli.
3533	Id.	8815 Gab.	Id.	Gianni Lodovico fu Giacomo	29- 7-1908 - Castelbello Ciardes	Hanny	—
3534	Id.	6470 Gab.	Id.	Nestori Giuseppe fu Andrea	2- 6-1901 Racines	Nesti	Pircher Giulia di Giuseppe.
3535	Id.	7376 Gab.	Id.	Mattei Giuseppe fu Giovanni	19- 3-1884 - Laives	Heuschreck	Gruber Emilia fu Giovanni, moglie; Francesco, Giuseppe ed Elisabetta, figli.
3535	Id.	9780 Gab.	Id.	Lana Ervino fu Augusto	2- 9-1924 - Caldaro	Laner	—
3537	Id.	8906 Gab.	Id.	Prinotti Luigi fu Germano	Santa Cristina	Prinoth	Senoner Barbara di Giovanni, moglie; Artmanno Martino, Ingenuino Giovanni, Germano, Giulio Francesco e Osvaldo, figli.
3538	Id.	7414 Gab.	Id.	Bonetti Riccardo fu Giuseppe	5- 2-1898 - Laives	Bonecher	Bampi Maria di Ernesto, moglie; Matilde e Berta, figlie
3539	Id.	7170 Gab.	Id.	Pini Luigi fu Luigi	3- 2-1907 - Lana	Forcher	—
3540	Id.	1755 Gab.	Id.	Dallavia Vittorio fu Fortunato	9- 9-1896 - Garniga di Aldeno	Coser	Pozza Paolina di G. Battista, moglie; Teresa, Emilio e Cecilia, figli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giovanni Gemini (Agrigento), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3616)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 9 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tortona (Alessandria), di un mutuo di L. 2.670.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3617)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chiaravalle (Ancona), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3618)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 28 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monte San Savino (Arezzo), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3619)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Morione e Sella (Alessandria)

Con decreto Ministeriale 8 novembre 1946, la zona di Morione e Sella (Alessandria), dell'estensione di ettari 418, delimitata dai confini sottoindicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini:

a nord: ferrovia Alessandria - Torino;
ad est: rio della Gogna;
a sud: fiume Tanaro;
ad ovest: limite terriero del comune di Solero.

(2656)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Il giorno 27 ottobre 1946, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Giumarra (Catania).

(3065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 novembre 1946 - N. 234

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,80
Id. 3,50 % 1902	83,50
Id. 3 % lordo	71 —
Id. 5 % 1935	92,775
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 5 % 1936	92,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,625
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,125
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,255
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,625
Id. 5 % convertiti 1951	97 —

Media dei cambi e dei titoli del 15 novembre 1946 - N. 235

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,375
Id. 3,50 % 1902	83,50
Id. 3 % lordo	69,85
Id. 5 % 1935	92,825
Redimibile 3,50 % 1934	80,15
Id. 5 % 1936	92,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,675
Id. 5 % convertiti 1951	97,075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Elenco n. 17.

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita unica di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	167060	Pennacchio Maria Pia di Luigi, con vincolo di inalienabilità	5.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	168435	Figallo Giustina Annunziata fu Raffaele, moglie di Merello Marco Agostino di Luigi, separata legalmente, dom. a Rapallo (Genova), con vincolo dotale	31,50
Id.	350717	Merello Luigia Teresa di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova	175 —
Cons. 3,50 % (1902)	39231	Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino	17,50
Rend. 3,50 % (1934)	220051	Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « P. E. Imbriani » di Avellino	620,50
Id.	222563	Come sopra	120 —
Id.	226860	Come sopra	94,50
Id.	228201	Come sopra	36 —
Id.	230817	Come sopra	35 —
Id.	234239	Come sopra	28 —
Id.	244113	Come sopra	63,50
Id.	245117	Come sopra	35 —
Id.	283466	Come sopra	87,50
Id.	375508	Come sopra	19 —
Id.	381703	Come sopra	10,50
Id.	506442	Come sopra	105 —
Rend. 5 % (1935)	33316	Come sopra	125 —
Id.	33318	Come sopra	180 —
Id.	33319	Come sopra	85 —
Id.	150822	Come sopra	150 —
Id.	202411	Come sopra	1.500 —
Id.	136783	Beneficio arcipretale del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli)	265 —
Rend. 3,50 % (1934)	390093	Mensa arcivescovile in Acerra	3,50
Cons. 3,50 % (1902)	30372	Capitolo cattedrale di Acerra	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	425143	Fajen Elisa fu Giovanni Battista, minore, emancipata sotto la curatela del marito Mereghetti Angelo, dom. a Milano, con vincolo dotale	171,50
Rend. 3,50 % (1934)	36880	Congregazione di carità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo)	91 —
Id.	234133	Municipio di Lero (Egeo)	350 —
Cons. 3,50 % (1906)	441093	Ospedale di S. Lippiano in Monte S. Maria Tiberina (Arezzo), amministrato dalla locale Congregazione di carità	287 —
Rend. 3,50 % (1934)	42332	Cangini Ida fu Gherardo, moglie di Carusi Antonio, dom. a Volterra (Pisa), con vincolo dotale	1.025,50
Con. 3,50 % (1906)	270412	Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo fu Clemente, dom. in Ferrara, con vincolo dotale	1.137,50
Id.	534033	Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo, dom. a Genova, con vincolo dotale	175 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	533876 (nuda prop. e usufr.	Primo dei figli maschi nascituri da Iche o Hiche Maria di Ida, con usufrutto a Iche o Hiche Maria, vincolata per devoluzione in mancanza di figli maschi a favore della prima figlia femmina di detta usufruttuaria	2.667 —
Rend. 5 % (1936)	2395	Anselmi Vincenza di Antonio, moglie di Celi Telemaco, domiciliata in Magliano dei Marsi (Aquila), con vincolo dotale	530 —
Rendita 5 %	142101	Come sopra	620 —
Id.	198374	Come sopra	236 —
Rend. 3,50 % (1934)	504782	di Matteo Armidoro fu Giustino, dom. a Torino di Sangro (Chieti)	1.260 —
Id.	473751	Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti)	1.477 —
Id.	473752	Come sopra	1.137.50
Id.	473753	Come sopra	1.344 —
Id.	508058	Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti)	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	744973	Posteraro Augusto-Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza)	35 —
Id.	591050	Posteraro Giuseppe di Raffaele, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale	45,50
Id.	438225	Posteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale	31 50
Id.	214252	Come sopra	7 —
Id.	187549	Come sopra	10.50
Rend. 3,50 % (Polizza combattenti)	100061	Santia G. Battista fu Cesario	14 —
Rend. 3,50 % (1934)	398550	Esposito Assunta di Francesco, moglie di Maretta Pietro, dom. a Maddaloni (Napoli), con vincolo dotale	441 —
Rend. 5 %	78001	Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, nubile, dom. a Foggia	45 —
Id.	155768	Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote . . .	2.500 —
Rend. 3,50 % (1934)	517177	Ritzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Caltanissetta	175 —
Id.	106871	Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale . .	1.540 —
Id.	415269	Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved Passante Spaccapietra, dom. a Napoli	21 —
Id.	231709	Comune di Gamberale (Chieti)	70 —
Id.	231710	Congregazione di carità di Gamberale (Chieti)	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	710215	Come sopra	70 —
Id.	257123 (Sola nuda proprietà)	Oneto Teresa Antonietta, Emilia ed Antonio-Francesco-Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Clelia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene-Clelia . .	112 —
Rend. 5 % (1936)	2411	Schiattarelli Maria di Giuseppe, moglie di Fiorino Michele fu Luigi, dom. a Marano di Napoli	210 —
Id.	8100	Come sopra	105 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 luglio 1946

(2081)

Il direttore generale: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

PREFETTURA DI BOLZANO

Rettifica al decreto prefettizio 21 agosto 1946, n. 8145 Gab., riguardante restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 18 novembre 1946.

N. 8145 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto prefettizio 5 maggio 1937, n. 3083 Gab., con cui al signor Wurz Lodovico fu Giovanni, nato a Caldaro l'8 ottobre 1890, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Radici;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 13 giugno 1946 dal predetto signor Radici Lodovico in atto, residente a Caldaro;

Ritenuto che le ragioni adottate dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1946, n. 67092/36435/19;

Visto il proprio decreto di uguale data e numero del presente, col quale venne revocato il predetto decreto 5 maggio 1937, n. 3083 Gab., col conseguente ripristino, a decorrere dal 21 agosto 1946, nella forma tedesca di Wurz del cognome di Radici Lodovico fu Giovanni, della moglie Micheli Agnese fu Giuseppe e dei figli Giovanni e Goffredo;

Ritenuto che nel decreto di revoca è stato omesso per svista il nominativo della figlia Agnese;

Decreta:

Il decreto prefettizio 21 agosto 1946, n. 8145 Gab., deve intendersi operativo, a decorrere dal 21 agosto 1946, anche nei confronti della figlia Agnese.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 4, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 ottobre 1946

Il consigliere di Stato reggente la Prefettura
S. INNOCENTI

(3582)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del decreto Ministeriale 21 agosto 1943 con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1941, col quale venne indetto un concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra, in applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che ha stabilito la riserva della metà dei posti degli impieghi statali messi a pubblico concorso durante la seconda guerra mondiale;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 24 maggio 1942, n. 45714/1175/1.3.1, che ha consentito il conferimento di tutti i 40 posti come sopra messi a concorso, a condizione che 23 di essi fossero riservati agli invalidi della recente guerra;

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti di Roma il 5 aprile 1944, registro 2, foglio 114, col quale venne approvata la graduatoria di merito del cennato concorso;

Ritenuta l'inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del concorso sulla base della graduatoria di cui sopra, in quanto in essa risultano compresi elementi che non hanno più titolo all'assunzione obbligatoria essendo stata, ai termini dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, loro revocata la pensione di guerra, per aver contratto, come appartenenti alla disciolta M.V.S.N., l'invalidità nella guerra civile di Spagna;

Considerato che occorre, quindi, procedere alla revoca del citato decreto Ministeriale 21 agosto 1943;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato, a tutti gli effetti, il decreto Ministeriale 21 agosto 1943 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di commesso doganale in prova, riservato agli invalidi di guerra ed indetto con decreto Ministeriale 24 maggio 1941.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice incaricata di procedere alla compilazione della graduatoria del sopraccennato concorso, previa eliminazione di quei candidati che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, essendo stata loro revocata la pensione di guerra, non hanno più titolo all'assunzione obbligatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3778)

Revoca del decreto Ministeriale 5 aprile 1944, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per titoli a 110 posti di commesso doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1941, concernente il conferimento di 110 posti di commesso doganale agli appuntati ed alle guardie della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti di Roma il 27 marzo 1944, registro n. 2, foglio n. 1, con il quale venne approvata la graduatoria dei vincitori dei posti suddetti predisposta dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuta l'inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori suddetti, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi per titoli demografici;

Considerato che occorre, quindi, procedere alla revoca del citato decreto Ministeriale 5 aprile 1943;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 5 aprile 1944 col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice per il conferimento dei 110 posti di commesso doganale di cui al decreto Ministeriale 24 maggio 1941.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione delle preferenze e punteggi attribuiti ai candidati forniti di così dette benemerenze demografiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3779)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Vicenza ed elenco delle vincitrici del concorso stesso.

Con decreto n. 18352 del Prefetto di Vicenza è stata approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1941:

1.	Menegon Emma	voti	64.671/100
2.	Ballerini Emma	»	61.801/100
3.	Maino Caterina	»	61.451/100
4.	Pesavento Maria	»	61.412/100
5.	Peretto Maria	»	61.275/100
6.	Verlin Alvisia	»	60.968/100
7.	Secco Bianca	»	60.965/100
8.	Zotti Giulia	»	60.168/100
9.	Todesco Giovanna	»	59.908/100
10.	Benedini Ismene	»	59.261/100
11.	Orlando Pierina	»	58.956/100
12.	Bordin Iole	»	58.231/100
13.	Bastianello Leonia	»	57.925/100
14.	Beninca Clara	»	57.681/100
15.	Grandis Ezzelina	»	57.575/100
16.	Lora Clelia	»	57.546/100
17.	Rosa Adele	»	57.301/100
18.	Scarabotto Elda	»	56.893/100
19.	Pavarello Sigrid	»	56.862/100
20.	Agosti Elvira	»	56.750/100
21.	Zen Lucia	»	55.687/100
22.	Pagani Elsa	»	55.518/100
23.	Fabris Giuseppina	»	55.406/100
24.	Brusco Anna	»	54.281/100
25.	Minuzzo Assunta	»	54.156/100
26.	Azzolin Elira	»	53.326/100
27.	Giacomin Gemma	»	53.193/100
28.	Cicolin Flora	»	53.071/100
29.	Loser Maria	»	52.625/100
30.	Donazzan Maria	»	52.337/100
31.	Benetti Adolfina	»	52.125/100
32.	Maserati Maria	»	51.675/100
33.	Trevisano Alice	»	51.268/100
34.	Dalin Pria Elide	»	50.250/100
35.	Zuccolo Maria	»	50.125/100
36.	Ridolfetti Giuliana	»	50.000/100
37.	Viero Iolanda	»	49.816/100
38.	Sambugaro Letizia	»	49.750/100
39.	Carretta Elisa	»	49.593/100
40.	Frazza Giannina	»	49.375/100
41.	Guidetti Della	»	49.218/100
42.	Marcolongo Ester	voti	48.875/100
43.	Bartolomei Casilda	»	48.750/100
44.	Dametto Luigia	»	48.676/100
45.	Tracco Olga	»	48.500/100
46.	Valente Angelina	»	48.499/100
47.	Bernazzoli Vanda	»	48.250/100
48.	Vidale Lucia	»	48.125/100
49.	Brazzo Giustina	»	47.531/100
50.	Antoni Fernanda	»	45.562/100
51.	Bedin Maria	»	45.218/100
52.	Costa Costanza	»	43.281/100
53.	Bresciani Costanzo	»	40.088/100

Vicenza, addì 4 novembre 1946

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1941;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in seduta del 29 luglio 1946;

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva detta graduatoria;

Viste le domande delle concorrenti con la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco segnate:

1. Menegon Emma, Chiampo;
2. Ballerini Emma, Isola Vicentina;
3. Maino Caterina, Nove;
4. Pesavento Maria, Castelgomberto;
5. Peretto Maria, Castegnero;
6. Verlin Alvisia, Fara Vicentina;
7. Secco Bianca, Cornedo Vicentino;
8. Zotti Giulia, Enego;
9. Todesco Giovanna, Lugo;
10. Benedini Ismene, Monte di Malo;
11. Orlando Pierina, Valdagno Castelvecchio.

Vicenza, addì 4 novembre 1946

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(3670)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 ottobre 1946, n. 301.
Disciplina della lavorazione e della messa in opera di materie prime e manufatti ceduti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano . . . . . Pag. 2830

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 302.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Barbara, in frazione Ragalna del comune di Paterno (Catania) . . . . . Pag. 2830

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.
Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per assegni familiari, del valore convenzionale mensile delle prestazioni in natura nei confronti del personale addetto agli alberghi, pensioni, ristoranti, ecc., nella provincia di Parma . . . . . Pag. 2831

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.
Proroga del termine per la ultimazione dei lavori della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario per i trasporti di persone . . . . Pag. 2831

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.
Semplificazione delle estrazioni dei premi sui buoni del Tesoro poliennali . . . . . Pag. 2831

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.
Determinazione della data del primo sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950 . Pag. 2832

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.
Norme regolamentari per l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % . . . . . Pag. 2832

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Verticchio Giulio avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 2836

Ministero della marina mercantile:
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto . . . . . Pag. 2836
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Bordighera . . . . . Pag. 2836

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2836
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2836
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2836

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte dell'esame di concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C) . . . Pag. 2836

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 263 DEL 19 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 46ª e 47ª estrazione di obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli.

(3806)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 ottobre 1946, n. 301.

Disciplina della lavorazione e della messa in opera di materie prime e manufatti ceduti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai fini della esecuzione dei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati fra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) il Ministro per l'industria ed il commercio è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'obbligo per le industrie italiane di provvedere alla lavorazione e alla messa in opera delle materie prime e dei manufatti forniti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano, a disciplinare le caratteristiche delle suddette lavorazioni e messa in opera, ed a determinare i compensi spettanti alle industrie per tali prestazioni.

Il Ministro per l'industria ed il commercio provvederà ai sensi del precedente comma, di intesa con i Comitati eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, e sentite le competenti Associazioni fra industriali, rappresentative degli interessi di categoria, ove esistano.

Art. 2.

Le controversie relative all'imposizione dell'obbligo della lavorazione o della messa in opera, alla esecuzione di tale obbligo, ed alla determinazione dei compensi, sono risolte da Commissioni arbitrali nominate dal Ministro per l'industria e il commercio, e costituite da un magistrato dell'ordine giudiziario od amministrativo, ovvero da un avvocato dello Stato, da un rappresentante dell'Amministrazione dell'industria e da uno della categoria interessata.

Le Commissioni arbitrali decidono secondo equità.

Art. 3.

Quando uno stabilimento industriale dichiari di non poter adempiere o non adempia agli obblighi di lavorazione e di messa in opera assegnatigli dal Ministero dell'industria e del commercio a norma dell'art. 1, ovvero non consegni il lavoro o l'opera commessagli nel termine stabilito, o consegni manufatti od opere non conformi ai tipi stabiliti dai piani ministeriali, i lavori e le opere non consegnati o rifiutati saranno assegnati ad altro stabilimento, ovvero il prodotto finito o l'opera eseguita verranno acquistati altrove al prezzo corrente e la differenza di prezzo fra quello stabilito dal Ministro e quello pagato per l'esecuzione in danno, sarà addebitato allo stabilimento inadempiente.

La determinazione del prezzo corrente sarà fatta sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 4.

La differenza di prezzo addebitata, qualora non venga spontaneamente soddisfatta su intimazione del Ministro per l'industria e commercio, verrà riscossa con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. A tal fine l'ammontare del debito accertato dal Ministero dell'industria e commercio sarà comunicato all'Intendenza di finanza del luogo in cui ha sede lo stabilimento per la iscrizione a ruolo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 144. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 302.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Barbara, in frazione Ragalna del comune di Paternò (Catania).

N. 302. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Barbara, in frazione Ragalna del comune di Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per assegni familiari, del valore convenzionale mensile delle prestazioni in natura nei confronti del personale addetto agli alberghi, pensioni, ristoranti, ecc., nella provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 602, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura a favore del personale addetto agli alberghi, ristoranti, pensioni, ecc., per la provincia di Parma, è determinato come segue:

valore convenzionale mensile del vitto e dell'alloggio per il personale appartenente sia alla categoria impiegatizia che a quella operaia: L. 1800;

valore convenzionale mensile del solo vitto per il personale appartenente sia alla categoria impiegatizia che a quella operaia: L. 1500.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° dicembre 1945.

Roma, addì 15 giugno 1946

p. *Il Ministro*: CASSIANI

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Proroga del termine per la ultimazione dei lavori della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario per i trasporti di persone.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il proprio decreto, n. 1019, del 30 novembre 1945, con il quale veniva nominata una Commissione per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato;

Ritenuta la necessità di differire il termine dei lavori della suddetta Commissione e di sostituire alcuni dei suoi componenti che hanno cessato dall'incarico;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 1, secondo comma, del proprio decreto 30 novembre 1945, n. 1019, è prorogato di un anno.

Art. 2.

L'on. avv. Antonio Priolo, già presidente della Commissione nella sua qualità di Sottosegretario di Stato per i trasporti, viene sostituito dal Sottosegretario di Stato pro-tempore del Ministero stesso.

Art. 3.

Il signor Francesco Landi del Servizio movimento delle ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza per raggiunti limiti massimi di età e di servizio, viene sostituito dall'ispettore principale signor Guido Ceccotti del Servizio medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

Il Ministro: FERRARI

(3653)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.

Semplificazione delle estrazioni dei premi sui buoni del Tesoro poliennali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, contenente norme per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1940;

Veduta la legge 4 febbraio 1940, n. 20; nonchè i regi decreti-legge 23 gennaio 1941, n. 6; 26 agosto 1941, n. 912; 26 marzo 1942, n. 226; 1° settembre 1942, n. 972; 26 maggio 1943, n. 398; 27 giugno 1943, n. 539; i decreti legislativi luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70 e 28 giugno 1945, n. 363, coi quali furono autorizzate, rispettivamente, le emissioni dei buoni del Tesoro novennali 5 % con scadenza 15 febbraio 1949, 15 febbraio 1950, 15 settembre 1950, 15 aprile 1951; 4 %, con scadenza 15 settembre 1951; quinquennali 5 %, con scadenza 15 giugno 1948; novennali 5 %, con scadenza 15 settembre 1951, per conversione di quelli 4 %, di pari scadenza; e quinquennali 5 %, con scadenza 1° aprile 1950;

Veduti i decreti Ministeriali 6 febbraio 1940, 31 gennaio 1941, 17 settembre 1941, 10 aprile 1942, 19 settembre 1942, 25 giugno 1943, 23 luglio 1943, 20 maggio 1945 e 20 dicembre 1945, mediante i quali, in virtù della facoltà regolamentare delegata coi provvedimenti di emissione sopramenzionati, si dettano norme per la loro attuazione, richiamando, nei riguardi delle modalità per il sorteggio dei premi, l'applicazione del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, citato;

Ritenuta l'opportunità di semplificare le operazioni di estrazione per l'attribuzione dei premi, effettuando un solo sorteggio, da valere per tutte le serie di buoni della medesima emissione;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modificazione di quanto disposto col secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, per il conferimento dei premi, cui concorrono i buoni del Tesoro poliennali in circolazione, verrà eseguito, alle epoche fissate, un unico sorteggio, da valere nei riguardi di tutte le serie della stessa emissione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 285. — COLIZZA

(3780)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.

Determinazione della data del primo sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale fu autorizzata la creazione e la emissione di buoni del Tesoro quinquennali a premi, di scadenza 1° aprile 1950, fruttanti l'interesse annuo del 5 %;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, concernente la estensione al nord Italia della sottoscrizione ai predetti buoni;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73, del 19 giugno successivo, contenente le norme di attuazione del provvedimento di creazione del prestito, e col quale venne, tra l'altro, stabilito che la prima estrazione dei premi dovesse aver luogo il 1° marzo 1946, e nei giorni seguenti;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 stesso mese, col quale fu disposto il rinvio della prima estrazione sui buoni anzidetti, ad epoca da determinarsi con successivo decreto;

Ritenuto che la consegna dei buoni definitivi può considerarsi ultimata, in quanto la maggior parte delle ricevute provvisorie è stata materialmente cambiata coi titoli definitivi, mentre per le rimanenti ricevute, ancora in circolazione, è stato provveduto all'assegnazione numerica dei buoni corrispondenti;

Decreta:

Articolo unico.

La prima estrazione dei premi, attribuiti ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1950, in forza dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, che avrebbe dovuto aver luogo il 1° marzo 1946 e rinviata, a data da determinarsi, col decreto Ministeriale 12 febbraio 1946, avrà inizio alle ore 9 del 2 dicembre 1946, presso la Direzione generale del debito pubblico.

Per siffatto sorteggio potrà essere omessa la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 285 — GRIMALDI

(3781)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Norme regolamentari per l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 262 del 26 ottobre 1946, col quale è stata autorizzata l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %;

D'intesa coi Ministri per le finanze e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

TITOLO I.

Emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % - e titoli provvisori da consegnarsi ai sottoscrittori.

Art. 1.

La sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 26 ottobre 1946, n. 262, è aperta dal venti novembre fino al dieci dicembre 1946.

Art. 2.

E' consentito versare, in sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, i buoni del Tesoro poliennali su cui risultino attribuiti premi, purchè l'importo dei buoni e quello dei premi siano utilizzati nella sottoscrizione al nuovo prestito.

Esclusivamente a tal fine, i premi di qualsiasi importo, assegnati ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1° aprile 1950, ed i premi da L. 500.000 e 1.000.000 per gli altri buoni poliennali al portatore in circolazione, nonchè quelli sui buoni nominativi di qualsiasi emissione e comunque intestati, girati o vincolati, saranno pagati direttamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale, in base ad ordinativi emessi dagli Uffici provinciali del tesoro, con l'osservanza delle forme ordinarie.

I buoni anzidetti, all'atto del versamento in sottoscrizione, saranno accompagnati da apposita domanda, in cui, oltre la indicazione dei buoni stessi, dovrà precisarsi l'importo dei premi e l'estrazione in cui furono attribuiti, nonchè richiedersi esplicitamente l'investimento del loro ammontare in titoli del nuovo prestito.

Le Sezioni di tesoreria provinciale rilasceranno apposita ricevuta, da valere per il successivo ritiro dei nuovi titoli.

Art. 3.

E' consentito altresì versare in sottoscrizione al nuovo prestito le ricevute rilasciate dalle Sezioni di tesoreria provinciale per operazioni di conversione o di sottoscrizione di buoni del Tesoro poliennali, qualora non si possa far luogo, pel momento, alla consegna dei buoni definitivi, relativi alle anzidette operazioni.

Parimenti, saranno accettate in sottoscrizione le ricevute rilasciate in corrispondenza di buoni scaduti e non ancora rimborsati, nonchè le ricevute di deposito di buoni del Tesoro poliennali, presentati per il paga-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mento di premi, purchè, in quest'ultimo caso, oltre l'importo dei buoni, sia versato in sottoscrizione al nuovo prestito anche l'ammontare dei premi.

Il versamento delle cennate ricevute dovrà essere effettuato presso la Sezione di tesoreria provinciale, che ebbe ad emetterle, accompagnando, con apposita domanda, contenente gli elementi prescritti nel precedente art. 2, le ricevute relative a buoni presentati per il pagamento di premi.

Le Sezioni di tesoreria provinciale rilasceranno altre ricevute, da valere per il ritiro dei titoli del nuovo prestito.

Art. 4.

Potranno anche essere versati in sottoscrizione al nuovo prestito i buoni del Tesoro, ordinari e poliennali, ammessi alla ricostituzione, in dipendenza del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170, nonchè i capitali da rimborsarsi a norma del provvedimento medesimo.

Gli enti interessati, in proprio o per conto di terzi, che intendano avvalersi della suddetta facoltà, dovranno far pervenire, entro il periodo di apertura della sottoscrizione al nuovo prestito, apposita domanda all'Amministrazione emittente e, per conoscenza, alla Direzione generale del debito pubblico ed all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

La domanda medesima dovrà contenere la precisa indicazione dei titoli da ricostituire o da rimborsare, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 13 del mentovato decreto, nonchè, per i buoni del Tesoro poliennali vincenti premi, la formale richiesta di pagamento dei premi stessi, col reimpiego del loro ammontare in titoli del nuovo prestito, precisando gli altri elementi, in conformità di quanto prescritto nel precedente art. 2.

I premi per i quali non sia stata fatta esatta ed esplicita domanda di pagamento, s'intenderanno rinunciati, ai sensi dell'art. 10 del provvedimento di emissione del nuovo prestito.

La validità della chiesta sottoscrizione resta subordinata al riconoscimento del diritto alla ricostituzione dei titoli od al rimborso di essi.

La valutazione dei buoni da rilasciarsi in luogo di quelli distrutti, e dei quali sia stato domandato il versamento in sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, sarà eseguita a mente dell'articolo 5 del provvedimento di emissione del detto prestito.

Nei riguardi dei titoli del nuovo prestito, da assegnarsi in applicazione del presente articolo, varranno, ad ogni effetto, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170.

Art. 5.

I titoli provvisori del nuovo prestito sono stampati, su carta filigranata bianca, in colore differente per ciascuno dei tagli di L. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, in cui sono ripartiti. Essi, già predisposti per un consolidato 5 %, recheranno una sovrastampigliatura con l'indicazione « Redimibile 3,50 % con esenzione tributaria ».

Detti titoli provvisori sono considerati equivalenti a quelli definitivi e, come tali, sono negoziabili sino alla loro sostituzione con i titoli definitivi.

Fino a quando non sarà effettuata simile sostituzione, essi varranno agli effetti delle previste esenzioni tributarie e saranno accettati, in luogo dei corrispondenti titoli definitivi, sia per depositi cauzionali e rinvestimenti di capitali, sia per ottenere eventuali anticipazioni bancarie.

Art. 6.

Il trasferimento dei titoli provvisori si opera mediante semplice tradizione, ed i titoli stessi rimangono a rischio e pericolo dei possessori, non essendo consentita alcuna procedura di ammortamento, nè ammesso rilascio di duplicati o di titoli equivalenti, nei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione di essi.

Parimenti, nei riguardi dei detti titoli, nessuna efficacia potranno avere atti di sequestro, impedimento od opposizione, che, per qualsiasi motivo, siano notificati alla Direzione generale del debito pubblico ed alle Sezioni di tesoreria provinciale, salvo il caso di cui al terzo comma dell'art. 71 del regolamento generale sul debito pubblico.

Art. 7.

All'atto della consegna dei titoli provvisori del nuovo prestito, l'istituto od ente consorziato emittente dovrà munire, a tergo, i titoli stessi e le relative matrici, del proprio bollo a calendario ad umido, con inchiostro nero indelebile.

Le matrici staccate dai titoli, ordinate secondo la numerazione progressiva per taglio, saranno restituite, dall'istituto od ente consorziato, alla competente Sezione di tesoreria provinciale, per il successivo invio alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 8.

Il capitale nominale dei titoli del nuovo prestito non potrà, comunque, essere inferiore a quello dei titoli versati in sottoscrizione, qualora trattisi di buoni del Tesoro vincolati a favore di terzi.

Art. 9.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione delle ricevute rilasciate dalle Sezioni di tesoreria provinciale, a norma dell'art. 8 del provvedimento autorizzante la emissione del nuovo prestito, e degli articoli 2 e 3 del presente decreto, è consentita la procedura di ammortamento, ai termini del regolamento generale sul debito pubblico.

TITOLO II.

Titoli definitivi
del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %

Art. 10.

I titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 26 ottobre 1946, n. 262, saranno distinti in serie di un miliardo di lire di capitale nominale ciascuna.

I titoli di ciascuna serie potranno essere al portatore e nominativi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I titoli al portatore, con numerazione ordinale progressiva per serie, saranno del taglio di L. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000, corrispondenti, rispettivamente, ad una, due, cinque, dieci, venti, cinquanta, cento, cinquecento, e mille cartelle unitarie.

I titoli nominativi, con propria numerazione progressiva, per serie, potranno essere di L. 1000 e di qualunque multiplo di tale somma, entro il limite massimo del valore della serie cui appartengono.

Salva contraria volontà degli aventi diritto, i titoli al nome di persone fisiche capaci e liberi da vincoli, saranno rilasciati nel taglio stabilito per i titoli al portatore, con una serie di cedole per il pagamento al portatore delle rate semestrali di interessi.

Art. 11.

I titoli provvisori saranno commutati, alla data che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, con i titoli definitivi del nuovo prestito, normalmente con tagli corrispondenti, fatta eccezione per i titoli definitivi del valore nominale di L. 500.000 e L. 1.000.000, in confronto dei quali occorrerà presentare più titoli provvisori.

La consegna dei titoli definitivi sarà effettuata, in base alla presentazione di quelli provvisori, presso qualunque Sezione di tesoreria provinciale, anche diversa da quella emittente.

Parimenti, le ricevute di Tesoreria, rilasciate all'atto del versamento di buoni del Tesoro ordinari all'ordine e di quelli poliennali, saranno commutate con i titoli definitivi del nuovo prestito, normalmente presso la stessa Tesoreria che ebbe ad emetterle, su presentazione da parte dell'intestatario di esse.

Potranno, invece, su richiesta degli aventi diritto, rivolta alle competenti Amministrazioni centrali, essere commutate anche con titoli provvisori al portatore del nuovo prestito, prima dell'inizio della consegna di quelli definitivi, le ricevute rilasciate in corrispondenza di buoni ordinari all'ordine che siano scaduti nel frattempo, nonchè le ricevute rilasciate ai termini dei precedenti articoli 2 e 3, riferentisi a buoni poliennali al portatore, pei quali risultino già espletati gli adempimenti in corso, ovvero a buoni poliennali al portatore e nominativi dei quali possa effettuarsi il pagamento.

Art. 12.

Il sorteggio dei titoli, agli effetti dell'ammortamento del prestito, sarà eseguito per serie intere, il 15 novembre di ogni anno, e, occorrendo, nei giorni successivi, a principiare dal 1949, con le modalità ed entro il limite di capitale nominale risultante dal piano di ammortamento, da determinarsi con successivo decreto Ministeriale.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsabili dal primo giorno dell'anno successivo a quello del sorteggio e cesseranno di fruttare interesse dopo il quinto anno posteriore alla data della estrazione. Tuttavia, dall'importo dei titoli estratti, presentati per il rimborso entro il quinquennio anzidetto, sarà dedotto l'ammontare delle cedole eventualmente non annesse ai titoli medesimi, relative a scadenze successive alla data di presentazione.

Art. 13.

Le cedole al portatore dei titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

TITOLO III

Spedizione dei titoli provvisori e definitivi e di quelli versati in sottoscrizione

Art. 14.

I titoli provvisori del nuovo prestito, nonchè quelli definitivi, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con la osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

I pieghi contenenti i titoli provvisori, ovvero quelli definitivi del nuovo prestito, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico.

Qualora, invece, si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della Sezione di tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i loro legittimi rappresentanti, si asterranno dal ritirare i pieghi e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio col capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, dei quali, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro, e con particolareggiata relazione, uno sarà inviato all'Istituto Poligrafico dello Stato, il secondo alla Direzione generale del debito pubblico, il terzo esemplare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla Tesoreria provinciale. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria provinciale informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia e la Tesoreria provinciale darà, inoltre, notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato, delle manchevolezze riscontrate.

Art. 15.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale, a titolo di prima dotazione, effettueranno la consegna dei titoli provvisori, ricevuti ai termini del precedente art. 14 agli istituti di credito ed enti partecipanti al Consorzio bancario di collocamento del nuovo prestito, nel quantitativo che sarà indicato, per taglio e per ognuno degli enti ed istituti stessi, dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, che presiede il Consorzio medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Ulteriori consegne saranno effettuate, a titolo di parziale reintegrazione della scorta iniziale di titoli provvisori, nei confronti dei consorziati, che dimostreranno di aver collocato almeno i due terzi della prima dotazione.

In corrispondenza del capitale nominale dei titoli provvisori del Prestito della Ricostruzione, che di volta in volta gli istituti od enti consorziati preleveranno presso le competenti Sezioni di tesoreria provinciale, sarà sottoscritta adeguata ricevuta di deposito.

Soltanto in caso di eccezionali, comprovate difficoltà, ed allo scopo di agevolare il collocamento del prestito presso enti periferici a ciò autorizzati, sarà consentito che la fornitura dei titoli provvisori avvenga mediante spedizione alle filiali della Banca di Italia, con sede fuori del capoluogo di provincia, presso le quali potranno eseguire prelevamenti gli enti anzidetti, sempreché non abbiano rappresentanza nel capoluogo di provincia.

La spedizione sarà effettuata, previo parere favorevole dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, dalla Sezione di tesoreria provinciale, con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 16.

Alla confezione dei pieghi, contenenti titoli provvisori del nuovo prestito, eventualmente da spedirsi ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 15 dovrà assistere il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei titoli da spedire, apporrà, sulle linee di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo col sigillo della Sezione di tesoreria provinciale.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla Sezione di tesoreria provinciale mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego all'ente destinatario, e gli altri due saranno ritirati dal predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro, ove ha sede la filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 17.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 16 provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, con l'intervento del titolare o del reggente dell'Ufficio del registro.

I pieghi esteriormente regolari saranno ritirati ed aperti nei locali della filiale destinataria, alla presenza del titolare o reggente dell'Ufficio del registro, quale rappresentante governativo, e ne sarà fatta la ricognizione del contenuto.

Qualora, invece, i pieghi presentino traccia di manomissione nell'involucro o nei suggelli, oppure non corrispondano al peso indicato sui pieghi stessi, l'ente destinatario si asterrà dal ritirarli e, in contraddittorio col rappresentante dell'Amministrazione postale, e con l'intervento del titolare o del reggente dell'Ufficio del registro, sarà provveduto alla apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Ove sia riscontrata qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei titoli provvisori contenuti nei pieghi, in conformità dei verbali di cui al precedente art. 16, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale in cinque esemplari. Uno di essi sarà trattenuto dall'ente destinatario, uno dall'ufficio postale e gli altri tre saranno ritirati dal rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale ne tratterrà uno e spedirà gli altri due, in giornata, all'Ufficio provinciale del tesoro. L'Ufficio provinciale del tesoro trasmetterà un esemplare di detto processo verbale, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, alla Direzione generale del debito pubblico, dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro, e rimetterà l'altro esemplare alla locale Sezione di tesoreria provinciale, che curerà d'informarne la Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 18.

Per le spedizioni di titoli provvisori da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia, e dalle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziati periferici, che eventualmente occorresse effettuare, in franchigia e su parere favorevole dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Art. 19.

I buoni del Tesoro ordinari e poliennali, al portatore, accettati in sottoscrizione, dovranno essere, alla presenza del sottoscrittore, annullati con perforazione e con applicazione del bollo con inchiostro oleoso indelebile, recante la denominazione dell'ente od istituto di credito autorizzato a ricevere la sottoscrizione.

Detti titoli, singolarmente descritti per specie di prestito, in appositi elenchi, saranno resi, unitamente agli elenchi stessi, debitamente firmati dall'ente od istituto consorziato, alla competente Sezione di tesoreria provinciale, effettuando all'uopo, qualora occorrano, le relative spedizioni in franchigia postale, a mente dell'ultimo comma dell'art. 13 del provvedimento autorizzativo del prestito.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, muniti delle rispettive contromatrici i buoni del tesoro poliennali da esse emessi, e provveduto ad unire a tutti i buoni ordinari le corrispondenti contromatrici, comprenderanno i titoli medesimi ed i relativi elenchi descrittivi nella contabilità della sottoscrizione, da inviarsi alle competenti Amministrazioni centrali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1916

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1916
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 287 — GRIMALDI

(3805)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Verticchio Giulio avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 12 decisioni — N. 157 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 24 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Verticchio Giulio di N. N., nato a Roma l'11 novembre 1897, e quivi domiciliato in via dei Villini n. 4, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis),

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Verticchio Giulio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 24 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3600)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 ottobre 1946, è stata trasferita, dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, una zona di mq. 1428, sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto, appartenente al mappale 37 del foglio 10 del predetto Comune, ritenuta non più utilizzabile per i pubblici usi marittimi.

(3643)

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Bordighera.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 ottobre 1946, è stata trasferita, dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 2.312,26 sulla quale sorge il fabbricato del Kursaal nella spiaggia del comune di Bordighera, non ritenuta più utilizzabile per i pubblici usi marittimi.

(3642)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 13 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montazzoli (Chieti), di un mutuo di L. 490.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3613)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 12 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cianciana (Agrigento), di un mutuo di L. 750.199 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3614)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 12 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento), di un mutuo di L. 1.050.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3615)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte dell'esame di concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1940, registro n. 5, foglio n. 146, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1940, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946, pagina 1592, con il quale questo Ministero ha dato notizia della riattivazione del concorso sopradetto, a suo tempo non condotto a termine per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*), bandito con il sopra accennato decreto Ministeriale 23 dicembre 1939, avranno luogo nei giorni 25 e 26 novembre corrente ed inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 15 novembre 1946

(3777) *Il Ministro*: SEGNI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* - SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 18 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 295.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine . . Pag. 2821

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 300.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti . . . . . Pag. 2822

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locoforte (Trapani) . . . . . Pag. 2822

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 2823

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2824
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2824
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2824
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2824
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2824
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2824
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2824

Ministero del tesoro:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2824
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2825
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 2827

CONCORSI

Prefettura di Cosenza:
Graduatoria dei concorrenti a posti vacanti di medici condotti nella provincia di Cosenza . . . . . Pag. 2823
Graduatoria dei vincitori delle condotte mediche della provincia di Cosenza . . . . . Pag. 2823

Prefettura di Roma: Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione definitiva di 34 sedi farmaceutiche nella provincia di Roma. Pag. 2823

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 299.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Pordenone nella Cassa di risparmio di Udine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno di 2ª categoria, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Udine, in data 22 giugno 1944 e 23 novembre 1945 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pordenone in data 24 agosto 1943 e 31 gennaio 19[illegible]

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Pordenone (Udine), è incorporato nella Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine.

Le modalità della incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 300.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Rieti nella Cassa di risparmio di Rieti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno di 2ª categoria ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Rieti in data 30 novembre 1945 e 19 aprile 1946 e del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti in data 19 dicembre 1945;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, è incorporato nella Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, numero 1752.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 122. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locoforte (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 20 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione assembleare in data 20 novembre 1938, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa di Locoforte (Trapani);

Visto il decreto del Capo del Governo in data 20 gennaio 1943, con il quale l'avv. Valentino Manzo venne nominato liquidatore governativo della suddetta azienda ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che l'avv. Manzo ha rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Accardi fu Francesco è nominato liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locoforte (Trapani), ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1946

(3519) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Numero d'ordinazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3402	21-8-1946	7553 Gab.	Bolzano	Bassi Matteo fu Giorgio	10- 9-1899 Appiano	Niederfriniger	Folie Maria fu Paolo, moglie; Maria, Teresa, Rosa, Paola, Riccardo e Mattia, figli.
3403	Id.	6864 Gab.	Id.	Caradori Andrea fu Giovanni	16-11-1894 Appiano	Karadar	Leitgruber Maria fu Giovanni, moglie.
3404	Id.	10219 Gab.	Id.	Giovannini Pietro di Giovanni	16- 4-1897 Nova Ponente	Hanger	Altmann Giulia di Giulio, moglie; Maria, Pietro, Otto, Federico e Francesco, figli.
3405	Id.	10496 Gab.	Id.	Santa Francesco di Francesco	1-10-1898 Nova Ponente	Herbst	Wieser Giuseppina fu Antonio, moglie.
3406	Id.	7052 Gab.	Id.	Ruggeri Maria Anna fu Giovanni	14- 8-1911 Pardines	Rungg	Alberto, figlio.
3407	Id.	7681 Gab.	Id.	Longo Francesco fu Giovanni	23-11-1893 Renon	Lang	Oberkalmsteiner Maria di Anna, moglie; Maria, Giovanni, Francesco, Anna, Matilde, Luigi e Rosa, figli.
3408	Id.	10442 Gab.	Id.	Valtelli Rosa fu Francesco	1- 9-1902 Bolzano	Valtingoier	Bruno, figlio.
3409	Id.	8894 Gab.	Id.	Demez Giuseppe fu Vincenzo	5-10-1903 Santa Cristina	Demetz	Casartelli Vincenza fu Antonio, moglie; Giovanni Matteo, Filomena, Vincenzo, Antonio, Angelica, Anna Maria, Rita, Martina Sinforiana, Anselmo, Adolfo e Notburga, figli.
3410	Id.	10622 Gab.	Id.	Petralba Anna fu Lorenzo	10- 8-1912 Sarentino	Weissensteiner	Teresa, figlia.
3411	Id.	9735 Gab.	Id.	Maglio Giorgio fu Martino	29- 5-1883 Lasa	Klotz	Uberbacher Caterina fu Giuseppe, moglie; Giovanna e Anna, figlie; Antonio Ettore, nipote.
3412	Id.	7823 Gab.	Id.	Fabbri Elisabetta nata Moser fu Giorgio	11- 2-1887 Braies	Schmidhofer	Giovanni ed Elisabetta, figli.
3413	Id.	7459 Gab.	Id.	Cuno Giovanni fu Luigi	24- 4-1891 Lagundo	Kuen	Breitenberger Rosa fu Paolo, moglie; Rosa, Maria, Giovanni, Anna, Caterina, Paola, Cecilia e Giuseppe, figli.
3414	Id.	6789 Gab.	Id.	Caradori Giovanni di Giovanni	8- 6-1893 Appiano	Karadar	Holzknecht Caterina di Giuseppe, moglie; Giovanni, Leo, Arturo e Agnese, figli.
3415	Id.	8901 Gab.	Id.	Insommo Giuseppe Antonio di Lorenzo	2-11-1890 Ortisei	Insam	Fiedler Maria di Teodoro, moglie; Anna Maria, Lorenzo, Carlo, Lodovico, Sofia Caterina e Margherita, figli.
3416	Id.	8145 Gab.	Id.	Radici Lodovico fu Giovanni	8-10-1890 Caldaro	Werz	Michelli Agnese fu Giuseppe, moglie; Giovanni e Goffredo, figli.
3417	Id.	10089 Gab.	Id.	Noccioli Giovanni di Stefano	17- 7-1897 Merano	Nussbaumer	Reiterer Maria fu Luigi, moglie; Giovanni, Maria, Elisabetta, Stefano, Rosa, Carlo, Pio Luigi e Teresia, figli.
3418	Id.	8897 Gab.	Id.	Insommo Caterina fu Domenico	16-12-1890 Santa Cristina	Insam	—
3419	Id.	10536 Gab.	Id.	Pomini Francesco fu Giovanni Battista	3-12-1877 Santa Cristina	Prucker	Schuen Maria di Matteo, moglie e Francesco, Vincenzo, Ottone, Giovanni Matteo, Cristina e Alfredo, figli; Christin Rosa fu Antonio, moglie di Prucker Francesco di Francesco e Uberto, Laura ed Edeltrude, figli Senoner Rita fu Luigi, moglie di Prucker Vincenzo, di Francesco e Verena e Ulrica figlie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carpi (Modena), di un mutuo di L. 5.720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3605)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 28 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tolentino (Macerata), di un mutuo di L. 2.380.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3607)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 9 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piombino (Livorno), di un mutuo di L. 5.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3608)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 28 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Itri (Latina), di un mutuo di L. 1.380.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3609)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure (Genova), di un mutuo di L. 2.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3610)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 10 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Empoli (Firenze), di un mutuo di L. 5.340.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3611)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 28 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ari (Chieti), di un mutuo di L. 470.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3612)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 novembre 1946 - N. 232

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,64
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,175
Id. 3,50 % 1902	84,10
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	93,10
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 5 % 1936	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,60
Id. 5 % convertiti 1951	97,22

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 novembre 1946 - N. 233

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,657
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,90
Id. 3,50 % 1902	84 —
Id. 3 % lordo	69,60
Id. 5 % 1935	93,15
Redimibile 3,50 % 1934	80,35
Id. 5 % 1936	92,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,30
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,65
Id. 5 % convertiti 1951	97,15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	177211	2.170 —	Bartolomeo *Teresa* di Crescenzo, moglie di Miele Giuseppe di Angelo, dom. a Formia (Caserta), vincolata per dote.	Bartolomeo *Francesca Teresa*, ecc., come contro.
Id.	185740	10,50	De Falco *Diodata* fu Antonio, moglie di Masi Vito, dom. a Castelgrande (Potenza), vincolata per dote.	De Falco *Teresa Maria Diodata*, ecc., come contro.
Id.	199925	178,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	376986	350 —	*Rinaldi Felicia* fu Antonio, moglie di D'Anna Angelo, dom. a Nola (Napoli).	*Esposito Maria Felicia* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	380445	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	490115	1.025 —	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura *di Spada Luigi fu Alessandro e di Rey Amelia fu Agostino maritata Bezzio*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura *da Bezzio Ida di Agostino, moglie di Spada Luigi e prole nascitura di Rey Amalia fu Agostino maritata Bezzio, tutti quali eredi indivisi di Rey Agostino*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Rend. 5 %	60531	870 —	Vuga Giuseppe fu Gio. Batta, dom. a Udine.	Vuga Giuseppe fu Gio. Batta, *interdetto sotto la tutela della madre Mulloni Maria fu Girolamo ved. Vuga*, dom. a Udine.
Red. 3,50 % (1934)	302925	560 —	Marchiandi Ermelinda fu Carlo, nubile, domic. a Pino Torinese, con usufrutto a Ferrero *Teresa* fu Giovanni, nubile, domic. a Grugliasco (Torino).	Come contro, con usufrutto a Ferrero *Maria Teresa Clotilde*, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	105315	230 —	*Maroni* Rosa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi *Giovannina*, dom. a Mede Lomellina (Pavia).	*Maroni Vescovi* Rosa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi *Isabella*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	208826	2.590 —	Benito Giuseppina di Aurelio, *nubile*, dom. in Napoli, con usufrutto a Notari Armelinda fu Giuseppe ved. Petrucciani, dom. a Napoli.	Benito Giuseppina di Aurelio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	820495	350 —	Bonci *Argimiera* fu Costantino, nubile, domic. a Vibonati (Salerno).	Bonci *Argimira* fu Costantino, ecc., come contro.
Id.	830252	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	342418	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	528862	56 —	Rivabella Rosina fu Sebastiano, moglie di Molina *Luigi*, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con vincolo dotale.	Rivabella Rosina fu Sebastiano, moglie di Molina *Giuseppe Edoardo Luigi*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	236851	1.400 —	Codini *Luigia* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Bertoncelli Francesca fu Giuseppe, ved. Percio Bernardo.	Codini *Annibala* di Angelo, ecc., come contro.
Id.	47264	70 —	Gentilini Aldo fu Giuseppe, dom. in Brescia, con usufrutto a *Zannicchi* Emilia fu Giovanni, vedova di Gentilini Giuseppe, dom. a Brescia.	Come contro, con usufrutto a *Zanucchi* Emilia, ecc., come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	406934	1.225 —	Buzzi Carlo Franco fu Gerolamo, dom. a Intra (Novara), con usufrutto a Valgoi *Milly* fu Valentino ved. Buzzi, dom. a Intra.	Come contro, con usufrutto a Valgoi *Ebe Camilla* fu Valentino, ecc., come contro.
Id.	406935	1.225 —	Buzzi Antonio, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	396744	420 —	Rava Fernando fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Taramasso *Adelina* di Emanuele ved. Rava, dom. a Castelbianco (Savona).	Rava Fernando fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Taramasso *Albina Adelina*, ecc., come contro.
Id.	81676	175 —	*Litria Rizzo* fu Giovanni, dom. a Vizzini (Catania).	*Rizzo Itria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	135549	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	446794	210 —	Rocchietti *Elisabetta* fu Carlo, nubile, domic. a Torino.	Rocchietti *Carolina Maria Elisabetta*, ecc., come contro
Rend. 5 %	171510	1.045 —	Balbiano Luisa di Maurizio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nizza Monferrato (Asti), con usufrutto a Negri *Giovanna* fu Pietro ved. Vercelli Pietro, dom. ad Acqui (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Negri *Angela Giovanna Maria*, ecc., come contro.
Id.	176830	1.395 —	De Paola *Vincenza* fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Antonio fu Vincenzo, vincolata per dote.	De Paola *Angelica-Maria-Vincenza* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	286790	101.50	Castiglione *Piertno* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fagnano Olona (Varese).	Castiglione *Vincenzo Pietro*, ecc., come contro.
Id.	393299	2.163 —	Pennati Gaetano fu *Umberto*, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Maggi Giuseppina fu Giuseppe ved. Pennati *Umberto*, dom. a Monza	Pennati Gaetano fu *Valdimiro Umberto*, domic. a Monza (Milano), con usufrutto a Maggi Giuseppina fu Giuseppe ved. Pennati *Valdimiro Umberto*, dom. a Monza.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie C	313	Capitale 500 —	Ambrosiani Demetrio, *Elena*, *Olga* e Bice fu Giovanni Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Cimpanelli Pierina fu Demetrio, ved. Ambrosiani.	Ambrosiani Demetrio, *Maddalena*, *Elvira* e Bice fu Giovanni-Edoardo *detto anche Edoardo*, minori ecc., come contro.
Id. Serie G	321	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	482482	903 —	Grosso Monica fu Onorato, moglie di Basso Tito Giovanni fu Paolo Nicolò, vincolata per dote, con usufrutto a Firpo *Dominica* fu Antonio ved. Grosso.	Come contro, con usufrutto a Firpo *Maria Rosa Giovanna* fu Antonio ved. Grosso.
B. T. Nov. 5 % (1941) Serie VI	1447	Capitale 20.000 —	Marchetti Silvana di Giovanni e della fu *Cesarina* Buzio.	Marchetti Silvana di Giovanni e della fu *Ernesta* Buzio, *minore sotto la patria potestà del padre*.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie H	367	1.000 —	Ferraro Pietro fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Servetto *Teresa Alessandrina* fu Pietro ved. Ferraro, dom. in Cairo Montenotte (Savona),	Ferraro Pietro fu *Ernesto Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Servetto *Alessandrina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id. Serie I	314	6.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	196207	87,50	Corti *Filomena* fu Carlo, nubile, dom. a Mede (Pavia).	Corti *Anna Maria Filomena* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	307653	395,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	420945	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	603206	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	839374	1.169 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	242982	689,50	Valmacco Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cabrio *Marianna* di Vincenzo, ved. Valmacco, dom. a Grignasco (Novara), con usufrutto a Cabrio *Marianna* di Vincenzo ved. Valmacco.	Valmacco Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cabrio *Maria Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto a Cabrio *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	182652	550 —	Malvezzi Luciano di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alessandria, con usufrutto a Laguzzi *Anna Antonia* fu Biagio vedova di Gastaldi Vincenza Giovanni Battista, dom. in Alessandria.	Come contro, con usufrutto a Laguzzi *Maria Anna Antonia*, ecc., come contro.
[illegible]s. 3,50 % (1906)	768054	840 —	Canali *Giovanni* fu Luigi, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a Sambruna Luigi fu Costante.	Canali *Domenico Giovanni*, ecc., come contro.
Red. 3.50 % (1934)	72778	689,50	Bovis Ernesta di *Bartolomeo Achille*, moglie di Appiani Giovanni, dom. a Massa, con usufrutto a Bovis Onorina di *Bartolomeo Achille*.	Bovis Ernesta di *Achille*, ecc., come contro, con usufrutto a Bovis Onorina di *Achille*.
Id.	72779	689,50	Bovis Maria Maddalena di *Bartolomeo Achille*, moglie di Brugnoli Alfredo, dom. a Massa con usufrutto come sopra.	Bovis Maria Maddalena di *Achille*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	211900	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	140345	200 —	*Di Manzo* Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di *Di Manzo* Gaetano, dom. a Napoli.	*Di Manso* Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di *Di Manso*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	117380	73,50	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornara *Innocenzo*, dom. in Sessant (Alessandria).	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornara *Giuseppe Innocenzo*, ecc., come contro.
[illegible]n. 5 %	105202	500 —	Pronzato *Felice* fu Giacomo Luigi, dom. a Genova, con usufrutto a Bottero Maria fu Felice.	Pronzato *Carlo Felice*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2932) Roma, addì 28 settembre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % (1943), serie *G* n. 457, capitale nominale L. 1000, intestato a Manca Maria di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, col pagamento degli interessi in Trapani.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 11 novembre 1946

(3664) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 4 % (1951), serie *A*-15 n. 9, capitale nominale L. 50.000, e serie *A*-22 n. 4, capitale nominale L. 20.000, intestati a Marosà Salvatore di Gioacchino, domiciliato a Treviso, col pagamento degli interessi in Treviso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 novembre 1946

(3663) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria dei concorrenti a posti vacanti di medici condotti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti al 30 novembre 1938 di medico condotto della Provincia presentata dall'apposita Commissione giudicatrice all'uopo nominata, che ha testè ultimati i suoi lavori, sospesi nel 1940 in dipendenza dello scoppio delle ostilità;

Considerata la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 35 del regolamento dei concorsi a posti di medici condotti, approvato con regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti al 30 novembre 1938 di medici condotti della Provincia:

1.	Sansoni Carmelo	voti 60,9
2.	Cosentini Alfredo	» 60
3.	Dima Lorenzo	» 59,51
4.	Rossi Mario	» 58,06
5.	Buscemi Santo	» 58,03
6.	Tucci Luigi	» 57,45
7.	Filippelli Domenico	» 56,63
8.	Crispigi Giuseppe	» 56,06
9.	Civitelli Guglielmo	» 56,02
10.	Pingitore Francesco	» 55,87
11.	Barbetio Raffaele	» 55,57
12.	Primiceno Girolamo	» 55,05
13.	Laviola Vincenzo	» 54,62
14.	Zagarese Amedeo	» 53,70
15.	Tucci Emanuele Renato	» 53,68
16.	Lanza Pasquale	» 52,38
17.	Rizzo Corallo Giovanni	» 52,25
18.	Pignanelli Raffaele	» 51,65
19.	Gilberti Gaetano	» 51,50
20.	Ricci Filippo	» 50,55
21.	Lanza Francesco	» 49,57
22.	Parise Donato	» 48,85
23.	Armentano Gaetano	» 47,20
24.	Inchetta Giovanni	» 46,94
25.	Molinari Francesco	» 46,10
26.	Laschuvo Michele	» 45,85
27.	Giglotti Pietro	» 44,90
28.	Filippelli Antonio	» 44,53
29.	Faralla Walter	» 44 —
30.	De Marchis Pratis Battista	» 43,07
31.	Pugliano Giuseppe	» 42,46
32.	Belmonte Vittorio	» 39,80
33.	Tarallo Giuseppe	» 39,17
34.	Canadè Adolfo	» 37,84
35.	Popolo Benedettino	» 35,20
36.	Panebianco Faustino	» 34,70
37.	Occhiuzzi Vittorio	» 18,80

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura.

Cosenza, addì 29 ottobre 1946

Il prefetto: DELLI SANTI

(3528)

Graduatoria dei vincitori delle condotte mediche della provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti al 30 novembre 1938 di medico condotto della Provincia, approvato con decreto di pari numero e data;

Viste le domande dei singoli concorrenti nelle quali sono indicati in ordine di preferenza le sedi per le quali ciascuno ha inteso di concorrere;

Visto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

I sottoscritti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di esse segnate:

1. Sansoni Carmelo, comune di Fuscaldo;
2. Cosentini Alfredo, comune di Marano Marchesato;
3. Dima Lorenzo, comune di Casole Bruzio;
4. Rossi Mario, comune di San Giovanni in Fiore;
5. Buscemi Santo, comune di Cerisano;
6. Tucci Luigi;
7. Filippelli Domenico, comune di Domanico;
8. Crispigi Giuseppe, comune di Fagnano Castello;
9. Civitelli Guglielmo, comune di Panettieri;
10. Pingitore Francesco, comune di Rota Greca;
11. Barbetio Raffaele;
12. Primiceno Girolamo;
13. Laviola Vincenzo, comune di Firmo;
14. Zagarese Amedeo, comune di Paludi;
15. Tucci Emanuele, comune di San Martino di Finita;
16. Lanza Pasquale, comune di Torano Castello;
17. Rizzo Corallo Giovanni, comune di Cleto;
18. Pignanelli Raffaele;
19. Gilberti Gaetano;
20. Ricci Filippo;
21. Lanza Francesco, comune di Grisolia;
22. Parise Donato;
23. Armentano Gaetano, comune di Buonvicino;
24. Inchetta Giovanni, comune di San Giorgio Albanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura.

Cosenza, addì 29 ottobre 1946

Il prefetto: DELLI SANTI

(3529)

PREFETTURA DI ROMA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione definitiva di 34 sedi farmaceutiche nella provincia di Roma.

I termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione definitiva di 34 sedi farmaceutiche nella provincia di Roma, riservato ai farmacisti laureati o diplomati in farmacia, regolarmente iscritti all'albo professionale, di cui al decreto prefettizio n. 16561 del 20 scorso agosto, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma n. 73 del 13 settembre 1946, sono prorogati di sessanta giorni a decorrere dal 12 novembre 1946.

Il prefetto: TRINCHERO

(3650)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 297.

Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona. Pag. 2815

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 298.

Autorizzazione alla Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche «Italma» . . . . . Pag. 2817

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Adeguamento delle tasse, soprattasse e penalità per i viaggi abusivi sulle ferrovie dello Stato, nonchè delle tasse di prenotazione di posti nelle carrozze . . . . Pag. 2819

CONCORSI

Ministero delle finanze:

Diario delle prove scritte per il concorso a volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle imposte dirette . . . . . Pag. 2820

Diario delle prove scritte per il concorso di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle imposte dirette. . . . . Pag. 2820

Aumento dei posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con il decreto Ministeriale 1° luglio 1946 . . . . . Pag. 2820

Aumento dei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con il decreto Ministeriale 1° luglio 1946. Pag. 2820

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 297.

Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con regio decreto 21 aprile 1939, n. 614, e modificato con regio decreto 3 dicembre 1942, n. 1813;

Visto il decreto in data 2 giugno 1945, n. 1609, del Prefetto di Verona, col quale l'Istituto predetto venne sottoposto a gestione commissariale;

Vista la deliberazione in data 30 aprile 1946, presa dal commissario straordinario dell'Istituto stesso, avente per oggetto la riforma dello statuto dell'Ente;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, composto di n. 21 articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 141. — FRASCA

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

Costituzione - Scopi - Fondi garanzia.

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, eretto in ente morale in virtù del regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2143, origina da un consorzio fra le Casse di risparmio delle Venezie e l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e comprende una Sezione di credito agrario di miglioramento, regolata dal decreto Ministeriale 14 maggio 1925 e dalle successive disposizioni in materia.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Verona.

L'Istituto, essendo subentrato all'Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona, autorizzato con il regio decreto 15 aprile 1900, n. 115, ne ha assunto ogni attività e passività.

Art. 3.

L'Istituto ha la durata di anni cinquanta decorrenti dal 16 marzo 1920.

L'Istituto svolge la sua azione a norma delle leggi sul credito fondiario e sul credito agrario di miglioramento, delle leggi speciali e dei regolamenti. Ha per scopo:

a) l'esercizio del credito fondiario;

b) l'esercizio del credito agrario di miglioramento;

c) la concessione dei mutui fondiari diretti ad integrare i mezzi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili urbani e per mettere in stato di coltivazione e di reddito i fondi rustici, danneggiati dalla guerra, a norma delle disposizioni speciali emanate o emanande per le ricostruzioni immobiliari.

L'Istituto opera a mezzo di una Sezione ordinaria cui sono riservate le operazioni sub *a*) e sub *c*) e della Sezione di credito agrario di miglioramento ed esplica la sua attività con le limitazioni stabilite per la Sezione di credito agrario di miglioramento dall'art. 14 della legge 20 dicembre 1928, n. 3130, e per la Sezione ordinaria dalla legge 16 novembre 1939, n. 1798.

Art. 4.

I fondi di garanzia della Sezione ordinaria e della Sezione di credito agrario di miglioramento ascendono rispettivamente a L. 90.002.583,53 ed a L. 16.019.924,78 al 31 dicembre 1945.

Il loro ammontare complessivo di L. 106.022.508,31, anche se eccedente l'importo stabilito dalle disposizioni concernenti il limite di emissione delle cartelle non potrà essere ridotto prima del 31 dicembre 1955.

Il Consiglio di amministrazione può consentire l'aumento delle partecipazioni delle singole Casse al fine di permettere a ciascuna la continuità delle operazioni, e ne determina le condizioni e la misura.

La possibilità attuale e futura di emissione di cartelle è determinata ai termini di legge. Nei rispetti di ciascuna Cassa, la correlativa possibilità di emissione sarà riservata per due terzi per la concessione di mutui da essa proposti; per l'altro terzo l'Istituto si riserva la facoltà di concedere mutui di propria iniziativa.

Ferme, in ogni caso, le partecipazioni originarie, il Consiglio di amministrazione potrà consentire il trasferimento — totale o parziale — della partecipazione di ciascun partecipante dalla Sezione ordinaria a quella agraria di miglioramento o viceversa.

Dopo il 31 dicembre 1955, il Consiglio di amministrazione, nella seduta di approvazione del bilancio, potrà concedere anche la riduzione delle singole partecipazioni costituenti i fondi di garanzia di complessive L. 106.022.508,31 purchè i fondi di garanzia destinati complessivamente a ciascuna Sezione, non siano inferiori, in qualsiasi tempo, al decimo delle cartelle in circolazione, nè — in ogni caso — a quelli originari di lire 10 milioni per la Sezione ordinaria e di lire 5 milioni per la Sezione di credito agrario di miglioramento, risultanti rispettivamente dalla convenzione costitutiva 13 luglio 1919 e dal decreto Ministeriale 14 maggio 1925. Tale parziale retrocessione dei fondi di garanzia potrà essere consentita soltanto verso rinuncia a qualsiasi pretesa sui rispettivi fondi di riserva per le quote di partecipazione così ritirate.

I conferimenti deliberati in aggiunta a quelli costituenti i fondi di garanzia che devono restare immutati sino al 31 dicembre 1955, potranno essere ridotti, con deliberazioni da prendersi dal Consiglio di amministrazione nella seduta di approvazione del bilancio, purchè i fondi di garanzia destinati complessivamente a ciascuna Sezione non siano inferiori al decimo delle cartelle in circolazione.

L'Istituto è tenuto a investire, ai sensi di legge, somme per un ammontare corrispondente alla metà del fondo di garanzia. L'altra metà di regola sarà investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie, od in altri impieghi di sicuro realizzo.

Art. 5.

L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio annuale dell'Istituto consta di due distinti conti rispettivamente della Sezione ordinaria e della Sezione di credito agrario di miglioramento, dei quali raccoglie partitamente le risultanze.

Esso è compilato secondo i criteri previamente indicati dal Comitato esecutivo, al quale viene poi pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sentato assieme con una relazione del direttore generale. Successivamente viene sottoposto, entro il mese di marzo, all'approvazione del Consiglio di amministrazione accompagnato dalla relazione dei sindaci.

Gli utili annuali della gestione verranno assegnati:

a) per un decimo alla costituzione ed all'incremento dei fondi di riserva delle due Sezioni;

b) per il rimanente a favore degli Istituti partecipanti, in proporzione delle quote da essi rispettivamente conferite ai fondi di garanzia ed in misura non superiore al 5 %;

c) per la parte ancora restante ad ulteriore riserva.

I fondi di riserva saranno investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato, oppure in cartelle di altri Istituti.

Art. 6.

Gli organi dell'Istituto sono il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, il Collegio dei sindaci, il presidente, la Direzione generale e le Direzioni compartimentali.

Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il Consiglio è composto dai presidenti degli Istituti partecipanti.

Le Casse di risparmio che operano in più Provincie sono rappresentate in Consiglio, oltre che dai rispettivi presidenti, da un consigliere di ciascuna Provincia aggiunta delle Venezie.

Il Consiglio di amministrazione delle Casse nominano, nel proprio seno, i rappresentanti di cui al comma precedente; questi durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio seguente a quello in cui sono stati nominati, od anche prima, ove cessino dalla carica di consiglieri delle Casse.

Il Consiglio designa il presidente anche all'infuori dei propri componenti, purchè sia domiciliato e residente nella città di Verona; e nomina fra i propri componenti, un vice presidente.

Alla nomina del presidente sarà provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il vice presidente però cessa quando perde la veste di consigliere e così il presidente se nominato fra i componenti il Consiglio.

Gli amministratori uscenti devono rimanere in carica fino a che siano stati immessi in ufficio i rispettivi successori.

Il Consiglio terrà seduta almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 8.

I consiglieri presidenti di Istituti partecipanti, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da altro amministratore del proprio Istituto, preventivamente ed annualmente designato.

I consiglieri presidenti di Istituti partecipanti o i loro sostituti possono intervenire alle sedute assieme al direttore generale del rispettivo Istituto.

Art. 9.

Il presidente può convocare il Consiglio quando lo ritenga opportuno, oppure deve convocarlo su richiesta scritta e motivata di almeno quattro consiglieri o dell'intero Collegio dei sindaci.

Le convocazioni sono fatte mediante lettera che deve essere spedita cinque giorni prima del giorno della adunanza; salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi tre giorni prima della riunione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione prende atto delle comunicazioni sui provvedimenti presi dal Comitato esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione nella seduta in cui delibera sul bilancio annuale, determina la quota di cartelle che ciascuno degli Enti partecipanti è tenuto ad acquistare sui mutui da essi proposti.

E' in sua facoltà di deliberare le condizioni generali sia per l'acquisto sia per l'alienazione delle predette cartelle, di promuovere la costituzione di consorzi volontari tra gli Enti partecipanti ai fini del collocamento delle cartelle stesse ed in generale di prendere le misure necessarie per la disciplina del mercato.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei suoi membri, compreso il presidente o chi per lui, e della rappresentanza di almeno metà dei fondi di garanzia, salvo per le deliberazioni relative alle modificazioni dello statuto, alla proroga o scioglimento dell'Istituto, per le quali occorre l'intervento della rappresentanza di almeno due terzi dei fondi di garanzia.

Il Consiglio delibera per quote di partecipazione ed a maggioranza di voti; ma per le deliberazioni sopracitate la maggioranza è costituita da tre quarti dei voti spettanti ai consiglieri presenti.

Ciascun Istituto partecipante ha diritto ad un voto per ogni quota di lire un milione o frazione di partecipazione complessiva, versata ai fondi di garanzia dell'Istituto e partecipa alle votazioni con voto che sarà esplicato dal suo presidente o da chi ne fa le veci ai termini dell'art. 8.

Il presidente, quando non sia amministratore di Istituti partecipanti, dispone di un voto. Prevale, nel caso di parità, la parte nella quale è compreso il voto del presidente.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Comitato esecutivo.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo è composto di sette membri e cioè:

a) del presidente e del vice presidente;

b) del presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie quando non faccia parte del Comitato esecutivo in virtù del comma *a*);

c) dei tre consiglieri rappresentanti le Casse che hanno la maggiore partecipazione al fondo di garanzia, quando non ne facciano parte per le cariche di cui alla lettera *a*);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

d) di un consigliere di amministrazione ovvero di due o di tre nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, a seconda che nessuno o uno dei rappresentanti delle tre Casse aventi le maggiori partecipazioni o il presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, siano o presidente o vice presidente dell'Istituto.

I consiglieri presidenti di Istituti partecipanti o i loro sostituti, componenti il Comitato esecutivo, possono intervenire alle sedute assieme al direttore generale del rispettivo Istituto.

La convocazione del Comitato ha luogo con le stesse norme previste dal precedente art. 9.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo vigila su tutto l'andamento dell'Istituto, ne esamina periodicamente la situazione, esamina lo schema di bilancio e di rendiconto economico da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio, esprime il proprio parere su questioni da sottoporre al Consiglio, formula gli schemi di regolamenti, ordina ispezioni e verifiche comunicandone le risultanze al Consiglio.

Inoltre delibera:

a) sulla concessione di nuovi mutui di qualunque tipo per importo non superiore a lire 5 milioni;

b) sulle sottoscrizioni e riduzioni ipotecarie, sui frazionamenti, sulle proroghe di ammortamento, sulle cancellazioni di ipoteca, sulle trascrizioni ed in genere su ogni formalità accesa presso le Conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici tavolari, per i mutui in essere di qualsiasi importo, salva la competenza del presidente;

c) sulle rivendite di immobili aggiudicati all'Istituto in dipendenza di mutui d'importo residuato, all'atto dell'aggiudicazione, a somma non superiore a lire un milione e sulle rinuncie all'ipoteca legale;

d) sugli atti introduttivi dei giudizi di cognizione come sulle eventuali direttive da seguire nel corso delle controversie giudiziali anche se promosse avverso l'Istituto e sulle eventuali transazioni;

e) sulle nomine e le revoche del personale, come pure su ogni altro atto dipendente dall'applicazione del regolamento organico disciplinare, salvo la competenza del Consiglio, e fatta eccezione per i dirigenti, per i quali la competenza è riservata al Consiglio;

f) sull'applicazione dei regolamenti, ogni qualvolta essi non esigano espressamente l'intervento del Consiglio.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui al comma precedente, sono prese a voti unanimi dei presenti e sono immediatamente esecutive. Qualora si raggiunga la maggioranza, ma non l'unanimità, la decisione è rimessa al Consiglio.

In ogni caso i provvedimenti presi dal Consiglio devono essere comunicati per notizia al Consiglio di amministrazione nella prossima seduta.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete.

I membri del Comitato esecutivo non possono prender parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Per la validità delle adunanze di Comitato esecutivo occorre l'intervento della maggioranza dei suoi membri, compreso il presidente o chi per esso.

Presidente e legale rappresentanza.

Art. 14.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto:

convoca e presiede le adunanze;

vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;

può costituire Commissioni per l'esame di determinate questioni;

firma gli atti che portino impegni per l'Istituto;

autorizza, senz'uopo di speciali deliberazioni, le soffrazioni ipotecarie riguardanti mutui il cui importo residuo non superi lire centomila nonchè le cancellazioni delle ipoteche allorquando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo ovvero il credito, per mutui di qualsiasi importo, sia stato integralmente soddisfatto, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni nel caso in cui il credito dell'Istituto sia al corrente, oppure il presidente ritenga di abbandonare gli atti in seguito a pagamento di acconto;

sta per l'Ente in giudizio, sia come attore che come convenuto, fa gli atti conservativi dei diritti dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive;

adotta le deliberazioni che spetterebbero al Comitato esecutivo, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione. Di queste deliberazioni è fatta relazione al Comitato nella prima adunanza al fine di ottenerne una ratifica, fino alla quale egli resterà responsabile personalmente.

Il vice presidente, nei casi di assenza o impedimento del presidente, ne assume tutti gli uffici con eguali poteri e lo coadiuva nell'adempimento delle sue funzioni.

Nei casi di assenza o di impedimento anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto compete ad un consigliere di amministrazione designato annualmente dal presidente. L'apposizione della firma del vice presidente o del consigliere, designato a sostituirlo, costituisce prova dell'Istituto o dell'assenza rispettivamente del presidente o del vice presidente.

Art. 15.

Le funzioni degli organi deliberativi e consultivi dell'Istituto sono gratuite; ma a ciascuno dei componenti il Consiglio, il Comitato esecutivo e le Commissioni che il Consiglio od il Comitato o il presidente nominasse, compete per l'intervento ad ogni seduta ordinaria e straordinaria, ovvero per la giornata di assenza dal Comune di rispettiva residenza per ragioni d'ufficio, una indennità nella misura che sarà fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza.

Le indennità di cui sopra spetteranno pure, con le medesime modalità, ai membri della presidenza od al Consiglio designato alla firma per le rispettive presenze all'Istituto.

Collegio dei sindaci.

Art. 16.

La gestione dell'Istituto è controllata da un Collegio di sindaci composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

La Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie designa due sindaci effettivi ed uno supplente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

che sceglie tra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi o sindacali degli Istituti partecipanti. La designazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro che vi provvede con proprio decreto e nomina, con lo stesso decreto, il terzo sindaco effettivo, presidente del Collegio, ed il secondo sindaco supplente.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta un onorario che il Consiglio di amministrazione determina annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio ed è valevole per l'esercizio successivo a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 17.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli articoli 2405 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle disposizioni vigenti in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto.

In particolare i sindaci devono compiere:

almeno mensilmente la revisione delle situazioni dei conti;

saltuariamente la verifica della cassa, dei valori e titoli di proprietà e quella dei libri legali o contabili dell'Istituto.

I sindaci devono inoltre verificare l'adempimento delle disposizioni di legge, di statuto, di regolamento e riferirne al Consiglio di amministrazione.

Direzione generale.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione nomina un direttore generale che:

a) dirige i servizi dell'Istituto e ne tratta tutti gli affari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Comitato esecutivo e presidenziali;

c) interviene alle adunanze degli organi deliberativi e delle Commissioni dagli stessi o dal presidente costituite e, se richiesto, esprime il suo voto consultivo;

d) è a capo del personale, e ne propone al Consiglio ed al Comitato esecutivo la nomina e la revoca;

e) firma i contratti definitivi di mutuo, gli atti di ordinaria amministrazione, quivi comprese le quietanze, le girate, gli assegni, i vaglia;

f) provvede alle spese di amministrazione necessarie per l'ordinario funzionamento dell'Istituto.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. E' applicabile la norma contenuta nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 14.

Direzioni compartimentali.

Art. 19.

Le Casse di risparmio partecipanti, con le norme degli statuti presso ciascuna di esse in vigore, funzionano come Direzioni compartimentali dell'Istituto.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie funziona come Direzione compartimentale per le speciali operazioni di indole generale da esso proposte.

Le Direzioni compartimentali hanno l'ufficio di agevolare la raccolta delle domande e l'istruzione e trattazione dei mutui, facilitando la presentazione dei documenti e fornendo le informazioni e le notizie ed ogni altro elemento utile al funzionamento dell'Istituto. Inoltre, danno parere sulle operazioni di mutuo e sulle rivendite riguardanti immobili posti nella rispettiva zona di azione, e provvedono alla stipulazione dei mutui, giusta le istruzioni e le autorizzazioni che saranno fornite dalla sede centrale, nonchè all'incasso delle semestralità e degli altri versamenti da farsi all'Istituto, al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed in genere a tutte le operazioni che vengono effettuate dall'Istituto, sempre in seguito alle norme che saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Gli Istituti partecipanti, quali Direzioni compartimentali dell'Istituto, per il disbrigo di tutti gli affari, operazioni e pratiche, si valgono dell'opera dei propri impiegati, legali e periti.

Prima della chiusura di ogni esercizio il Consiglio determina la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun Istituto partecipante.

Art. 21.

Il particolare ordinamento dell'Istituto e le norme da seguire nelle operazioni, risultano da appositi regolamenti.

I rapporti giuridici, economici e disciplinari fra l'Istituto ed il personale sono stabiliti da appositi regolamenti o da contratti speciali.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, l'Istituto osserverà le prescrizioni di legge e dei regolamenti in vigore.

Visto, d'ordine del Capo Provvisorio dello Stato

Il Ministro per il tesoro
COMMISO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 298.

Autorizzazione alla Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italma ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, concernente il riordinamento della circolazione monetaria dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, monete metalliche « Italma »,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

le cui caratteristiche tecniche sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale in Lire	Diametro in mm.	Peso		Contorno
			Legale gr.	Tolleranza in più o in meno millesimi	
Italma	10	29	3,000	20	Reca incise le parole REPUBBLICA ITALIANA ed un rametto di quercia
»	5	26,7	2,500	20	godronato
»	2	24,1	1,750	20	liscio
»	1	21,6	1,250	20	liscio

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

Per la moneta da L. 10:

nel diritto:

cavallo alato raffigurante Pegaso, simbolo della fama e della immortalità;

al centro, in basso, le parole REPUBBLICA ITALIANA e, lungo il bordo: G. Romagnoli (autore del modello), sotto: P. Giampaoli inc. (incisore);

nel rovescio:

un ramoscello di ulivo;

in basso, a sinistra, la lettera L., a destra, il numero 10;

al centro, lungo il bordo, 1946, a sinistra, la lettera R.

Per la moneta da L. 5:

nel diritto:

testa di donna, con fiaccola della Libertà e della Civiltà sorretta dalla mano della donna;

lungo il bordo, a destra, le parole REPUBBLICA ITALIANA, a sinistra: G. Romagnoli (autore del modello), P. Giampaoli inc. (incisore);

nel rovescio:

un grappolo d'uva, con tralcio e foglia;

sul diametro orizzontale della moneta, a sinistra, la lettera L., a destra, il numero 5;

in basso, a sinistra, 1946, a destra, la lettera R.

Per la moneta da L. 2:

nel diritto:

aratore curvo sull'aratro;

all'ingiro, le parole REPUBBLICA ITALIANA;

in basso, nell'esergo, lungo il bordo: G. Romagnoli (autore del modello), P. G. inc. (incisore);

nel rovescio:

una spiga di grano;

sul diametro orizzontale della moneta, a sinistra, la lettera L., a destra, il numero 2;

in basso, al centro, 1946, a sinistra, la lettera R.

Per la moneta da L. 1:

nel diritto:

testa di Cerere coronata di spighe (profilo sinistro);

all'ingiro, lungo il bordo, a sinistra, la parola REPUBBLICA, a destra, la parola ITALIANA;

in basso, lungo il bordo: G. Romagnoli (autore del modello), P. G. inc. (incisore);

nel rovescio:

un ramoscello di arancio portante un'arancia;

in basso, al centro, L. 1, a sinistra, 1946, a destra, la lettera R.

Art. 3.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di « Italma » viene determinato come segue:

monete da L. 10	. . .	L. 4.000.000.000
» » » 5	. . .	» 3.500.000.000
» » » 2	. . .	» 300.000.000
» » » 1	. . .	» 200.000.000
		L. 8.000.000.000

Art. 4.

E' approvato il tipo delle suddette monete in « Italma » conforme alle rispettive descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alle allegate riproduzioni fotografiche.

Le impronte, eseguite in conformità alle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 138. — FRASCA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

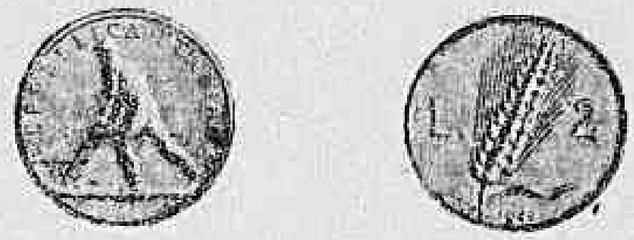

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

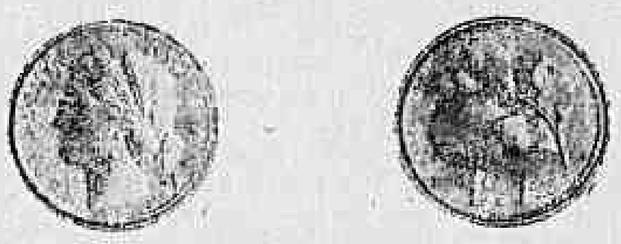

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Adeguamento delle tasse, soprattasse e penalità per i viaggi abusivi sulle ferrovie dello Stato, nonchè delle tasse di prenotazione di posti nelle carrozze.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto le « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1942, numero 3940;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le tasse di prenotazione di posti nelle carrozze, previste dall'art. 4 delle « condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » e specificate nel relativo allegato n. 1, vengono stabilite in L. 50 per tutte e tre le classi di viaggio, comprensive dell'aumento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10.

Art. 2.

All'art. 3 delle « condizioni e tariffe » anzidette vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo alinea del paragrafo 4 è annullato e sostituito dal seguente:

« Se è trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata oppure in treno di categoria per la quale il prezzo di trasporto sia più elevato, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nei modi indicati al precedente paragrafo 1 per tutto il percorso irregolare compiuto più una soprattassa uguale alla della differenza col minimo di L. 50. Per l'eventuale proseguimento nella classe occupata o nel treno di altra categoria valgono le norme del detto paragrafo »;

b) il primo alinea del paragrafo 5 è annullato e sostituito dal seguente:

« Par. 5. — *Mancanza del biglietto - biglietto scaduto - fermate non ammesse.* — Se il viaggiatore durante la corsa del treno od in arrivo è trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validità e non può provare di aver avvisato il personale di servizio, è assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente più una soprattassa uguale a detto importo col minimo di L. 50. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore »;

c) nel primo alinea del paragrafo 8, dopo le parole: « pari a tre volte il detto importo », sono aggiunte le parole: « col minimo di L. 50 »; e nel secondo alinea del paragrafo stesso, dopo le parole: « pari a tre volte la detta differenza », sono aggiunte le parole: « col minimo di L. 50 »;

d) il paragrafo 9 è soppresso;

e) in fine, all'art. 8 predetto è aggiunto il seguente paragrafo:

« Par. 12. — *Diritto per le esazioni differite, dipendenti da irregolarità di viaggio.* — Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento della somma dovuta per tasse, soprattasse, penalità e simili, in dipendenza di una irregolarità di viaggio, l'Amministrazione ha facoltà di aumentare la somma stessa di un « diritto d'esazione differita » nella misura del 20 % dell'importo complessivo non pagato, con arrotondamento alla lira superiore e col minimo di L. 5.

Art. 3.

Le somme minime specificate nel precedente art. 2 sono soggette all'aumento del 700 % previste dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, numero 10.

Art. 4.

Il decreto Ministeriale 13 giugno 1942, n. 3940, è annullato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 15 novembre 1946.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1946
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 3. — CASABURI

(3657)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte per il concorso a volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946, con il quale venne fatta riserva di stabilire i giorni in cui avrebbero avuto luogo le prove scritte del concorso a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte dirette;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte dirette avranno luogo nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1946 e si svolgeranno presso le sedi di Roma, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia indicate all'art. 9 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

Roma, addì 1° settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3666)

Diario delle prove scritte per il concorso ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale provinciale delle Imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946, con il quale venne fatta riserva di stabilire i giorni in cui avrebbero avuto luogo le prove scritte del concorso a 85 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte dirette;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 85 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette avranno luogo nei giorni 13 e 14 dicembre 1946 e si svolgeranno presso le sedi di Roma, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, indicate all'art. 9 del decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

Roma, addì 1° settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3667)

Aumento dei posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con il decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 1° luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 19 settembre 1946, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 100 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette;

Ritenuto che, a causa delle numerose vacanze determinatesi nel predetto ruolo, si rende necessario elevare a 300 il numero dei posti già messi a concorso;

Vista la nota n. 80419.12106.2.72/1.3.1. in data 8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che consente che i posti messi a concorso col citato decreto 1° luglio 1946, siano elevati a 300;

Decreta:

Art. 1.

I posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette, messi a concorso col decreto Ministeriale 1° luglio 1946, sono elevati a 300.

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni, non modificate dal precedente articolo, contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3668)

Aumento dei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette messi a concorso con il decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 1° luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 19 settembre 1946, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 85 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Ritenuto che, a causa delle numerose vacanze determinatesi nel predetto ruolo, si rende necessario elevare a 190 il numero dei posti già messi a concorso;

Vista la nota n. 80419.12106.2.72/1.3.1. in data 8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che consente che i posti messi a concorso col citato decreto 1° luglio 1946, siano elevati a 190;

Decreta:

Art. 1.

I posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette, messi a concorso col decreto Ministeriale 1° luglio 1946, sono elevati a 190.

Art. 2.

Restano ferme tutte le disposizioni, non modificate dal precedente articolo, contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3669)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 15 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 295.
Autorizzazione alle Amministrazioni comunali ad effettuare nell'ambito dei rispettivi territori, una verifica straordinaria dei veicoli a trazione animale . . . . Pag. 2803

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 settembre 1946, n. 286.
Varianti al vigente regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina. Pag. 2806

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1946.
Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina . . . . . Pag. 2807

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° novembre 1946.
Nomina di vice-presidenti e di membri esperti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale . . . . . Pag. 2809

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1946.
Nomina di un vice commissario presso l'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione . . . . . Pag. 2809

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 2810

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Tombolini Michele avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 2811

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2811

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 73 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, comprese le tariffe dell'energia elettrica nell'Italia settentrionale. Pag. 2811

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato. Pag. 2812

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 295.

Autorizzazione alle Amministrazioni comunali ad effettuare nell'ambito dei rispettivi territori, una verifica straordinaria dei veicoli a trazione animale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che detta norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ritenuta l'opportunità che i Comuni procedano ad una verifica straordinaria dei veicoli a trazione animale al fine di ricondurre alla normalità una situazione gravemente alterata da sottrazioni, requisizioni e trasformazioni conseguenti alle vicende belliche;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato altresì che per l'accresciuta onerosità delle operazioni di verifica, la tassa prevista dall'art. 45 del regio decreto sopracitato nella misura di L. 2 per ogni veicolo da verificare, risulta di gran lunga inadeguata e va perciò fissata, per quanto riguarda la verifica straordinaria di cui sopra, in una misura congruamente più elevata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le Amministrazioni comunali sono autorizzate ad effettuare nell'ambito dei rispettivi territori, una verifica straordinaria dei veicoli a trazione animale.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dall'art. 45 del vigente regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e limitatamente alla verifica straordinaria di cui all'art. 1, i Comuni sono autorizzati a riscuotere per le relative operazioni la tassa di L. 20 per ciascun veicolo sottoposto alla verifica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — SEGNI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 142. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 settembre 1946, n. 296.

Varianti al vigente regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 151 è sostituito come segue:

Autorità compilatrice per i sottufficiali imbarcati e per quelli designati ad imbarcare su navi in costruzione od allestimento.

Gli specchi caratteristici dei sottufficiali sono compilati:

a) dai comandanti in 2ª delle unità su cui sono imbarcati, qualunque sia la posizione amministrativa dell'unità; pei sottufficiali imbarcati su navi dove non vi siano comandanti in 2ª, la compilazione è devoluta al comandante; pei sottufficiali imbarcati su navi comandate da sottufficiali la compilazione è devoluta all'autorità dalla quale la nave dipende;

b) dai sottocapi di Stato Maggiore di forze navali, se ufficiali superiori, pei sottufficiali destinati a prestare servizio presso i comandi di forze navali; qualora il sottocapo di Stato Maggiore sia ufficiale inferiore, la compilazione è devoluta al capo di Stato Maggiore;

c) dai comandanti militari o dai commissari di piroscafi requisiti, noleggiati o catturati o di navi della Marina militare cedute temporaneamente a compagnie private, pei sottufficiali imbarcati su dette unità;

d) dagli ufficiali designati ad imbarcare quali comandanti di navi in costruzione od allestimento, per tutti i sottufficiali designati ad imbarcare sulle navi stesse.

Gli specchi compilati dai comandanti in 2ª e dai sottocapi di Stato Maggiore devono passare per il tramite del rispettivo titolare il quale vi appone il visto con le eventuali osservazioni.

I compilatori sono assistiti nella compilazione, a seconda dei casi, dagli ufficiali in 2ª, capi servizio, o sottordini; nel caso di nave comandata da sottufficiale, dal comandante della nave.

Dallo specchio deve risultare chi ha assistito il compilatore.

Art. 3.

L'art. 155 è sostituito come segue:

Autorità compilatrice per i sottufficiali con destinazione di servizio a terra.

Gli specchi caratteristici dei sottufficiali in servizio presso uffici, comandi ed enti della Marina militare a terra, sono compilati:

a) dal primo dei superiori gerarchici del sottufficiale da giudicare, che rivesta carica non inferiore a quella di capo Sezione presso il Ministero o carica corrispondente presso altri uffici centrali; dal segretario dei Corpi consultivi nel caso di destinazione presso questi ultimi;

b) dal primo dei superiori gerarchici del sottufficiale da giudicare che rivesta la carica di comandante in 2ª o capo sezione di un comando, direzione, ufficio od ente a terra previsto dall'Ordinamento dei servizi periferici della Marina militare, semprechè di grado non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente; altrimenti la compilazione è devoluta al titolare;

c) dal sottocapo di Stato Maggiore di Enti a terra, se ufficiale superiore, per i sottufficiali addetti ai comandi stessi; se il sottocapo di Stato Maggiore è ufficiale inferiore la compilazione è devoluta al capo di Stato Maggiore.

Quando con disposizioni speciali, sia in tempo di pace, sia per mobilitazione, sia in tempo di guerra, vengano creati nuovi enti, i comandanti in 2ª e i capi sezione, semprechè abbiano grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente, sono autorizzati a compilare gli specchi caratteristici per i sottufficiali dipendenti, quando gli enti stessi sono similari a quelli citati nella precedente lettera *b*).

Gli specchi caratteristici compilati dai comandanti in 2ª, capi sezione o sottocapi di Stato Maggiore, passano per il tramite del rispettivo titolare il quale vi appone il visto con le eventuali osservazioni.

I compilatori sono assistiti nella compilazione dagli ufficiali sottordini alla cui diretta dipendenza i sottufficiali da giudicare esplicano le loro attribuzioni.

Dallo specchio deve risultare chi ha assistito il compilatore.

Art. 4.

Al penultimo comma dell'art. 160, è aggiunto il seguente periodo:

« La qualifica di « eccezionale » deve essere corredata di dettagliato rapporto informativo che metta bene in risalto l'eccezionale attività e diligenza del sottufficiale ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 163, è sostituito come segue:

Gli specchi caratteristici dei sottufficiali ai quali sia assegnata la qualifica di « eccezionale » devono essere trasmessi per il tramite gerarchico e corredati dal parere dell'ufficiale ammiraglio titolare dell'Alto comando dal quale il compilatore dipende.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 154 e 155 gli specchi caratteristici dei sottufficiali compilati da ufficiali di grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente, non dovranno essere obbligatoriamente vistati da autorità gerarchiche superiori a quella che li compila.

Gli specchi caratteristici compilati da ufficiali inferiori passano per il tramite dell'ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente dal quale il compilatore direttamente dipende, il quale vi appone il visto con le eventuali osservazioni ».

Art. 6.

L'art. 166 è sostituito come segue:

Autorità compilatrice.

Le note caratteristiche dei militari del Corpo Equipaggi Marittimi sono compilate:

a) per i militari imbarcati, dall'ufficiale capo servizio se di grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente, altrimenti dal comandante in 2ª od ufficiale in 2ª e, per le unità sulle quali non sia prevista tale carica, dal comandante, anche se questi rivesta grado di sottufficiale;

b) per i militari destinati presso comandi a terra, dall'ufficiale capo servizio se di grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente; altrimenti dall'aiutante maggiore quando è prevista tale carica; quando questa non sia prevista, dal comandante in 2ª od ufficiale in 2ª e, in mancanza, dal titolare del comando.

Per i militari che prestano servizio presso direzioni od uffici, i superiori diretti compilano le note quando rivestono grado non inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente.

Se essi, però, non hanno nei confronti dei militari dipendenti, attribuzioni disciplinari analoghe a quelle di competenza dei comandanti di distaccamento C.E.M., le note devono passare per tramite dell'aiutante maggiore, o in mancanza, del comandante in 2ª od ufficiale in 2ª, o in mancanza, del titolare del comando il quale vi appone il visto con le annotazioni che ritiene opportune.

Se i superiori diretti rivestono grado inferiore a capitano di corvetta o grado corrispondente, forniscono i dati informativi necessari alle autorità competenti a compilare le note ai sensi del comma precedente.

Per gli Enti a terra retti da sottufficiali, la compilazione delle note caratteristiche è devoluta all'autorità immediatamente superiore, con l'osservanza delle disposizioni dei comma precedenti.

I compilatori delle note caratteristiche vi provvedono con il concorso degli ufficiali che comunque abbiano alla loro dipendenza diretta i militari da giudicare.

Dalle note deve risultare chi ha assistito il compilatore.

I comandanti in 2ª possono aggiungere alle note compilate dagli ufficiali capi servizio le annotazioni che essi ritengono opportune.

I comandanti di navi ed i titolari degli enti od uffici possono aggiungere alle note caratteristiche compilate da ufficiali dipendenti le annotazioni che ritengono opportune.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 140. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1946.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 febbraio 1910, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1909, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il regio decreto 9 marzo 1921, n. 1884, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il regio decreto 7 maggio 1936, n. 6961, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina (ex Littoria);

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 1595, col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche delle provincie di Roma e di Latina;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 2928, col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina;

Visto lo schema di terzo elenco suppletivo concernente la iscrizione fra le acque pubbliche dei laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace, di Paola, nonchè dei canali di comunicazione fra i medesimi, nei territori dei comuni di Latina e di Sabaudia, non compresi nei precedenti elenchi;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita sul cennato schema di terzo elenco disposto col decreto Ministeriale 4 dicembre 1944, n. 444;

Ritenuto che avverso al detto schema furono prodotte le seguenti opposizioni:

1) in data 6 giugno 1945, dall'avv. Alfredo Scalfati avverso l'iscrizione del lago di Paola o Sabaudia per i seguenti motivi:

a) il cessato Governo pontificio trattò il lago come bene patrimoniale, ma non di uso pubblico e ne dispose affittandolo a privati;

b) il lago fu alienato dal Governo italiano in base alla legge 21 agosto 1862, autorizzante l'alienazione dei beni demaniali non destinati ad uso pubblico o richiesti per il pubblico esercizio;

c) il lago non ha i requisiti per essere considerato, ai sensi dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, atto ad uso di pubblico generale interesse non potendo servire all'irrigazione, alla navigazione, per la produzione di forza motrice o per la bonifica;

d) il lago, serve, è vero, per la pesca, ma questa non è un prodotto delle acque, ma quello di una vera e propria industria con pratiche ed attrezzature speciali;

2) in data 18 giugno 1945, dalla Società bonifica di Fogliano avverso l'iscrizione dei laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace e dei relativi canali di comunicazione per i seguenti motivi:

a) le acque raccolte in detti laghi sono stagnanti;

b) i laghi sono stati sistemati a valli di pesca con opere assai dispendiose;

c) per l'alimentazione dei medesimi si deve ricorrere a derivazioni di acque pubbliche o all'immissione di acque marine;

d) il Catasto pontificio non ha mai attribuito tali laghi al Demanio pubblico, il che dimostra che mai essi sono stati destinati ad uso di pubblico interesse;

e) che i laghi stessi non possono servire all'irrigazione, alla navigazione o alla produzione di forza motrice, ma che l'unico loro uso possibile è quello della pesca e che l'attitudine ad uso di pesca non costituisce titolo di pubblicità;

Ritenuto che, con effetto notificato l'11 febbraio 1946, l'avv. Scalfati, richiamando l'opposizione in data 6 giugno 1945, ha fatto presente che in nessun modo la posizione giuridica del lago di Paola (acquistata dallo Stato italiano) è equiparabile a quella della quasi totalità delle altre acque interne i cui titoli, rimontando agli Stati sorti dall'epoca feudale, possono essere sospettati di origine usurpativa e che, ove lo Stato desideri rientrare in possesso del lago stesso, non ha altra via che quella dell'esproprio, ma questo è subordinato alla manifestazione di una pubblica speciale utilità e non di un motivo di ordine generale;

Che, con lo stesso atto, l'avv. Scalfati ha affermato che i lavori della grande bonifica abolendo ogni comunicazione tra il lago ed altri stagni, disarticolando esso lago dal sistema idrografico di cui faceva parte, ne hanno fatto un'entità assolutamente autonoma ed a sè stante, come risulta dalle pubblicazioni del Servizio idrografico;

Che infine, con atto del 26 marzo 1946, lo stesso avv. Scalfati, a sostegno della sua tesi, ha svolto considerazioni di natura giuridica per cui, confermando e rinnovando le precedenti opposizioni, ha insistito perchè il lago di Paola non venga incluso tra le acque pubbliche;

Considerato, in merito a tali opposizioni, che i laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Paola, originariamente in comunicazione l'uno con l'altro, e col mare, mediante l'emissario del lago di Paola, a seguito dei lavori di bonifica, perdettero tale comunicazione e la loro alimentazione con acque superficiali, ma ciò nonostante anche attualmente essi costituiscono un sistema idrografico lacustre ben definito con una alimentazione idrica sotterranea e pertanto nel quadro della classifica dei laghi possono essere compresi tra i cosidetti « laghi di falda »;

Che evidentemente, le acque di tali laghi non sono suscettibili di produrre forza motrice, nè adatti alla irrigazione perchè salmastre, ma si presentano particolarmente adatte allo sviluppo della pesca che infatti si esercita industrialmente nell'attualità;

Considerato altresì che, constatato che i quattro specchi d'acqua sono dei veri laghi, la loro natura di acque pubbliche è consacrata dalla legge (art. 822 Codice civile) e che perciò l'attitudine ad uso di pubblico generale interesse, voluta dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è stata ritenuta esistente dal legislatore che ha indicato i laghi tra i beni di pubblico demanio;

Che peraltro nella specie, la dimostrazione dell'attitudine ad usi di pubblico interesse è facile, perchè gli stessi opponenti hanno riferito sulle fiorenti industrie di pesca esistenti sui laghi pontini, e non è esatto che l'attitudine alla pesca questi laghi non l'abbiano per loro natura, perchè le loro caratteristiche fisiche dimostrano il contrario;

Considerato, in merito alla tesi dell'avv. Scalfati, che cioè l'iscrizione del lago di Paola nell'elenco delle acque pubbliche dovrebbe essere preceduta dalla sua espropriazione per causa di pubblica utilità, che il carattere di demanialità del lago deriva dalla legge e quindi nè un atto amministrativo nè un atto convenzionale possono disconoscerlo e che peraltro è pol noto che la giurisprudenza ha ritenuto dichiarativa e quindi retroattiva la legge che dà la nozione dell'acqua pubblica;

Che applicando questi principi alla specie, il carattere di demanialità nei laghi pontini preesisteva anche alle leggi che hanno definito con precisione il concetto di acqua pubblica e tal carattere li rendeva inalienabili;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Che il contratto di vendita per il lago di Paola potette quindi trasferire il solo diritto d'uso nei limiti consentiti dalla legge e l'avv. Scalfati potrà far valere il suo eventuale diritto alla pesca a norma e nei termini consentiti dal testo unico sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Che in conseguenza di quanto sopra, le due opposizioni risultano infondate e vanno quindi respinte;

Che pertanto, i quattro laghi vanno iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Latina e non così i canali che prima riunivano i detti laghi e che dopo la effettuata bonifica sono stati aboliti;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso col voto 19 giugno 1946, n. 543;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le suindicate opposizioni è approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1946

DE NICOLA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1946
Registro Lavori pubblici n. 10, foglio n. 50.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago di Fogliano	Mare Tirreno	Latina	Dalla foce nel mare Tirreno e per tutto lo specchio di acqua
2	Lago dei Monaci	—	Sabaudia	Tutto lo specchio d'acqua
3	Lago di Caprolace	Mare Tirreno	Id.	Dalla foce nel mare Tirreno detta di San Nicola e per tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Paola detto prima di Sabaudia	Mare Tirreno	Id.	Dalla foce Paola nel mare Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
giusta decreto 2 settembre 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(3637)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° novembre 1946.

Nomina di vice-presidenti e di membri esperti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione industriale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria e il commercio e il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 446, sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e sulla nomina dei vice-presidenti e dei consiglieri esperti in materia finanziaria e industriale;

Decreta:

Sono nominati vice-presidenti dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale:

l'on. Antonio Pesenti; l'ing. Oscar Sinigaglia.

Sono nominati membri esperti in materia finanziaria e industriale nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto:

il dott. Donato Menichella; il dott. Cesare Merzagora; il prof. Henri Molinari.

Il consigliere dott. Menichella farà parte dell'ufficio di presidenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° novembre 1946

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE — MORANDI — D'ARAGONA

(3646)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1946.

Nomina di un vice commissario presso l'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1946, concernente la nomina del commissario liquidatore presso l'Associazione di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di assicurare al commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Il rag. Romualdo Bertero è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione.

Roma, addì 8 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3654)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3349	17-8-1946	6734 Gab.	Bolzano	Fossari Carlo fu Giovanni	22-10-1908 - Vadena	Gruber	Pollo Luigia di Francesco, moglie; Giuliano, figlio.
3350	Id.	9788 Gab.	Id.	De Maso Goffredo di Antonio	14-12-1897 - Marebbe	Huber	Winkler Amalia fu Giuseppe, moglie; Antonio, Ervino, Alessandro, Dino-Davide, Francesco, Maria, Anna ed Ilda, figli.
3351	Id.	9773 Gab.	Id.	Bruni Giuseppe fu Ingenuino	19- 7-1901 - Racines	Braunhofer	Turra Lidia di Giovanni, moglie.
3352	Id.	8198 Gab.	Id.	Crola Maria di Giuseppe	24- 1-1914 - Gais	Kröll	Uberto e Antonio, figli.
3353	Id.	7820 Gab.	Id.	Palladini Maria di Tommaso	23-12-1904 - Braies	Moser	Carolina, figlia.
3354	Id.	7898 Gab.	Id.	Dallavia Alberto fu Giuseppe	23- 1-1897 - Caldaro	Andergassen	Romen Antonia di Giuseppe, moglie; Luigi, Elsa e Giuseppe, figli.
3355	Id.	7848 Gab.	Id.	Massari Luigia fu Crescenzia	17- 9-1914 - Terento	Mairamgraben	—
3356	Id.	7899 Gab.	Id.	Romani Ignazio fu Ignazio (defunto)	5- 3-1888 - Appiano	Romen	Zublasnig Anna di Mattia, moglie; Anna, Giovanni, Ignazio, Carlo ed Enrico, figli.
3357	20-8-1946	9413 Gab.	Id.	Dalmaso Vincenzo fu Vincenzo	10- 8-1904 - Selva dei Molini	Oberhuber	—
3358	17-8-1946	7055 Gab.	Id.	Vallarga Francesca di Regina	21- 1-1913 - Parcines	Weithaler	Giovanna, figlia.
3359	21-8-1946	7054 Gab.	Id.	Sprenghi Paolina fu Francesco	22- 2-1903 - Parcines	Sprenger	Alberto ed Erna, figli.
3360	Id.	9863 Gab.	Id.	Viali Filomena nata Pircher fu Francesco	6- 3-1898 - Ultimo	Wegleiter	Rosa, Erna e Ilitrude, figli.
3391	Id.	8746 Gab.	Id.	Paluselli Anna di Luigia Maria	19- 5-1926 - Vipiteno	Moser	—
3392	Id.	7114 Gab.	Id.	Rossi Giuseppina fu Francesco	13- 3-1913 - Appiano	Marschall	Irma, figlia.
3393	Id	7123 Gab.	Id.	Volpi Rosa nata Pfeifhofer fu Valentino	26- 3-1889 - Sesto	Fuchs	Simone e Goffredo, figli.
3394	Id.	8910 Gab.	Id.	Insommo Maria fu Domenico	25- 4-1884 - Santa Cristina	Insam	—
3395	Id.	7522 Gab.	Id.	Montevasto Martino fu Mattia	6- 3-1877 - Ultimo	Breintenberger	Oberhofer Veronica fu Giovanni, moglie; Veronica e Maria, figlie.
3396	Id.	9781 Gab.	Id.	Lana Maria nata Paoli fu Emilio	13- 5-1899 - Beckenried (Svizzera)	Laner	Elsa, Olga e Bruno fu Augusto, figli.
3397	Id.	6788 Gab.	Id.	Caradori Giovanni di Giovanni	8- 6-1893 - Appiano	Karadar	Holzknecht Caterina di Giuseppe, moglie; Giovanni, Leo, Arturo ed Agnese, figli.
3398	Id.	8623 Gab.	Id.	Casalunga Luigi di Virgilio	7- 1-1900 - Badia	Castlunger	Insara Maria Cecilia fu Carlo, moglie; Federico, Luigi, Erbino, Augusta, Corrado e Carla, figli.
3399	Id.	10456 Gab.	Id.	Galmezza Giorgio fu Giorgio	24- 4-1884 - Nova Ponente	Gallmetzer	Mahlknecht Rosina fu Francesco, moglie; Giorgio, Luigi, Maria, Rosa, Antonio, Giuliana, Giuseppe, Caterina, Stefano, Artmanno e Luigia, figli.
3400	Id.	7115 Gab.	Id.	Ciga Anna nata Klaunzner fu Luigi	6- 3-1894 - Dobbiaco	Tschigg	Taddeo, Federica, Paolo, Uberto e Rita, figli.
3401	Id.	10373 Gab.	Id.	Molinari Luigi fu Giuseppe	28- 4-1883 - Naturno	Muller	Santner Anna fu Francesco, moglie; Anna, Luigi, Maria, Marta, Giovanni ed Eriberto, figli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 230016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Tombolini Michele avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 11 decisioni N. 20 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 24 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Tombolini Michele fu Federico e di Pasqualini Settimia, nato a Roma il 23 ottobre 1893 e domiciliato a Tivoli, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Tombolini Michele e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 24 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 novembre 1946 - N. 231

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,70
Id. 3,50 % 1902	84,15
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	93,10
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 5 % 1936	93,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,75
Id. 5 % convertiti 1951	97,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 73 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, comprese le tariffe dell'energia elettrica nell'Italia settentrionale.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 73 del 31 ottobre 1946, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *L'Azienda elettrica municipalizzata di Tolentino* (Macerata) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già concessi dalle Autorità Militari Alleate il 27 aprile 1945 e non sono applicabili all'energia venduta dall'Azienda per usi di riscaldamento e per l'illuminazione pubblica.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda dal 1° settembre al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

b) *L'Azienda elettrica municipalizzata di Macerata* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già concessi dalle Autorità Militari Alleate il 27 aprile 1945 e non sono applicabili all'energia venduta dall'Azienda per usi di riscaldamento e per l'illuminazione pubblica.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda dal 1° settembre al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

c) *L'Azienda elettrica ing. Ito Serafini di Visso* (Macerata) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già concessi dalle Autorità Militari Alleate il 27 aprile 1945 e non sono applicabili all'energia venduta per riscaldamento ed usi elettrodomestici.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda dal 1° settembre al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

d) *La Società Mormannese di Mormanno* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi, per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso con circolare n. 21 del 26 luglio 1946.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

e) *L'Impresa elettrica Attilio Mancini di Filignano* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo del secondo semestre 1946, salvo proroga.

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto comunale di Villalba* (Caltanissetta) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *La Società Anonima Industria Acquedotti* (S.A.I.A.) *di Biella* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 440 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello già concesso dal Comitato regionale distribuzione e prezzi.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto comunale di Asigliano* (Vercelli) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

d) *L'Azienda autonoma servizi municipalizzati esercente l'acquedotto di Vercelli* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 600 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello a suo tempo concesso dal Comitato regionale distribuzione e prezzi del Piemonte.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

e) *La Società anonima bielleše acqua potabile di Biella* (Vercelli) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quello a suo tempo concesso dal Comitato regionale distribuzione e prezzi del Piemonte.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre 1946 al 30 giugno 1947, salvo proroga.

Ente autonoma per l'Acquedotto pugliese (Bari). — A parziale modifica di quanto disposto con circolare n. 67 del 30 settembre 1946, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 9 ottobre, si chiarisce che il sovraprezzo temporaneo del 600 % autorizzato in favore del predetto Ente si applica ai prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, ai canoni di manutenzione degli impianti e dei contatori, ai canoni per manutenzione degli allacciamenti alle reti di fognatura e all'addizionale ai prezzi dell'acqua per la gestione fognature in vigore al 31 dicembre 1942, mentre per i diritti fissi e nolo contatori è autorizzato l'aumento del 200 %.

TARIFFE GAS.

L'Azienda servizi municipalizzati del comune di Brescia è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 10,50 al mc. dal 1° settembre 1946 per il gas prodotto dalla propria officina.

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA
NELL'ITALIA SETTENTRIONALE

Le aziende elettriche del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie, della Liguria e dell'Emilia sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 200 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli già autorizzati con decreto del cessato commissario nazionale dei prezzi in data 15 giugno 1944, n. 121, e dal Comitato prezzi Alta Italia con deliberazione n. 3 dell'8 settembre 1945.

Gli stessi aumenti sono applicati anche agli utenti della Compagnia imprese elettriche liguri delle provincie di Apuania e Lucca.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

(3648)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1946, con il quale l'on. avv. Meuccio Ruini, presidente del Consiglio di Stato, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreti Presidenziali 1° settembre 1945 e 2 maggio 1946;

Vista la lettera 3 settembre 1946, n. 1688, con la quale l'onorevole Ruini predetto chiede di essere esonerato dall'incarico per sopravvenuto impedimento, designando per la sostituzione il presidente di sezione del Consiglio di Stato, dott. Ferdinando Rocco;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Ferdinando Rocco, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione dell'on. avv. Meuccio Ruini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(3629)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 ottobre 1946, n. 294.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare un legato a favore dello Stato . . . . . Pag. 2798

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 agosto 1946.
Radiazione dal quadro del naviglio militare della corvetta «Vespa» . . . . . Pag. 2798

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . Pag. 2798

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1946.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Grottolella, Casalciprano, Ginosa, Sturno e Castelgrande . . . . . Pag. 2799

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.
Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Massalombarda. Pag. 2799

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.
Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti «Santa Sofia» di Sortino (Siracusa) . . . . . Pag. 2800

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Montelepre . . . . . Pag. 2800

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale «San Giuseppe» di Poli (Frosinone) . . Pag. 2800

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.
Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica, in base ad una tariffa in vigore ed approvazione delle relative condizioni generali e particolari di polizza . . . . . Pag. 2801

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Sostegni Dante avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 2801

Ministero della marina:
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Praia a Mare . . . . . Pag. 2801
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Fiumefreddo Bruzio . . . . . Pag. 2801

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 2802
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 2804

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2804
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2804
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2804

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2804

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze) . . . . . Pag. 2804

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proroga del concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C). Pag. 2804

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1946, n. 294.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 294. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare il legato disposto a favore dello Stato dall'ing. Federico Romei fu Romeo con testamento olografo in data 18 luglio 1943, pubblicato il 13 ottobre 1943 per notaio Guglielmo Bruno da Sassoferrato e registrato a Fabriano il 18 ottobre 1943. Tale legato è costituito da otto appezzamenti di terreno, siti nel comune di Arcevia (Ancona) del valore di L. 8.645.000 e dalla somma di circa 1.100.000 dracme, vecchia valuta, da prelevarsi sul conto corrente intestato al testatore presso la Banca nazionale di Grecia in Atene.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 agosto 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio militare della corvetta « Vespa ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

La corvetta « Vespa » è radiata dal quadro del naviglio militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1946
Registro Marina n. 5, foglio n. 359.

(3497)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Orgoglio », di stazza lorda tonnellate 25,91, iscritto al n. 1308 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 giugno 1946;

Motopeschereccio « San Gabriele », di stazza lorda tonn. 10,13, iscritto al n. 653 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 10 giugno 1946;

Motopeschereccio « Candido Padre », di stazza lorda tonn. 20,36, iscritto al n. 767 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 giugno 1946;

Motopeschereccio « Cesare », di stazza lorda tonnellate 11,98, iscritto al n. 1277 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 giugno 1946;

Motopeschereccio « Garibaldino », di stazza lorda tonn. 26,27, iscritto al n. 1252 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 giugno 1946;

Motopeschereccio « Progreditore », di stazza lorda tonn. 25,12, iscritto al n. 1294 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 giugno 1946;

Motopeschereccio « Romagna Seconda », di stazza lorda tonn. 12,78, iscritto al n. 695 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 16 dell'11 giugno 1946;

Motopeschereccio « Nanda Rosa », di stazza lorda tonn. 29,95, iscritto al n. 589 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 10 giugno 1946;

Motopeschereccio « Uncle Sam », di stazza lorda tonn. 25,51, iscritto al n. 1293 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 luglio 1946;

Motopeschereccio « Maria Pia », di stazza lorda tonn. 30,44, iscritto al n. 565 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 10 giugno 1946;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Motopeschereccio « Aquila », di stazza lorda tonn. 21,95, iscritto al n. 551 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 10 giugno 1946;

Motopeschereccio « Duilio G. », di stazza lorda tonn. 31,66, iscritto al n. 679 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 10 giugno 1946;

Motopeschereccio « Tripoli Italiana », di stazza lorda tonn. 9,58, iscritto al n. 1278 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 luglio 1946;

Motopeschereccio « Nuova Giulietta », di stazza lorda tonn. 10, iscritto al n. 449 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 giugno 1946;

Motopeschereccio « Aldebaran », di stazza lorda tonn. 18,07, iscritto al n. 607 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 12 giugno 1946;

Motopeschereccio « Leonessa », di stazza lorda tonn. 19,46, iscritto al n. 2433 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 1° luglio 1946;

Motopeschereccio « San Benedetto », di stazza lorda tonn. 21,53, iscritto al n. 858 delle matricole del Circondario marittimo di Molfetta: dalle ore 8 del 18 giugno 1946.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1946
Registro Marina n. 5, foglio n. 367.

(3639)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1946.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Grottolella, Casalciprano, Ginosa, Sturno e Castelgrande.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Federico Marotta fu Alfonso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Grottolella (Avellino).

Il sig. Carmine Antonio Antonecchia fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalciprano (Campobasso).

Il sig. Edoardo Costanza fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ginosa (Taranto).

Il sig. Antonio Capobianco fu Federico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sturno (Avellino).

Il sig. Pasquale Cataldi di Michele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelgrande (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3516)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.

Sostituzione del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Massalombarda.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti i provvedimenti con i quali i signori Primo Aldini, maestro Santo Bedeschi e rag. Ferruccio della Valle vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Massalombarda;

Considerato che il sig. Aldini ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed i signori Bedeschi e della Valle sono deceduti e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

I signori Andrea Venturini fu Eugenio, dott. Giuseppe Corradi di Alfredo e Armando Pezzi fu Gaetano sono nominati, rispettivamente presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Massalombarda, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PERTILLI

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.

Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « Santa Sofia » di Sortino (Siracusa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del Capo del Governo in data 11 settembre 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « Santa Sofia » di Sortino (Siracusa) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Visti i provvedimenti del cessato Ispettorato del credito, in data 15 settembre 1941 e 13 novembre 1942, con i quali i signori Francesco La Rosa e Giuseppe Brunetto vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che i signori La Rosa e Brunetto hanno rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori Vincenzo Silluzio di Santo e Arcangelo Rigazzi fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « Santa Sofia » di Sortino (Siracusa), con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PERTILLI

(3516)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Montelepre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 dicembre 1945, con il quale il sig. Salvatore Pizzurro venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Montelepre;

Considerato che il Pizzurro ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. cav. uff. Giacomo Galluzzo fu Salvatore è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Montelepre per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PERTILLI

(3518)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » di Poli (Frosinone).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento del Capo del Governo in data 21 settembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Giuseppe » di Poli (Frosinone) e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 1° dicembre 1942, con il quale il dottor Alfredo Vernucci venne nominato commissario liquidatore della suddetta Cassa;

Considerato che il dott. Vernucci ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luigi Cioci fu Carlo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » di Poli (Frosinone), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PERTILLI

(3520)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1946.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica, in base ad una tariffa in vigore ed approvazione delle relative condizioni generali e particolari di polizza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad emettere contratti di assicurazione sulla vita, senza visita medica, per capitali non eccedenti le L. 50.000 in base ai tassi di premio di una tariffa attualmente in vigore, nonchè l'approvazione delle relative condizioni generali e particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

La Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad emettere contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica, per capitali non eccedenti le L. 50.000, in base ai tassi di premio della tariffa termine fisso, approvata con decreto Ministeriale 25 luglio 1939. I tassi medesimi sono soggetti all'aumento di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1945.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali e particolari di polizza relative alle assicurazioni di cui al precedente articolo.

Roma, addì 29 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3523)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Sostegni Dante avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 10 decisioni — N. 77 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 23 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Sostegni Dante fu Pietro e fu Ferri Elvira, nato a Montalto di Castro il 7 agosto 1887 ed ivi domiciliato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Sostegni Dante e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 23 ottobre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3598)

MINISTERO DELLA MARINA

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Praia a Mare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 ottobre 1946, è stata trasferita, dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, una zona di mq. 12.800, sita nella spiaggia del comune di Praia a Mare, appartenente alla particella n. 58 del foglio I.VIII della mappa catastale del predetto Comune, ritenuta non più utilizzabile per i pubblici usi marittimi.

(3640)

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Fiumefreddo Bruzio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 ottobre 1946, è stata trasferita, dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, una zona di ettari 5.53.20, sita nella spiaggia del comune di Fiumefreddo Bruzio, appartenente alla particella 1816 del foglio XXI della mappa catastale del predetto Comune, ritenuta non più utilizzabile per i pubblici usi marittimi.

(3641)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	13169	Torcoli Emilia fu Costanzo, dom. a Parma	25 —
Id.	13172	Come sopra	630 —
Id.	113119	Capello Elena di Pietro, moglie di Ghione Giuseppe, dom. a Cassano Belbo (Cuneo)	500 —
Id.	116064	Rizzo Roberto di Angelo, dom. a Caltanissetta, ipotecato	50 —
Id.	139589	Capitolo Cattedrale di San Gerardo, in Potenza	45 —
Id.	148621	Come sopra	50 —
Id.	163044	Come sopra	5 —
Id.	194912	Come sopra	50 —
Cons. 3 %	46033	Come sopra	6 —
Cons. 3,50 % (1906)	20936	Come sopra	49 —
Rendita 5 %	166564 (solo usufrutto)	Fasoli Irma fu Giovanni, moglie di Friziero Eugenio, dom. ad Apuania (Massa), con usufrutto a Galizzi Teresa fu Francesco	1.135 —
Id.	163421 (solo usufrutto)	Gaggia Bruno fu Giuseppe, dom. a Garda (Verona), con usufrutto come sopra	1.175 —
Id.	57144	Venditti Giulia fu Antonio, moglie di Cimmino Tullio, dom. a Napoli, vincolato	1.800 —
Id.	57145	Venditti Giulia di Antonio, nubile, dom. a Napoli, vincolato	3.600 —
Id.	20936	Pansini Ida di Vito, minore, sotto la curatela del marito Pansini Giovanni, dom. a Molfetta (Bari), vincolata	1.000 —
Id.	204190	Calabrese Giuseppina, Mafalda, Virginia di Ernesto, moglie di Gangi Calogero, dom. a Palermo, vincolata	13.300 —
Id.	204191	Come sopra	2.500 —
Id.	186760	Roagna Ugo fu Cesare-Francesco, dom. a Priocca (Cuneo)	795 —
Prest. Red. 3,50 %	298558 (solo usufrutto)	Corda Egle fu Ettore, minore, sotto la patria potestà della madre Riva Giuditta-Sofia ved. Corda, dom. a Angera (Como), con usufrutto a quest'ultima	210 —
Id.	298559 (solo usufrutto)	Corda Ebe fu Ettore, minore, ecc. come sopra	210 —
Id.	298560 (solo usufrutto)	Corda Fermo fu Ettore, minore, ecc., come sopra	210 —
Id.	298561 (solo usufrutto)	Corda Giovanni fu Ettore, minore, ecc., come sopra	210 —
Id.	422036 (solo usufrutto)	Riva Giuditta-Sofia fu Fermo ved. Corda, dom. a Milano	301 —
Id.	407769	Emiliozzi Enrico di Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Segretti Teresa fu Enrico, dom. a Tolentino (Macerata)	437,50
Id.	407770	Emiliozzi Anna di Giovanni, minore, ecc., come sopra.	437,50
Id.	297615	Sirugo Concetta di Vincenzo, moglie di Amato Paolo di Giuseppe, dom. a Canicatti (Siracusa), vincolata	843,50
Id.	350231	Di Cristofaro Antonio fu Ottavio, minore, sotto la patria potestà della madre Tristani Anna ved. Di Cristofaro Ottavio, dom. a Pietransieri (L'Aquila)	2.821 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	184081	Canavese Andrea di Giovanni, dom. a Valcasotto (Cuneo) . .	175 —
Cons. 3,50 % (1906)	699581	Carrassi del Villar Matilde fu Germano, moglie di Sella Oreste di G. Battista dom. a Torino, vincolato	353,50
Id.	827785 (proprietà e usufrutto)	Farina Vittorio fu Saverio, dom. a Roma, con usufrutto a Farina Tecla fu Severo ved. D'Amico	525 —
Id.	829163 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	606,50
Prest. Red. 3,50 %	411851 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	504 —
Id.	440118 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	24,50
Prest. Red. 4,75 %	127 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	95 —
B. Tesoro 1943 Serie D	98	Come sopra	capitale 1.000 —
B. Tesoro 1949 Serie A	6075	Come sopra	13.000 —
B. Tesoro 1950 Serie 9	115	Come sopra	5.000 —
Red. 5 %	136157	Ente comunale di assistenza di Santa Margherita Belice (Agrigento) per l'erigendo ospedale civico	23.985 —
Cons. 3,50 % (1906)	830456	Congregazione di carità di Santa Margherita Belice (Agrigento) per l'erigendo ospedale dott. Abruzzo Onofrio. . .	1.981 —
Id.	383328	Pio legato Gulotta, di Santa Margherita Belice	185,50
Id.	721670	Opera Pia legato Gulotta, amministrato dalla Congregazione di carità di Santa Margherita Belice	63 —
Id.	696107	Opera Pia collegio di Maria, di Santa Margherita Belice . .	10,50
Id.	569042	Collegio di Maria di Santa Margherita Belice	14 —
Prest. Naz. 5 %	10184	Come sopra	40 —
Cons. 3,50 % (1906)	183330	Istituto di beneficenza detto « Ave Gratia Plena » in Alvignano (Caserta), amministrato dalla locale Congregazione di carità	1.582 —
Id.	210487	Congregazione del Rosario e Monte dei Morti in Alvignano .	7 —
Id.	474434	Congregazione di carità di Alvignano	24,50
Id.	763905	Lampronti Enrichetta fu Augusto ved. di Giordana Bernardo, dom. a Venezia	101,50
Id.	719055	Come sopra	1.050 —
Id.	437830	Corrado Teresa fu Luigi, moglie di Grando Edoardo, dom. a Castel di Sangro (L'Aquila), vincolata	88,50
Id.	624727	Come sopra	115,50
Id.	632672	Come sopra	252 —
Id.	725503	Come sopra	675,50
Id.	968	Vietri Elvira fu Gaetano	3,50
Id.	2452	Come sopra	17,50
Id.	6608	Come sopra	35 —
Id.	3840	Come sopra	140 —
Id.	3841	Come sopra	140 —
Prest. Red. 3,50 %	360030 (proprietà e usufrutto)	Cotta Ramusino Clementina fu Medardo ved. Sizzo De Morris Carlo, dom. a Tromello (Pavia), con usufrutto a Biscaldi Luigi di Giuseppe	770 —
Id.	12257 (sola proprietà)	Parena Pietro di Secondo, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto a Bosia Annunziata fu Domenico	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2657) Roma, addì 29 agosto 1946

p. Il direttore generale: CRESTINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione). Avviso n. 14

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 - I, serie III, n. 389 di L. 500, n. 381 di L. 2000, n. 382 di L. 1500, serie VIII, n. 50 di L. 3000, n. 51 di L. 2000, intestati a Santamaria Lidia e Teresina fu Onorino Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre Angiolella Maria ved. Santamaria, dom. a Portici (Napoli), col pagamento d'interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dall'affissione del medesimo negli uffici aperti al pubblico della Tesoreria di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome delle suddette titolari.

Roma, addì 5 settembre 1946

(2775) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte della Amministrazione provinciale di Latina, di un mutuo di L. 23.495.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3589)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 21 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Vercelli, di un mutuo di L. 19.739.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3602)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale del 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Caltanissetta, di un mutuo di L. 18.636.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3603)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 13 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zocca (Modena), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3604)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze)

Con decreto Ministeriale del 2 novembre 1945, la zona di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze), s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

La zona stessa, della superficie di ettari 411, resta così delimitata:

incrocio strada Chiantigiana col confine della proprietà Arcangeli, fino al torrente Ema; torrente Ema fino all'incrocio con il fosso La Casciancella; da questo punto tutto il confine della zona già esistente nella proprietà fattoria Mondeggi fino al torrente Ema; dal torrente Ema, seguendo il confine della proprietà del barone De Thierry - eredi Francolini, fino all'incrocio con la strada Chiantigiana; da questo punto strada vicinale che passa dalla cascina e da casa Albiri, fino a casa Sieni; da qui via di Vallano e confine campo golf Ugolino, a raggiungere la strada Chiantigiana.

(3526)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Proroga del concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto in data 20 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 18 luglio 1946, con il quale venne indetto un concorso per titoli a 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica (gruppo *C* - grado 12°);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, di cui alla premessa, è prorogato al 30 novembre 1946, considerato che alcune concorrenti, attualmente residenti nel territorio ancora soggetto alla occupazione militare alleata, hanno reso noto di aver con ritardo avuta notizia del bando di concorso, attesa l'attuale situazione, e che appare equo metterle in condizione di partecipare al concorso stesso.

Il segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1946

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica
BERGAMINI

(3649)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta. Anno 87° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-238 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-023 841-737 350-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 5 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 3.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 291.
Revisione eccezionale delle pensioni e degli assegni di guerra concessi in dipendenza di accertamenti sanitari effettuati dopo l'8 settembre 1943 . . . . . Pag. 2700

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 292.
Abrogazione del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 707, concernente la istituzione degli elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali . . . . . Pag. 2701

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 293.
Aumento del contributo per gli assegni familiari dovuto dalle imprese editoriali per i giornalisti professionisti. Pag. 2701

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1946.
Nomina dei componenti del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni. Pag. 2701

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 1946.
Nomina del commissario dell'azienda tipografico-giornalistica della ex «La Provincia di Bolzano» . . Pag. 2702

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° novembre 1946.
Sostituzione di un membro del Consiglio della Valle d'Aosta . . . . . Pag. 2702

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1946.
Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nei comuni di Corsico, Monza, Rho e Sesto San Giovanni, della provincia di Milano. Pag. 2703

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1946.
Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Scandriglia, Lunano, Assisi, Cascia e Ficulle . . . . . Pag. 2703

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Convalida di nomina del ragioniere capo dell'Ospedale maggiore della città di Torino . . . . . Pag. 2703

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Esito del ricorso presentato da Cirillo Giuseppe avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 2704
Esito del ricorso presentato da Melandri Edmondo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946 . . . . . Pag. 2704

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2704
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2704

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna . . . . . Pag. 2704

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Foligname (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 2795

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª emissione), obbligazioni 6 % serie speciale «Telefonica» (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % serie speciale «Società Edison» (1ª e 2ª emissione) . . . . . Pag. 2795

CONCORSI

Ministero dell'industria e del commercio: Fissazione del diario delle prove di esame scritto del concorso a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11° - gruppo B) . . . . . Pag. 2796

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 291.

Revisione eccezionale delle pensioni e degli assegni di guerra concessi in dipendenza di accertamenti sanitari effettuati dopo l'8 settembre 1943.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di emanare norme per la revisione eccezionale delle pensioni ed assegni di guerra concessi in dipendenza di accertamenti sanitari subiti dopo l'8 settembre 1943;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di procedere alla revisione eccezionale delle pensioni e degli assegni rinnovabili di guerra concessi ai militari e militarizzati su accertamenti sanitari subiti dopo l'8 settembre 1943.

Art. 2.

I titolari di tali pensioni ed assegni potranno essere sottoposti a visita medico-legale presso una speciale Commissione medica di controllo, la quale si pronuncerà sia sulla classificazione che sulla causa del servizio di guerra od attinente alla guerra, delle ferite, lesioni od infermità.

Art. 3.

Quando risulti che la invalidità non sussiste, o non abbia rapporto di interdipendenza col servizio di guerra, oppure che le pensioni e gli assegni vennero concessi in misura superiore a quella dovuta, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, provvede alla revoca o alla modifica della concessione.

La concessione è pure revocata quando il titolare non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita di controllo o si rifiuti di assoggettarvisi.

La revoca o la riduzione della pensione o dell'assegno rinnovabile decorrerà dalla data degli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

La Commissione medica di cui all'art. 2, nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sarà presieduta da un ufficiale generale medico dell'Esercito e composta di tre ufficiali superiori medici, designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica in servizio attivo permanente o anche in congedo, nonchè da un sanitario civile scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento di questo incarico.

La spesa relativa, per stipendi ed indennità, graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Un funzionario della Direzione generale delle pensioni di guerra, di grado non inferiore all'8°, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 5.

Contro i provvedimenti emanati in base al presente decreto è ammesso il ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per le invalidità constatate dopo l'8 settembre 1943 e per il periodo di tempo di occupazione dei territori da parte del nemico e la revisione eccezionale dovrà essere effettuata entro un anno dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946.

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 121. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 292.

Abrogazione del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 707, concernente la istituzione degli elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 707;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 707, concernente l'istituzione degli « elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali » è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 293.

Aumento del contributo per gli assegni familiari dovuto dalle imprese editoriali per i giornalisti professionisti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, approvato con regio decreto 1° maggio 1941, n. 529;

Visto il regolamento per l'applicazione dello statuto predetto, approvato con decreto interministeriale 10 dicembre 1941;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo per gli assegni familiari dovuto dalle imprese editoriali per i giornalisti, a norma del contratto collettivo 2 agosto 1941 è elevato dal 10 al 16 % sulla retribuzione percepita dal giornalista.

Resta immutato il limite massimo di 5000 lire mensili di retribuzione sul quale il contributo predetto viene calcolato, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1946.

Nomina dei componenti del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580;

Visto l'art. 77 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741;

Visto il regio decreto 21 giugno 1941, n. 688;

Previo concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, già istituito con regio decreto 21 giugno 1941, n. 688, è costituito come segue:

dott. Cannada-Bartoli Luigi, presidente di sezione alla Corte di cassazione, presidente;

dott. Papaldo Antonino, consigliere di Stato, vice presidente;

Magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo:

dott. Saccorotti Francesco, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;

dott. Battaglini Ernesto, sostituto procuratore generale della Corte dei conti;

dott. Frangipani Pietro, consigliere alla Corte di cassazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

dott. Manca Salvatore, consigliere di Corte d'appello;

dott. Capizzi Luigi, consigliere di Corte d'appello;

Altri componenti:

dott. Cucinotta Ernesto, consigliere di Cassazione, Ministero degli affari esteri;

dott. Seiorilli-Borelli Umberto, prefetto, Ministero dell'interno;

dott. Bottari Nicola, ispettore generale, Ragioneria generale, Ministero del tesoro;

dott. De Caterini Romolo, ispettore generale del Catasto, Ministero delle finanze;

dott. Curti Carlo, capo divisione, Ministero della guerra;

dott. Insolera Antonino, ispettore generale, Ministero della marina;

dott. Cacopardo Salvatore, capo divisione, Ministero dell'aeronautica;

dott. Napolitano Tommaso, ispettore centrale, Ministero della pubblica istruzione;

ing. Crauso Giovanni, ispettore generale, Ministero dei lavori pubblici;

ing. Oppo Giovanni, direttore generale, Ministero dei lavori pubblici;

dott. Dato Bernardo, direttore capo divisione, Ministero dell'agricoltura e foreste;

ing. Zamboni Carlo, ispettore capo delle ferrovie dello Stato, Ministero dei trasporti;

ing. Lucca Giuseppe Antonio, capo servizio, Ministero delle poste e telecomunicazioni;

ing. Bogiankino Edoardo Teodorico, ispettore superiore, Ministero dell'industria e commercio;

dott. D'Addezio Michele, capo divisione, Ministero del lavoro;

avv. Cianetti Guido, della Confederazione generale dell'industria italiana;

ing. Zammaretti Edoardo, della Confederazione generale italiana del commercio;

prof. Carrara Giovanni, della Confederazione generale italiana degli agricoltori;

dott. Marietta Remo, della Confederazione generale italiana del lavoro.

Art. 2.

L'ufficio di segreteria del Comitato giurisdizionale centrale è così costituito:

Muzzioli Augusto, segretario generale;

Del Carretto Giacomo, Grillone Saverio, Maurelli Francesco, Mancinella Leandro, segretari.

Art. 3.

Sono nominati componenti supplenti, per far parte del Collegio giudicante in caso di assenza o di impedimento dei componenti magistrati effettivi, i seguenti magistrati dell'ordine giudiziario: dott. De Simone Domenico e dott. Cacciapuoti Raffaele, consiglieri di Appello.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 75. — FERRARI.

(3632)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 1946.

Nomina del commissario dell'azienda tipografico giornalistica della ex « La Provincia di Bolzano ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto l'art. 8 del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465, relativo alla gestione dei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, dell'azienda tipografico-giornalistica dell'ex « La Provincia di Bolzano »;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ugo Frangipane è nominato commissario per la temporanea gestione dell'azienda tipografico-giornalistica della ex « La Provincia di Bolzano ».

Art. 2.

Il rag. Ugo Frangipane eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Bolzano.

Roma, addì 5 ottobre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(3593)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° novembre 1946.

Sostituzione di un membro del Consiglio della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 21, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1946, con il quale venne costituito il Consiglio della Valle d'Aosta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' dichiarata la decadenza della prof. Ida Viglino dalla carica di componente del Consiglio della Valle d'Aosta ed è nominato in sua sostituzione il sig. Leone Dujani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° novembre 1946

DE GASPERI

(3592)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1946.

Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nei comuni di Corsico, Monza, Rho e Sesto San Giovanni, della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione della indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici;

Riconosciuto che nei comuni di Corsico, Monza, Rho e Sesto San Giovanni, prossimi a quello di Milano, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato; e che detti Comuni, collegati con quello di Milano da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, formano con esso un unico centro economico; e che, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 488;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei comuni di Corsico, Monza, Rho e Sesto San Giovanni, l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1946, nella misura del 120% prevista per il comune di Milano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(3514)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1946.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Scandriglia, Lunano, Assisi, Cascia e Ficulle.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Turpino Ventura di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scandriglia (Rieti).

Il sig. Silvio Pucci fu Cosimo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunano (Pesaro).

Il sig. Filippo Bartoli fu Bartolomeo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assisi (Perugia).

Il sig. Amerigo Consolini fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cascia (Perugia).

Il sig. Albino Andrielli fu Diomede è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ficulle (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3515)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Convalida di nomina del ragioniere capo dell'Ospedale maggiore della città di Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 22 giugno 1944, dell'Ospedale maggiore della città di Torino, relativa alla nomina del rag. Carlo Randaccio a ragioniere capo dell'Ospedale stesso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Torino in data 2 ottobre 1946, n. 38001, div. 2/2;

Considerato che sussiste tuttora il motivo in base al quale fu adottato, nell'interesse dell'Istituto ospitaliero, il provvedimento surriferito che non risulta inficiato da nessun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

E' convalidata la suddetta deliberazione relativa alla nomina del rag. Carlo Randaccio a ragioniere capo dell'Ospedale maggiore della città di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro: DE GASPERI

(3611)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Cirillo Giuseppe avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 8 decisioni — N. 13 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 16 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Cirillo Giuseppa fu Salvatore e fu Aresanimagno Assunta, nato a Napoli il 24 luglio 1901 e domiciliato a Genova in via Prov. Orlando n. 18/8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*),

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Cirillo Giuseppe e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 16 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3596)

Esito del ricorso presentato da Melandri Edmondo avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 9 decisioni — N. 116 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 23 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Melandri Edmondo di Marco, residente in Genova ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Gennaro Villelli, via Belisario n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*),

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Melandri Edmondo e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 23 ottobre 1946

La Commissione

T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3597)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte della Amministrazione provinciale di Alessandria, di un mutuo di L. 12.900.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3508)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 3 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monza (Milano), di un mutuo di L. 9.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3606)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 5 novembre 1946, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1946, il termine assegnato al commissario avv. Emiliani Emanuele per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(3633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 novembre 1946 - N. 230

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 00	Nuova Zelanda	322, 00
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6485
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	85, 025
Id. 3,50 % 1902	84, 15
Id. 3 % lordo	69, 70
Id. 5 % 1935	93, 625
Redimibile 3,50 % 1934	80, 775
Id. 5 % 1936	93, 40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96, 70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98, 30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97, 25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97, 20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97, 20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97, 175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97, 30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98, 70
Id. 5 % convertiti 1951	97, 325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona di ripopolamento e cattura di Folignano (Ascoli Piceno)

Con decreto Ministeriale 2 novembre 1945, la zona di ripopolamento e cattura di Folignano (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 465, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 aprile 1943, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3525)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA

Sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª emissione), obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % serie speciale « Società Edison » (1ª e 2ª emissione).

Si notifica che il giorno 2 dicembre 1946, con inizio alle ore 16, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 6 %:

1) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 180 titoli di 5 obbligazioni
n. 273 titoli di 10 obbligazioni
n. 49 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 502 titoli, rappresentanti, complessivamente, 6080 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.040.000;

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929, di n. 40 titoli di cinquanta obbligazioni rappresentanti 2000 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.000.000;

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931, di n. 635 titoli decupli rappresentanti 6350 obbligazioni per il valore nominale di lire 3.175.000;

4) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932, di:

n. 850 titoli di 10 obbligazioni
n. 216 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 1066 titoli, rappresentanti, complessivamente, 13.900 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.950.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento dell'emissione, a n. 14.100 obbligazioni per nominali L. 7.050.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 13.900 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi, effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 1° novembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 200 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del dicembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata ineffic ce con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

5) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937, di n. 312 titoli decupli, rappresentanti 3120 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.560.000;

6) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938, di n. 316 titoli decupli, rappresentanti 3160 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.580.000;

7) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1939, di n. 169 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 4225 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.112.500;

8) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 10ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 18 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 137 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3425 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.712.500;

9) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 11ª emissione:

a) autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 21 luglio 1943, di:

n. 134 titoli di 5 obbligazioni
n. 269 titoli di 10 obbligazioni
n. 134 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 537 titoli, rappresentanti, complessivamente, 6710 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.355.000.

I sorteggi per le obbligazioni emesse con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 21 luglio 1943, sono comprensive della quota dell'anno 1945 e del conguaglio sulle precedenti in relazione agli effettivi ammortamenti eseguiti dagli uffici trasferitisi al Nord;

b) autorizzata con deliberazione commissariale in data 12 dicembre 1944 di n. 124 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3100 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.550.000;

10) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 12ª emissione, autorizzata con deliberazione commissariale in data 1° agosto 1945, di:

n. 306 titoli di 25 obbligazioni
n. 268 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 574 titoli, rappresentanti, complessivamente, 12.550 obbligazioni per il valore nominale di L. 9.775.000;

11) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 13ª emissione, autorizzata con deliberazione commissariale in data 1° settembre 1945, di:

n. 156 titoli di 25 obbligazioni
n. 104 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 260 titoli, rappresentanti, complessivamente, 9100 obbligazioni per il valore nominale di L. 4.550.000;

12) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 14ª emissione, autorizzata con deliberazione commissariale in data 18 ottobre 1945, di:

n. 116 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti n. 2900 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.450.000;

13) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 15ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 27 febbraio 1946, di:

n. 658 titoli di 25 obbligazioni
n. 506 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 1164 titoli, rappresentanti, complessivamente, 41.750 obbligazioni per il valore nominale di L. 20.875.000.

b) In ordine alle obbligazioni 6 % « Telefonica »:

1) per le obbligazioni relative alla 1ª e alla 2ª emissione, autorizzata con deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929 e 31 ottobre 1930, non si dà luogo a sorteggio in quanto tutti i titoli in circolazione, rappresentanti le obbligazioni delle predette due emissioni, verranno rimborsati in anticipo al 1° gennaio 1947, in seguito al riscatto dei mutui concessi alla Società Telefoni Medio Orientale.

E precisamente si riterranno sorteggiati: n. 1980 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione e n. 1500 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione;

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n. 250 titoli di 1 obbligazione
n. 440 titoli di 5 obbligazioni
n. 994 titoli di 10 obbligazioni
n. 295 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 1979 titoli, rappresentanti, complessivamente, 19.765 obbligazioni per il valore nominale di L. 9.882.500.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento della emissione, a n. 20.000 obbligazioni per nominali L. 10.000.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 19.765 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi, effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 1° novembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 235 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del dicembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

3) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 4ª emissione, autorizzata con deliberazione commissariale in data 1° agosto 1945, di n. 800 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti n. 20.000 obbligazioni per il valore nominale di L. 10.000.000;

4) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 gennaio 1946, di:

n. 300 titoli di 25 obbligazioni
n. 250 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 550 titoli, rappresentanti, complessivamente, 20.000 obbligazioni per il valore nominale di L. 10.000.000.

c) In ordine alle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Società Edison »:

1) estrazione a sorte sulle obbligazioni della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1943, di:

n. 446 titoli di 1 obbligazione
n. 351 titoli di 5 obbligazioni
n. 441 titoli di 10 obbligazioni
n. 391 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 1629 titoli, rappresentanti, complessivamente, 16.256 obbligazioni per il valore nominale di L. 8.193.000.

Le obbligazioni da sorteggiare per il rimborso nella presente estrazione ammontano, giusta il piano di ammortamento della emissione a n. 17.768 obbligazioni per nominali lire 8.881.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 16.386 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi, effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 1° novembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 1382 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del dicembre 1944 eseguita dalla illegittima amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni della seconda emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 gennaio 1946 di:

n. 239 titoli di 25 obbligazioni
n. 373 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 622 titoli, rappresentanti, complessivamente, 24.875 obbligazioni per il valore nominale di L. 12.437.500.

d) Distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, 6 % serie speciale « Telefonica » e 5,50 % serie speciale « Società Edison », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 dicembre 1945.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 novembre 1946

Il presidente: BONNI

(3645)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Fissazione del diario delle prove di esame scritto del concorso a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11° - gruppo B).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 14 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 156, con il quale venne indetto un concorso per esame, a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che nel suddetto decreto venne espressa riserva di stabilire, con successivo provvedimento, la data delle prove scritte;

Vista la nota 16 ottobre 1946, n. 82073/12106.2.16.1/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto col decreto citato nelle premesse, sono fissate per i giorni 21, 22, 23 e 24 novembre 1946 alle ore 9, in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3638)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 12 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 279.
Norme sul suggellamento e disuggellamento degli apparecchi radioriceventi in seguito a disdetta dell'abbonamento . . . . . Pag. 2774

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 280.
Ricostituzione del comune di Capriglio (Asti). Pag. 2774

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 281.
Ricostituzione dei comuni di Brondello, di Castellar e di Gambasca (Cuneo) . . . . . Pag. 2775

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 282.
Ricostituzione del comune di Paroldo (Cuneo). Pag. 2775

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 283.
Ricostituzione del comune di Piobesi d'Alba (Cuneo). Pag. 2776

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 284.
Ricostituzione del comune di Torre San Giorgio (Cuneo). Pag. 2776

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 285.
Ricostituzione del comune di Cantalice (Rieti). Pag. 2777

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 286.
Ricostituzione del comune di Casaglove (Caserta). Pag. 2777

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 287.
Passaggio delle frazioni di Roccalvecce e Sant'Angelo dal comune di Celleno a quello di Viterbo . . Pag. 2778

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 288.
Ricostituzione del comune di Curti (Caserta). Pag. 2779

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 289.
Ricostituzione del comune di Binetto (Bari) . Pag. 2778

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 290.
Norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi. Pag. 2779

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare del rimorchiatore «Mercurio» ex «San Raffaele» . . . . Pag. 2779

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946.
Incarico all'on. dott. Salvatore Aldisio di reggere l'Alto Commissariato dell'alimentazione durante l'assenza, per motivi di salute, dell'on. Piero Mentasti . . Pag. 2780

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946.
Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia . Pag. 2780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1946.
Designazione dell'Istituto San Paolo di Torino a concedere mutui per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali. Pag. 2780

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1946.
Designazione della Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali. Pag. 2780

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1946.
Secondo elenco di centri cui si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 e al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488. Pag. 2781

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 2782

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2782
Accreditamento di notaio . . . . . Pag. 2782
Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 2783
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro Pag. 2787
Errata-corrige . . . . . Pag. 2788

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 2785
Autorizzazione al comune di Benevento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 2788

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Revoca del concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare, bandito con decreto Ministeriale 1° aprile 1942 . . . Pag. 2789

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 279.
Norme sul suggellamento e disuggellamento degli apparecchi radioriceventi in seguito a disdetta dell'abbonamento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il suggellamento ed il disuggellamento degli apparecchi radioriceventi degli abbonati, che abbiano disdetto il proprio abbonamento alle radioaudizioni, oltre che dal personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, a ciò autorizzato dall'art. 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, possono essere effettuati anche dal personale della Guardia di finanza, dagli impiegati di gruppo *C* degli Uffici del registro, nonchè da impiegati, appositamente autorizzati, della Società R.A.I., concessionaria del servizio delle radioaudizioni.

Art. 2.

La distribuzione dei compiti e la fornitura del materiale relativo alle predette operazioni di chiusura e riapertura degli apparecchi sono demandate agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

Agli esecutori delle ripetute operazioni compete un quinto dei diritti, all'uopo corrisposti dagli abbonati e stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834, in L. 50,60 per i suggellamenti ed in L. 25,60 per i dissuggellamenti, previa deduzione della tassa di bollo dovuta, per ciascuno dei detti pagamenti, in L. 0,60.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 280.
Ricostituzione del comune di Capriglio (Asti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2142;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Capriglio, aggregato con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2142, al comune di Montalia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Capriglio ed il nuovo organico del comune di Montafia saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2142

Al personale già in servizio presso il comune di Montafia che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 281.

Ricostituzione dei comuni di Brondello, di Castellar e di Gambasca (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 marzo 1928, n. 699;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 218;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Brondello e di Castellar, aggregati a quello di Pagno con regio decreto 18 marzo 1928, n. 699, e il comune di Gambasca, aggregato a quello di Martiniana Po con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 218, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Brondello, di Castellar e di Gambasca ed i nuovi organici dei comuni di Pagno e di Martiniana Po saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Pagno e di Martiniana Po che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 282.

Ricostituzione del comune di Paroldo (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 22 marzo 1928, n. 812;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Paroldo, aggregato al comune di Ceva con regio decreto 22 marzo 1928, n. 812, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Paroldo ed il nuovo organico del comune di Ceva saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 22 marzo 1928, n. 812.

Al personale già in servizio presso il comune di Ceva, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 283.
Ricostituzione del comune di Piobesi d'Alba (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1071;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Piobesi d'Alba aggregato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1071, al comune di Corneliano d'Alba, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Piobesi d'Alba ed il nuovo organico del comune di Corneliano d'Alba saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1071.

Al personale già in servizio presso il comune di Corneliano d'Alba che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 284.
Ricostituzione del comune di Torre San Giorgio (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 665;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Torre San Giorgio, aggregato con regio decreto 15 marzo 1928, n. 665, al comune di Moretta, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Torre San Giorgio ed il nuovo organico del comune di Moretta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 marzo 1928, n. 665.

Al personale già in servizio presso il comune di Moretta che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 285.
Ricostituzione del comune di Cantalice (Rieti).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 12 gennaio 1928, n. 74,
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Cantalice, aggregato con regio decreto 12 gennaio 1928, n. 74, al comune di Rieti, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Cantalice ed il nuovo organico del comune di Rieti saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 12 gennaio 1928, n. 74.

Al personale già in servizio presso il comune di Rieti che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 286.
Ricostituzione del comune di Casagiove (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Casagiove, aggregato con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177, al comune di Caserta, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Casagiove ed il nuovo organico del comune di Caserta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1177.

Al personale già in servizio presso il comune di Caserta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 125. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 287.

Passaggio delle frazioni di Roccalvecce e Sant'Angelo dal comune di Celleno a quello di Viterbo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le frazioni di Roccalvecce e Sant'Angelo, con territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto, sono staccate dal comune di Celleno in provincia di Viterbo ed aggregate al comune di Viterbo in provincia di Viterbo.

Il Prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Celleno e di Viterbo.

Art. 2.

Le eventuali variazioni agli organici dei comuni di Celleno e di Viterbo, in dipendenza dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale in servizio presso il comune di Celleno e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 288.

Ricostituzione del comune di Curti (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Curti, aggregato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020, al comune di Santa Maria Capua Vetere, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Curti ed il nuovo organico di Santa Maria Capua Vetere saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020.

Al personale già in servizio presso il comune di Santa Maria Capua Vetere che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 289.

Ricostituzione del comune di Binetto (Bari).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 settembre 1927, n. 1902;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Binetto, aggregato a quello di Grumo Appula con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1902, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Binetto ed il nuovo organico del comune di Grumo Appula saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1902.

Al personale già in servizio presso il comune di Grumo Appula e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 131. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 290.

Norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sulla disciplina delle locazioni degli immobili urbani;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni, e che saranno indicati di volta in volta con apposito decreto del Ministro per l'interno, la determinazione del giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione delle sentenze o delle ordinanze che dispongono il rilascio di immobili destinati ad uso di abitazione, prevista dall'art. 31, comma primo, del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, è devoluta al prefetto, che la dispone previo parere del commissario governativo degli alloggi, il quale sente il conduttore e può sentire anche il locatore.

Ai fini della determinazione della data dello sfratto si tiene conto in particolare:

1) della difficoltà dell'inquilino di procurarsi altro alloggio;

2) della situazione comparativa dell'inquilino e di colui che deve occupare l'immobile;

3) se l'inquilino abbia giustificati motivi per continuare a risiedere nel Comune.

La data dello sfratto non può comunque essere fissata oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 2.

Il decreto del prefetto che determina la data dello sfratto è definitivo.

Per gravi circostanze lo sfratto può essere prorogato di non oltre tre mesi e sempre che, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 135. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare del rimorchiatore « Mercurio » ex « San Raffaele ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il rimorchiatore « Mercurio » ex « San Raffaele » è iscritto nel quadro del naviglio militare a decorrere dal 16 giugno 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1946
Registro Marina n. 5, *foglio n.* 358.

(3499)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946.

Incarico all'on. dott. Salvatore Aldisio di reggere l'Alto Commissariato dell'alimentazione durante l'assenza, per motivi di salute, dell'on. Piero Mentasti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' conferito al Ministro per la marina mercantile on. dott. Salvatore Aldisio, l'incarico di reggere l'Alto Commissariato dell'alimentazione durante l'assenza, per motivi di salute, dell'Alto Commissario on. Piero Mentasti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 230. — FERRARI

(3591)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946.

Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1946, col quale sono state accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Igino Coffari, dalla carica di Alto Commissario per la Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;

Decreta:

L'avv. Giovanni Selvaggi è nominato Alto Commissario per la Sicilia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 231. — FERRARI

(3511)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1946.

Designazione dell'Istituto San Paolo di Torino a concedere mutui per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visti i decreti Ministeriali 3 giugno e 30 giugno 1946, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 e n. 195, del 29 e del 30 agosto 1946, con i quali, per l'esercizio finanziario 1946-47, il Banco di Sicilia è stato designato ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio italiane ed il Monte dei Paschi di Siena sono stati confermati nella designazione, in precedenza già ad essi conferita, per la concessione dei mutui, in favore degli Enti locali, a norma del predetto decreto legislativo luogotenenziale;

Vista la domanda dell'Istituto di San Paolo di Torino e ritenuta la opportunità di designare anche questo Istituto per effettuare le operazioni di cui sopra;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1946-47, anche l'Istituto San Paolo di Torino.

Roma, addì 24 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1946.

Designazione della Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1944, n. 211, ed 11 gennaio 1945, n. 51;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti;

Visto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Visti i decreti Ministeriali in data 3 giugno e 30 giugno 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 e n. 195 del 29 e del 30 agosto 1946, con i quali, per l'esercizio finanziario 1946-47, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 211 del 1944, sono stati designati il Banco di Sicilia, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Casse di risparmio italiane ed il Monte dei Paschi di Siena a concedere mutui alle Amministrazioni provinciali e comunali per l'integrazione dei disavanzi economici dei loro bilanci;

Ritenuta l'opportunità di designare anche la Cassa depositi e prestiti a compiere tali operazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, è designata, per l'esercizio finanziario 1946-47, anche la Cassa depositi e prestiti.

I mutui erogati dalla predetta Cassa saranno ammortizzati in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, mediante annualità comprensive di capitale e di interessi calcolati al saggio vigente, al momento della concessione, per i prestiti della Cassa medesima, con la garanzia della sovrimposta fondiaria e, in caso di insufficienza di tale cespite, con la garanzia totale o parziale delle imposte di consumo, da soddisfarsi con tutti gli obblighi e privilegi portati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1946.

Secondo elenco di centri cui si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 e al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati e le requisizioni di fabbricati da autorità alleate ed italiane;

Decreta:

Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 e dell'art. 7 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, si applicano ai sottoelencati centri:

Provincia di Ancona: Senigallia e le frazioni di Roncitelli, Scapezzano, Marzocca; Fabriano e la frazione di San Donato; Osimo e le frazioni di Casenuovo, San Paterniano, Santo Stefano;

Provincia di Aosta: Ponte San Martino;

Provincia di Arezzo: Chiani; Olmo; Partina; Bucine capoluogo e le frazioni di: Badia Agnano, San Pancrazio, La Quercia, Cennina, Levane; Santa Maria; Meleto; Giampereta; Cornia; Tuori; Camucia; Pozzo; Ponticina; San Giustino Valdarno; Ripoli; Levane; Faella; Sistigliano; Castelnuovo del comune di Pieve Santo Stefano; Aboca; Lonnano; Valluceiole; Molin di Bucchio; Castelnuovo del comune di Subbiano;

Provincia di Avellino: Solofra;

Provincia di Bari: Bari;

Provincia di Belluno: Genna Alta;

Provincia di Bologna: frazioni: Rocca Corneta, Quercioia e Chiesina del comune di Lizzano in Belvedere; Porretta Terme; Monte San Pietro; Samoggia e Lavino di Mezzo del comune di Anzola; località: Pioppe di Salvaro, Salvaro e Veggio nel comune di Grizzana; Monghidoro;

Provincia di Bolzano: Fortezza;

Provincia di Brindisi: Brindisi;

Provincia di Caserta: Caserta; Pignataro Maggiore; Pietravairano; Bellona; Vitulazio; Mondragone; San Clemente;

Provincia di Catania: Paternò; Caltagirone;

Provincia di Chieti: Monteferrante; Dendalo; Semivicoli; Cerrone; Foro; Sant'Agata; Guastante; Lettopalena; Aia dei Cordoni; Sambuceto; Dragonara; Cerreto; Montupoli; Piana San Pantalone; Macchie; Colleseeco; Santa Lucia; Sabatinello; San Pietro; Avenna;

Provincia di Enna: Regalbuto;

Provincia di Firenze: Montelupo Fiorentino; Montaione; frazione Capraia del comune di Capraia Limite;

Provincia di Forlì: Verrucchio; Montiano e la frazione di Montenovo; Misano Adriatico; Cesenatico; Morciano di Romagna; frazioni di Montetauro, Ospedaletto, Vecciano, Cavallino, Mulazzano, Cerasolo, Besanigo, Paglie, Passano del comune di Coriano; frazioni di Castelleale, Cevolabate, Agello, Casarolo, Sant'Andrea del comune di San Clemente; frazioni Taverna, San Savino del comune di Monte Colombo; Sant'Arcangelo di Romagna; frazioni di Marazzano, Onferno del comune di Gemmano; frazioni di Madonna del Monte, Sant'Ansuino, Cereto, San Carlino, San Facondino, Meleto Alto del comune di Saludecio; le frazioni di San Giovanni in Galilea e San Martino in Converseto del comune di Borghi; Sogliano al Rubicone capoluogo e le frazioni di Montepietra, Montebello e Strigara;

Provincia di Genova: Rossiglione;

Provincia di L'Aquila: Scontrone capoluogo e la frazione di Villa Scontrone;

Provincia di Latina: Lenola; Minturno capoluogo e le frazioni di Scauri, Pulcherini, Simonelli; Castelforte e la frazione di Ventosa; Giulianello;

Provincia di Lecce: Lecce;

Provincia di Livorno: frazioni di Ardenza, Antignano e Montenero del comune di Livorno; frazioni Cotone, Salivoli del comune di Piombino; frazioni di Carpani, Concia di Terra del comune di Portoferraio; frazione di San Pietro in Palazzi del comune di Cecina; frazioni di Vada, Castiglioncello, Caletta, Castelnuovo, Gabbro e Nibbiaia del comune di Rosignano Marittimo; frazione Stagno del comune di Collesalvetti;

Provincia di Lucca: Sommacolonia; Albiano; Poggio; Castelnuovo; Gallicano; Fiattone; Bolognana; Molazzana; Cascio; Bruceiano; Pietrasanta; Strettoia; Seravezza; Corvaia; Ripa; Pozzi; Farnocchia; Sant'Anna; Viareggio;

Provincia di Massa Carrara: Quercioli (comprendente le 5 Vie); Castagnola (comprendente la località Altela); Mirteto (comprendente le località Romagnano e Ortola); Turano; Castegnetola (comprendente anche Lavacchio); Bergiola Maggiore; Canevara; Pariana; Altagnana; Antona; Casette; Cagliegliа; Forno; Casania; Resceto; San Carlo Po; frazioni Bondano, Ricortola, San Giuseppe Vecchio, Ronchi, Poveromo del comune di Marina di Massa; Montignoso; Capanne (comprendente le località Cervaiolo, Renalla e Cin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

quale); Prato; Sant'Eustacchio (comprendente le località di Corsanico e Cerreto); Tendola; Posterla; Pulica; Sericciolo; Bettola di Caprigliola; Canova; Filattiera; Scorcetoli; SS.ma Annunziata; Mignegno; Cervara; San Lorenzo; Traverde; Noce; Patigno; Bergugliara; Adelano; Castello; Coloretta; Chiesa di Rossano; Corsano; Campiglione; Vezzanello; Cecina; Bardine di Cecina; Viano; Tenerano; Terma; Gallognola; Gallogna; Monzone; Alto; Equi Terme; Maglietola; Colla; Bardine di San Lorenzo; San Terenzo; Mommio; Carrara; Fontia; Castelpoggio; Bedizzano, Colonnata; Bergiola;

Provincia di Messina: Taormina;

Provincia di Padova: Padova;

Provincia di Perugia: Ponte San Giovanni; Monte Santa Maria Tiberina; Foligno; Ponte Valleceppi; Ponte Felcino; Montone; Piegaro; Castiglione del Lago; Pozzuolo; Gioiella; Vaiano; Sanfatucchio; Umbertide; Pierantonio;

Provincia di Pesaro: Fontecorniale; Capoville; Colbordolo; Fraghelo; Auditore; Casinina; Castelnuovo; Fano; Fossombrone; Novilara; Tavoleto; Tavullia;

Provincia di Pisa: Santa Maria a Monte;

Provincia di Ravenna: Boncellino, Rossetta; Glorie del comune di Bagnacavallo; Chiusa; Reda; Viola; Masiera; Traversara; Abbadesse, Bagnara; Forese; Monteromano; Gramantiera; Vespignano; Pideura; Conselice; Oppio; Zeppa; Ponte Vico; Chiavica Romea; Durazzano; Classe; Fiumi Uniti; Fosso Ghiaia; Porto Fuori; Casal Borsetti; Cascina; Chiusa San Marco; Conventello; Glorie del comune di Ravenna; Mandriole; Mezzano; Palazza; Primaro; Sant'Alberto, Savarna; San Marco; Torri di Mezzano;

Provincia di Reggio Emilia: Cinquecerri del comune di Ligonchio; Minozzo; Cortogno Pianzo;

Provincia di Rieti: Passo Corese;

Provincia di Roma: Scalo di Monterotondo; Palestrina;

Provincia di Rovigo: Santa Maria Maddalena; Lusia;

Provincia di Salerno: Cava dei Tirreni; Mercato San Severino; Curteri;

Provincia di Savona: Savona;

Provincia di Siracusa: Siracusa; Augusta; Avola; Melilli;

Provincia di Terni: Allerona;

Provincia di Trento: Mori; Ala; Marani; Pilcante; Serravalle; Borghetto; Vò sinistro; Vò destro; Ravina;

Provincia di Verona: Domegliara; Corrubbio; Volargne; Ceraino; Ponton Vestemanuova; Montecchia di Crosara; Peschiera; Dolcè; Peri;

Provincia di Vicenza: Bassano del Grappa;

Provincia di Viterbo: Orte Scalo; San Lorenzo Nuovo; Capranica Scalo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 17 ottobre 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai, sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Leone Corrado, residente nel comune di Nicosia, il 3 ottobre 1946;

Taberini Raffaele, residente nel comune di Mesagna, distretto notarile di Lecce, il 5 ottobre 1946;

Gennua Renato, residente nel comune di Ostiglia, distretto notarile di Mantova, il 15 ottobre 1946;

Cappella Luigi, residente nel comune di San Salvatore Telesino, distretto notarile di Benevento, il 22 ottobre 1946;

Spaziante Carmine, residente nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, il 31 ottobre 1946.

(3524)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1946 - N. 229

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	0,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,7
Francia	0,8396	Svizzera	23,3
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	84,20
Id. 3,50 % 1902	84,15
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	93,30
Redimibile 3,50 % 1934	80,225
Id. 5 % 1936	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,65
Id. 5 % convertiti 1951	97,25

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto 19 luglio 1946 del Ministro per il tesoro, il dott. Gregorio Tromby, notaro esercente in Siena, è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

(3502) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO dell'a iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	95711 (proprietà e usufrutto)	Morucchioli Margherita fu Cesare, dom. a Genova, con usufrutto a Moracchioli Iole e Attilio fu Francesco	6.000 —
Id.	127018	Ginnasio G. Pavoncelli di Cerignola (Foggia), per la relativa Cassa scolastica e biblioteca	215 —
Id.	127019	Cassa scolastica Ginnasio G. Pavoncelli di Cerignola	325 —
Id.	127020	Come sopra	230 —
Id.	149468	Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma	360 —
Id.	190356	Come sopra	15 —
Id.	60283	Asilo infantile G. Pavoncelli in Cerignola	245 —
Id.	60284	Come sopra	3.435 —
Id.	60285	Come sopra	550 —
Id.	60286	Come sopra	2.440 —
Id.	60287	Come sopra	285 —
Id.	60288	Come sopra	25 —
Id.	60289	Come sopra	125 —
Id.	119951	Come sopra	100 —
Cons. 3,50 % (1906)	793987	Istituto credito agricolo di Cerignola	350 —
Rend. 5 %	103110	Rosa Maria Luisa fu Salvatore in Spinelli, dom. in Roma, vincolata	2.000 —
Id.	40190 (sola proprietà)	Canepa Antonietta Agostina fu Agostino, moglie di Sessarego Giacomo Nicola fu Michele, dom. a Zoagli (Genova), con usufrutto a Solari Agostino fu Pietro	500 —
Id.	153771	Masciaga Battista fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Arbea Biagio fu Battista, dom. in Oleggio (Novara)	900 —
Id.	204801	Milo Elio fu Giovambattista, minore sotto la patria potestà della madre Baldi Armida fu Vincenzo ved. Milo, dom. a Napoli	5.000 —
Id.	204802	Milo Bruno fu Giovambattista, minore, ecc., come sopra	5.000 —
Id.	157908 (sola proprietà)	De Pertis Anna Rosa Maria fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Palmquist Susanna Teresa fu Carlo Giovanni, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	210 —
Prest. Rod. 3,50 %	100302	Amorosi Chiarina di Isidoro, moglie di Grunder Federico, dom. a Napoli, vincolata	525 —
Id.	428990	Rubini Nella di Ernesto, dom. a Milano	210 —
Id.	428991	Rubini Maria di Ernesto	210 —
Id.	428992	Rubini Giacomo di Ernesto	210 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO del'a iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Ricl. 3,50 %	281277 (sola proprietà)	Ghittoni Alessandro di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varese, con usufrutto a Ghittoni Adalgisa, dom. a Modena	630 —
Id.	281278 (sola proprietà)	Ghittoni Anna Maria di Alfredo, minore, ecc., come sopra	630 —
Id.	119602 (sola proprietà)	De Ianuario Eleonora fu Luigi, moglie di Scenna Tommaso, dom. a Orsogna (Chieti), con usufrutto a De Ianuario Elisa fu Luigi, nubile, dom. a Orsogna	245 —
Id.	477723	Balducci Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Grisoli Faustina fu Carlo ved. Balducci, dom. in Savona.	1.932 —
Id.	342571 (sola proprietà)	Libutti Luigi Beniamino fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Viggiani Angiolina ved. Libutti, dom. in Rionero in Vulture (Potenza), con usufrutto a Larotonda Virginia fu Carlo	500 —
Id.	340134	Congregazione di carità di San Cristoforo (Alessandria)	150,50
Id.	498870	Come sopra	77 —
Id.	466510	Binda Teresa fu Flaminio, moglie di Giavazzi Francesco, domiciliata a Bergamo	283 —
Id.	523223 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto a Ciccarelli Stanislao fu Antonino	574 —
Id.	525224 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, dom. a Palermo, con usufrutto come il precedente	570,50
Prest. Pod. 5 %	10738 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	10739 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	204006 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, con usufrutto come sopra	500 —
Id.	204007 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	525 —
B. T. 1950 5 % Serie 2ª	1660	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	2.500 —
Id.	1661	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, con usufrutto come sopra	1.500 —
B. T. 1950 5 % Serie 3ª	1671	Come sopra	1.000 —
B. T. 1949 5 % Serie C	1221	Ciccarelli Antonino fu Antonino, con usufrutto come sopra	500 —
B. T. 1949 5 % Serie L	670	Come sopra	6.000 —
Id.	671	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, con usufrutto come sopra	6.000 —
Prest. Ricl. 3,50 %	193074	Locurcio Alessandrina di Francesco in D'Agostino, vincolata	1.557,50
Id.	513435 (sola proprietà)	De Feriis Anna Rosa Maria fu Nicola, con usufrutto a Palmquist Anna Susanna Teresa fu Carlo, dom. a Roma	308 —
Id.	513436 (sola proprietà)	Come sopra	182 —
Id.	72093	Ciaffarra Giuseppe di Luigi, dom. a Lama dei Peligni (Chieti), ipotecata	24,50
Cons. 3,50 % (1906)	501751	Poli Caterina fu Alamanno, nubile, dom. a Firenzuola (Firenze), vincolata	210 —
Id.	610978	Tusa Lucio fu Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina)	259 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	99794	Provincia di Ferrara, rappresentata dal prefetto *pro tempore*.	1.274 —
Id.	849177	Saufelice di Viggiano Maria Luisa fu Luigi, moglie di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, dom. a Roma, vincolata . . .	700 —
Rend. 5 %	149572	Saufelice Maria Luisa fu Luigi, ecc., come sopra . . .	1.130 —
Id.	191197	Come sopra	15 —
Cons. 3,50 % (1902)	32162	Fiacheri Giulia fu Giacinto, minore, sotto la patria potestà della madre Merletti Lena fu Vittorio ved. Fiacheri, dom. a Saluzzo	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	585380 (proprietà e usufrutto)	Rigoni Albertina fu Daniele, minore, sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa ved. Rigoni, con usufrutto a favore di quest'ultima	234,50
Id.	623302 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	14 —
Id.	667915 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	52,50
Id.	747560 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	115,50
Rend. 5 %	76365	Spada Vincenzina fu Ernesto, moglie di Pandolfo Antonino, dom. a Siracusa, vincolata	2.000 —
Id.	76366	Come sopra	1.045 —
Prest. Red. 5 %	7903	Come sopra	170 —
Id.	10365	Come sopra	505 —
Cons. 3,50 % (1906)	838184	Come sopra	38,50
Id.	842930	Chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno di Bugnolo, comune di Budrio (Bologna)	882 —
Id.	688229	Scardapane Guglielmo fu Angelo, dom. a Scerni (Chieti), ipotecata	77 —
Id.	842901	Beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Tombe, in comune di Zola Predosa (Bologna)	185,50
Id.	335652	Zannangeli Sivigliano fu Luigi, dom. a Caorso (Piacenza), ipotecata	17,50
Prest. Naz. 5 %	14270	Come sopra	50 —
Prest. Red. 4,75 %	64	Segalerba Angela fu Serafino, moglie di Moraldi Gino, dom. a Savona, vincolata	475 —
Prest. Red. 5 %	8252	Moccia Luigi fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Verde Maria fu Antimo, dom. a Sant'Antimo (Napoli)	130 —
Prest. Litt. 5 %	60254	Serio Nicolò di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Cefalù (Palermo)	25 —
Cons. 4,50	11250	Istituto Morelli in Verucchio (Forlì), amministrato dalla locale Congregazione di carità	81 —
Rend. 5 %	4164	Grendi Edoardina di Ettore, moglie di Savona Giuseppe, domiciliata a Genova, vincolata	10.000 —
Id.	4173	Savona Giuliana di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova	635 —
Id.	4174	Savona Maria di Giuseppe, minore, ecc., come sopra . . .	635 —
Id.	4175	Savona Mercedes di Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	635 —
Id.	108236	Cassa ufficiali della Marina in Roma	7.500 —
Prest. Rod. 5 %	3129	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	capitale nom. 79.600 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire capitale nom.
Prest. Red. 5 %	5982	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	21.500 —
Id.	3197	Cassa ufficiali della Marina, in Roma	150.000 —
Id.	3986	Come sopra	145.000 —
Id.	4304	Come sopra	150.000 —
Id.	4476	Come sopra	150.000 —
Id.	4804	Come sopra	238.300 —
Id.	6554	Come sopra	116.500 —
Id.	6555	Come sopra	30.500 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 2ª	101	Come sopra	10.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 6ª	115	Come sopra	700.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 7ª	73	Come sopra	40.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 10ª	20	Come sopra	50.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 11ª	27	Come sopra	200.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 25ª	228	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	300.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 27ª	263	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 47ª	165	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 49ª	174	Come sopra	100.000 —
Id.	304	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 57ª	7	Come sopra	200.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 58ª	98	Come sopra	50.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 60ª	220	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 4 % 1951 Serie A-6	3	Come sopra	300.000 —
B. Tes. 4 % 1951 Serie A-10	4	Come sopra	50.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	1733	Parrocchia di Santa Maria in Rivo, in Narni	192,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3289)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 14.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione della sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	411920	Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato	31,50
Id.	412145	Come sopra	343 —
Id.	265361	Come sopra	122,50
Id.	190430 (solo per la proprietà)	Capurra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto	525 —
Id.	137667 (solo per la proprietà)	Zevlani Pallotta Evelina fu Francesco-Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco	409,50
Id.	60023 (solo per la proprietà)	Mondaini Giacinto fu Remo, minore sotto la tutela di Mondaini Lamberto fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabbriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria)	24,50
Id.	61233	Come sopra	10,50
Rend. 5 %	195856 (proprietà o usufrutto)	Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima	750 —
Id.	195855	Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua	250 —
Id.	4908	Canepa Silvio fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela vulgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa	2790 —
Pregt. Red. 3,50 %	423036 (proprietà o usufrutto)	Quagliolo Ferdinando o Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quagliolo Gustavo fu Ferdinando	1125 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(1920) Roma, addì 26 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso N. 20.

Il sig. Mezzadri Walter di Umberto, dom. a Parma in via Vittorio Emanuele n. 44, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A n. 4594, rilasciatagli il 5 marzo 1943 da questa Direzione generale, a favore del buono del Tesoro novennale 4 % scaduto il 15 febbraio 1943, serie 5, n. 711, di L. 3000, intestato a Mattioli Attilio fu Francesco, vincolato per reddito militare, presentato per rinvestimento in altri buoni del Tesoro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza intervento di opposizioni, ai sensi dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà alla consegna dei nuovi buoni provenienti dalla chiesta operazione, senza ritiro di ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3040)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Errata-corrige

Nell'elenco per smarrimento di certificati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 23 agosto 1946, i titoli di rendita 5 % n. 162055 di annue L. 15 e n. 202761 di annue L. 25, devono intendersi intestati a Chinappi *Maria Angelina* di Antonio e non a Chinappi *Salvatore* di Antonio, come fu erroneamente pubblicato.

(3501)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vicenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Vicenza è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3908 del 21 settembre 1946;

importo del mutuo: L. 30.000.000.

(3505)

Autorizzazione al comune di Benevento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Benevento è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3652 del 26 settembre 1946;

importo del mutuo L. 18.300.000.

(3507)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Revoca del concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare, bandito con decreto Ministeriale 1° aprile 1942.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1942, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1942, registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1942, con il quale venne bandito un concorso per otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare;

Considerato che, a causa degli avvenimenti bellici, il detto concorso, per il quale non si è nemmeno provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice né sono state iniziate le prove d'esame, è rimasto sospeso;

Considerato che occorre provvedere alla revoca del decreto Ministeriale summenzionato;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 1° aprile 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1942, con cui venne bandito un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1946

Il Ministro: CINCIBLAN

(3527)

GIUFFRÈ GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 11 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 ottobre 1946, n. 278.
Proroga al 31 dicembre 1946 del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi . . . . . Pag. 2758

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1946.
Modificazione del Collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori per l'anno 1946 . . . . Pag. 2758

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.
Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.) . . . . . Pag. 2759

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.
Divieto alla ditta «G. Fiore» di Portici, di allestire, nel proprio stabilimento in Resina, un impianto per la fabbricazione di carri ferroviari . . . . . Pag. 2759

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1946.
Divieto alla ditta «Tunsgram elettrica italiana» di Milano, di allestire, nel proprio stabilimento in Milano, un impianto per la fabbricazione di valvole termojoniche. Pag. 2759

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1946.
Convalida della nomina del vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. . Pag. 2759

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2760
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 2761
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 2761
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2761

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2761
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2761
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2761
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2761
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bolzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2761
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bergamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2761
Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . Pag. 2761
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Mantova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Trento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 2762
Autorizzazione al comune di Pavia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 2762

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni serie speciale 4,50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rappresentanti lo sopraindicato obbligazioni. Sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI) . . . . . Pag. 2762

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1946 . . . . . Pag. 2763

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DELL'11 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 9ª e 10ª.

(3636)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 ottobre 1946, n. 278.

Proroga al 31 dicembre 1946 del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito, con modifiche, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, che dispone il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142 e il regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra e il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, per i lavori pubblici, per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo unico del regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100, è prorogato fino al 31 dicembre 1946.

Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti al Comitato interministeriale dei prezzi, alla Commissione centrale dei prezzi e ai Comitati provinciali dei prezzi, col decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, modificato col decreto legislativo luogotenenziale del 23 aprile 1946, n. 363.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SFORZA — D'ARAGONA — FERRARI — ROMITA — SCOCCIMARRO — BERTONE — CAMPILLI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1946.

Modificazione del Collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori per l'anno 1946.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;

Visto il decreto Presidenziale 14 maggio 1946 con cui è stato provveduto alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, già Opera Nazionale Dopolavoro per l'anno 1946;

Ritenuto che il sindaco rag. Eugenio Colosimo, designato dal Tesoro, ha trasferito la sua residenza a Catanzaro e pertanto deve essere sostituito nella carica;

Vista la nuova conseguente designazione del Tesoro in data 4 ottobre 1946, n. 137200;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, già Opera Nazionale Dopolavoro, per l'anno 1946, risulta modificato come appresso:

rag. Silvio Giove membro effettivo e rag. Antonio Gualdi membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Aldo Contino membro effettivo e dott. Salvatore Urzì membro supplente, designati dal Ministero del tesoro;

dott. Carmelo Sancetta membro effettivo e dott. Rosario Purpura membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(3480)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1946.

Proroga della durata del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER IL TESORO

Visto l'art. 1, comma 3° e 4°, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138, circa la costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.);

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1946, con il quale la durata del Comitato Italiano Petroli fu prorogata fino al 31 agosto 1946;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la durata del Comitato Italiano Petroli in relazione all'accertata sussitenza delle esigenze indicate nel 4° comma dell'art. 1 del predetto decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138;

Decreta:

La durata del Comitato Italiano Petroli è prorogata fino al 31 dicembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

(3560)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « G. Fiore » di Portici, di allestire, nel proprio stabilimento in Resina, un impianto per la fabbricazione di carri ferroviari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 31 luglio 1946, con la quale la ditta « G. Fiore », con sede in Portici (Napoli), rende noto il trasferimento dei propri impianti, per la lavorazione meccanica del legno, da Portici a Resina (Napoli) e l'allestimento, nella nuova sede, di un impianto per la costruzione di carri ferroviari;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « G. Fiore » di Portici, è vietato allestire, nel proprio stabilimento di Resina, un impianto per la fabbricazione di carri ferroviari.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3594)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1946.

Divieto alla ditta « Tunsgram elettrica italiana » di Milano, di allestire, nel proprio stabilimento in Milano, un impianto per la fabbricazione di valvole termojoniche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 26 agosto 1946, con la quale la ditta « Tunsgram elettrica italiana » società per azioni con sede in Milano, rende noto che intende allestire, nel proprio stabilimento di Milano, un impianto per la fabbricazione di valvole termojoniche;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Tunsgram elettrica italiana » di Milano, è vietato allestire, nel proprio stabilimento sito in Milano, un impianto per la fabbricazione di valvole termojoniche.

Roma, addì 2 novembre 1946

(3595) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1946.

Convalida della nomina del vice direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la deliberazione in data 28 marzo 1944 del pseudo commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con la quale, fra l'altro, fu nominato vice direttore generale dello stesso Istituto il capo servizio superiore avv. Giulio Mazzetti;

Vista la decisione in data 27 maggio 1946, con la quale la Commissione ministeriale di epurazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dichiara che non sussiste la incompatibilità dell'avv. Giulio Mazzetti con la permanenza in servizio e lo proscioglie pertanto dal giudizio di epurazione;

Considerato che la nomina dell'avv. Giulio Mazzetti risulta giustificata da ragioni di convenienza per l'Istituto medesimo e che alla deliberazione furono estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal solicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

E' convalidata la deliberazione 28 maggio 1944, del pseudo commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, limitatamente alla parte concernente la nomina dell'avv. Giulio Mazzetti a vice direttore generale dell'Istituto stesso.

Roma, addì 5 novembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(3522)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	805600	350 —	Pugliese Gabriele di *Francesco*, dom. in Serradifalco (Caltanissetta).	Pugliese Gabriele di *Michele Francesco*, ecc., come contro.
Id.	805601	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	4454	800 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4457	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4458	1450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4459	1300 —	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	165864	525 —	Poli Emilia di Angelo, nubile, dom. ad Orta Novarese (Novara), con usufrutto a Beltrami *Ida* fu Antonio moglie di Poli Angelo, dom. ad Orta Novarese.	Come contro, con usufrutto a Beltrami *Maria Elisabetta Ida*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 ottobre 1946

(3469)

Il direttore generale: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 11

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% 1959, serie *A*, n. 167, di lire 6000 capitale nominale, intestato a Morreal Umberto fu Giovanni, domiciliato a Macerata, col pagamento degli interessi in Macerata.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 29 agosto 1946

(2659) p. *Il direttore generale*: CRESTINI

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

In conformità dell'art. 230 del regolamento del Debito pubblico, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, n. 2346 del 25 novembre 1945 rilasciata dall'Ufficio ricevimento al signor Stoppani Antonio fu Angelo, per il deposito di tre buoni del Tesoro 1950 di L. 2500 capitale nominale presentati per la conversione a portatore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto previo il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 29 agosto 1946

(2658) p. *Il direttore generale*: CRESTINI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1946 - N. 223

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,775
Id. 3,50 % 1902	84 —
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	93,45
Redimibile 3,50 % 1934	79,10
Id. 5 % 1936	92,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,25
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,55
Id. 5 % convertiti 1951	97,125

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Grosseto, di un mutuo di L. 13.030.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3486)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 1° ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno, di un mutuo suppletivo di L. 2.210.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3487)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 23 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Padova, di un mutuo di L. 31.353.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3488)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 4 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Chieti, di un mutuo di L. 39.924.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3489)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bolzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Bolzano, di un mutuo di L. 10.473.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3490)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bergamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 23 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, di un mutuo di L. 44.205.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3491)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Ascoli Piceno è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4242 del 24 settembre 1946;
importo del mutuo: L. 10.000.000.

(3492)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli, di un mutuo di L. 53.220.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3367)

Autorizzazione al comune di Mantova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Mantova è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3042 del 16 settembre 1946;

importo del mutuo: L. 7.855.000.

(3503)

Autorizzazione al comune di Trento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Trento è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4059 del 30 settembre 1946;

importo del mutuo L. 17.750.000.

(3504)

Autorizzazione al comune di Pavia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Pavia è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4171 del 28 settembre 1946;

importo del mutuo: L. 5.067.000.

(3505)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni. Sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI).

Si notifica che il giorno 2 dicembre 1946 e seguenti, incominciando alle ore 8,30, si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) in ordine alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione:

1) estrazione a sorte sulle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » — 1ª emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle ferrovie dello Stato, valide per un mese;

2) estrazione a sorte sulle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » — 2ª emissione — di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle ferrovie dello Stato, valide per un mese;

3) estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » — 1ª emissione — e cioè:

n. 9.040 titoli di 1 obbligazione
» 1.610 titoli di 5 obbligazioni
» 3.543 titoli di 10 obbligazioni
» 494 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 15.596 titoli, rappresentanti 65.779 obbligazioni per il valore nominale di L. 32.889.500.

Nella presente estrazione, secondo il piano di ammortamento, avrebbero dovuto essere sorteggiati n. 510 titoli da 50 obbligazioni, convertiti, all'atto dell'emissione in titoli di una, cinque e dieci obbligazioni, e perciò in luogo dei suddetti titoli verranno estratti i corrispondenti titoli di taglio minore, in misura proporzionale.

Pertanto al posto dei suddetti 510 titoli da 50 obbligazioni saranno sorteggiati n. 5050 unitari, n. 510 quintupli e n. 1700 decupli.

Inoltre, in conseguenza dei rimborsi, effettuati fino al 30 giugno 1945 e pervenuti dal 1° novembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 2006 obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del dicembre 1944 eseguita dall'illegittima Amministrazione del Nord, e dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, numero 74, il complessivo ammontare delle obbligazioni da sorteggiare viene ridotto da n. 67.785 a 65.779;

4) estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » — 2ª emissione — e cioè:

n. 9.944 titoli di 1 obbligazione
» 1.665 titoli di 5 obbligazioni
» 4.125 titoli di 10 obbligazioni
» 264 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 15.998 titoli, rappresentanti 66.119 obbligazioni per il valore nominale di L. 33.059.500.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 67.785 obbligazioni per il capitale nominale di L. 33.892.500.

L'estrazione però viene ridotta a n. 66.119 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 1° novembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 1666 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del dicembre 1944 eseguita dalla illegittima Amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

b) in ordine alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI):

Estrazione a sorte di:

n. 7.294 titoli di 1 obbligazione
» 1.532 titoli di 5 obbligazioni
» 3.166 titoli di 10 obbligazioni
» 738 titoli di 25 obbligazioni
» 968 titoli di 50 obbligazioni

in totale n. 13.698 titoli, rappresentanti 113.464 obbligazioni per il valore nominale di L. 56.732.000.

In detta estrazione, secondo il piano di ammortamento delle obbligazioni, avrebbero dovuto essere sorteggiate numero 115.462 obbligazioni per il capitale nominale di L. 57.731.000.

L'estrazione però viene ridotta a n. 113.464 obbligazioni in conseguenza dei rimborsi effettuati fino al 30 giugno 1945, e pervenuti dal 1° novembre 1945 alla data del presente avviso, dalle filiali della Banca d'Italia, di n. 1998 obbligazioni sorteggiate nella estrazione del dicembre 1944 eseguita dalla illegittima Amministrazione del Nord, estrazione la quale è stata dichiarata inefficace con decreto del Ministro per il tesoro del 5 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1945, n. 74;

c) distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » della 1ª e 2ª emissione, ed obbligazioni 4,50 % serie speciale « Istituto Ricostruzione Industriale », sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati fino al 31 dicembre 1945.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 novembre 1946.

Il presidente: G. B. BOERI

(3628)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12

dal 16 al 30 giugno 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Arezzo	Montevarchi	B	1	—
Id.	Sansepolcro	BO	1	1
Brindisi	Carovigno	BO	—	1
Cagliari	Armungia	Cap	—	1
Id.	Sarroch	Cap	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	BO	—	1
Id.	Cagnano Varano	BOE	1	—
Id.	Carlantino	BE	—	1
Id.	Casalnuovo Monterotaro	B	—	1
Id.	Pietramontecorvino	BO	1	1
Id.	Rignano Garganico	BOE	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	BE	—	1
Id.	Troia	BO	2	—
Frosinone	Alatri	BO	1	2
Id.	Ferentino	B	—	1
Id.	Collepardo	B	—	1
Id.	Anagni	BO	—	2
L'Aquila	Scontrone	BO	—	1
Latina	Priverno	BE	—	1
Lecce	Soleto	B	1	—
Matera	Montescaglioso	B	—	1
Napoli	Casalnuovo	B	—	1
Palermo	Villafrati	BO	—	1
Piacenza	Ponte dell'Olio	B	—	1
Potenza	Calvello	BO	—	1
Id.	Potenza	B	—	1
Id.	Venosa	BO	—	1
Rieti	Leonessa	BOO	—	2
Id.	Posta	BO	—	1
Roma	Artena	B	—	1
Id.	Labico	B	—	1
Id.	Roccapietra	Cap	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Salerno	Campagna	B	—	1
Trapani	Trapani	BOS	1	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Campobello	S	—	1
Trento	San Lorenzo Banale	B	1	—
Viterbo	Bassano	BO	1	—
Id.	Faleria	O	—	1
			13	32
Carbonchio sintomatico				
Roma	Artena	O	—	1
Id.	Campagnano di Roma	B	1	—
			1	1
Afta epizootica				
Agrigento	Agrigento	BO	4	2
Id.	Menfi	BO	2	5
Segue: *Afta epizootica*				
Agrigento	Sambuca di Sicilia	BO	3	—
Alessandria	Acqui	B	—	1
Id.	Alessandria	B	1	—
Id.	Fubine	B	—	1
Id.	Predosa	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Arezzo	Arezzo	B	—	2
Asti	Pica	B	—	1
Id.	Monastero Bormida	B	—	1
Id.	Cunico	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	1	—
Avellino	Altavilla Irpina	B	1	—
Id.	Ariano Irpino	B	—	1
Id.	Bagnoli Irpino	BO	1	—
Id.	Calabritto	B	1	—
Id.	Caposele	B	1	—
Id.	Cassano Irpino	BO	1	—
Id.	Montella	BO	1	—
Id.	Montemarano	BO	1	—
Id.	Pietrastornina	BO	1	—
Id.	Salza Irpina	B	1	—
Id.	San Potito Ultra	B	1	—
Id.	Sorbo Serpico	B	1	—
Id.	Zungoli	B	1	—
Bari	Cassano delle Murge	O	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	1	6
Id.	Gravina	B	1	—
Id.	Santeramo	BO	1	—
Belluno	Alano	BO	—	1
Id.	Santa Giustina	B	—	1
Benevento	Padula	BB	3	10
Id.	Faicchio	B	2	—
Id.	Morcone	BO	—	6
Id.	Pietrelcina	BO	—	1
Id.	Ceppaloni	B	—	2
Id.	Pescolamazza	B	—	2
Id.	Castelfranco in Miscano	B	2	6
Id.	Circello	B	—	2
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Alzano Lombardo	B	—	1
Id.	Antegnate	B	—	1
Id.	Arcsio	B	—	3
Id.	Arzago d'Adda	B	1	—
Id.	Azzano San Paolo	B	—	1
Id.	Bolgare	B	2	2
Id.	Borgounito	B	1	—
Id.	Bottanuco	B	—	2
Id.	Brembate Sotto	B	1	—
Id.	Calcinato	B	1	3
Id.	Camerata Cornello	B	1	1
Id.	Caravaggio	B	1	2
Id.	Caronn	B	—	2
Id.	Casirate d'Adda	B	1	3
Id.	Castione della Presolana	B	5	1
Id.	Cavernago	B	—	2
Id.	Cenate d'Argon	B	1	3
Id.	Cerete	B	—	3
Id.	Ciserato	B	—	2
Id.	Cologno al Serio	B	—	5
Id.	Cortenuova	B	1	1
Id.	Costa Monticelli	B	—	2
Id.	Costa Volpino	B	—	1
Id.	Covo	B	—	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Bergamo	Endine Gaiano	B	1	5
Id.	Entratico	B	3	2
Id.	Fara Olivana	B	4	4
Id.	Foppolo	B	—	2
Id.	Fornovo San Giovanni	B	1	4
Id.	Gandino	B	1	2
Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Gorlago	B	2	1
Id.	Gromo	B	—	6
Id.	Isso	B	1	—
Id.	Martinengo	B	1	4
Id.	Mezzoldo	B	—	5
Id.	Misano d'Adda	B	2	5
Id.	Nembro	B	2	—
Id.	Oltre il Colle	B	2	3
Id.	Osio Sopra	B	1	4
Id.	Pagazzano	B	—	2
Id.	Peia	B	—	1
Id.	Piazzatorre	B	—	1
Id.	Romano Lombardo	B	2	4
Id.	Santa Brigida	B	—	2
Id.	San Giovanni Bianco	B	1	1
Id.	Scanzorosciate	B	—	1
Id.	Schilpario	B	—	3
Id.	Serina	B	1	1
Id.	Songavazzo	B	1	3
Id.	Sorisole	B	1	—
Id.	Sovere	B	—	1
Id.	Susio	B	—	2
Id.	Taleggio	B	2	2
Id.	Tresoore Balneario	B	4	3
Id.	Urgnano	B	1	3
Id.	Valbondione	B	—	3
Id.	Vedeseta	B	1	2
Id.	Villa d'Ogna	B	—	2
Id.	Vilminore Scalve	B	—	1
Id.	Zogno	B	1	2
Bologna	Fontanelice	B	—	2
Id.	Imola	B	—	1
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Montevoglio	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	Sasso Marconi	B	—	1
Bolzano	San Leonardo	OB	1	5
Brescia	Brescia	B	21	1
Id.	Nave	B	3	—
Id.	Bassano Bresciano	B	9	1
Id.	Capriano Azzano	B	5	1
Id.	Cologne	B	6	—
Id.	Villachiara	B	10	—
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	26	—
Id.	Pompiano	B	4	—
Id.	Roncadello	B	3	—
Id.	Castelmella	B	8	—
Id.	Mairano	B	14	—
Id.	Pralboino	B	3	—
Id.	Pontevico	B	4	1
Id.	Verolanuova	B	23	4
Id.	Gussago	B	2	—
Id.	Ponteglio	B	10	—
Id.	Rodengo Saiano	B	3	—
Id.	Alfianello	B	3	—
Id.	San Gervasio	B	6	—
Id.	Leno	B	13	2
Brescia	Gambara	B	6	4
Id.	Torbole Casaglia	B	7	—
Id.	Pozzolengo	B	3	—
Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	1
Id.	San Zeno Navilio	B	1	—
Id.	Cazzago San Martino	B	5	—
Id.	San Felice del Benaco	B	1	—
Id.	Barbariga	B	7	—
Id.	Lonato	B	11	—
Id.	Edolo	B	2	—
Id.	Padenghe	B	1	—
Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Vallio	B	2	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Roè Volciano	B	1	—
Id.	Breno	B	3	—
Id.	Rovato	B	—	1
Id.	Iseo	B	1	—
Id.	Adro	B	—	1
Id.	Bagolino	B	—	3
Id.	Bovegno	B	—	3
Id.	Collio	B	—	3
Id.	Carzano	B	—	1
Id.	Valsaviore	B	—	1
Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Nuvolera	B	2	—
Id.	Serle	B	4	—
Id.	Erbusco	B	14	—
Id.	Calvagese	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	6	—
Id.	Manerbio	B	3	3
Id.	Gavardo	B	6	—
Id.	Borgosatollo	B	3	1
Id.	Offiaga	B	11	1
Id.	Concesio	B	3	—
Id.	Castrezzato	B	4	—
Id.	Cianico	B	1	—
Id.	Sagrato	B	1	—
Id.	Limezzana	B	6	1
Id.	Capriolo	B	5	3
Id.	Desenzano	B	2	1
Id.	Darfo	B	4	1
Id.	Montichiari	B	2	—
Id.	Salò	B	2	—
Id.	Castelcovati	B	4	1
Id.	Borno	B	1	—
Id.	Pian d'Arlogno	B	1	—
Id.	Proseglio	B	1	—
Id.	Dello	B	5	1
Id.	Orzinuovi	B	4	—
Id.	Roccafranca	B	7	1
Id.	Passirano	B	3	—
Id.	Comezzano	B	1	1
Id.	Orzivecchi	B	4	—
Id.	Colleberato	B	1	—
Id.	Pederguaga	B	7	—
Id.	Ponearale	B	2	—
Id.	Bagnolo Mella	B	4	—
Id.	Botticino	B	2	1
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Ponte di Legno	B	—	4
Id.	Carpenedolo	B	1	1
Id.	Cocenglio	B	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Brindisi	Francavilla Fontana	B	—	1
Campobasso	Bonefro	B	2	—
Id.	Campochiaro	B	—	20
Id.	Campodipietra	B	1	—
Id.	Cantalupo	B	1	—
Id.	Capracotta	B	1	—
Id.	Castropignano	B	—	2
Id.	Frosolone	B	—	5
Id.	Gambatesa	B	—	2
Id.	Guardiaregia	B	1	1
Id.	Guglionesi	B	1	—
Id.	Morrone nel Sannio	OB	7	1
Id.	Pietrabbondante	B	—	1
Id.	Pozzilli	B	—	8
Id.	Rionero Sannitico	BO	9	—
Id.	Sant'Agapito	B	7	—
Id.	San Martino in Pensilis	B	—	1
Id.	San Pietro Avellana	B	—	1
Id.	San Paolo Matese	B	—	10
Id.	Santa Croce di Magliano	BO	2	—
Id.	Sepino	B	—	11
Id.	Sessano	B	—	1
Id.	Sesto Campano	B	4	—
Id.	Vastogirardi	B	—	1
Id.	Venafro	B	2	1
Id.	Vinchiaturo	B	—	3
Caserta	Capua	BO	—	4
Id.	Formicola	B	1	—
Chieti	Torino di Sangro	B	—	2
Id.	Montenerodomo	O	1	1
Id.	Pizzoferrato	B	2	—
Id.	Roccascalegna	B	—	1
Id.	Perano	B	—	1
Id.	Altino	B	—	1
Como	Barzanò	B	5	2
Id.	Barzio	B	—	2
Id.	Cirimido	B	1	—
Id.	Grandola e Uniti	B	1	—
Id.	Isola Comacina	B	—	1
Id.	Lanzo Intelvi	B	1	—
Id.	Menaggio	B	2	—
Id.	Osnago	B	—	1
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Vertemate con Minoprio	B	—	2
Cremona	Agnadello	B	5	—
Id.	Bagnolo Cremasco	B	3	—
Id.	Camisano	B	3	—
Id.	Capergnanica	B	—	2
Id.	Casaletto di Sopra	B	—	1
Id.	Casaletto Vaprio	B	—	4
Id.	Casalmaggiore	B	2	—
Id.	Castelleone	B	—	1
Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Credera Rubbiano	B	1	3
Id.	Crema	B	1	—
Id.	Genivolta	B	2	—
Id.	Montodine	B	—	2
Id.	Paderno Ossolaro	B	1	1
Id.	Palvareto	B	—	1
Id.	Romanengo	B	5	—
Id.	Sergnano	B	—	2
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Sospiro	B	—	1
Segue: *Afta epizootica*				
Cremona	Ticengo	B	—	2
Id.	Torre Picenardi	B	1	—
Id.	Trescore Cremasco	B	—	1
Id.	Trigolo	B	1	—
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Crissolo	BO	—	1
Id.	Demonte	BO	—	1
Id.	Dronero	B	1	—
Id.	Roccaviono	O	—	1
Foggia	Accadia	BO	9	2
Id.	Ascoli Satriano	B	2	—
Id.	Castelnuovo Monteroraro	B	7	—
Id.	Castelnuovo della Daunia	B	—	1
Id.	Deliceto	BS	18	—
Id.	Faeto	B	1	1
Id.	Lesina	B	—	1
Id.	Manfredonia	B	—	2
Id.	Monteleone di Puglia	B	1	3
Id.	Orsara di Puglia	BO	4	—
Id.	Ortanova	BS	4	—
Id.	Pietra Montecorvino	BS	2	4
Id.	San Marco la Catola	BS	1	—
Id.	San Nicandro Garganico	B	1	—
Id.	San Severo	B	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	B	6	—
Id.	Troia	BS	7	2
Id.	Volturino	B	6	3
Forlì	Cesena	B	—	1
Id.	Rimini	B	—	1
Id.	Montescudo	B	—	3
Frosinone	Atina	B	2	—
Id.	Sant'Ambrogio	O	—	50
Genova	Rocco	B	1	—
Id.	Rovegno	B	3	2
Imperia	Chiusanico	B	—	3
L'Aquila	Castel di Sangro	B	1	—
Id.	Pescasseroli	BO	1	—
Id.	Pescia	B	—	1
Id.	Pescocostanzo	B	1	—
Id.	Scontrone	B	1	—
Latina	Latina	B	—	1
Lecce	Calatone	B	1	—
Id.	Lecce	B	2	—
Id.	Nardò	B	2	—
Id.	Trepuzzi	B	1	—
Id.	Alliste	B	—	1
Id.	Lequile	B	—	1
Lucca	Coreglia Antelminelli	B	—	1
Mantova	Acquanegra	B	—	2
Id.	Asola	B	—	1
Id.	Bigarello	B	—	2
Id.	Borgoforte	B	—	1
Id.	Canneto	B	—	2
Id.	Carrara	B	1	1
Id.	Mantova	B	1	1
Id.	Moglia	B	1	2
Id.	Sabbioneta	B	2	1
Id.	Suzzara	B	1	2
Milano	Assago	B	1	1
Id.	Bellinzago Lombardo	B	6	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Milano	Carnate	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Id.	Casolle Lurani	B	—	1
Id.	Cassina de' Pecchi	B	2	2
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	4
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	2
Id.	Corsico	B	—	1
Id.	Gorgonzola	B	2	1
Id.	Lentate sul Seveso	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Lodi Vecchio	B	1	1
Id.	Milano	B	—	3
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Salerano al Lambro	B	—	1
Id.	San Martino in Strada	B	1	3
Id.	San'Angelo Lodigiano	B	2	1
Id.	San Zenone al Lambro	B	—	2
Id.	San Martino in Strada	B	1	3
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	2	1
Id.	San Zenone al Lambro	B	—	2
Id.	Settala	B	—	2
Id.	Seveso	B	—	1
Id.	Truggio	B	—	1
Id.	Vermezzo	B	—	1
Id.	Zelo sul Rigone	B	—	2
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	—	1
Id.	Fiumalbo	BM	3	—
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Frassinoro	BM	10	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Monfestino	B	2	—
Id.	Pavullo	B	2	2
Id.	Pievepelago	BC	—	2
Id.	Sassuolo	B	3	—
Novara	Carbagna	B	3	2
Padova	Abano	B	—	1
Id.	Bagnoli	B	2	—
Id.	Borgoricco	B	2	—
Id.	Brugine	B	1	1
Id.	Campodarsego	B	2	—
Id.	Campodoro	B	—	1
Id.	Campo San Martino	B	1	—
Id.	Curtura	B	1	—
Id.	Cittadella	B	2	—
Id.	Codevigo	B	2	2
Id.	Correzzola	B	1	—
Id.	Este	B	—	2
Id.	Fontaniva	B	1	—
Id.	Gazzo	B	—	1
Id.	Legnaro	B	1	—
Id.	Loreggia	B	2	—
Id.	Merlara	B	2	—
Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Montagnana	B	1	—
Id.	Padova	B	2	—
Id.	Permunia	B	1	—
Id.	Piove di Sacco	B	1	1
Id.	Pontelongo	B	1	—
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	Ravolon	B	1	—
Id.	Rubano	B	2	—
Id.	San Giorgio in Bosco	B	15	—
Id.	Sant'Angelo di Piove di Sacco	B	1	—
Segue: *Afta epizootica*				
Padova	Selvazzano	B	6	—
Id.	Solesino	B	1	—
Id.	Torreglia	B	—	1
Id.	Tribano	B	2	—
Id.	Vighizzolo d'Este	B	—	1
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	2	—
Id.	Villafranca Padovana	B	2	—
Palermo	Bisacquino	B	—	6
Id.	Caccamo	B	5	—
Id.	Castronuovo	B	2	5
Id.	Contessa Entellina	B	—	30
Id.	Mezzoiuso	B	—	1
Id.	Palermo	B	18	—
Id.	Roccamena	B	—	7
Id.	Vicari	B	3	—
Pavia	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Borgo San Siro	B	1	—
Id.	San Giorgio Lomellina	B	2	—
Id.	Vidigulfo	B	1	1
Id.	Battuda	B	1	—
Id.	Trovo	B	—	1
Id.	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	—	1
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Certosa di Pavia	B	—	1
Perugia	Bastia	B	—	2
Id.	Città di Castello	BO	—	3
Id.	Deruta	B	4	—
Id.	Foligno	B	1	—
Id.	Monte Santa Maria Tiberina	B	—	1
Id.	Passignano	B	2	—
Id.	Perugia	B	—	3
Id.	Pietralunga	B	—	2
Pesaro	Apecchio	B	—	3
Id.	Sant'Angelo in Vado	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Borgonovo	B	3	2
Id.	Castel San Giovanni	B	3	1
Id.	Gragnano	B	3	2
Id.	Piacenza	B	2	1
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	3	1
Pisa	Montescudaio	B	2	—
Id.	Vecchiano	B	1	—
Pistoia	Abetone	B	1	—
Ravenna	Ravenna	B	4	3
Id.	Alfonsine	B	1	—
Id.	Lugo	B	—	3
Id.	Bagnocavallo	B	—	4
Reggio Calabria	Careri	B	1	2
Id.	Camini	B	1	1
Id.	Ciminà	B	—	4
Id.	Platì	B	1	1
Id.	San Luca	B	—	2
Reggio Emilia	Casalgrande	B	6	1
Id.	Correggio	B	1	—
Id.	Gualtalla	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	1	1
Id.	Reggiolo	B	1	—
Roma	Capena	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Roma	Guidonia	B	8	—
Id.	Manziana	B	6	—
Id.	Mazzano	B	—	2
Id.	Moricone	B	2	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Vallepietra	B	3	—
Rovigo	Rovigo	B	3	—
Salerno	Campagna	B	2	—
Id.	Acerno	B	—	2
Id.	Piaggine	B	—	2
Id.	Rofrano	B	—	2
Id.	Vallo Lucania	B	—	3
Id.	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Buccino	B	—	1
Id.	Ratino	B	—	2
Id.	Sanza	B	—	2
Id.	Pantecagnano	B	—	1
Id.	Sicignano Alburni	B	—	2
Savona	Cairo Montenotte	B	—	1
Siena	Castellinia in Chianti	B	1	—
Teramo	Campli	B	—	2
Id.	Montorio al Vomano	B	—	5
Id.	Rocca Santa Maria	B	—	5
Id.	Teramo	B	—	4
Id.	Valle Castellana	B	—	4
Torino	Vico Canavese	B	1	1
Id.	San Francesco al Campo	B	2	—
Id.	Poirino	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	—	1
Id.	San Martino Canavese	B	—	1
Id.	Pianezza	B	—	1
Id.	Sestriere	B	—	2
Trapani	Marsala	B	3	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Trapani	B	4	—
Trento	Levico	B	—	2
Udine	Basiliano	B	—	6
Id.	Noreto di Tomba	B	—	1
Id.	Moimacco	B	5	—
Id.	Morsano al Tagliamento	B	—	1
Id.	Porcia	B	1	2
Id.	Pordenone	B	1	—
Id.	Premariacco	B	1	—
Id.	Talmassons	B	6	3
Id.	Teor	B	1	—
Varese	Busto Arsizio	B	1	1
Id.	Boscozzo	B	1	—
Id.	Gerla Maggiore	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	—
Id.	Camponogara	B	—	1
Id.	Chioggia	B	—	6
Id.	Dolo	B	—	1
Id.	Fossò	B	1	1
Id.	Jesolo	B	2	—
Id.	Mira	B	—	2
Id.	Mirano	B	—	3
Id.	Pianiga	B	—	1
Id.	Strà	B	2	—
Id.	Venezia	B	1	—
Id.	Vigonovo	B	—	1
Vercelli	Campertogno	B	1	—
Id.	Castelletto Cervo	B	2	—
Id.	Crescentino	B	1	—
Id.	Livorno Ferraris	B	1	—
Vercelli	Piove	B	5	—
Id.	Ponderano	B	2	—
Id.	Riva Valdobbia	B	—	2
Id.	San Germano	B	—	1
Id.	Santhià	B	—	2
Verona	Alberedo	B	—	1
Id.	Buttapietra	B	1	—
Id.	Bovolone	B	—	2
Id.	Appeano	B	—	1
Id.	Ronco all'Adige	B	—	1
Id.	San Martino Buon Albergo	B	—	1
Id.	Sona	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
Id.	Zevio	B	—	1
Vicenza	Agugliaro	B	—	1
Id.	Asiago	B	1	3
Id.	Gallio	B	1	—
Id.	Lugo di Vicenza	B	1	3
Id.	Lusiana	B	1	—
Viterbo	Nepi	B	—	1
			803	796
Matrassino dei suini				
Alessandria	Alfiano Natta	S	—	1
Id.	Casasco	S	1	—
Id.	Oddengo Grande	S	—	1
Id.	Valenza	S	2	—
Ancona	Ancona	S	—	1
Id.	Belvedere Ostrense	S	1	—
Id.	Filottrano	S	3	5
Id.	Osimo	S	—	1
Id.	Ostra	S	—	3
Arezzo	Cortona	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	S	1	—
Id.	Altidona	S	1	3
Id.	Amandola	S	5	1
Id.	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Castel di Lama	S	8	—
Id.	Commanza	S	3	—
Id.	Fermo	S	—	2
Id.	Grottazzolina	S	4	2
Id.	Magliano	S	1	—
Id.	Massignano	S	1	—
Id.	Montegallo	S	8	—
Id.	Montegiberto	S	3	—
Id.	Monte Granaro	S	3	—
Id.	Monte Rubbiano	S	7	—
Id.	Monte Vidon Combatte	S	2	—
Id.	Monte Urano	S	—	13
Id.	Moresco	S	1	—
Id.	Pedaso	S	1	1
Id.	Petritoli	S	3	—
Id.	Santa Vittoria	S	1	—
Id.	Servigliano	S	—	1
Id.	Smerillo	S	1	—
Asti	Sassombrato	S	—	3
Id.	Montiglio	S	—	1
Belluno	Alano	S	—	3
Id.	Belluno	S	—	1
Id.	Limana	S	—	2
Bergamo	Foresto Sparso	S	1	1
Bologna	Bentivoglio	S	—	1
Id.	Minerbio	S	—	3
Id.	San Giovanni Persiceto	S	—	6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Bolzano	Renon	S	2	1
Campobasso	Forli del Sannio	S	1	—
Id.	Montagano	S	—	1
Id.	Sant'Agapito	S	6	2
Id.	Vinchiaturo	S	2	2
Chieti	Colledimezzo	S	1	—
Id.	Bucchianico	S	1	—
Cosenza	Altilica	S	10	—
Cuneo	Sant'Albano Stura	S	—	1
Ferrara	Copparo	S	—	2
Id.	Ferrara	S	—	4
Id.	Migliarino	S	—	1
Foggia	Pietramontecorvino	S	1	—
Frosinone	Esperia	S	2	—
Id.	Alatri	S	4	—
L'Aquila	Capestrano	S	2	—
Id.	L'Aquila	S	7	1
Id.	Rocca di Mezzo	S	4	—
La Spezia	Rocchetta di Vara	S	2	—
Lucca	Camporgiano	S	—	1
Milano	Soregno	S	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	S	—	1
Modena	Lama Mocogno	S	—	1
Id.	Savignano	S	—	1
Novara	Recetto	S	1	—
Padova	Cervarese	S	2	—
Id.	Piacenza d'Adige	S	2	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	—	2
Id.	Deruta	S	—	4
Id.	Gubbio	S	—	8
Id.	Perugia	S	—	7
Pesaro	Bagli	S	—	4
Id.	Mondolfo	S	—	4
Id.	San Costanzo	S	—	4
Pistoia	San Marcello	S	4	3
Reggio Emilia	Albinea	S	1	2
Id.	Baiso	S	—	2
Id.	Bibbiano	S	3	3
Id.	Brescello	S	—	2
Id.	Boretto	S	—	1
Id.	Campegine	S	—	7
Id.	Casalgrande	S	6	—
Id.	Castellarano	S	2	—
Id.	Castelnovo di Sotto	S	3	2
Id.	Correggio	S	3	2
Id.	Gattatico	S	3	—
Id.	Guastalla	S	2	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Id.	Novellara	S	—	1
Id.	San Polo d'Enza	S	1	2
Id.	Rio Saliceto	S	—	5
Id.	Scandiano	S	1	—
Rieti	Castel di Furfa	S	—	2
Id.	Poggiorocchiano	S	—	3
Id.	Rieti	S	—	7
Roma	Sacrofano	S	—	7
Rovigo	Adria	S	2	1
Id.	Giacciano con Baruchella	S	3	1
Id.	Guarda Veneta	S	—	1
Id.	Trecenta	S	2	2
Salerno	Eboli	S	—	3
Id.	San Mauro Cilento	S	—	2
Savona	Millesimo	S	—	1
Id.	Mioglia	S	—	1
Segue: *Malrossino dei suini*				
Teramo	Civitella del Tronto	S	—	1
Terni	Acquasparta	S	—	2
Id.	Terni	S	1	4
Id.	Montecastrilli	S	1	3
Id.	Calvi Umbria	S	—	1
Id.	Monealieri	S	—	3
Id.	Ceres	S	—	1
Id.	Cassino	S	—	3
Id.	Banchetto	S	1	4
Trento	Calves	S	—	3
Id.	Cles	S	—	17
Id.	Coredo	S	—	2
Id.	Egna	S	—	7
Id.	Pergine	S	—	1
Id.	Salorno	S	—	1
Id.	Strigno	S	—	1
Id.	Terlano	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Treviso	Asolo	S	—	1
Id.	Cesalto	S	—	1
Id.	Chiarano	S	—	1
Id.	Farra di Soligo	S	—	1
Id.	Mareno di Piave	S	—	1
Id.	Moriago	S	—	1
Id.	Oderzo	S	—	1
Id.	Refrontolo	S	—	1
Id.	Pieve di Soligo	S	—	1
Id.	Preganziol	S	—	1
Id.	San Vendemiano	S	—	1
Id.	Sernaglia	S	—	1
Id.	Susegana	S	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S	—	1
Udine	Azzano Decimo	S	—	1
Id.	Bareis	S	—	1
Id.	Bertiolo	S	—	1
Id.	Bicinicco	S	—	1
Id.	Castelnuovo del Friuli	S	—	1
Id.	Cividale del Friuli	S	1	1
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Coseano	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Marano Lagunare	S	—	1
Id.	Medeno	S	—	1
Id.	Nimis	S	—	1
Id.	Palmanova	S	—	1
Id.	San Giorgio della Richinvelda	S	2	1
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	2	1
Id.	San Pietro al Natisone	S	—	1
Id.	San Vito al Tagliamento	S	1	2
Id.	San Vito al Torre	S	—	1
Id.	Santa Maria La Longa	S	—	2
Id.	Spilimbergo	S	4	1
Id.	Torviscosa	S	2	3
Id.	Tramonti di Sopra	S	—	1
Id.	Trivignano	S	3	1
Varese	Cadrezzate	S	—	1
Id.	Busto Arsizio	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	—	1
Id.	Fossò	S	—	2
Id.	Portogruaro	S	—	1
Id.	Vigonovo	S	—	2
Verona	Cerea	S	—	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Verona	Poveglíano	S	—	2
Id.	Sanguinetto	S	—	1
Vicenza	Montegaldella	S	—	1
Id.	Barbarano Vicentino	S	—	9
Id.	Brendola	S	—	1
Id.	Schio	S	—	4
Viterbo	Barbarano Romano	S	—	1
			202	274
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Ancona	S	—	2
Id.	Ostra Vetere	S	3	2
Id.	Senigallia	S	2	—
Id.	Numana	S	1	—
Id.	Osimo	S	1	3
Arezzo	Arezzo	S	3	2
Id.	Fojano della Chiana	S	4	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	—	5
Id.	San Sepolcro	S	4	1
Id.	Arezzo	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	S	1	—
Id.	Amandola	S	3	2
Id.	Arquata del Tronto	S	—	1
Id.	Fermo	S	1	2
Id.	Magliano di Tenna	S	3	—
Id.	Montefortino	S	4	—
Id.	Monte Giberto	S	6	—
Id.	Monte Granaro	S	3	6
Id.	Monte Rubbiano	S	—	1
Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Petritoli	S	1	1
Id.	Ponzano	S	2	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	4	2
Bari	Santeramo	S	1	—
Benevento	Solopaca	S	—	7
Id.	Pontelandolfo	S	—	1
Id.	Benevento	S	—	2
Campobasso	Casacalenda	S	2	—
Id.	Frosolone	S	—	1
Id.	Guardialfiera	S	6	—
Id.	Palata	S	—	1
Id.	Vinchiaturo	S	3	1
Chieti	Atessa	S	3	—
Id.	Casacanditella	S	1	—
Id.	San Buono	S	—	8
Cosenza	Malito	S	—	25
Id.	San Pietro in Guarano	S	—	2
Ferrara	Copparo	S	—	1
Id.	Ferrara	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	1
Id.	Ro	S	—	1
Firenze	Figline	S	—	2
Id.	Lastra a Signa	S	—	1
Foggia	Cagnano Varano	S	3	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—
Forlì	Cesena	S	2	4
Id.	Santa Sofia	S	1	3
Id.	Verghereto	S	1	—
Id.	Bagno di Romagna	S	1	—
Id.	Forlimpopoli	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	—	10
Id.	Fiuggi	S	—	3
Id.	Roccasecca	S	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Frosinone	Sant'Apollinare	S	—	5
Mantova	Marcaria	S	—	1
Napoli	Ischia	S	—	10
Id.	Barano d'Ischia	S	—	6
Id.	Forio	S	—	3
Id.	Casamicciola	S	—	2
Nuoro	Bororo	S	—	1
Perugia	Perugia	S	—	1
Pesaro	Mercatello	S	—	4
Id.	Urbania	S	—	3
Id.	Urbino	S	—	1
Pisa	San Miniato	S	1	3
Pistoia	Monsummano	S	2	2
Id.	Montale	S	1	—
Potenza	Venosa	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	—	5
Id.	Conselice	S	—	30
Id.	Alfonsine	S	—	3
Reggio Calabria	Caulonia	S	1	1
Id.	Careri	S	1	1
Id.	Camini	S	1	1
Id.	Melicuccà	S	1	1
Id.	Oppido Mamertina	S	—	4
Id.	Seminara	S	2	1
Id.	Stignano	S	1	2
Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	—
Id.	Guastalla	S	—	1
Id.	San Polo d'Enza	S	—	1
Roma	Campagnano di Roma	S	4	—
Id.	Civitavecchia	S	—	5
Id.	Licenza	S	—	4
Id.	Mandela	S	12	—
Id.	Manziana	S	1	—
Id.	Monterotondo	S	1	—
Id.	Roma	S	12	—
Id.	Sacrofano	S	—	5
Id.	Velletri	S	8	—
Id.	Vicovaro	S	16	—
Rovigo	Adria	S	1	2
Id.	Costa di Rovigo	S	—	1
Id.	Calto	S	1	—
Id.	Donada	S	1	—
Id.	Fratta Polesino	S	1	—
Id.	Trecenta	S	—	1
Salerno	Teggiano	S	—	2
Sassari	Bonnari	S	1	—
Id.	Sassari	S	1	—
Id.	Siligo	S	—	2
Siena	Buonconvento	S	12	—
Id.	Sinalunga	S	1	—
Id.	Poggibonsi	S	1	—
Taranto	Taranto	S	1	—
Treviso	Montebelluna	S	3	—
Udine	Santa Maria La Longa	S	—	1
Id.	Teor	S	2	—
Id.	Trivignano	S	—	1
Vicenza	Vicenza	S	—	1
Viterbo	Barbarano Romano	S	—	1
Id.	Castel Sant'Elia	S	—	1
Id.	Vetralla	S	—	1
			148	231
Rabbia				
Agrigento	Bivona	Can	—	1
Id.	Palma Montechiaro	Can	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rabbia*				
Agrigento	Racalmuto	C F E	—	3
Ascoli Piceno	Monte Urano	B	—	1
Bari	Bari	Can	—	4
Caltanissetta	Marianopoli	Can	—	1
Ferrara	Ferrara	Can	—	3
Id.	Massafiscaglia	Can	—	1
Id.	Poggiorenatico	Can	—	1
Id.	Vigarano Mainarda	Can	—	1
Firenze	Campi Bisenzio	Can	—	1
Id.	Firenze	Can	—	1
Id.	Greve	Can	—	1
Foggia	Motta Montecorvino	Can	1	—
Forlì	Rimini	Can	—	3
Id.	Santa Sofia	Can	—	1
Lecce	Lecce	Can	2	1
Lucca	Massarosa	Can	—	1
Matera	Pomarico	Can	—	1
Napoli	Portici	Fl	—	1
Palermo	Pompietro	E	—	1
Id.	Collesano	Can	—	3
Id.	Gangi	Can	—	3
Id.	Id.	Fl	—	1
Id.	Petralia Soprana	Can	—	1
Id.	Polizzi Generosa	Can	—	2
Id.	Trabia	Can	—	1
Perugia	Perugia	Can	—	2
Id.	Spoleto	Can	—	1
Pesaro	Piandimeleto	Can	—	2
Pisa	Pisa	Can	—	1
Id.	Santa Croce sull'Arno	Can	—	2
Id.	San Giuliano Terme	Can	—	1
Pistoia	Pievo a Nievole	Can	—	2
Rovigo	Rovigo	Can	—	2
Id.	Adria	Can	—	2
Id.	Taglio di Po	Can	—	1
Siracusa	Carlentini	E	—	1
Teramo	Teramo	Can	—	1
Trapani	Salaparuta	E	1	—
			5	56
Rogna				
Ancona	Cerreto d'Esi	O	2	—
Id.	Fabriano	O	6	—
Ascoli Piceno	Acquasanta Picena	O	8	—
Bari	Gioia del Colle	O	2	—
Bergamo	Martinengo	E	—	1
Campobasso	Agnone	O	5	—
Id.	Miranda	O	6	—
Catanzaro	Andali	O	—	2
Id.	Belcastro	O	—	1
Id.	Curinga	O	—	1
Id.	Isola Capo Rizzuto	O	1	—
Chieti	Castiglione Messer Marino	O	7	—
Cosenza	Cassano Jonio	O	1	—
Id.	Luzzi	O	1	—
Id.	Rossano	O	7	—
Foggia	San Severo	O	1	—
Grosseto	Arcidosso	O	5	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Cavorrano	O	1	—
Id.	Grosseto	O	1	—
Id.	Manciano	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Grosseto	Pitigliano	O	1	1
Id.	Sorano	O	66	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	1
Id.	Barisciano	O	1	1
Id.	Calascio	O	1	1
Id.	Campotosto	O	1	1
Id.	Capitignano	O	1	1
Id.	Caporciano	O	1	1
Id.	Carapello	O	1	1
Id.	Carsoli	O	1	1
Id.	Celano	O	1	1
Id.	Fagnano Alto	O	1	1
Id.	Fontecchio	O	1	1
Id.	L'Aquila	O	1	1
Id.	Magliano de' Marsi	O	1	1
Id.	Montereale	O	1	1
Id.	Ocre	O	1	1
Id.	Oricola	O	1	1
Id.	Poggio Picenze	O	1	1
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	1
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	1
Id.	San Pio delle Camere	O	1	1
Id.	Scoppito	O	1	1
Id.	Tagliacozzo	O	1	1
Id.	Tione	O	1	1
Id.	Tornimparte	O	1	1
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	1
Matera	Matera	O	1	—
Id.	Grace	O	3	—
Perugia	Gualdo Tadino	O	2	—
Id.	Nocera Umbra	O	2	—
Id.	Gubbio	O	—	1
Potenza	Abriola	O	1	—
Id.	Banzi	O	1	—
Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Maschito	O	—	3
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	3	—
Id.	Campagnano di Roma	O	8	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Percile	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
			235	9
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Catanzaro	Santa Caterina del Jonio	O Cap	—	2
L'Aquila	Pereto	O	—	1
La Spezia	Beverino	O	1	—
Perugia	Cerreto di Spoleto	O	—	3
Potenza	Rionero in Volture	O	1	—
Id.	Tito	Cap	1	—
Roma	Gorga	Cap	2	—
			5	6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aborto epizootico				
Alessandria	Tortona	B	1	—
Bologna	Baricella	B	1	—
Forlì	Cesena	B	2	1
Id.	Id.	O	2	—
Pisa	Castellina Marittima	O	—	1
Id.	Volterra	O	1	—
Pistoia	Larciano	B	1	—
Id.	Serravalle	B	1	—
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Comeglians	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	1	—
Id.	Latisana	B	1	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pociano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Venezia	Caorle	B	1	—
Id.	Cona	B	1	—
Id.	San Stino di Livenza	B	1	—
Vercelli	Cavaglià	B	1	—
Id.	Ghislarengo	B	1	—
Id.	Oldenico	B	—	1
Id.	Saluggia	B	1	—
Id.	Salussola	B	1	—
Id.	San Germano	B	1	—
			31	9
Tubercolosi bovina				
Bari	Molfetta	B	—	2
Vicenza	Vicenza	B	—	21
			—	23
Farcino criptococcico				
Agrigento	Santa Margherita di Belice	E	1	—
Avellino	Montoro Inferiore	E	—	1
Bari	Bisceglie	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Palo	E	2	—
Bergamo	Calvenzano	E	1	—
Id.	Cavernago	E	1	—
Brescia	Urago Mella	E	1	—
Brindisi	Fasano	E	1	—
Caserta	Formicola	E	—	1
Catania	Adrano	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	16	—
Id.	Linguaglossa	E	1	—
Id.	Randazzo	E	2	—
La Spezia	La Spezia	E	1	—
Id.	Pignone	E	1	—
Lecce	Santa Cesarea	E	1	—
Ragusa	Vittoria	E	2	—
Id.	Ragusa	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	5	—
Salerno	Serre	E	1	1
Taranto	Ginosa	E	10	—
Trapani	Castellammare del Golfo	E	3	—
Id.	Marsala	E	10	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Id.	Salemi	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico*				
Trento	Pievo Tesino	E	—	1
Vercelli	Bianzè	E	1	—
Id.	Trino Vercellese	E	1	—
			71	4
Morbo coitale maligno				
Bergamo	Bergamo	E	3	—
Id.	Boltiere	E	4	—
Id.	Brembate Sotto	E	1	—
Id.	Centrisola	E	1	—
Id.	Ciserano	E	—	1
Id.	Cividate al Piano	E	1	—
Id.	Dalmine	E	1	—
Id.	Fontanella	E	1	—
Id.	Mapne	E	2	—
Id.	Treviolo	E	1	—
Id.	Verdello	E	1	—
Bologna	Bologna	E	1	1
Id.	San Pietro in Casale	E	—	1
Brescia	Pontoglio	E	2	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago d'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Ferrara	E	1	—
Id.	Ostellato	E	1	—
Id.	Poggioreniatico	E	2	—
Padova	Campodarsego	E	2	—
Id.	San Martino di Lupari	E	1	—
Id.	Cartura	E	1	—
Id.	Conselvo	E	2	—
Id.	Loreggia	E	1	—
Id.	Piombino Dese	E	1	—
Id.	San Martino di Lupari	E	1	—
Id.	Santa Giustina in Colle	E	2	—
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Id.	Villafranca Padovana	E	1	—
Ravenna	Lugo	E	2	2
Treviso	Caerano San Marco	E	1	—
Id.	Castelfranco Veneto	E	1	—
Id.	Castello di Godego	E	1	—
Id.	Istrana	E	12	—
Id.	Meduna di Livenza	E	1	—
Id.	Mogliano Veneto	E	2	—
Id.	Montebelluna	E	4	—
Id.	Morgano	E	1	—
Id.	Quinto di Treviso	E	4	—
Id.	Resana	E	1	—
Id.	Roncade	E	1	—
Id.	Treviso	E	2	—
Id.	Vedelago	E	9	—
Id.	Trevignano	E	6	—
Udine	Latisana	E	1	—
Venezia	Chioggia	E	2	—
Verona	Erbè	E	2	—
Id.	Gazzo Veronese	E	—	2
Id.	Sorgà	E	2	—
			97	7
Valvole ovino				
Bari	Polignano	O	2	—
Brindisi	Ostuni	O	1	—
Id.	Torre Santa Susanna	O	1	—
Taranto	Massafra	O	1	1
Id.	Taranto	O	2	—
			7	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Setticemia emorragica				
Nuoro	Borticali	S	—	6
Colera aviario				
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	P	—	2
Cagliari	Sarroch	P	—	1
Foggia	Pietra Montecorvino	P	1	—
Reggio Calabria	Cittini	P	1	1
Id.	Laganadi	P	1	2
Reggio Emilia	Gattatico	P	1	—
Trapani	Santa Ninfa	P	1	—
			5	6
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	1	—
Id.	Force	P	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	P	5	1
Pesaro	Colbordolo	P	—	2
Id.	Montelabbate	P	—	2
Terni	Montecastrilli	P	2	—
			10	5
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Agrigento	Cattolica Eraclea	P	—	15
Id.	Cianciana	P	—	24
Bolzano	Renon	P	—	1
Catania	Biancavilla	P	1	—
Id.	Bronte	P	1	—
Id.	Maletto	P	1	—
Chieti	Gissi	P	1	—
Mantova	Marcaria	P	3	—
Id.	Medole	P	6	—
Id.	Porto Mantovano	P	4	1
Id.	Volta Mantovana	P	3	2
Ravenna	Ravenna	P	—	10
Id.	Cervia	P	—	3
Reggio Emilia	Campagnola	P	1	—
Id.	San Polo d'Enza	P	2	—
Salerno	Salerno	P	1	—
Trapani	Santa Ninfa	P	2	—
Udine	Pradamano	P	1	—
			27	56

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Adenite equina				
Vicenza	Nanto	E	—	1

RIEPILOGO
dal 16 al 30 giugno 1946 - N. 12

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattia)	Numero dei comuni (Con casi di malattia)	Numero delle località (Con casi di malattia)
1	Carbonchio ematico	19	39	45
2	Carbonchio sintomatico	1	2	2
3	Afta epizootica	58	528	1689
4	Mal rossino dei suini	42	175	470
5	Peste e setticemia dei suini	34	104	379
6	Rabbia	21	39	61
7	Rogna	15	74	244
8	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	7	11
9	Aborto epizootico	14	32	40
10	Tubercolosi	2	2	3
11	Farcino criptococcico	17	31	75
12	Morbo coitale maligno	10	50	10
13	Vaiuolo ovino	3	5	7
14	Setticemiae morragica	1	1	1
15	Colera aviario	6	7	11
16	Peste aviaria	3	6	15
17	Laringo tracheite infettiva dei polli	10	18	83
18	Adenite equina	1	1	1

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(3142)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 9 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 272.
Norme per il computo, ai fini della espiazione della pena, del tempo trascorso in Germania o in territorio soggetto a tale Nazione, in favore di detenuti prelevati dalle carceri dai tedeschi, ed obbligatoriamente deportati o internati, o sfuggiti a tale deportazione o internamento. Pag. 2750

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 273.
Concessione di un assegno temporaneo di carovita a titolari di rendite di infortunio liquidate da istituti ex austro ungarici ed ora a carico dello Stato . . . . Pag. 2750

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 274.
Aggregazione della frazione Flocco al comune di Poggiomarino . . . . . Pag 2751

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 275.
Sanatoria dei pagamenti disposti a titolo di premio di liberazione, gratifica natalizia 1945 e gratifica pasquale 1946. Pag. 2751

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 276.
Proroga del termine per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni di guerra . . . . Pag. 2752

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 277.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana di chimica . . . . . Pag. 2752

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 settembre 1946.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . Pag. 2752

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1946.
Istituzione e composizione della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane. . . . . . Pag. 2752

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1946.
Nuove tabelle nazionali di salari convenzionali mensili per gli equipaggi arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . Pag. 2753

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1946.
Convalida di deliberazioni relative alla carriera ed alla cessazione dal servizio del personale degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano . . . . . Pag. 2753

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di una agenzia in Brescia (zona della stazione ferroviaria) della Banca nazionale del lavoro . Pag. 2754

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di dipendenze in Grazie (frazione del comune di Curtatone), Casaloldo e Solferino, della Banca agricola mantovana . . . . . Pag. 2754

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di recapiti in Gallio (Vicenza), Mezzaselva di Roana e Canove di Roana, frazioni del comune di Roana (Vicenza), della Banca popolare dei Sette Comuni. Pag. 2754

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di una dipendenza in Brescia (rione porta Venezia) della Banca San Paolo . . . . . Pag. 2754

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 2755

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2756

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2756

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2756

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2756

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2756

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Approvazione della graduatoria degli idonei nel concorso per 13 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe . Pag. 2756

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 255 DEL 9 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1949, delle ventotto serie (dalla A alla GG) emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nella 11ª e 12ª estrazione.

(3630)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

(3631)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 272.

Norme per il computo, ai fini della espiazione della pena, del tempo trascorso in Germania o in territorio soggetto a tale Nazione, in favore di detenuti prelevati dalle carceri dai tedeschi, ed obbligatoriamente deportati o internati, o sfuggiti a tale deportazione o internamento.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il tempo trascorso dopo l'8 settembre 1943 in campi di concentramento o in servizio di lavoro coatto da persone detenute, che furono prelevate dagli istituti di pena o da carceri giudiziarie o militari per disposizione delle autorità tedesche o di quelle del pseudo governo della repubblica sociale italiana e contro la loro volontà deportate in Germania o altrove, ovvero internate in campi di concentramento, è computato come periodo di espiazione della pena, o è considerato come carcerazione preventiva ai soli effetti della detrazione della pena che sia stata inflitta.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche nel caso in cui le persone ivi indicate sono riuscite a sfuggire in qualsiasi modo alla deportazione o all'internamento, limitatamente al periodo in cui esse non hanno avuto alcuna possibilità di costituirsi alle Autorità italiane ed alleate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 273.

Concessione di un assegno temporaneo di carovita a titolari di rendite di infortunio liquidate da istituti ex austro-ungarici ed ora a carico dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1555;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 aprile 1945, n. 313;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il lavoro e la previdenza sociale e per i trasporti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai titolari delle rendite di infortunio per inabilità permanente di grado dal 50 al 100 per cento, nonchè ai titolari superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, contemplati negli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, viene esteso, a decorrere dal 1° luglio 1946, e fino a nuova disposizione, l'assegno temporaneo di carovita previsto dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro al quale è demandata per conto dello Stato, con le norme e le modalità contenute nel regio decreto-legge 2[illegible] settembre 1931, n. 1555, la liquidazione ed il pagamento delle rendite di infortunio in favore dei beneficiari di cui al precedente articolo, è incaricato di provvedere anche ai pagamenti dell'assegno temporaneo di carovita previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — D'ARAGONA — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 274.

Aggregazione della frazione Flocco al comune di Poggiomarino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La frazione Flocco, con il territorio indicato nell'annessa planimetria, che fa parte integrante del presente decreto, è distaccata dal comune di Boscoreale ed aggregata a quello di Poggiomarino.

Art. 2.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al conseguente regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 134. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1946, n. 275.

Sanatoria dei pagamenti disposti a titolo di premio di liberazione, gratifica natalizia 1945 e gratifica pasquale 1946.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' concessa sanatoria per i pagamenti effettuati a favore del personale statale con la procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 319, a titolo di premio di liberazione, gratifica natalizia 1945 e gratifica pasquale 1946, in esecuzione delle apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri e secondo le istruzioni emanate dal Ministero del tesoro con circolari telegrafiche numero 00214 dell'11 agosto 1945, n. 100840 del 7 gennaio 1946, e n. 224331 del 30 aprile 1946 e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti gli stanziamenti di bilancio relativi ai detti pagamenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 276.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1543;
Visto il regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni di guerra, stabilito dall'art. 13 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, è prorogato al 31 dicembre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 277.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione Italiana di chimica.

N. 277. Decreto del Capo Provvisorio dello Stato, 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana di chimica.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 settembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

rimorchiatore « Argo », di stazza lorda tonn. 29,22, iscritto al n. 616 delle matricole del registro galleggiante del Compartimento marittimo di Pola: dalle ore 12 del 12 novembre 1942;

motoscafo « Leone di Caprera », di stazza lorda tonn. 42,48, iscritto al n. 523 delle matricole del registro galleggiante del Circondario marittimo di La Maddalena: dalle ore zero dell'8 novembre 1942.

Il Ministro per la marina militare è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1946

DE NICOLA

MICHELA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1946
Reg.to Marina n. 5, foglio n. 348.

(3498)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1946.

Istituzione e composizione della Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta l'opportunità di attuare un programma di celebrazioni marconiane, nella ricorrenza del primo cinquantenario della scoperta della radio;
Ritenuto, altresì, che per l'attuazione di tale programma è opportuno procedere alla costituzione di una speciale Commissione esecutiva, composta di rappresentanti delle Amministrazioni competenti e di esperti nel campo radiofonico,

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La Commissione esecutiva per le celebrazioni marconiane è composta come segue:

a) dott. Fernando Stoppani, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente;

b) capitano di corvetta Vincenzo Vaccarisi, in rappresentanza del Ministero della marina, membro;

c) dott. Giuseppe Petrocchi, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, membro;

d) dott. Giuseppe Provenza, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, membro;

e) dott. Gaetano Stammati, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, membro;

f) avv. Galliano Pedoni, in rappresentanza della R.A.I., membro;

g) ing. Filippo Biasucci, in rappresentanza della R[illegible], membro;

h) ing. Roberto Salomone, in rappresentanza della « Italcable », membro.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dott. Francesco Filippini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(3512)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1946.

Nuove tabelle nazionali di salari convenzionali mensili per gli equipaggi arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 72 del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio 1937, n. 200;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1940, relativo all'approvazione delle tabelle di salari convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da traffico arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1940, relativo all'approvazione di salari convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da pesca arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sentita la Confederazione italiana degli armatori e la Federazione italiana lavoratori del mare;

Decreta:

Art. 1.

Sono quintuplicate le tabelle nazionali di salari convenzionali mensili per gli equipaggi arruolati alla parte, imbarcati su velieri, velieri con motore ausiliario, motovelieri e su navi da pesca, di cui ai decreti Ministeriali 27 maggio 1940, citati in premessa.

Art. 2.

Il salario medio giornaliero si determina dividendo per trenta i salari convenzionali mensili di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il valore della panatica è determinato quintuplicando quelli determinati per ciascun compartimento marittimo del rispettivo comando, agli effetti dei citati decreti Ministeriali 27 maggio 1940.

Roma, addì 9 settembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

(3470)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1946.

Convalida di deliberazioni relative alla carriera ed alla cessazione dal servizio del personale degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le seguenti deliberazioni degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano riguardanti il personale:

1) deliberazione del 29 settembre 1943, n. 3; deliberazione del 2 novembre 1943, n. 6; deliberazione del 23 novembre 1943, n. 7; deliberazione dell'11 febbraio 1944, n. 3; deliberazione del 3 aprile 1944, n. 11; deliberazione del 24 giugno 1944, n. 23; deliberazione del 31 luglio 1944, n. 27; deliberazione del 31 luglio 1944, n. 28; deliberazione del 25 agosto 1944, n. 5; deliberazione del 29 agosto 1944, n. 6; deliberazione del 26 settembre 1944, n. 7; deliberazione del 3 ottobre 1944, n. 8; deliberazione del 15 novembre 1944, n. 13; deliberazione del 16 novembre 1944, n. 15; deliberazione del 4 gennaio 1945, n. 1; deliberazione del 25 gennaio 1945, n. 2; deliberazione del 5 febbraio 1945, n. 4; deliberazione del 16 febbraio 1945, n. 6; deliberazione dell'8 marzo 1945, n. 8; deliberazione del 22 marzo 1945, n. 9; deliberazione del 27 marzo 1945, n. 10; deliberazione del 5 aprile 1945, n. 12;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano in data 16 agosto 1946, n. 20659, div. 2/2;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono adottati, nell'interesse dell'Istituto ospitaliero, i provvedimenti surriferiti che non risultano inficiati da nessun vizio di fama e di interferenza politica;

Decreta:

Sono convalidate le suddette deliberazioni relative alla carriera e alla cessazione dal servizio del personale degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3387)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di una agenzia in Brescia (zona della stazione ferroviaria) della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Brescia (zona della stazione ferroviaria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di dipendenze in Grazie (frazione del comune di Curtatone), Casaloldo e Solferino, della Banca agricola mantovana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Grazie, frazione del comune di Curtatone, Casaloldo e Solferino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3440)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di recapiti in Gallio (Vicenza), Mezzaselva di Roana e Canove di Roana, frazioni del comune di Roana (Vicenza), della Banca popolare dei Sette Comuni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare dei Sette Comuni, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Asiago (Vicenza).

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare dei Sette Comuni, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Asiago (Vicenza), è autorizzata ad aprire propri recapiti in Gallio (Vicenza), Mezzaselva di Roana e Canove di Roana, frazioni del comune di Roana (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di una dipendenza in Brescia (rione porta Venezia) della Banca San Paolo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca San Paolo, società per azioni con sede in Brescia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca San Paolo, società per azioni con sede in Brescia, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Brescia (rione porta Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3445)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 21[illegible] e relative istruzioni approvate con decreto [illegible]inisteriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. pratica	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3325	17-8-1946	8365 Gab.	Bolzano	Colli Giovanni di Andrea (defunto)	23-12-1876 - Appiano	Kofler	Röggl Rosina fu Antonio, moglie.
3326	Id.	7124 Gab.	Id.	Volpi Giovanni fu Giovanni	7- 6-1894 - Sesto	Fuchs	Villgrater Anna fu Gaspare, moglie; Anna, Paola, Rosa, Maria, Margherita, Giovanna, Federica, Giovanni, Teresa, Antonia, Clara, Adolfo, Giuseppe ed Elisabetta, figli.
3327	Id.	10172 Gab.	Id.	Delago Giovanna fu Tommaso	15-12-1907 - Gais	Seeber	Ermanno Luigi, figlio.
3328	Id.	7896 Gab.	Id.	Minatori Marianna fu Giovanni	13-12-1899 - Martello	Perkmann	Roberto ed Ermanno, figli.
3329	Id.	7049 Gab.	Id.	Campestrini Giuseppe fu Giovanni	—	Gstrein	Gstrein Stefania fu Francesco, moglie; Marianna, Stefania, Giuseppe, Luigi, Ermanno, Ildegarda, Lodovico e Gualtiero, figli.
3330	Id.	8203 Gab.	Id.	Pedevilla Maria fu Giuseppe	4- 5-1907 - Parcines	Kofler	Giuseppe, figlio.
3331	Id.	6624 Gab.	Id.	Pietrabianca Tommaso fu Giovanni	22-12-1881 - Valle Aurina	Plankensteiner	Burchia Caterina fu Angelina, moglie.
3332	Id.	7847 Gab.	Id.	Coni Rosa fu Giovanni	12- 4-1912 - Terento	Kunig	Giuseppe, figlio.
3333	Id.	8201 Gab.	Id.	Micheletti Erico di Luigia	23- 4-1929 - Caldaro	Baliweber	—
3334	Id.	7822 Gab.	Id.	Dalzocco Ida fu Martino	5- 2-1898 - Naturno	Stocker	Ildegarda, figlia.
3335	Id.	10231 Gab.	Id.	Rovere Giuseppe fu Alessandro	25- 8-1902 - Laives	Rohregger	Detomaso Anna di Giuseppe, moglie; Edvige, Bruno e Ugo, figli.
3336	Id.	8195 Gab.	Id.	Campi Gilberto di Carlo	25- 7-1903 - Laives	Gamper	Nicolussi Caterina fu Giovanni, moglie; Carlo, figlio.
3337	Id.	8197 Gab.	Id.	Dalrio Alfonso fu Tommaso	30- 3-1894 - Riva di Tures	Bacher	Anna Vittoria di Pietro, moglie; Corrado, Frida, Ferdinando, Tobia e Crescenzia, figli.
3338	Id.	6625 Gab.	Id.	Vallaccia Felice fu Giovanni	1- 8-1902 - Badia	Flatscher	Rovazzi Maria di Mattia, moglie.
3339	Id.	9889 Gab.	Id.	Montevolpe Caterina di Carlo	27- 6-1924 - Sarentino	Fuchsberger	—
3340	Id.	9860 Gab.	Id.	Lani Ferdinando fu Pietro	24-12-1904 - Frassilongo	Laner	—
3341	Id.	7349 Gab.	Id.	Della Via Crescenzia fu Giuseppe	22- 1-1908 - Terento	Weger	Ilda, figlia.
3342	Id.	8953 Gab.	Id.	Pietrabianca Margherita nata Deflorian fu Battista	22- 5-1895 - Tesero	Plankensteiner	Giacomina, figlia.
3343	Id.	8818 Gab.	Id.	Mosna Maria fu Paolino	8- 9-1901 - Selva	Mussner	Melita, figlia.
3344	Id.	7051 Gab.	Id.	Gorini Vendelino di Luigi	14- 9-1909 - Parcines	Gotsch	Amort Emma di Giovanni, moglie; Giovanni, Mainardo, Giuseppe e Giovanna, figli.
3345	Id.	8819 Gab.	Id.	Maggioni Luigi di Luigi	27- 5-1910 - Lana	Mayrhofer	Spechtenhauser Elena di Giuseppe, moglie; Erta ed Eriberto, figli.
3346	Id.	8903 Gab.	Id.	Paratoni Marianna fu Matteo	27- 1-1870 - Santa Cristina	Perathoner	—
3347	Id.	8902 Gab.	Id.	Mosna Antonio fu Paolino	21- 1-1895 - Selva	Mussner	—
3348	Id.	8202 Gab.	Id.	Novelli Giovanni fu Giovanni	12-12-1890 - Brunico	Neumair	Nardoni Francesca fu Daniele, moglie; Paola, Erna, Giovanni, Francesca e Federico, figli; Novelli Giuseppe, nipote.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Catania è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4084 del 6 settembre 1946; importo del mutuo L. 40.000.000.

(3301)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Pesaro è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3004 del 4 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 12.000.000.

(3362)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Potenza, di un mutuo di L. 39.715.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3364)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari, di un mutuo di L. 26.804.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3355)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Arezzo, di un mutuo di L. 46.110.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3356)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione della graduatoria degli idonei nel concorso per 13 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1945 con il quale venne bandito un concorso per esami a 13 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria degli idonei compilata dalla detta Commissione;

Visti gli articoli 30 e 31 del regolamento 30 ottobre 1933, n. 1612, per la esecuzione del testo unico delle leggi sull'avvocatura dello Stato;

Sulla proposta dell'Avvocato generale dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per 13 posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, bandito con il citato decreto del 28 novembre 1945:

COGNOME E NOME	Prove scritte: Punto 1° Prova diritto civile	Punto 2° Prova diritto amministrativo	Punto 3° Prova diritto romano	Totale dei punti	Prova esami orali		Punti definitivi per la classifica
1. Guglielmi Giuseppe.	8 4/5	10	9	9 4/15	10		19 4/15
2. Di Clemmo Rocco	9	8 3/5	9	8 13/15	10		18 13/15
3. Malinconico Giuseppe	8	9	9 1/5	8 11/15	10		18 11/15
4. Catalano Nicola .	9	9 4/5	8 2/5	9 1/15	9	9/15	18 10/15
5. Varvesi Stefano .	7 4/5	9 4/5	8 4/5	8 12/15	9		17 12/15
6. Graziano Nicola .	7 4/5	9	9 1/5	8 10/15	9		17 10/15
7. Soprano Cesare. .	7 4/5	9 4/5	9 2/5	9	8	9/15	17 9/15
8. Ballari Gastone. .	7 4/5	9	8 1/5	8 2/15	8	12/15	17 5/15
9. Donadio Giuseppe	8	8	8 1/5	8 1/15	9		17 1/15
10. Simi Valente. . . .	7 4/5	8 3/5	9 1/5	8 11/15	8	3/15	16 14/15
11. Peronnet Pietro (1)	8 1/5	8 1/5	8 3/5	8 5/15	8	6/15	16 11/15
12. Palmisano Giuseppe	7 1/5	9 1/5	8 3/5	8 5/15	8	6/15	16 11/15
13. De Maio Roberto.	7 3/5	9 1/5	8	8 4/15	8	3/15	16 7/15
14. Colletta Donato. .	8	8	8 3/5	8 3/15	8	3/15	16 6/15

(1) Ex combattente preferito ai sensi dell'art. 1, n. 8, del regio decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1175.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 luglio 1946

DE GASPERI

(3481)

GIOVANNI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 8 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 268.
Ricostituzione del comune di Frigunno Piccolo (Caserta). Pag. 2731

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 269.
Aumento del capitale della Società anonima nazionale «Cogne» . . . . . Pag. 2731

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 270.
Varianti all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della provincia di Caserta . . . . Pag. 2735

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 271.
Soppressione del posto di ispettore ginnico-sportivo nell'organico del personale dei servizi antincendi . Pag. 2739

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 626.
Modificazione delle tabelle organiche annesse agli statuti delle Regie scuole tecniche agrarie . . . . . Pag. 2739

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di dipendenze in Bolzano e Merano della Banca di Trento . . . . . Pag. 2740

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di dipendenze in Castellucchio ed in Marcaria (Mantova) del Credito commerciale . . . . Pag. 2740

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di una dipendenza in Boario Terme, frazione del comune di Darfo, e di un recapito in Artogne, frazione del comune di Pian d'Artogne, della Banca di Valle Camonica . . . . . Pag. 2740

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di una dipendenza in Santa Croce Camerina (Ragusa) della Banca agricola popolare di Ragusa. Pag. 2741

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di una dipendenza in Bolzano Vicentino (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza . . . Pag. 2741

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di un recapito in Corchiano (Viterbo) della Banca del Cimino . . . . . Pag. 2741

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di una dipendenza in Fino Mornasco (Como) del Banco Ambrosiano . . . . . Pag. 2741

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1946.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rieti . . . . . Pag. 2742

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.
Nomina del vice commissario presso il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila . . . . . Pag. 2742

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimenti prezzi n. 72 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi di alcune merci di importazione U.N.R.R.A. Pag. 2743

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2743

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2743

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2743

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2742

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2743

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2743

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 Pag. 2743

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2743

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative . . . . . Pag. 2744

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Graduatoria del concorso a 700 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni Pag. 2746

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 268.

Ricostituzione del comune di Frignano Piccolo (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Frignano Piccolo aggregato con regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303, al comune di Frignano Maggiore, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Frignano Piccolo ed il nuovo organico del comune di Frignano Maggiore saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 18 febbraio 1929, n. 303.

Al personale già in servizio presso il comune di Frignano Maggiore che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRIFFO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 110. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 269.

Aumento del capitale della Società anonima nazionale « Cogne ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 10 della legge 12 gennaio 1942, n. 1, in base alla quale il capitale della Società anonima nazionale « Cogne » venne aumentato a quattrocento milioni, integralmente sottoscritto dallo Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni nazionale « Cogne » fino alla concorrenza della somma di lire seicento milioni.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1946-47.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GRIFFO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1946

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 270.
Varianti all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della provincia di Caserta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, che prevede la forza organica dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. [illegible];

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il 95° Corpo dei vigili del fuoco che è chiamato a svolgere i compiti previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nella provincia di Caserta, ed ha luogo nel capoluogo della provincia medesima.

Il Corpo anzidetto è aggiunto alla tabella A allegata alla legge di cui innanzi, ai 94 Corpi in essa numerati progressivamente.

Art. 2.

La tabella C annessa alla legge citata negli articoli precedenti, è sostituita dalla tabella allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

La tabella allegato 1 al regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, è sostituita dalla tabella allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — FACCHINETTI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 94. — FRASCA

ALLEGATO 1.

Categoria dei Corpi dei vigili del fuoco (a).

CATEGORIA 1ª:

Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino.

CATEGORIA 2ª:

Bari - Bologna - Firenze - Messina - Reggio Calabria - Trieste - Venezia.

CATEGORIA 3ª:

Alessandria - Ancona - Bergamo - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Fiume - Cuneo - Udine - Taranto - Pola - La Spezia - Livorno - Novara - Padova - Pisa - Trento - Verona - Vicenza.

CATEGORIA 4ª:

Agrigento - Aosta - Apuania - L'Aquila - Arezzo - Ascoli Piceno - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Caserta - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Ferrara - Foggia - Forlì - Gorizia - Imperia - Lecce - Latina - Lucca - Macerata - Mantova - Modena - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pistoia - Potenza - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Salerno - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio - Terni - Trapani - Treviso - Varese - Vercelli.

CATEGORIA 5ª:

Asti - Enna - Frosinone - Grosseto - Matera - Nuoro - Rieti - Teramo - Viterbo - Zara.

(a) I Corpi di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria sono comandati rispettivamente da ufficiali di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe.

Visto, p. Il Ministro per l'interno
NENNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO 2.

FORZA ORGANICA DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO

Personale permanente e volontario *(a)*

Numero	CORPO	Personale permanente								Personale volontario											Totale personale permanente e volontario
		Marescialli			Brigadieri	Vice brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Ufficiali			Vigili 1ª classe	Vigili di 2ª classe						Vigili 2ª classe	Totale personale volontario	
		1ª	2ª	3ª						1-i	2-i	Tot.		mar.	brig.	v. brig.	vigili scelti	vigili	Totale			
1	Roma	3	4	5	40	50	66	152	220	2	3	5	104	5	8	14	22	60	109	253	470	790
2	Alessandria	—	1	1	2	4	6	9	23	1	4	5	7	5	6	9	12	38	70	208	290	313
3	Ancona	—	1	1	2	4	6	9	23	1	5	6	7	4	5	9	10	33	61	112	186	209
4	Aosta	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	2	7	8	14	38	69	626	703	721
5	L'Aquila	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	2	4	5	8	23	42	72	121	134
6	Arezzo	—	—	1	2	2	4	6	15	1	2	3	4	3	7	9	16	45	82	128	217	232
7	Ascoli Piceno	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	2	3	4	6	18	33	60	100	113
8	Asti	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	3	3	6	15	27	44	76	86
9	Avellino	—	—	—	1	2	3	6	13	1	2	3	4	1	3	4	6	17	31	56	94	107
10	Bari	—	1	1	4	8	10	18	42	2	6	8	14	7	7	13	14	48	89	171	282	324
11	Belluno	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	7	17	24	76	135	180	321	334
12	Benevento	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	3	3	6	16	29	52	87	100
13	Bergamo	1	—	1	2	4	6	8	22	1	1	2	6	1	6	6	12	31	56	96	160	182
14	Bologna	1	1	1	8	10	16	36	73	2	3	5	22	3	6	9	14	30	71	135	233	306
15	Bolzano	1	—	1	2	4	6	8	22	1	1	2	6	1	8	15	28	66	118	970	1096	1118
16	Brescia	—	1	1	2	4	8	11	27	1	1	2	9	3	7	8	16	42	76	180	267	294
17	Brindisi	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	2	2	4	4	14	26	52	87	105
18	Cagliari	1	—	1	2	4	6	9	23	1	2	3	7	2	3	5	8	22	40	78	126	149
19	Caltanissetta	—	—	1	2	2	4	6	15	1	2	3	4	2	2	3	4	13	24	48	79	94
20	Campobasso	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	4	4	8	21	38	64	108	121
21	Fiume	1	—	1	2	4	6	9	23	1	1	2	7	1	1	3	6	14	25	80	114	137
22	Catania	—	1	1	2	4	8	11	27	1	3	4	9	5	6	8	12	37	68	120	201	228
23	Catanzaro	—	—	1	2	2	4	6	15	1	3	4	4	3	4	7	10	29	53	88	149	164
24	Chieti	—	—	1	1	2	3	6	13	1	3	4	4	3	4	6	8	25	46	80	134	147
25	Como	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	2	6	7	12	33	60	96	164	182
26	Cosenza	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	4	4	4	8	24	44	76	126	139
27	Cremona	—	1	1	2	3	4	7	18	1	2	3	5	3	3	4	6	19	35	64	107	125
28	Cuneo	1	—	1	2	4	6	8	22	1	2	3	6	4	7	21	40	92	164	326	499	521
29	Enna	—	—	—	1	2	2	5	10	—	3	3	3	2	3	4	6	18	33	56	95	105
30	Ferrara	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	5	5	7	10	32	59	100	168	186
31	Firenze	2	2	2	10	14	20	44	94	2	2	4	26	7	8	10	16	49	90	167	287	381
32	Foggia	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	4	4	6	8	26	48	84	141	159
33	Forlì	—	1	1	2	3	4	7	18	2	2	4	5	3	3	8	12	32	58	92	159	177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 2A5016

Segue: ALLEGATO 2.

Numero	CORPO	Personale permanente								Personale volontario										Totale personale permanente e volontario
		Marescialli			Brigadieri	Vice brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totale	Ufficiali			Vigili 1ª classe	Vigili di 2ª classe					Totale	Vigili 3ª classe	Totale personale volontario	
		1ª	2ª	3ª						1-i	2-i	Tot.		num.	brig.	v. brig.	vigili scelti	vigili				
34	Udine	1	—	1	2	4	6	8	22	1	2	3	6	2	5	15	28	64	114	164	287	309
35	Frosinone	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	2	3	3	6	17	31	52	88	98
36	Genova	2	3	3	14	24	32	66	141	1	1	2	44	1	1	4	8	18	32	100	178	322
37	Gorizia	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	1	1	8	16	34	60	140	206	221
38	Grosseto	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	2	3	6	14	25	40	70	80
39	Imperia	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	2	2	4	6	17	31	56	95	113
40	Taranto	—	1	1	2	4	8	11	27	1	2	3	9	3	3	4	6	19	35	72	119	146
41	Pola	1	—	1	2	4	6	9	23	1	1	2	7	4	4	6	12	32	58	100	167	190
42	La Spezia	—	1	1	2	4	8	11	27	1	1	2	9	—	—	2	4	8	14	36	61	88
43	Lecce	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	2	2	2	4	12	22	44	72	85
44	Latina	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	2	2	3	6	16	29	52	87	100
45	Livorno	—	1	1	2	4	8	11	27	2	1	3	9	2	3	4	6	18	33	68	113	140
46	Lucca	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	1	3	4	6	17	31	56	95	113
47	Macerata	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	1	4	5	10	25	45	72	123	138
48	Mantova	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	2	4	5	10	26	47	76	130	148
49	Massa-Carrara	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	1	2	2	4	11	20	40	66	81
50	Matera	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	3	3	6	15	27	44	76	86
51	Messina	1	1	1	8	10	16	36	73	1	2	3	22	2	5	6	10	28	51	107	183	256
52	Milano	2	5	5	40	50	66	152	320	6	7	13	100	14	22	33	44	135	248	464	825	1145
53	Modena	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	7	8	10	16	49	90	144	243	261
54	Napoli	2	4	3	28	40	52	106	235	3	5	8	71	8	10	15	16	58	107	255	441	676
55	Novara	1	—	1	2	4	6	8	22	2	1	3	6	3	5	17	32	73	130	268	407	429
56	Nuoro	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	3	3	6	15	27	44	76	86
57	Padova	—	1	1	2	4	8	11	27	1	1	2	9	4	5	6	12	33	60	104	175	202
58	Palermo	2	2	2	10	14	20	42	92	1	2	3	30	2	6	7	12	33	60	144	237	329
59	Parma	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	4	6	6	12	34	62	100	169	187
60	Pavia	—	1	1	2	3	4	7	18	1	3	4	5	3	7	14	24	60	108	240	357	375
61	Perugia	—	1	1	2	3	4	7	18	1	5	6	5	6	6	12	16	48	88	140	239	257
62	Pesaro	—	1	1	2	3	4	7	18	2	2	4	5	2	4	8	12	32	58	92	159	177
63	Pescara	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	1	2	4	10	18	36	60	73
64	Piacenza	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	1	2	3	6	15	27	48	82	100
65	Pisa	—	1	1	2	4	8	11	27	2	3	5	9	4	5	8	10	32	59	108	181	208
66	Pistoia	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	1	1	4	6	15	27	48	83	101
67	Potenza	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	2	2	4	8	20	36	60	102	117
68	Ragusa	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	2	2	3	4	13	24	48	79	92

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780018

Segue: ALLEGATO 2.

Numero	CORPO	Personale permanente								Personale volontario												Totale personale permanente e volontario
		Marescialli			Brigadieri	Vice brigadieri	Vigili scelti	Vigili	Totali	Ufficiali			Vigili 1ª classe	Vigili di 2ª classe						Vigili 3ª classe	Totale personale volontario	
		1ª	2ª	3ª						1.i	2.i	Tot.		mar.	brig.	v. brig.	vigili scelti	vigili	Totale			
69	Ravenna	—	—	1	2	2	4	6	15	2	2	4	4	2	2	6	8	22	40	68	116	131
70	Reggio Calabria	—	1	1	4	8	10	18	42	1	2	3	14	2	4	8	14	35	63	119	199	241
71	Reggio Emilia	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	1	2	3	6	15	27	48	82	100
72	Rieti	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	3	3	6	15	27	44	76	86
73	Agrigento	—	—	1	1	2	3	6	13	1	4	5	4	4	4	7	8	27	50	88	147	160
74	Rovigo	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	3	3	5	8	23	42	72	121	134
75	Salerno	—	1	1	2	3	4	7	18	1	1	2	5	2	3	5	10	25	45	72	124	142
76	Sassari	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	3	3	6	16	29	52	87	100
77	Savona	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	4	1	3	3	6	16	29	52	87	102
78	Siena	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	1	4	6	12	29	52	80	138	151
79	Siracusa	—	—	1	2	2	4	6	15	1	3	4	4	3	4	6	8	25	46	80	134	149
80	Sondrio	—	—	1	1	2	3	6	13	1	1	2	4	—	4	6	12	28	50	202	258	271
81	Teramo	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	2	3	3	6	17	31	52	88	98
82	Terni	—	—	1	1	2	3	6	13	1	2	3	4	2	2	3	4	13	24	48	79	92
83	Torino	2	2	3	14	24	32	66	144	2	1	3	44	6	11	17	32	82	148	580	775	919
84	Trapani	—	—	1	2	2	4	6	15	2	3	5	4	3	3	6	6	21	39	72	120	135
85	Trento	1	—	1	2	4	6	9	23	1	2	3	7	9	5	23	44	96	170	1026	1206	1229
86	Treviso	—	—	1	2	2	4	6	15	1	2	3	4	5	5	9	16	43	78	120	205	220
87	Trieste	1	1	1	8	10	16	34	71	2	1	3	22	3	4	12	22	52	93	155	273	344
88	Varese	—	1	1	2	3	4	7	18	2	3	5	5	4	5	9	12	36	66	136	212	230
89	Venezia	1	1	2	8	12	18	38	80	2	4	6	22	5	5	11	14	42	77	147	252	332
90	Vercelli	—	1	1	2	3	4	7	18	2	1	3	5	2	5	8	14	36	65	254	327	345
91	Verona	—	1	1	2	4	8	11	27	1	2	3	9	1	5	10	18	43	77	120	209	236
92	Vicenza	1	—	1	2	4	6	8	22	2	3	5	6	5	6	11	16	46	84	140	235	257
93	Viterbo	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	—	4	8	16	28	40	73	83
94	Zara	—	—	—	1	2	2	5	10	—	2	2	3	—	—	1	2	4	7	16	28	38
95	Caserta	—	—	1	2	2	4	6	15	1	1	2	5	2	3	6	10	25	46	73	126	141
	TOTALI	29	60	102	332	499	720	1381	3123	114	191	305	945	250	404	679	1124	3019	5476	12629	19355	22478

(a) La copertura dei posti previsti negli organici di cui alla presente tabella è subordinata alla esistenza dei corrispondenti mezzi finanziari nei bilanci dei singoli Corpi e della Cassa sovvenzioni antincendi.

Visto, p. *Il Ministro per l'interno*
NENNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 271.

Soppressione del posto di ispettore ginnico-sportivo nell'organico del personale dei servizi antincendi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 3 settembre 1940, n. 1547;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per la guerra;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B* annessa alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente l'organico del personale statale dei servizi antincendi, parte 3ª - Ruolo dei servizi speciali - è soppresso il posto di «ispettore ginnico-sportivo».

Art. 2.

L'art. 4 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

«Il posto di ispettore sanitario è conferito, a scelta, fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, appartenente al 7° grado, ovvero per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta di grado 8°, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di servizio.

«Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 9 per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GUIDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 106. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 626.

Modificazione delle tabelle organiche annesse agli statuti delle Regie scuole tecniche agrarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Vedute le tabelle allegato *A*, annesse agli statuti delle Regie scuole tecniche a indirizzo agrario di Caltagirone, Caluso, Cosenza, Eboli, Fabriano, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonerò e Scerni, approvati rispettivamente coi Regi decreti 31 agosto 1933, nn. 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977;

Veduta la tabella allegato *A*, annessa allo statuto della Regia scuola tecnica ad indirizzo agrario specializzato per l'orticoltura di Genova Sant'Ilario, approvata col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1973;

Veduto l'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680, modificato dall'art. 1 del R. decreto 11 febbraio 1941, n. 397;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° ottobre 1941 le tabelle allegato *A*, 1 (personale direttivo e insegnante) annesse agli statuti delle Regie scuole tecniche a indirizzo agrario di Caltagirone, Caluso, Cosenza, Eboli, Fabriano, Piedimonte d'Alife, Pozzuolo del Friuli, San Placido Calonerò e Scerni, approvati rispettivamente con i Regi decreti 31 agosto 1933, nn. 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, sono sostituite dalla seguente:

QUALIFICA	N.	Gruppo e Grado	*Note*
Personale di ruolo:			
a) Direttore con insegnamento	1	*A*-7°	Il direttore è titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 1 e 2.
b) Insegnanti:			
1. Agraria, economia e computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo	1	Gli insegnanti, escluso il direttore appartengono al gruppo *A*, ruolo *B*, gradi dall'11° all'8°	Ciascun insegnante è tenuto ad impartire l'insegnamento della sua materia nel corso completo di classi. E' altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla scuola.
2. Elementi di fisica e scienze naturali. Patologia vegetale. Elementi di chimica e industrie agrarie	1		
3. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1		Il titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 1 e 2 esercita anche le funzioni di vice direttore.
Personale incaricato:			
a) Insegnante:			
1. Matematica . . .	1		Il titolare della cattedra di cultura generale esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
2. Zootecnica	1		
3. Religione	1		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Dalla data predetta la tabella allegato *A*, 1 (personale direttivo e insegnante) annessa allo statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo agrario specializzata per l'orticoltura di Genova Sant'Ilario, approvata col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1973, è sostituita dalla seguente:

QUALIFICA	N.	Gruppo o Grado	Note
Personale di ruolo:			
a) Direttore con insegnamento	1	*A*-7°	Il direttore è titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 1 e 2.
b) Insegnanti:			Ciascun insegnante è tenuto ad impartire l'insegnamento della sua materia nel corso completo di classi. E' altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla scuola. Il titolare di una delle cattedre di cui ai nn. 1 e 2 esercita anche le funzioni di vice direttore. Il titolare della cattedra di cultura generale esercita anche le funzioni di censore di disciplina. Gli insegnanti, escluso il direttore appartengono al gruppo *A*, ruolo *B*, grado dall'11° all'8°.
1. Agraria, economia rurale ed orticola, frutticoltura, orticoltura, giardinaggio, industrie orticole	1		
2. Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie	1		
3. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1		
Personale incaricato:			
a) Insegnante:			
1. Matematica . . .	1		
2. Zootecnica . . .	1		
3. Computisteria rurale ed orticola	1		
4. Legislazione rurale ed orticola	1		
5. Agrimensura, costruzioni orticole e disegno relativo	1		
6. Religione	1		

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GRIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 386. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di dipendenze in Bolzano e Merano della Banca di Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Bolzano ed in Merano (Bolzano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

(3435) *Il Ministro:* BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di dipendenze in Castellucchio ed in Marcaria (Mantova) del Credito commerciale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito commerciale, società per azioni con sede in Cremona, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Castellucchio ed in Marcaria (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

(3441) *Il Ministro:* BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di una dipendenza in Boario Terme, frazione del comune di Darfo, e di un recapito in Artogne, frazione del comune di Pian d'Artogne, della Banca di Valle Camonica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Vista la domanda avanzata dalla Banca di Valle Camonica, società per azioni con sede in Breno (Brescia);
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Valle Camonica, società per azioni con sede in Breno (Brescia), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Boario Terme (frazione del comune di Darfo), ed un proprio recapito in Artogne (frazione del comune di Pian d'Artogne).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

(3439) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di una dipendenza in Santa Croce Camerina (Ragusa) della Banca agricola popolare di Ragusa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca agricola popolare di Ragusa, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ragusa;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola popolare di Ragusa, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ragusa, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Santa Croce Camerina (Ragusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

(3443) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di una dipendenza in Bolzano Vicentino (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bolzano Vicentino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

(3444) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di un recapito in Corchiano (Viterbo) della Banca del Cimino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca del Cimino, società per azioni con sede in Viterbo;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Cimino, società per azioni con sede in Viterbo, è autorizzata ad aprire un proprio recapito in Corchiano (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

(3437) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di una dipendenza in Fino Mornasco (Como) del Banco Ambrosiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;
Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Fino Mornasco (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1946.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci della Cassa medesima nelle rispettive sedute del 1° e 5 settembre 1946;

Decreta:

Agli articoli 6 (primo comma), 19 (n. 18), 27 (penultimo comma), e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Rieti, ente morale con sede in Rieti, sono sostituiti i seguenti:

Art. 6, primo comma. — « Il numero dei soci non sarà maggiore di 120 nè minore di 80 ivi compresi i tre Corpi morali seguenti, rappresentati dai loro legittimi rappresentanti:

Ospizio Cerroni;

Ente comunale di assistenza (in sostituzione del cessato Ospizio Manni);

Seminario di Rieti;

i quali, avendo concorso alla fondazione dell'Istituto, sono considerati come soci fondatori perpetui ».

Art. 19, n. 18. — « Sulle operazioni cambiarie di importo superiore alle L. 200.000 ».

Art. 27, penultimo comma. — « In caso di assenza o di impedimento del direttore, il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo ».

Art. 54. — « Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione che risulti regolarmente costituita e notificata all'amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando si tratti di nominativi od enti di indiscussa solvibilità, rigorosamente valutati dal Consiglio, e nel limite di fido di L. 500.000 complessivamente per ciascuna persona od ente, potranno ammettersi cambiali con una sola firma.

Le operazioni di cui al precedente comma, nel complesso, non potranno eccedere il 3 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Comitato di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare un quinto del patrimonio della Cassa. Per somme eccedenti tale limite dovrà chiedersi la debita autorizzazione degli organi di vigilanza.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Nomina del vice commissario presso il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1945, col quale fu nominato un commissario presso il Consorzio agrario provinciale di L'Aquila;

Considerata l'opportunità di assicurare al commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Natali è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di L'Aquila.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3465)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 72 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi di alcune merci di importazione U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 72 del 31 ottobre 1946, ha stabilito i seguenti prezzi per alcune merci di importazione U.N.R.R.A.:

1) minerale di manganese, L. 12 per kg. fr. mag. consegnatario;

2) rame raffinato, L. 87 per kg. fr. mag. consegnatario;

3) rame elettrolitico, L. 92 per kg. fr. mag. consegnatario;

4) minerale di cromo - gradazione metallurgica, L. 10 per kg. fr. mag. consegnatario;

minerale di cromo - gradazione chimica, L. 8 per kg. fr. mag. consegnatario;

5) caolino, L. 12 per kg. fr. mag. consegnatario;

6) argilla plastica, L. 9,25 per kg. fr. mag. consegnatario.

Sciroppo di granturco: il prezzo dello sciroppo di granturco per destinazione industriale stabilito in L. 50 al kg. con la circolare prezzi n. 65 dell'11 settembre, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 21 s. m., comprende anche l'imballaggio.

Errata corrige

Citrato di calcio: il prezzo del citrato di calcio contenuto nella circolare prezzi n. 67 del 30 settembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 9 ottobre, si riferisce alla produzione della campagna 1945-46 e non a quella della campagna 1946-47 come è stato stampato.

(3301)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Cagliari è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3741 del 19 settembre 1946; importo del mutuo: L. 21.000.000.

(3294)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Chieti è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4193 del 4 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 6.910.000.

(3295)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Piacenza è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3798 del 12 settembre 1946; importo del mutuo: L. 21.000.000.

(3296)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Enna è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3995 del 12 settembre 1946; importo del mutuo: L. 3.810.000.

(3297)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Varese è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4144 del 19 settembre 1946; importo del mutuo: L. 4.100.000.

(3298)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Venezia è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3879 del 13 settembre 1946; importo del mutuo: L. 38.000.000.

(3299)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Potenza è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4179 del 16 settembre 1946; importo del mutuo: L. 7.000.000.

(3300)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 novembre 1946 - N. 227

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,20
Id. 3,50 % 1902	84 —
Id. 3 % lordo	60,80
Id. 5 % 1935	92 —
Redimibile 3,50 % 1934	78,60
Id. 5 % 1936	92,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,375
Id. 5 % convertiti 1951	97,075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 87.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	273015	Giusti Rosa di Bartolomeo in Paradisi, dom. in Colle Val d'Elsa (Siena)	105 —
Id.	33508	Comune di Campo Tartano (Sondrio)	217 —
Id.	42279	Come sopra	38,50
Id.	461318	Congregazione di carità di Tartano	42 —
Id.	111451	Chiesa di S. Quirico, in S. Quirico, comune di Porto S. Maurizio (Firenze)	14 —
Id.	28210	Opera della Chiesa di S. Rocco, in Turrite di Pescaglia (Lucca)	7 —
Id.	451321	Golgani Edoardo di Pietro, dom. in Milano	70 —
Id.	302630	Vallebella Maria o Maria Rosa fu Antonio, moglie di Campodonico Luigi, dom. a Chiavari (Genova)	1.382 —
Id.	468172	Comune di Cerveno (Brescia)	140 —
Id.	446699	Cantù Giuseppe di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani	528,50
Id.	3526	Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Vivaro (Udine)	14 —
Id.	104955	Cappella di S. Anna, in Cavour (Torino)	87,50
Id.	784682	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, in Pigna (Porto Maurizio)	21 —
Id.	184400	Confraternita del SS.mo Sacramento di S. Antonio e S. Croce, in S. Severino Marche	7 —
Id.	186865	Parrocchia di S. Savino di Chigiano, in S. Severino Marche	21 —
Id.	207838	Parrocchia di S. Antonio di Castel S. Pietro, in S. Severino Marche	21 —
Id.	218571	Chiesa di S. Lucia di Terrante, in S. Severino Marche	7 —
Id.	239684	Parrocchia di S. Maria di Corciano, fraz. del comune di S. Severino Marche	3,50
Id.	274056	Cappellania di S. Giovanni Battista, in S. Severino Marche	7 —
Id.	408880	Confraternita di S. Giovanni Decollato, in S. Severino Marche	3,50
Id.	470713	Beneficio parrocchiale di S. Maria, in Aliforni di S. Severino	143,50
Id.	476828	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Aliforni, in S. Severino Marche	45,50
Id.	502579	Cappellania Semprebeni nella Cattedrale di S. Severino Marche	220,50
Id.	502594	Canonicato II De Novis o De Novi nel Capitolo cattedrale di S. Severino Marche	21 —
Id.	502850	Cappellania Ottavi nella Cattedrale di S. Severino Marche (Macerata)	164,50
Id.	502034	Sagrestia e Chiesa cattedrale di S. Agostino, in S. Severino Marche	647,50
Id.	517890	Cappellania corale Ottavi, sotto il titolo di S. Francesco, nel Capitolo cattedrale di S. Severino Marche	3,50
Id.	268959	Marmo Giovannina di Vincenzo, moglie di Salinas Gaetano, dom. in S. Rufo (Salerno)	640,50
Id.	402763	Soc. op. di Cossato (Novara)	126 —
Id.	390307	Bellia Ellena fu Luigi Antonio, nubile, dom. in Pettinengo (Novara)	35 —
Id.	468579	Soc. di mutuo soccorso fra gli operai commercianti e contadini di Cossato (Novara)	7 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	457203	Soc. di mutuo soccorso fra gli operai commercianti e contadini di Cossato (Novara)	35 —
Id.	468580	Come sopra	14 —
Id.	564757	Opera pia Anselmi, eretta in Morbello (Alessandria)	17,50
Id.	470465	Come sopra	35 —
Id.	363233	Come sopra	35 —
Id.	393808	Come sopra	35 —
Id.	71186	Confraternita dei disciplinati di S. Caterina di Sestri a Levante (Chiavari)	10,50
Id.	748002	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Sabina, in Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante (Genova)	136,50
Id.	60885	Opera della Missione di Raffadali, rappresentata dall'amministrazione del tempo	119 —
Id.	218184	Aventi diritto alla Cappellania di S. Francesco, eretta nella Chiesa dei Santi Carlo ed Anna di Castellazzo Bormida (Alessandria)	80,50
Id.	782021	Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Roppolo Piano (Novara)	17,50
Id.	91997	Beneficio parrocchiale sotto il titolo di Maria V. del Rosario, in Roppolo Piano (Novara)	318,50
Id.	505236	Campi Maria di Giulio, moglie di Sozzi Carlo, dom. a Biella (Novara)	1120 —
Id.	35378	Mensa parrocchiale Povera di Barzetto Valle di Scalve (Bergamo)	73,50
Id.	395114	Artina Giovanni di Angelo, dom. in Ghisalba (Bergamo)	17,50
Id.	536797	Confraternita di Maria SS.ma del Soccorso, in Ripe (Ancona)	21 —
Id.	234944	Confraternita di S. Giovanni Battista, eretta nel comune di Morbello (Alessandria)	7 —
Id.	221912	Chiesa parrocchiale, sotto il titolo di S. Germano, in Tollegno	21 —
Id.	170427	Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Roppolo (Novara)	17,50
Id.	403883	Rabbi Giuseppina fu Lorenzo, dom. in Torino	1645 —
Id.	424862	Cappella della B. V. del Rosario nella Chiesa parrocchiale di S. Martino, in Carbonara Scrivia (Alessandria)	14 —
Id.	290293	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Bassanico, frazione del comune di Casanova Lerrone (Genova)	49 —
Id.	270332	Badia curata di S. Pietro, in Tagliacozzo (Aquila)	45,50
Id.	89602	Beneficio di M. V. del Rosario, in Roppolo (Biella)	52,50
Id.	242750	Cappellania di S. Antonio Abate, nella parrocchia di S. Savino di Uscerno, in Monte Gallo (Ascoli)	7 —
Id.	486632	Pelion Luigi fu Luigi, minore sotto la tutela legale della madre Caterina Perino fu Domenico, dom. in Milano	98 —
Id.	270467	Congregazione di carità di Lavagna (Genova)	35 —
Id.	791046	Pagliani Maria di Stefano, dom. a Roma	7 —
Id.	188357	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Agnadello (Cremona)	1400 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1813)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria del concorso a 700 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti i decreti Ministeriali 9 dicembre 1942, n. 1928, e 9 novembre 1945, n. 876;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1783;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 57702/5213/2.12/1.3.1 del 17 novembre 1942.

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/24 in data 21 ottobre 1946;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 700 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2. — I primi 70 candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

Roma, addì 24 ottobre 1946

Il Ministro: FERRARI

Graduatoria degli idonei

1. Ghezzi Antonio
2. Pavlin Stanislao
3. Terreni Iago
4. Puliti Aristide
5. Buscatti Filippo
6. Guarnieri Sergio
7. Portolano Filippo
8. Rosati Walter
9. Urania Giuseppe
10. Cavecchia Lisco
11. Giani Enzo
12. Baldi Aldo
13. Delfini Bruno
14. Zamporlini Mario
15. Nervi Andrea
16. Grassia Santo
17. Idviero Leonardo
18. Cecioni Mario
19. Morlino Gerardino
20. Speri Aldo
21. Funghi Luigi
22. Spagnolo Luigi
23. Talocchini Tino
24. Cevenini Giovanni
25. Oddone Pietro
26. Ravelli Pietro
27. Tonissi Raulerl
28. Catterini Silvano
29. Passera Luigi
30. Ferraro Calogero
31. Boccardo Alfredo
32. Caldoro Antonio
33. Arcidiacono Giovanni
34. Chiti Valerio
35. Scagliola Francesco
36. Masiello Luigi
37. Durando Giacomo
38. Sega Gianfranco
39. Sgobba Francesco
40. Modica Santo
41. Bertolotto Giov. Battista
42. Barazzetti Ernesto
43. Cardinale Alberto
44. Bergonzoni Aldo
45. Corridoni Filippo
46. Calabrese Pietro
47. De Gubernatis Aldo
48. Quadrini Gino
49. Bernardini Amos
50. Ciccone Biagio
51. Vogliotti Aldo
52. De Cesaris Mario
53. Longo Domenico
54. Malfatti Pietro
55. Civitillo Amedeo
56. Carmellini Alberto
57. De Carli Giuseppe
58. Russo Cesare
59. Billi Bruno
60. Macchia Walter
61. Taddei Enrico
62. Galli Pasquale
63. Voltolina Giancarlo
64. Brando Aldo
65. Lugli Emidio
66. Giovannucci Vincenzo
67. Accili Andrea
68. Massagli Giovanni
69. Dal Maschio Sergio
70. Bellini Mario di Corrado
71. Palazzo Francesco
72. Avola Ignazio
73. Cammisano Alfonso
74. Ricasoli Franco
75. Saguelli Carlo
76. Marcolin Angelo
77. Di Giacomo Oreste
78. Bolognese Adriano
79. Trentini Sergio
80. Bombicci Cesare
81. Sorrentino Gennaro
82. Navarra Igino
83. Nerini Angiolo
84. Biscione Alfonso
85. Degl'Innocenti Mario
86. Cercelletta Aldo
87. Greco Ernesto
88. Rizzoli Ezio
89. Pedone-Lauriel Augusto
90. Marullo Giuseppe
91. Casacci Leandro
92. Granisso Umberto
93. Vecere Antonio
94. Felicioli Luigi
95. Cremonini Ivo
96. De Michelis Ermanno
97. Ballestra Aldo
98. Colosi Adelmo
99. Natalini Ezio
100. Garetti Giuseppe
101. Teruzzi Raffaele
102. Maiorana Giuseppe
103. Esposito Arturo
104. Campanelli Michelangelo
105. Luisi Antonio
106. Scerra Francesco
107. Stortini Tullio
108. Riggio Clemente
109. Morelli Romeo
110. Coppola Alfredo
111. Capri Francesco
112. Barani Elio
113. Raffagnini Pierino
114. Picchi Giuseppe
115. Petrosino Giuseppe
116. Scillone Giuseppe
117. Nervi Giovanni
118. Giorgi Ezio
119. Rossi Renzo
120. Chiaramello Sebastiano
121. Brutti Mario
122. Errichiello Cristofaro
123. Malvaldi Vittorio
124. Piccirilli Dino
125. Rodighiero Arturo
126. Mainri Angelo
127. Giorgi Giorgio
128. Pomatico Vincenzo
129. Bulli Renato
130. Materazzi Arisudo
131. Bacchiocchi Gino
132. Saccardi Giuliano
133. Buccini Antonio
134. Mammucci Giuseppe
135. Capano Domenico
136. Pantaleoni Pietro
137. Rotondi Achille
138. Manzone Fedele
139. Sanseverino Luigi
140. Ciotta Michele
141. Argenti Itemo
142. Olivini Walter
143. Maiello Emanuele
144. Luzzi Otello
145. Tasso Pier Luigi
146. Cavallo Natale
147. Grosso Giorgio
148. Sola Arturo
149. Favaro Giovanni
150. Alessio Pietro
151. De Rosa Pietro
152. Cani Dino
153. Cietti Giovanni
154. Galli Aldo
155. Praticò Francesco
156. Nardi Attilio
157. Gifuni Ciro
158. Cusano Giuseppe
159. Matarese Gennaro
160. Scarpellini Azelio
161. Mercanti Aldo
162. Zini Fedro
163. Bonante Nicola
164. Lombardi - Satriani Michele
165. Pagano Domenico
166. Davile Luigi
167. Calabria Vincenzo
168. Ferraioli Antonio
169. Della Rosa Otello
170. Castaldi Bruno
171. Penco Francesco
172. Ciuco Evilio
173. Provenzano Nicolò
174. Lusuardi Vincenzo
175. D'Angeli Vincenzo
176. Silvestri Domenico
177. Gelardi Gioacchino
178. Spasiano Roberto
179. Matarazzo Gabriele
180. Rizzitano Giovanni
181. Adorni Renato
182. Mariani Ernesto
183. Todaro Eugenio
184. Costamagna Cera Aldo
185. Crispo Ettore
186. Forgia Luciano
187. Monte Vittorio
188. Sirani Massimo
189. Greco Vincenzo fu Pasquale
190. Simeoli Gennaro
191. Tripodi Alfonso
192. Renna Giuseppe
193. Bolognini Armando
194. Sacco Angelo
195. Rossi Ugo di Umberto
196. Di Giulio Anselmo
197. Chiesa Silvio
198. Dossena Lorenzo
199. Sesia Effigenio
200. Calabrese Giuseppe
201. Caruzzi Gino
202. Crocoli Arnoldo
203. Santini Ermanno
204. Fiumanò Domenico
205. Casadei Sanzio
206. Michelozzi Gino
207. Sicumanza Giuseppe
208. Minichini Eduardo
209. Botticelli Bruno
210. Di Cesare Renato
211. Casadei Lazzaro
212. Di Napoli Giovanni
213. Luongo Giuseppe
214. Traverso Luigi di Salvatore
215. Betti Boris
216. Tedeschi Osvaldo
217. Ferri Gino
218. Castellano Angelo
219. Fiori Salvatore
220. Monti Fernando
221. Granbassi Ermete
222. Mosca Gabriele
223. Cannizzo Raimondo
224. Polimeno Carlo
225. Agretti Elio
226. Macciò Pasqualino
227. Monte Nicolò
228. Emiliani Erpidio
229. Biagini Mario
230. Carbone Gennaro
231. Foggetti Giuseppe
232. Stocco Antonio
233. Parisi Concetto
234. Zucchi Gianni
235. Zucchico Angelo
236. Languasco Lorenzo
237. Scatiolin Iginio
238. Pastorello Ezio
239. Pacetti Alberto
240. Chiapponi Ezio
241. Nicolucci Aldo
243. Spadaro Carmelo
243. Zanuol Gino
244. Maestrelli Mario
245. Morabito Pietro
246. Riccio Francesco
247. Gibertoni Elio
248. Barberi Pietro
249. Petrucci Antonio
250. Pizzirani Artenio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

251. Boldi Sergio
252. Sulfaro Angelo
253. Deambrogio Giovanni
254. Bolcioni Miriano
255. D'Urso Corrado
256. Follo Armando
257. Forte Mario
258. Garbellini Giuseppe
259. Arnaboldi Sergio
260. Facchini Pasquale
261. Palmi Ezio
262. Guida Mario
263. Calzolari Giorgio
264. Pomplini Olforino
265. Longo Luciano
266. Domanico Mario
267. Olivieri Pio
268. Sermarini Vittorio
269. Cesare Nicola
270. Caprossi Guido
271. Citarelli Pasquale
272. Mastracci Antonio
273. Belluzzo Primo
274. Puritani Francesco
275. Galletti Giuliano
276. Sinarone Mario
277. De Filippis Raffaele
278. Marascotti Adriano
279. Placanica Pietro
280. Bazzattini Enea
281. Grella Michele
282. Rulli Remo
283. Lombardi Nunzio
284. Ceccoli Eolo
285. Spairani Sergio
286. Saracchini Orlando
287. Catalano Michele
288. Ticozzi Franco
289. Petracchi Ugo
290. Frediani Ivo
291. Fidone Clino
292. Lenti Bruno
293. Pieri Carlo
294. De Angelis Guido
295. Fonelli Ermes
296. Squarcia Fosco
297. Perlechuoli Alberto
298. Nesi Alfredo
299. De Tullio Mario
300. Terlizzi Giovanni
301. Meiosi Mario
302. Riccardi Salvatore
303. Colella Sebastiano
304. Paoletti Dussan
305. Mancini Giuseppe
306. Forconi Filiberto
307. Corsaro Eros
308. Cutolo Annibale
309. Ardizzone Benedetto
310. Ventresca Pasquale
311. Di Maio Giuseppe
312. Gentilini Ettore
313. Pistorio Sebastiano
314. D'Alessandro Enrico
315. Carbonara Pietro
316. Sabatini Emidio
317. Angora Carmine
318. Marusi Rino
319. Freddi Pietro
320. Toderi Settimio
321. Scardini Mariano
322. Cienti Federico
323. Fascicolo Felice
324. Vallone Mariano
325. Mammarà Antonio
326. Palmaroli Franco
327. D'Aflero Gennaro
328. Camertoni Giovanni
329. Amendolia Paolo
330. Franco Francesco
331. Parri Vinicio
332. Cuell Salvatore
333. Tirone Nunzio
334. Cariati Martino
335. Sapienza Enzo
336. Capece Oscar
337. Gaudio Ernesto
338. Benedetti Sergio
339. Zunarelli Adelmo
340. Colombo Amedeo
341. Pasquali Aldo
342. Zamboni Carlo
343. Miscagna Domenico
344. Acclarino Vincenzo
345. Toldo Michele
346. Guernelli Mario
347. Guadagni Alfonso
348. Tomassini Carlo
349. Zilli Remco
350. Grasselli Gino
351. Pizzirani Andrea
352. Ena Arnaldo
353. Attanasio Vittorio
354. Fabiani Angelo
355. Perillo Mario
356. Borromei Rolando
357. Lo Giudice Antonino
358. Mariani Mario
359. Campi Ettore
360. Bruno Antonio
361. Scarsato Giorgio
362. Cassesi Mario
363. Valenti Ernesto
364. Soro Santino
365. De Nicola Vittorio
366. Di Camillo Annibale
367. Pazienza Arturo
368. Cappa Luigi
369. Lamberti Antonio
370. Petranta Luigi
371. Del Corso Osvaldo
372. Sconcerti Adriano
373. Piraino Giuseppe
374. Papa Francesco
375. Zuccarini Achille
376. Piangoloni Alvaro
377. Gambino Luigi
378. Avidano Renato
379. Bernati Emilo
380. Zaccaria Amedeo
381. Di Vaia Giuseppe
382. Messina Antonio di Tito
383. Furlan Renato
384. Bazzigotti Bruno
385. Vandelli Bruno
386. Zanibont Rino
387. Tasca Alessandro
388. Tapino Raffaele
389. Rossi Ugo di Alberto
390. Felleione Demetrio
391. Collina Carmelo
392. Anzivino Donato
393. Fabbri Renzo
394. Baglioni Umberto
395. Staderini Gioacchino
396. Dignani Otello
397. Aquila Giuseppe
398. Bartoli Marino
399. Ambrosanio Aniello
400. Ruslichelli Mario
401. Rosa Sergio
402. Manzetti Luigi
403. Zamus Guerrino
404. Ortolani Francesco
405. Giovannini Nilo
406. Corso Michele
407. Oneto Agostino
408. Frattini Achille
409. Anastasio Aldo
410. D'Argento Gaetano
411. Gregoletto Alvaro
412. Sacco Umberto
413. Conte Vincenzo
414. Albani Felice
415. Talluto Giuseppe
416. Iandolo Antonio
417. Pittino Eraldo
418. Caldoguetto Vittorio
419. Gatta Alfio
420. Catalano Carmine
421. Costa Pamias
422. Giancola Fileno
423. Tione Pierino
424. Arcidiacono Paolo
425. Rizzi Ugo
426. Tiberi Tiberio
427. Francofonte Salvatore
428. Oddone Giovanni
429. Catalano Santo
430. Paolozzi Galdino
431. Giannoni Marcos
432. Del Vecchio Gioacchino
433. Bucci Cilnio
434. Rolando Pasquale
435. Tufone Carlo
436. Bardelli Sergio
437. Gammarota Dino
438. Dascola Ladimir
439. Bastreghi Ugo
440. Ferrandino Luigi
441. Prospero Lirio
442. Ruggieri Pompeo
443. Frontali Enzo
444. Di Dio Francesco
445. Campodoni Lorenzo
446. Trabaloni Ivo
447. Palumbo Giuseppe
448. Boccolini Gerardo
449. Giorgiani Dedalo
450. Carlizza Mario
451. Gaudini Giuseppe
452. Stabile Domenico
453. Gabrielli Germano
454. Milanesi Ferruccio
455. Traina Giuseppe
456. Romeo Carmelo
457. Palamidessi Tullio
458. Fabiani Dante
459. Cino Ivano
460. Brusco Francesco
461. Incuzio Alfonso
462. Gerace Antonino
463. Marconi Giuseppe
464. Bonelli Luciano
465. Ballardini Paolo
466. Granelli Francesco
467. Carillo Arturo
468. Massoni Fernando
469. Zanardo Sergio
470. Bartalucci Bruno
471. Milanesi Luigi
472. Padovan Renato
473. Pasqua Angelo
474. D'Onghia Vincenzo
475. Zucchini Filippo
476. Bologna Luciano
477. Delle Donne Giovanni
478. Scappini Sergio
479. Fogliardi Giuseppe
480. Messina Antonio fu Michele
481. Bonaga Riccardo
482. Temperelli Antonio
483. Fascetti Amedeo
484. Caldoro Gennaro
485. Cazzola Luigi
486. Galanti Mario
487. Veneruso Giovanni
488. Bocca Lorenzo
489. Sarti Eligio
490. Santandrea Leo
491. Ruffolo Salvatore
492. Di Folco Libero
493. Malvaldi Silvano
494. Oberti Tomaso
495. Malotti Ivano
496. Grazzini Francesco
497. Trebbi Pietro
498. Venturino Giovanni
499. Sensi Italo
500. Minotta Anselmo
501. Doljak Mario
502. Vernacotola Dismo
503. Mileila Pietro
504. Abbattista Maurizio
505. Grossi Pericle
506. Beratta Ermenegildo
507. Palagi Cesare
508. Polzelli Mariano
509. Rocchi Dino
510. Tosca Mario
511. Ganci Vittorio
512. D'Angelo Mario
513. Sollo Riccardo
514. Pardeo Giuseppe
515. Miglietti Matteo
516. Bardelli Sirio
517. Talamo Luigi
518. Marcarelli Pasquale
519. Gambardella Guglielmo
520. Murando Domenico
521. Portolani Adino
522. Corsi Raul
523. Cipriani Mario
524. Annibali Mario
525. Minigrilli Vittorio
526. Quattrone Vincenzo
527. Pellegrini Bruno
528. Sorbi Umberto
529. Roca Giovanni
530. De Sanctis Michele
531. Longhi Vanes
532. Manfovanelli Giuseppe
533. Ricrobaldi Silvio
534. Sacchi Pietro
535. Governi Paolo
536. Pini Autilio
537. Morchio Guglielmo
538. Tenderini Domenico
539. Sgroi Francesco
540. Valega Pietro
541. Ariagno Riccardo
542. Mocchetti Sergio
543. Grio-Bellezza Vittorio
544. Maffagliati Marino
545. Santoemma Nicola
546. Capuano Gaetano
547. Cavedurl Filiberto
548. Spinelli Luigi
549. Filardi Alfredo
550. Zamolo Pio
551. De Luce Sirano
552. Biondi Luigi
553. Pamparana Aldo
554. Salvo Biagio
555. Traverso Giovanni
556. Torriero Antonio
557. Rossi Giovanni
558. Ricci Ciancarlo
559. Campisi Francesco
560. Del Zoppo Giuseppe
561. Cavini Antonio
562. Sami Luigi
563. Cirillo Pietro
564. Facciolt Guido
565. Viel Sandro
566. Bianchini Armando
567. Abbate Gennaro
568. Vezzani Dante
569. Ialti Almiero
570. Rivaroli Luigi
571. Petrini Luigi
572. De Gennaro Salvatore
573. Stortini Enzo
574. Pizzuti Giovan Battista
575. Degli Emilio
576. Trotta Antonio
577. De Vivo Vincenzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

578. Botticelli Nazzareno
579. De Lucia Michele
580. Conti Quintilio
581. Anatriello Raffaele
582. Negri Alfio
583. Lazzarini Ferrer
584. Di Vincenzo Antonino
585. Roccaro Giovanni
586. Gallittu Giovanni Battista
587. Bottos Achille
588. Leonini Giorgio
589. Pella Eugenio
590. Venturi Walter
591. Porta Triestino
592. Brachetto Gino
593. Bergo Alfredo
594. Bonino Bruno
595. Barovier Eduino
596. De Santo Francesco
597. Marzi Alfonso
598. Guccione Ernesto
599. Latini Vladimiro
600. Silvestri Giuseppe
601. Caccamo Filippo
602. Bacci Giuseppe
603. Archiani Carlo
604. Giudici Odoardo
605. Pozzi Giuseppe
606. Sgherri Silvio
607. Lascialfari Antonio
608. Valizzone Virgilio
609. Romanelli Roberto
610. Dani Tersilio
611. Presutto Emilio
612. Piromio Angelo
613. Ceccaroni Gino
614. Emiliani Fernando
615. Baldini Ernesto
616. Mazzocchetti Augusto
617. Ganzer Carlo
618. Tarricone Vincenzo
619. Sala Natale
620. Carelli Francesco
621. Rossi Bruno
622. D'Angelo Giovanni
623. Mecacci Rosindo
624. Manduchi Eugenio
625. Guida Michele
626. Mancia Alfredo
627. Marono Sabato
628. Caprini Medardo
629. Parodi Elio
630. Di Felice Pietro Livio
631. De Leldi Angelo
632. Marino Luigi
633. Di Paolo Nicola
634. Barni Elvio
635. Benedetti Guido
636. Amendola Giovannino
637. Gerbi Giuseppe
638. Capone Armando
639. Giulioni Luigi
640. Camoirano Luigi
641. Cannaviello Giuseppe
642. Camelottoli Pierino
643. Stinà Giovanni
644. Sicardi Giorgio
645. Ruggeri Sergio
646. Benazzi Marco
647. Marino Giuseppe
648. Odone Franco
649. Casassa Domenico
650. Ghione Carlo
651. Montanari Walter
652. Campisi Nicola
653. Buscaroli Giovanni
654. Lo Dico Salvatore
655. Beltramme Carlo
656. Del Rosso Stefano
657. Spagnesi Federigo
658. Nicoletta Aristide
659. Pagani Idalgo
660. Canalora Luigi
661. Costagli Eugenio
662. Scarano Giovanni
663. Ghiara Giovanni
664. Raspanti Gino
665. De Maria Vittorio
666. De Luca Emidio
667. Caldoro Liberato
668. Manna Giuseppe
669. Metallo Giovanni
670. Cecchi Italo
671. Bertoni Elivio
672. Leone Luigi
673. Brammucci Adrio
674. Poncato Fernando
675. Chiavelli Luigi
676. Ventura Valentino
677. Pizzuti Francesco
678. Molinari Pancrazio
679. Tondi Carmelo
680. Casini Mario
681. De Nard Renzo
682. Bottino Eugenio
683. Pinto Rosario
684. Vanmmeel Roberto
685. Cafarelli Giovanni
686. Esposito Salvatore
687. Simolo Carmine
688. Migliaccio Giuseppe
689. Vergine Francesco
690. Righini Ugo
691. Di Giammantonio Sante
692. Coello Derio Pierino
693. Tamagnini Giovanni
694. Del Freo Olino
695. Muro Michele
696. Ruggeri Giovanni
697. Orlandini Giuliano
698. Rinaldo Girolamo
699. Tarolla Michele
700. Di Nonno Giulio
701. Martini Renzo
702. De Lullo Raniero
703. Della Valle Guglielmo
704. Gianfermo Ennio
705. Belletti Remo
706. Albini Enzo
707. Garavelli Luigi
708. Grazzini Grazzino
709. Ferlazzo Francesco
710. Pierucci Luigi
711. La Rocca Alberto
712. Granieri Salvatore
713. Elice Giacomo
714. Vaselli Etrusco
715. Gagliardi Elio
716. Lauro Vincenzo
717. Sartor Attavante
718. Anastasio Guido
719. Chianello Girolamo
720. La Pasquala Salvatore
721. Cecconi Ugo
722. Pruneti Bruno
723. Nobiolo Guglielmo
724. Lo Bianco Angelo
725. Gavatorta Giovanni
726. Tosques Michele
727. Maffi Vittorio
728. Grandi Fernando
729. Gini Manlio
730. Imperato Sergio
731. Carretloni Virginio
732. Manglni Giovanni
733. Tamburini Angelo
734. Zavattini Teodoro
735. Cagno Francesco
736. Cappello Giuseppe
737. Moncelsi Armando
738. Vuerich Aldo
739. Rocca Luigi
740. Fucello Mario
741. Veneranda Ignazio
742. Tardioli Emilo
743. Molinini Michele
744. Spigarelli Dino
745. Glizzoni Ivo
746. Gardini Lino
747. Bargilli Orlando
748. Paolini Giuseppe
749. Rasili Oreste
750. Sini Piero
751. Fabbrucci Dino
752. Pomante Vincenzo
753. Cirillo Arnaldo
754. Baldelli Antonio
755. Bertolucci Italo
756. Colombo Giuseppe
757. Miltoti Tommaso
758. Gangemi Domenico
759. Ridolfi Angelo Guido
760. Noto Francesco
761. Barilla Vitruvio
762. Martoglio Severino
763. Vasini Egeo
764. Battiloro Alcardo
765. Costantini Silvano
766. Visintini Ferrucelo
767. Savi Alcide
768. Ponti Silvano
769. Vitiello Adriano
770. Monticelli Bruno
771. Trombin Mario
772. Gaggero Aldo
773. Scaramuzzi Alberico
774. Borniotto Aldo
775. Gunstini Aldo
776. D'Egidio Edmondo
777. Cavan Domenico
778. Russo Armando
779. Moltrasio Alfredo
780. Perrone Renato
781. Tarchi Emilio
782. Volpe Raffaele
783. Chielli Alberto
784. Ravenna Bruno Gino
785. Della Martora Guido
786. Onelo Enzo
787. Forti Piero
788. Silvestri Silvano
789. Favaro Giuliano
790. Liri Renzo
791. Salani Tullio
792. Mascagni Egisto
793. Chiaretti Antonio
794. Valli Mery
795. Picchioni Indo
796. Savona Dante

(3494)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 7 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 ottobre 1946, n. 262.
Emissione di un prestito redimibile denominato «Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %» . . Pag. 2719

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 263.
Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati . . . . . Pag. 2720

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 264.
Norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare . . . . . Pag. 2723

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 265.
Concessione di contributi alle spese di rassetto delle miniere zolfifere danneggiate per eventi bellici. Pag. 2728

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 266.
Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1324, concernente premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali . . . Pag. 2729

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1946, n. 267.
Nomina di un membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri . . . . . Pag. 2729

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1946.
Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca destinati all'esportazione . . . . . Pag. 2729

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1946.
Revoca del decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Agenzia importazioni esportazioni, con sede in Milano . . . . . Pag. 2730

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova . . Pag. 2730

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 2730
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 2731

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 2732

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 2732

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a 500 posti di operaio in prova per le specialità di caldernio, saldatore e fucinatore riservato a favore dei reduci . . . . . Pag. 2732

Prefettura di Cremona: Revoca di bandi di concorsi a posti diversi di sanitario e di chimico indetti negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941. . . . . Pag. 2732

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 235016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 253 DEL 7 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie (dalla A-1 alla A-25) emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.

(3510)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1946, n. 262.

Emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per le poste e telecomunicazioni e per la grazia e giustizia:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un prestito redimibile, denominato « Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % ».

I titoli del prestito fruttano l'interesse annuo di lire tre e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale a decorrere dal 1° gennaio 1947, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I titoli e gli interessi del prestito di cui al presente decreto sono esenti:

a) da ogni imposta reale presente e futura;

b) dalla istituenda imposta straordinaria sul patrimonio;

c) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

d) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

e) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al primo comma del presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per la imposta straordinaria sul patrimonio, per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 3.

L'ammortamento del prestito sarà effettuato, nel periodo di trenta anni, a cominciare dal 1° gennaio 1950, esclusivamente mediante sorteggio annuale secondo il piano di ammortamento da stabilire dal Ministro per il tesoro, giusta le facoltà concesse dall'art. 14 del presente decreto.

L'importo delle cedole, eventualmente riscosse dopo il sorteggio dei titoli presentati per il rimborso, o comunque non unite ad essi, non sarà detratto dal valore capitale, purchè le cedole medesime siano maturate prima della presentazione dei titoli per il rimborso e si riferiscano a scadenze comprese nel quinquennio dal sorteggio.

Art. 4.

I titoli del prestito sono emessi al prezzo di [illegible] e novantasette e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 5.

Sono accettati in sottoscrizione al prestito, oltre il contante, i seguenti titoli di debito pubblico, al prezzo per ciascuno di essi indicato, per ogni cento lire di capitale nominale:

1) buoni del Tesoro ordinari, a lire cento, novantanove, novantotto, per quelli emessi anteriormente al 1° ottobre 1946 e scadenti non oltre, rispettivamente, i mesi di marzo, giugno e settembre 1947; per quelli dal 1° ottobre in poi, al valore nominale del buono previa deduzione degli interessi decorrenti dal giorno di inizio delle sottoscrizioni al nuovo prestito al giorno della scadenza del buono, calcolati al tasso di emissione del buono medesimo;

2) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 febbraio 1949, a lire novantanove;

3) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 febbraio 1950, a lire novantanove;

4) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 settembre 1950, a lire novantanove;

5) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 aprile 1951, a lire novantotto;

6) buoni del Tesoro novennali 4 % - scadenza 15 settembre 1951, a lire novantatre;

7) buoni del Tesoro novennali 5 % - scadenza 15 settembre 1951, a lire novantanove;

8) buoni del Tesoro quinquennali 5 % - scadenza 15 giugno 1948, a lire centouno;

9) buoni del Tesoro quinquennali 5 % - scadenza 1° aprile 1950 - 1ª emissione (serie C-1 a C-33), a lire novantanove;

10) buoni del Tesoro quinquennali 5 % - scadenza 1° aprile 1950 - 2ª emissione (serie C-34 a C-106), a lire cento e centesimi cinquanta.

Non sono accettati in sottoscrizione i buoni del Tesoro poliennali mancanti della cedola in corso, od anche di quelle successive.

Art. 6.

I sottoscrittori mediante titoli di cui al precedente art. 5 sono tenuti a completare in contanti, per l'eventuale arrotondamento del capitale, la differenza tra il costo dei nuovi titoli e l'importo di quelli presentati in sottoscrizione, calcolato ai prezzi indicati nell'articolo medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 7.

Il collocamento dei titoli del prestito di cui al presente decreto è affidato ad un Consorzio bancario presieduto dalla Banca d'Italia.

Ai sottoscrittori in contante o mediante titoli al portatore indicati nel precedente art. 5 saranno consegnati, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio, titoli provvisori al portatore.

La consegna dei titoli definitivi sarà effettuata, al presentatore dei titoli provvisori, presso qualsiasi Sezione di tesoreria.

Art. 8.

I buoni del Tesoro ordinari all'ordine e quelli poliennali nominativi potranno essere presentati in sottoscrizione presso qualsiasi Sezione di tesoreria.

Agli esibitori verranno rilasciate, dalle Sezioni di tesoreria, ricevute da valere per il successivo ritiro dei nuovi titoli, da parte degli intestatari di esse.

Tali titoli recheranno le medesime intestazioni ed eventualmente gli stessi vincoli di quelli versati in sottoscrizione, senza che occorra, al riguardo, veruna autorizzazione o formalità giudiziaria.

Le rate semestrali di interesse, relative ai titoli, intestati a persone fisiche capaci, e liberi da vincoli, saranno normalmente esigibili mediante cedole al portatore.

Art. 9.

Tutte le garanzie, costituite con titoli dei prestiti delle specie indicate nell'art. 5 del presente decreto, e dei quali sia stato effettuato il versamento in sottoscrizione al nuovo prestito, conservano la loro piena efficacia rispetto ai titoli che sostituiscono.

Art. 10.

Il versamento, in sottoscrizione al nuovo prestito, di buoni del Tesoro poliennali, implica rinuncia ai premi, già estratti e pubblicati, non riscossi, nonchè ai premi che siano ancora da pubblicare o sorteggiare.

Art. 11.

Su richiesta delle Ditte fornitrici interessate e con l'adesione degli Istituti di credito ed Enti similari cessionari di crediti verso lo Stato, di cui al 1° comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, il Ministro per il tesoro ha facoltà di estinguere anticipatamente i debiti, per i quali sia previsto il pagamento ratizzato, mediante titoli del prestito di cui al presente decreto, calcolati al prezzo di emissione durante il periodo della sottoscrizione e, successivamente, al prezzo di borsa.

Per l'attuazione di quanto sopra, il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, con i predetti Istituti ed Enti, le convenzioni che si rendessero necessarie, anche a modifica di altre eventualmente esistenti.

Art. 12.

Il prestito creato col presente decreto è inscritto nel Gran Libro del Debito pubblico ed al medesimo sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite del debito pubblico.

Art. 13.

Tutti gli atti e documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni al prestito di cui al presente decreto, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei titoli del prestito medesimo, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti la emissione, su giornali e riviste, sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni dei manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia della emissione in parola e delle sue condizioni. A dette affissioni, da chiunque effettuate, si applicheranno le disposizioni vigenti a favore delle affissioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.

Le spedizioni dei titoli del prestito di cui al presente decreto alle Sezioni di tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia, esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle dalle filiali della Banca d'Italia agli Istituti ed enti consorziati saranno effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoghe agevolazioni si applicheranno per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Art. 14.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare la data di inizio e di chiusura della sottoscrizione ed il limite della emissione, in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; di stabilire il piano e le modalità dell'ammortamento; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei titoli; di fissare le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi e la loro ripartizione in tagli; di provvedere a tutte le variazioni dei bilanci della entrata e della spesa ed a quanto altro può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — SCOCCIMARRO — SCELBA — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 117. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 ottobre 1946, n. 263.

Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591 e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 ed il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale dei gruppi *A*, *B*, e *C* del personale subalterno disciplinato dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione del personale civile non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e del personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato;

sono aumentate come appresso:

del 270 per cento le prime lire 12.000 annue lorde;

del 70 per cento la quota eccedente le lire 12.000.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento come segue:

a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire 1000 si arrotondano, per eccesso, a 1000;

b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire 100 si arrotondano, per eccesso, a 100;

c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori ad una lira si arrotondano, per eccesso, ad una lira;

d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi 10 si arrotondano, per eccesso, a 10 centesimi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle misure attuali degli stipendi dei membri del Governo.

Le distinzioni in relazione alla residenza previste per il personale non di ruolo delle categorie III e IV di cui alla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sono abolite: a tale personale è attribuita la retribuzione stabilita per i personali indicati nella tabella suddetta alla rispettiva lettera *a*).

Art. 2.

Le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari, previste dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, sono soppresse.

Art. 3.

Negli stipendi, nelle retribuzioni e nelle paghe risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire 21.000 annue, l'indennità mensile di carovita, istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, restando ridotta in uguale importo la indennità stessa.

Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli articoli da 2 a 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel primo comma di detto articolo, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario ed il premio giornaliero di presenza calcolati sulla base delle competenze suddette.

In relazione alla riduzione di cui al precedente articolo 3, dai tre quarti dell'importo dell'indennità di carovita presi per base ai fini del computo del compenso orario per lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni vigenti a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, vanno detratte lire duemila.

Art. 5.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico comunque derivanti nelle competenze ed assegni medesimi dalla prima applicazione dei precedenti articoli.

Al personale avente rapporto d'impiego o di lavoro alla data da cui ha effetto il presente decreto, il quale nella prima applicazione del decreto medesimo consegua un miglioramento economico complessivo per stipendio,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

paga o retribuzione, assegni personali di cui sopra e indennità di carovita, comprese le quote complementari, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde (o di lire 2200 nette per i personali che fruiscono di assegni esenti da ritenute erariali) il trattamento complessivo goduto agli stessi titoli nonchè per assegni personali di cui ai due commi precedenti, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per conseguire l'indicato beneficio di lire 2500 (o di lire 2200). L'assegno stesso è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino nello stipendio, paga o retribuzione.

Art. 6.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. [illegible] e dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevato da lire 60.000 a lire 100.000.

Art. 7.

Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettato.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità, o in altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all'importo dell'indennità di carovita (escluse le quote complementari), a tale trattamento differenziale ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, della stessa categoria di assimilazione.

Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

Il presente decreto non si applica al personale salariato di ruolo e non di ruolo per il quale sarà provveduto con apposito provvedimento.

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà altresì disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico:

a) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni; nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;

b) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

c) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

d) del personale aggregato delle carceri;

e) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

f) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, non contemplato nel primo comma del precedente art. 1;

g) del personale degli uffici del lavoro;

h) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito ed equiparati della Marina e dell'Aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante, delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, che sia stabilito sulla base di quello spettante al personale di ruolo delle predette scuole ed istituti, va determinato prendendo a base le nuove competenze spettanti a quest'ultimo in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, compresi i salariati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, con facoltà di contenere, in relazione alle peculiari situazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime. In particolare al personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, le concessioni stesse, compresa quella del miglioramento minimo di cui al precedente art. 5, non possono essere estese che in misura congruamente ridotta.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere concessi alle Amministrazioni provinciali e comunali, che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi, nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1946, numero 211.

Art. 11.

Il secondo comma del precedente art. 10 si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

In nessun caso, però, il miglioramento economico complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione, od altro assegno di carattere fondamentale, anche se temporaneo, e per indennità di carovita e relative quote complementari, spettante in applicazione del secondo comma del precedente art. 10, sul trattamento complessivo venuto a risultare per i suindicati titoli in attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, potrà eccedere il miglioramento economico complessivo conseguito ai medesimi titoli in applicazione del presente decreto dal personale statale di grado o di categoria parificabili, provvisto rispettivamente dello stipendio iniziale del grado o della retribuzione e trovantesi nelle stesse condizioni di famiglia e di sede di servizio. A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado o di categoria con i dipendenti dello Stato, detta parificazione va determinata, tenendo conto in particolare della importanza dell'ente e delle funzioni esercitate dal relativo personale, con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

Non sono valide le parificazioni in atto, determinate ad altri fini o non di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 10 s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza la cui concessione sia stata eventualmente disposta in misura non superiore ed a condizioni non più favorevoli di quelle previste dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

La tredicesima mensilità prevista dal precedente articolo 7 può estendersi anche al personale di cui al presente articolo ed al precedente art. 10 e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo o ad analogo titolo.

Art. 12.

Le pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari — dirette o di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° settembre 1946, sono aumentati:

del 150 per cento sulle prime lire 12.000 annue lorde;

del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 12.000 annue lorde.

Nelle misure suddette sono pure aumentate le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore dei personali civili e militari delle nuove provincie o delle loro famiglie e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Art. 13.

Le pensioni e gli assegni ordinari diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dal 1° settembre 1946 sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Resta fermo che ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel precedente comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Relativamente al presente articolo ed al precedente art. 12 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1947. Per gli aumenti di pensione al personale degli enti locali territoriali vale il disposto del terzo comma del precedente art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

L'importo annuo lordo delle pensioni e degli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, qualunque sia la data della cessazione dal servizio del rispettivo titolare o del dante causa, va in ogni caso arrotondato, per eccesso, a lire cento.

Art. 15.

Per tutti i personali civili e militari dello Stato, compresi i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, per i quali le disposizioni in vigore stabiliscono che le pensioni per le anzianità di servizio sono liquidate sulla base di una determinata aliquota sulle prime lire 4000 o comunque su una prima parte della media degli stipendi o paghe e degli altri assegni pensionabili percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo e di una diversa aliquota sulla rimanente parte, la prima delle anzidette aliquote va calcolata sulle prime lire 30.000 della media sopra cennata.

Agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria agli incaricati stabili, si considera paga giornaliera la venticinquesima parte della loro retribuzione mensile utile a pensione. La norma di cui al presente comma si applica anche agli altri salariati di ruolo i quali siano retribuiti, in forza di legge o di regolamento, per tutti i giorni del mese, compresi i festivi.

Art. 16.

L'indennità per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, spetta dopo un anno intero di servizio effettivo.

Detta indennità è ragguagliata, sia per l'impiegato, sia per la vedova e gli orfani, a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente ed integralmente percetti quanti sono gli anni di servizio utile.

Art. 17.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946; i benefici previsti dall'art. 12 sono invece dovuti a cominciare della prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 agosto 1946.

Per il personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sussista alla data del 1° settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, nei limiti ed alle condizioni in esso previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per il trimestre ottobre-dicembre 1946 sarà tenuto conto dell'indice base del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre aprile-giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 120. — ERASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 264.

Norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

(Epoca delle elezioni dei Consigli giudiziari).

Ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedono alle elezioni dei componenti del Consiglio giudiziario, previste dall'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Qualora il giorno fissato nel precedente comma coincida con la festività della Pasqua, le elezioni avranno luogo nella domenica successiva.

Art. 2.

(Ufficio elettorale).

I magistrati che si trovano nella sede della Corte di appello, si riuniscono, alle ore otto del giorno stabilito nel precedente articolo, nell'aula della prima sezione della Corte per la costituzione dell'ufficio elettorale, e per le successive operazioni.

L'ufficio elettorale è presieduto dal primo presidente o da un presidente di sezione da lui delegato. In caso di impedimento, può essere delegato uno dei consiglieri anziani della Corte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Sono chiamati a far parte dell'ufficio come scrutatori il meno anziano dei consiglieri o magistrati di grado parificato e il più anziano dei giudici, sostituti o pretori, presenti nell'aula.

L'ufficio nomina un vice presidente, avente grado di consigliere di Corte d'appello od equiparato, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Il presidente dell'ufficio nomina quale segretario un magistrato avente grado di giudice od equiparato.

Art. 3.
(*Votazione*).

Costituito l'ufficio elettorale, il presidente, non oltre le ore 10, dà inizio alla votazione, che è segreta.

Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante una scheda conforme al modello allegato al presente decreto.

Il votante scrive sulla scheda cognome, nome, paternità, grado e residenza dei cinque magistrati, prescelti tra quelli del distretto, indicando separatamente i componenti effettivi e quelli supplenti; indi piega la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

Sono vietate, sotto sanzione di nullità, indicazioni diverse da quelle previste dal 3° comma del presente articolo.

E' nulla la scheda nella quale siano dati più di cinque voti.

L'omissione di alcuna delle indicazioni richieste per i candidati, quando non importi incertezza circa la persona, non rende nullo il voto.

Le schede sono fornite a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero di grazia e giustizia, insieme con le buste di cui all'articolo successivo.

Ogni Corte di appello o sezione distaccata deve essere sempre provvista di un numero di schede non inferiore al triplo dei magistrati assegnati dalle piante organiche agli uffici del distretto. All'uopo i primi presidenti e i presidenti delle sezioni distaccate devono tempestivamente chiedere al Ministero le schede necessarie per integrare il numero suddetto.

Art. 4.
(*Votazione per lettera*).

I magistrati addetti ad uffici fuori della sede della Corte di appello o della sezione distaccata, qualora nel giorno della elezione non si trovino in una di tali sedi, votano per lettera.

All'uopo il primo presidente, almeno venti giorni prima della votazione, invia in plico raccomandato a ciascuno degli uffici del distretto, esclusi quelli del capoluogo, un numero di schede corrispondente a quello dei magistrati che ne fanno parte. Con le schede viene inviato un eguale numero di buste, di tipo uniforme, recante la indicazione « Elezioni del Consiglio giudiziario ».

Il cancelliere dirigente dell'ufficio al quale sono trasmesse le schede e le buste ne dà ricevuta al primo presidente della Corte e consegna una scheda a ciascun magistrato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la elezione.

I magistrati che per qualsiasi motivo non prestano effettivo servizio nell'ufficio, devono provvedere al ritiro della scheda.

Il magistrato, entro cinque giorni da quello della consegna della scheda, la restituisce piegata allo stesso cancelliere, che la chiude immediatamente nella busta. Su questa il votante scrive il proprio nome, cognome e grado, ed il cancelliere appone la firma col bollo di ufficio. Tali buste vengono quindi trasmesse, senza ritardo, al primo presidente della Corte o al presidente della sezione distaccata in piego raccomandato, all'esterno del quale è ripetuta l'indicazione « Elezione del Consiglio giudiziario ».

Il ritardo nella trasmissione o nella consegna delle schede o nella restituzione di esse alla Corte di appello non è motivo di nullità della elezione, salva la responsabilità disciplinare di chi vi ha dato causa.

Art. 5.
(*Modalità della votazione per lettera*).

Il presidente dell'ufficio elettorale, prima di ammettere alla votazione i magistrati presenti, procede alla apertura dei pieghi raccomandati, indicati nel penultimo comma dell'articolo precedente.

Verificata la integrità di ciascuna busta contenuta nel piego, il presidente fa prendere nota del cognome e nome del votante, scritto all'esterno della busta; quindi l'apre, ne estrae la scheda, e, senza dispiegarla, la depone nell'urna.

Qualora durante il corso della votazione giungano altre buste, il presidente procede, con le stesse modalità, alla apertura di esse.

I pieghi pervenuti dopo la chiusura della votazione sono distrutti alla presenza del presidente.

Il magistrato che risulta aver votato per lettera non è ammesso a votare personalmente.

Art. 6.
(*Votazione nelle sezioni distaccate di Corte di appello*).

Per i magistrati addetti agli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione delle sezioni distaccate di Corte di appello, l'ufficio elettorale è costituito presso la sezione medesima.

La votazione ha luogo secondo le norme degli articoli precedenti ed il presidente della sezione distaccata esercita le funzioni attribuite ai primi presidenti.

Il presidente dell'ufficio elettorale presso la sezione distaccata procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti riportati da ciascun candidato e trasmette, subito dopo, copia del verbale della votazione al presidente dell'ufficio elettorale costituito presso la Corte di appello.

Art. 7.
(*Scrutinio*).

Trascorse quattro ore dall'apertura della votazione, e quando tutti i presenti hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario, la quale viene poi chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno degli scrutatori. La lista è conservata nell'archivio della Corte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Il presidente, procede, quindi, allo spoglio dei voti, estraendo dall'urna le schede una per volta.

Letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno degli scrutatori, mentre l'altro scrutatore, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato va riportando come effettivo o come supplente.

Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per gli effettivi e per i supplenti, in base ai voti riportati da ciascun candidato.

L'ufficio elettorale risolve, a norma del successivo articolo 9, le questioni relative alla eleggibilità dei candidati, e se taluno di essi risulti ineleggibile, provvede ad escluderlo dall'elenco.

Art. 8.

(Proclamazione dei risultati).

Qualora la Corte di appello non comprenda sezioni distaccate, l'ufficio elettorale, nella stessa seduta, proclama eletti i primi tre candidati compresi nell'elenco degli effettivi e i primi due candidati compresi in quello dei supplenti. A parità di voti è preferito il più elevato in grado, e, a parità di grado, il più anziano.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

L'originale è conservato nell'archivio della Corte.

Qualora, invece, la Corte di appello comprenda sezioni distaccate, l'ufficio elettorale, appena pervenuta la copia del verbale di cui al 3° comma dell'art. 6, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni candidato, per ciascuna qualifica, nella sede della Corte di appello e in quella della sezione distaccata.

Art. 9.

(Contestazioni).

L'ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, salva per l'interessato la facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'articolo successivo.

Il vice presidente, quando non sostituisce il presidente, ed il segretario hanno soltanto voto consultivo.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 10.

(Reclami).

I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo.

Circa i reclami decide, entro il termine improrogabile di otto giorni, la prima sezione della Corte di appello in Camera di consiglio, sentito il procuratore generale, con ordinanza non soggetta a gravame.

Copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero.

Decorso il termine di cui al primo comma senza che sia pervenuto alcun reclamo, il primo presidente della Corte d'appello ordina la distruzione delle schede.

Art. 11.

(Rinnovazione delle elezioni dichiarate nulle).

Qualora la Corte di appello dichiari la nullità delle elezioni, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, che segua di non meno di 20 e di non più di 30 giorni quello di pubblicazione della ordinanza medesima.

Della nuova data il primo presidente dà comunicazione ai capi degli uffici giudiziari del distretto, con almeno 20 giorni di anticipo, mediante lettera raccomandata, che, appena ricevuta, deve essere sottoscritta, per presa visione, dai magistrati dipendenti.

Fino alla nuova elezione, rimane in carica il precedente Consiglio giudiziario, il quale però non può partecipare alle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

Per ciò che non è stabilito nel presente articolo si osservano le norme degli articoli precedenti, in quanto applicabili.

Art. 12.

(Elezioni suppletive).

Se i membri cessati dalla carica durante il biennio non possono essere sostituiti nel modo indicato nel terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si procede, nelle forme previste dal presente decreto, ad elezioni suppletive.

Queste vengono indette per un giorno festivo, almeno 20 e non più di 30 giorni prima di quello fissato per la votazione, con decreto del primo presidente della Corte, il quale, contemporaneamente, ne dà comunicazione con lettera raccomandata ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del secondo comma del precedente articolo.

Per le nuove elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 13.

(Rappresentanti della Cassazione nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare).

Alla elezione dei cinque magistrati della Corte di cassazione, prevista dal primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si procede secondo le norme del successivo art. 15 in quanto applicabili, e salvo il disposto dei successivi comma.

L'elezione ha luogo, ogni biennio, nella prima domenica di aprile, o, se questa coincida con la festività della Pasqua, nella domenica successiva.

Le schede portano la indicazione: « Elezione dei rappresentanti della Corte di cassazione per le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare per la magistratura ».

I magistrati eletti a norma del presente articolo partecipano anche alle altre eventuali elezioni di componenti del Consiglio superiore e della Corte disciplinare, che hanno luogo nel biennio.

Qualora la Corte di cassazione dichiari la nullità della elezione, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo che segua di almeno 10 e di non più di 20 giorni quello di pubblicazione della ordinanza medesima.

Il primo presidente provvede perchè copia della ordinanza sia, almeno otto giorni prima di quello fissato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

per l'elezione, sottoscritta, per presa visione, dai magistrati in servizio nella Corte o nella Procura generale presso la Corte medesima.

Agli eletti, che debbano essere sostituiti durante il biennio, subentrano, nell'ordine, i tre magistrati che li seguono per numero di voti riportati.

Se non può provvedersi ai sensi del precedente comma, la elezione suppletiva è indetta con decreto del primo presidente, nel quale è fissato per la nuova elezione un giorno festivo che segua di almeno 10 e di non più di 20 giorni la data del decreto, copia del quale deve essere immediatamente sottoscritta, per presa visione, dai magistrati in servizio nella Corte o nella Procura generale presso la Corte medesima.

Art. 14.

(Rappresentanti del Ministero nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare).

La elezione dei cinque magistrati del Ministero di grazia e giustizia, di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ha luogo ogni biennio, presso il Ministero stesso, nella prima domenica di aprile, o, se questa coincida con la festività della Pasqua, nella domenica successiva.

I magistrati suddetti devono essere di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello od equiparato.

Le schede portano la indicazione: « Elezione dei rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia per le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare della magistratura ».

Le funzioni di presidente dell'ufficio elettorale sono esercitate dal capo del personale, o da altro magistrato del Ministero, di grado non inferiore al quinto, da lui delegato, e quelle di scrutatore dal più anziano e dal meno anziano fra i giudici e magistrati di grado equiparato presenti.

Si osservano i comma 4° e 7° del precedente articolo.

I reclami devono pervenire al Ministero entro 8 giorni dalla proclamazione dei risultati, e sono decisi dalla prima sezione della Corte di appello di Roma secondo le norme dell'art. 10.

Qualora la Corte dichiari la nullità della elezione, il capo del personale, entro 10 giorni dalla comunicazione della ordinanza di cui all'art. 10, indice la nuova elezione, fissando un giorno festivo che segua di non meno di 10 e di non più di 20 giorni la data del suo provvedimento. Questo è sottoscritto, per presa visione, dai magistrati in servizio nel Ministero, almeno otto giorni prima di quello fissato per la votazione.

Nello stesso modo si provvede per le eventuali elezioni suppletive da indire durante il biennio.

Per ciò che non è stabilito nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme del successivo art. 15 e le altre ivi richiamate.

Art. 15.

(Elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare).

Le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare per la magistratura, previste dagli articoli 8 e 24 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno luogo ogni biennio, nell'ultima domenica di giugno.

Qualora a tale data, per ritardo nelle operazioni previste dagli articoli precedenti, o, per qualsiasi altro motivo, non tutti i componenti del Consigli giudiziari o i rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero siano stati eletti, alla elezione del Consiglio superiore e della Corte disciplinare procedono i componenti dei Consigli giudiziari, e i rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero, già eletti a tale data.

Alle ore 8 del giorno indicato nel primo comma, i rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero di grazia e giustizia, eletti ai sensi degli articoli 13 e 14, ed i componenti dei Consigli giudiziari, si riuniscono in assemblea, nell'aula della prima sezione della Corte suprema di cassazione, e costituiscono l'ufficio elettorale, che è presieduto dal primo presidente della Corte suddetta, o da un presidente di sezione da lui delegato, ed è composto dal più anziano e dal meno anziano dei magistrati presenti, di grado non inferiore a [illegible]°, i quali funzionano da scrutatori.

L'ufficio nomina un vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato nominato dal presidente fra i presenti.

Le schede portano rispettivamente la indicazione: « Elezione del Consiglio superiore della magistratura », e « Elezione della Corte disciplinare della magistratura ».

Gli elettori impediti di intervenire alla adunanza votano per lettera. All'uopo ogni Corte di appello dev'essere sempre provvista di non meno di 15 schede e buste.

I reclami devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, e sono decisi, entro il termine improrogabile di otto giorni, con ordinanza pronunziata in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dalle sezioni unite della Corte medesima, formate dalla riunione della 1ª Sezione civile e della 1ª Sezione penale.

Nella ordinanza è fissato per la nuova elezione un giorno festivo che segua di almeno 40 e di non più di 50 giorni, la data della ordinanza medesima, e l'avviso è dato mediante inserzione per estratto dell'ordinanza nel bollettino del Ministero, da pubblicarsi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la elezione.

In caso di elezioni suppletive durante il biennio, esse sono indette con decreto del primo presidente della Corte suprema di cassazione, per un giorno festivo che segua di almeno 40 e di non più di 50 giorni quello del decreto. L'avviso è dato mediante inserzione di estratto del decreto nel bollettino ufficiale del Ministero, da pubblicarsi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la elezione.

Per tutto ciò che non è stabilito dal presente articolo si osservano le disposizioni relative ai Consigli giudiziari, in quanto applicabili.

Art. 16.

(Magistrati fuori ruolo).

Ai fini della partecipazione alle elezioni, i magistrati fuori ruolo per incarichi speciali si considerano appartenenti all'ufficio presso cui esercitano le funzioni del proprio grado ai sensi dell'art. 210, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario o, in mancanza, all'ufficio di cui facevano parte prima di essere collocati fuori ruolo.

I magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima della aspettativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 17.
(Disposizione complementare).

Gli articoli 6 comma 3°, 8 comma 3° e 24 comma 4° del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si applicano anche quando occorra sostituire i membri dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore e della Corte disciplinare, che siano trasferiti, rispettivamente, fuori del distretto o della sede di Roma, o che, per qualunque causa, cessino dal servizio attivo.

Art. 18.
(Disposizioni transitorie e di attuazione).

Le prime elezioni dei Consigli giudiziari e dei rappresentanti della Corte di cassazione e del Ministero avranno luogo il 17 novembre 1946; quelle del Consiglio superiore e della Corte disciplinare avranno luogo l'8 dicembre dello stesso anno.

Le successive elezioni avranno luogo nell'anno 1948, nei giorni indicati negli articoli 1, 13, 14 e 15.

Fino alla prima elezione dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore e della Corte disciplinare, rimangono applicabili, per quanto riguarda la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni di detti organi, le norme vigenti anteriormente alla emanazione del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Hanno tuttavia immediata applicazione gli articoli 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 39 e 40 del suddetto decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I decreti, previsti dall'art. 251 dell'ordinamento giudiziario approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativi a procedimenti nei quali la Corte disciplinare provvede secondo le norme dell'ordinamento stesso, possono essere emanati anche dopo l'entrata in vigore degli articoli del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 511, non menzionati nel precedente comma.

La perdita del diritto alla promozione, applicata prima dell'entrata in vigore dell'art. 19 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si intende commutata nella perdita dell'anzianità per anni due, ed il conseguente spostamento nel ruolo è determinato dalla Corte disciplinare per la magistratura, fermi gli effetti della perdita del diritto alla promozione già verificatasi.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha efficacia dal 7 luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato in Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CORDINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 92. — FRASCA

ALLEGATO *A*

Modello della scheda per le elezioni dei Consigli giudiziari

ELEZIONI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI . . . .

Componenti effettivi:
1. . . . . .
2. . . . . .
3. . . . . .

Componenti supplenti:
1. . . . . .
2. . . . . .

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

ALLEGATO *B*

Modello della scheda per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Componenti effettivi:
1. — (grado 3° giudicante): . . . . .
2. — (» »): . . . . .
3. — (» »): . . . . .
4. — (» »): . . . . .
5. — (» »): . . . . .
6. — (» requirente): . . . . .
7. — (» »): . . . . .
8. — (4° giudicante): . . . . .
9. — (» »): . . . . .
10. — (» »): . . . . .
11. — (» requirente): . . . . .

Componenti supplenti:
1. — (grado 4° giudicante): . . . . .
2. — (» »): . . . . .
3. — (» »): . . . . .
4. — (» »): . . . . .
5. — (» requirente): . . . . .
6. — (» »): . . . . .

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

ALLEGATO *C*

Modello della scheda per l'elezione della Corte disciplinare per la magistratura

ELEZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE PER LA MAGISTRATURA

1. — (grado 3° giudicante): . . . . .
2. — (» »): . . . . .
3. — (» »): . . . . .
4. — (» »): . . . . .
5. — (» requirente): . . . . .
6. — (» »): . . . . .
7. — (grado 4° giudicante): . . . . .
8. — (» requirente): . . . . .

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

ALLEGATO *D*

Modello della scheda per l'elezione dei rappresentanti della Cassazione nella elezione del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

Elezione dei rappresentanti della Corte di cassazione per la elezione del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

1) . . . . . .
2) . . . . . .
3) . . . . . .
4) . . . . . .
5) . . . . . .

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

ALLEGATO *E*

Modello della scheda per la elezione dei rappresentanti del Ministero nelle elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

Elezioni dei rappresentanti del Ministero per le elezioni del Consiglio superiore e della Corte disciplinare.

1) . . . . . .
2) . . . . . .
3) . . . . . .
4) . . . . . .
5) . . . . . .

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GULLO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 265.

Concessione di contributi alle spese di riassetto delle miniere zolfifere danneggiate per eventi bellici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'industria ed il commercio di accordare contributi per le spese di riassetto delle miniere zolfifere, concesse a termini del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la cui produzione, per effetto di danneggiamenti arrecati da azioni belliche, sia stata ridotta al di sotto di un decimo di quella media conseguita nel quinquennio 1935-40.

Art. 2.

Le domande di contributo debbono essere corredate dal progetto delle opere e degli impianti occorrenti per la riparazione o la sostituzione di quelli analoghi danneggiati o distrutti e dal computo dettagliato della spesa. Per le riparazioni e le sostituzioni già compiute deve essere prodotto il consuntivo di spesa, corredato dai documenti giustificativi.

Una Commissione, nominata dal Ministro per l'industria ed il commercio e composta di cinque membri, uno dei quali designato dal Ministro per il tesoro, esprimerà il parere sulla necessità e sulla convenienza dei lavori e degli impianti eseguiti e da eseguire, nonchè sulle spese che possono essere ammesse a contributo, e proporrà altresì l'ammontare del medesimo che non potrà, in ogni caso, superare la metà della spesa stessa.

I contributi per le opere da eseguirsi sono corrisposti al compimento delle opere o frazionati in quote da pagarsi in base agli stati di avanzamento; quelli per gli impianti sono corrisposti in base alle risultanze del collaudo.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 escludono ogni altro concorso o sussidio eventualmente spettante a titolo di risarcimento dei danni di guerra alle cose per la cui riparazione o ricostruzione i contributi stessi vengono concessi.

I relativi decreti di concessione sono comunicati alle competenti Intendenze di finanza.

Art. 4.

Per la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto e per le spese inerenti agli accertamenti da eseguirsi ai fini della concessione e del pagamento dei contributi stessi, è autorizzata la spesa di L. 100 milioni.

La somma anzidetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per L. 75.000.000 nell'esercizio 1946-47 e per L. 25.000.000 nell'esercizio 1947-48, distintamente per gli scopi di cui al precedente comma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 100. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 266.

Abrogazione della legge 28 luglio 1939, n. 1324, concernente premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1324, che prevede l'istituzione di premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale o per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1946 è abrogata la legge 28 luglio 1939, n. 1324, con la quale furono istituiti premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2 foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1946, n. 267.

Nomina di un membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 441, col quale è stata ricostituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione chiamandovi a farne parte in qualità di membro il dott. ing. Ugo Vallecchi, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il dott. ing. Ugo Vallecchi, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al regio decreto 17 maggio 1946, n. 441.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1946

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 101. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1946.

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca destinati all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, numero 67080, recante speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1946 per alcune categorie di atti economici;

Ritenuta l'opportunità di limitare lo speciale regime di imposizione stabilito col citato decreto Ministeriale per i prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, ai soli prodotti che vengono immessi in consumo nel territorio dello Stato;

Decreta:

Il regime d'imposizione stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, n. 67080, non trova applicazione nei confronti dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca destinati all'esportazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3482)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1946.

Revoca del decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Agenzia importazioni esportazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 agosto 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Agenzia importazioni esportazioni, con sede in Milano;

Ritenuto che dalla relazione del sequestratario e dalle ulteriori indagini esperite, è risultato che la suindicata società non svolge più alcuna attività e non possiede beni di sorta, cosicchè manca ogni ragione per mantenere in vita il sequestro;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto Agenzia importazioni esportazioni, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Volpi Chilardini è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 n. 223, serie 27ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 197, serie 38ª, di L. 5000 capitale nominale; n. 149, serie 31ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Trotti Elena Maria di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1916) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 nn. 515 - 516 - 517 [illegible]8, serie 2ª, ciascuno di L. 2000 capitale nominale, intestati rispettivamente a De Stefano Matelda, Gabriella, Marcello, Graziella, minori sotto la patria potestà della madre Sierca Margherita fu Francesco, ved. De Stefano, domiciliata in Arpino (Frosinone), col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1917) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1951, serie 41, n. 259, di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Liotta Filippo di Carmelo, domiciliato in Palermo, ipotecato, col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1918) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	301617	Amelio Umberto fu Gennaro, dom. in Saviano (Caserta)	52,50
Id.	550880	Comune di Santopadre (Caserta), vincolato	483 —
Id.	300769	De Luca Amalia di Pasquale, moglie di De Palma Nicola, dom. a Napoli	458,50
Id.	477020	Comune di Putignano (Bari)	136,50
Id.	504246	Come sopra	59,50
Id.	98846	Canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale dei Marsi, in Pescina (Aquila)	168 —
Id.	167040	Parrocchia di San Giovanni Battista, in Corleto Monforte (Salerno)	3,50
Id.	250202	Parrocchia di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina (Salerno)	7 —
Id.	274074	Beneficio curato autonomo di Santa Lucia e Santa Maria delle Grazie, in Sala Consilina(Salerno)	3,50
Id.	403457	Parrocchia di San Nicola e Santissima Annunziata, in Sala Consilina	3,50
Id.	408706	Parrocchia di Santo Stefano, in Sala Consilina	7 —
Id.	479208	Parroco *pro tempore* della Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio (Salerno)	7 —
Id.	481895	Chiesa di Santa Maria Maggiore, in Sant'Arsenio	3,50
Id.	556623	Parrocchia di Santa Barbara, in Corleto Monforte (Salerno)	7 —
Id.	610479	Parrocchia di Sicignano (Salerno)	17,50
Id.	439184	Congregazione di carità di Casapinta (Novara)	17,50
Id.	479830	Comune di Casapinta	350 —
Id.	459787	Berardi Maria di Adriano, nubile, dom. in Roma, vincolata	1.410,50
Id.	313079	Di Cagno Elisabetta di Pasquale, minore, moglie di Besta Enrico fu Carlo, dom. in Sassari, vincolata	1.820 —
Id.	750971	Cervino Teresa di Vincenzo, moglie di D'Arelli Francesco, dom. in Sant'Arcangelo (Potenza), vincolata	80,50
Id.	752284	Come sopra	80,50
Id.	154818	Chiesa di Santa Maria a Pacina, in Castelnuovo Berardenga (Siena)	108,50
Id.	370441	Cozzi Anna Rosa di Mario, moglie di Cosentino Giuseppe, dom. a Lauria (Potenza)	70 —
Id.	227469	Canonicato V di 1ª erezione della Cattedrale di Gallese (Roma)	10,50
Id.	477003	Canonicati I e III del Rosario, nella Cattedrale di Gallese	3,50
Id.	296294	Beneficio corale Pepe, nella Cattedrale di Civita Castellana	112 —
Id.	150811	Rettoria di San Rocco, in Barano di Ischia (Napoli)	94,50
Id.	48326	Chiesa parrocchiale di Succivo, vincolata	42 —
Id.	173566	Capitolo cattedrale di Aversa (Caserta)	14.406 —
Id.	30072	Chiesa succursale di Muzio di Pieve di Teco (Porto Maurizio).	38,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	369500	Serra Anna di Luciano, moglie di Trauteur Giuseppe, dom. a Roma, vincolata	1.890 —
Id.	369502	Come sopra	1.610 —
Id.	134778	Comune di Montelongo (Campobasso)	52,50
Id.	805786	Cosentino Laura fu Pietro, moglie di Zappalà Salvatore, domiciliata a Giarre (Catania), vincolata	458,50
Id.	332841	Prole nascitura di Laurenti Albino fu Carlo, dom. a Torino	532 —
Red. 3,50 % (1934)	511393	Asilo infantile Rosania, in Castelnuovo di Conza (Salerno)	4.000,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

(3468) Roma, addì 25 ottobre 1946

Il direttore generale: CANTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 17 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Belmonte Mezzagno (Palermo), di un mutuo di L. 450.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, al fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Vigilio Righetti Luchini di Vittorio, nato a Trieste il 1° aprile 1896, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Padova il 1° luglio 1943.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(3484)

Il dott. Ottorino Bolondi di Luigi, nato a Montechiarugolo (Parma) il 7 settembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Parma il 3 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(3485)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a 500 posti di operaio in prova per le specialità di calderaio, saldatore e fucinatore riservato a favore dei reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale n. 100 del 12 luglio 1946;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/304442 in data 15 ottobre 1946;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il termine massimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operaio in prova per la specialità di calderaio, saldatore e fucinatore e prorogato al 15 novembre 1946.

Il Ministro: FERRARI

(3493)

PREFETTURA DI CREMONA

Revoca di bandi di concorsi a posti diversi di sanitario e di chimico indetti negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941

Il Prefetto della provincia di Cremona, con decreto 25 ottobre, n. 24777 San., ha revocato i bandi di concorso ai posti di medico condotto, di veterinario condotto, di assistente medico e chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cremona, indetti negli anni 1938, 1939, 1940 e 1941.

(3495)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 6 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 258.
Norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225 . . . . Pag. 2702

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 259.
Concessione di agevolazioni tributarie per le operazioni finanziarie occorrenti per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione . Pag. 2703

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 260.
Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa dell'Esercito a decorrere dal 1° ottobre 1945 . . Pag. 2703

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 261.
Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali. Pag. 2704

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna . . Pag. 2705

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto . . Pag. 2705

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1946.
Messa in liquidazione della ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, e nomina del liquidatore . . . Pag. 2705

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.
Disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse nella campagna olearia 1946-1947 . . . . . Pag. 2706

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pavullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 2712

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2712

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2712

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2713

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2712

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2712

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2712

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2712

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2712

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Voghera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2712

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso . . . . . Pag. 2713

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 2712

CONCORSI

Ministero della marina mercantile: Concorso per esami a 14 posti di allunno d'ordine in prova della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile (gruppo C - grado 13°) . . . . . Pag. 2713

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 252 DEL 6 NOVEMBRE 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro (Suppletivo) dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 - Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3436)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 258.

Norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 dicembre 1935, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali dell'Esercito, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 746;

Visto il regio decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate dello Stato, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 302, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 maggio 1944, n. 178, concernente modificazioni alle norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.R.E.M. e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 - capo III articolo 64 - riguardante lo stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 437, recante modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa l'applicazione dell'art. 33 *bis* del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, del paragrafo 85, lettera *a*), del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, del paragrafo 601 del regolamento di disciplina militare dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 giugno 1929 e successive modificazioni, degli articoli 92, lettera *a*), 20, terzo comma, e 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e dell'articolo 64, lettera *c*) n. 6, del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, nei riguardi, rispettivamente, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della Guardia di finanza, dei sottufficiali di carriera e di leva della Marina e del personale volontario del C.R.E.M., nonchè dei sottufficiali e militari di truppa di carriera, o vincolati a ferma speciale superiore a trenta mesi, dell'Aeronautica che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente in territorio estero od in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, occupato dal nemico od assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni e senza essere in possesso del requisito dell'età, ove richiesto.

Il disposto del precedente comma non si applica ai sottufficiali e militari di truppa che pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I sottufficiali e militari indicati nell'art. 1, devono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere la prescritta autorizzazione: qualora non la ottengano, sono, se di carriera, dispensati dal servizio o collocati a riposo, a seconda della durata dei servizi prestati, se raffermati o vincolati a ferma speciale, prosciolti, d'ufficio, dalla ferma contratta.

Art. 3.

Qualora i sottufficiali ed i militari di cui all'art. 1 decedano prima della scadenza del termine previsto dall'art. 2, non si applica il disposto dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, e 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225, sono estese, sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente, in territorio estero od in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Il disposto del precedente comma non si applica agli ufficiali che, pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 5.

Le autorizzazioni per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nelle condizioni previste dal presente decreto non comportano effetti economici retroattivi.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELA — SCOCCIMARRO — CORBINO — FACCHINETTI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 250.

Concessione di agevolazioni tributarie per le operazioni finanziarie occorrenti per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 41 della legge 18 maggio 1942, n. 566, tutti gli atti, contratti e convenzioni relativi alle operazioni di finanziamento, cui dovessero eventualmente ricorrere gli Enti economici dell'agricoltura e l'Associazione degli Enti suddetti ai fini della loro liquidazione, sono soggetti alla imposta fissa di registro e a quella fissa di iscrizione e cancellazione ipotecaria, con esenzione dal pagamento della tassa di quietanza. Restano fermi gli emolumenti ai Conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro, mentre sono ridotti alla metà delle tariffe vigenti gli onorari notarili per la stipula degli atti e per l'espletamento delle formalità inerenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CORBINO — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 108. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 260.

Aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa dell'Esercito a decorrere dal 1° ottobre 1945.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e assegni fissi dell'Esercito;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, che stabilisce le paghe ordinarie dei militari di truppa dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei graduati e militari di truppa dell'Esercito sono fissate, a decorrere dal 1° ottobre 1945, nelle seguenti misure:

militari in servizio di leva, trattenuti o richiamati:

militari con meno di 40 mesi di servizio:

soldati	lire 25
caporali	lire 27
caporali maggiori	lire 30

militari con più di 40 mesi di servizio continuativo:

soldati	lire 35
caporali	lire 38
caporali maggiori	lire 42

militari raffermati o vincolati a ferme speciali:

a) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio, lire 41;

b) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del 2° anno di servizio, lire 43;

c) dopo due anni di servizio e fino al compimento del 5° anno di servizio, lire 60;

d) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del 7° anno di servizio, lire 80;

e) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'11° anno di servizio, lire 100;

f) dopo undici anni di servizio, lire 110.

A decorrere dalla stessa data sono soppressi:

l'integrazione temporanea e l'aumento dell'integrazione stessa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650;

l'indennità di lire 120 netta istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574;

tutti i soprassoldi speciali connessi con la paga.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1945, l'art. 91 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3158, è sostituito dal seguente:

« Ai caporali e soldati vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole, convivente ed a carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una indennità speciale di lire 750 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 300 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a lire 300 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 261.

Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti l'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; il regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297; l'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003; l'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228; l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite:

a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800;

b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600;

c) per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400;

d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400;

e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2100.

Art. 2.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 15 e 21 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, sui revisori ufficiali dei conti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — CORBINO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 107. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1379, per l'attuazione della legge predetta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 9 gennaio 1946, con il quale l'avv. Ezio Piacentini è stato nominato commissario straordinario del Monte di Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori avv. Artenio Pergola e rag. Socrate Reali sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1946
Registro Tesoro n. 10, *foglio n.* 298
(3434)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il signor Radii Mazzini è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3379)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1946.

Messa in liquidazione della ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 31 agosto 1945, con il quale la ditta Enrico Petersen (fabbrica articoli medici e chirurgici), con sede in Milano, via Cosimo del Fante n. 13, è stata sottoposta a sequestro, con la nomina a sequestratario del rag. Giuseppe Centonze;

Vista la relazione del sequestratario, con la quale è stata fatta presente l'opportunità di mettere in liquidazione l'azienda che non è più in grado di adempiere le obbligazioni inerenti al suo esercizio;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Sentita l'Intendenza di finanza di Milano;

Decreta:

La ditta Enrico Petersen, con sede in Milano, è messa in liquidazione, ed è nominato liquidatore il rag. Giuseppe Centonze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3389)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva e di sanse nella campagna olearia 1946-1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1945, n 108, recante disposizioni per la disciplina della produzione e utilizzazione dell'olio di oliva e di sanse nella campagna 1945-46;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, concernente il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che ha istituito l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura;

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1918, n. 245, contenente norme penali per la disciplina dei consumi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 774, contenente norme penali relative alla disciplina dell'ammasso dell'olio di oliva della campagna 1945-46;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193, contenente sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo;

Considerata la necessità di assicurare, per le esigenze dell'approvvigionamento nazionale, la disponibilità dell'intera produzione di olio di oliva e di sanse della campagna 1946-47;

Decreta:

1. — *Vincolo delle olive e destinazione dell'olio.*

Art. 1.

Tutte le olive prodotte nella campagna 1946-47 sono sottoposte a vincolo e debbono essere destinate, a cura dei rispettivi produttori o di chi ha titolo per disporne, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 10 alla oleificazione salvo, per le olive da tavola, la diversa destinazione consentita dal presente decreto.

Tutto l'olio ottenuto dalla lavorazione delle olive destinate alla oleificazione, siano esse di produzione nazionale od importate dall'estero, nonchè quelle provenienti dai precedenti raccolti, da chiunque detenuto, e l'olio eventualmente introdotto dall'estero e nazionalizzato deve essere conferito agli oliai del popolo, ad eccezione delle quote spettanti in esonero ai produttori, a norma degli articoli 20 e 21.

Art. 2.

Agli effetti di quanto previsto dal precedente articolo sono considerati produttori coloro i quali, come proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, questi ultimi anche se di soli olivi, conducano terreni olivati; nonchè, nei casi di fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria, i mezzadri o coloni parziari.

2. — *Denuncie e consegne dell'olio.*

Art. 3.

Tutto l'olio di oliva disponibile deve essere denunciato con le modalità che saranno stabilite dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Sono obbligati alla denuncia coloro i quali, come proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, questi ultimi anche se di soli olivi, conducano terreni olivati, nonchè coloro che comunque dispongano di olio di oliva.

I gestori dei frantoi sono solidalmente responsabili, con coloro cui è commesso l'obbligo di denunciare l'olio, della compilazione della denuncia di produzione, per le singole quantità ottenute.

Indipendentemente dall'obbligo della denuncia, tutti i produttori di olio di oliva a qualsiasi titolo sono tenuti a presentarsi all'U.C.S.E.A. competente per la applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto ogni qualvolta l'Ufficio Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura lo riterrà necessario.

Comunque, al fine di regolarizzare la loro posizione, gli stessi produttori debbono presentarsi all'U.C.S.E.A. suddetto entro e non oltre 15 giorni dall'ultimata lavorazione delle olive.

Art. 4.

La consegna dell'olio agli oliai del popolo deve essere effettuata nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'U.N.S.E.A. a mezzo dei propri Uffici provinciali, d'intesa con i Consorzi agrari, sentiti i Comitati provinciali dell'agricoltura.

I gestori dei frantoi hanno l'obbligo di provvedere alla custodia e alla conservazione dell'olio prodotto nei propri stabilimenti fino a quando non verrà ritirato dagli aventi diritto per essere consegnato ai centri di raccolta, al netto delle eventuali trattenute previste per il fabbisogno aziendale o familiare.

3. — *Vincolo delle morchie e dei fondami, delle sanse e disciplina della produzione degli olii di sansa e rettificati.*

Art. 5.

Sono vincolati, presso i produttori a qualsiasi titolo, i sottoprodotti comunemente denominati morchie e fondami.

Art. 6.

La raccolta e la distribuzione dei residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di noccioli), ed i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette, polpe), siano essi di produzione nazionale od importati dall'estero, nonchè la produzione e la distribuzione degli olii comunque ottenuti dalla lavorazione delle sanse, sono regolate dalle norme e con le modalità di cui al decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71.

Art. 7.

Gli olii rettificati ottenuti dalla lavorazione degli olii lampanti, lavati, scaldati e d'inferno, nonchè degli olii al solvente e di rimacina a bassa acidità, sono vin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

colati presso gli stabilimenti di produzione a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e debbono essere denunciati il 1° e il 15 di ogni mese dal Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse all'Alto Commissariato dell'alimentazione, agli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali competenti per territorio.

4. — *Accertamento e reperimento della produzione olivicola ed olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 8.

L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura ed i suoi Uffici provinciali e comunali debbono provvedere, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, all'accertamento e reperimento delle olive e dell'olio, al controllo delle denunce previste dal precedente art. 3, alla organizzazione delle operazioni relative al conferimento dell'olio agli oliai del popolo ed al controllo circa l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tutte le attribuzioni previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che non rientrano fra quelle menzionate nel comma precedente, sono devolute ai Consorzi agrari ed alla loro Federazione.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento della produzione di olive e di olio di ciascuna azienda, l'U.N.S.E.A. ed i suoi Uffici provinciali e comunali terranno conto della consistenza degli impianti, della produzione media delle olive e della resa in olio delle stesse al frantoio.

L'Ufficio Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.C.S.E.A.) notifica ai singoli produttori i quantitativi di olio accertati ai fini della consegna del prodotto agli oliai del popolo.

Contro le determinazioni dell'U.C.S.E.A. sull'entità della produzione conseguita, gli interessati possono presentare entro dieci giorni dalla data di avvenuta notifica, ricorso al Comitato provinciale dell'agricoltura che si pronunzierà in via definitiva nel termine massimo di quindici giorni.

L'emessa notifica, le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti comma, non liberano i produttori o detentori dagli obblighi previsti dall'art. 1 del presente decreto.

5. — *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 10.

E' fatto divieto di acquistare olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 14.

I produttori di olive destinate alla oleificazione che non provvedano alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino, invece, la vendita parziale o totale delle olive medesime, sono ritenuti responsabili del conferimento all'ammasso dell'olio proveniente dalle stesse, fino a che non abbiano provveduto a comunicare agli U.P.S.E.A. competenti per territorio:

a) i quantitativi di olive venduti;

b) le generalità e il domicilio proprio e dell'acquirente;

c) il prezzo realizzato;

d) l'ubicazione del frantoio presso cui le olive verranno lavorate.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro due giorni da quello della stipulazione del contratto, mediante dichiarazione verbale del produttore, cui l'U.C.S.E.A. rilascerà ricevuta, o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di compra-vendita di olive destinate alla oleificazione, il vincolo giuridico di cui al precedente art. 1 s'intende trasferito, a tutti gli effetti, dal produttore all'acquirente che si assume l'obbligo di destinare le olive acquistate alla frangitura e di conferire il prodotto all'ammasso, senza diritto ad alcuna trattenuta.

L'U.C.S.E.A. del luogo dove le olive sono state prodotte provvede a rilasciare all'acquirente — dietro presentazione da parte dello stesso di un documento comprovante la sua identità di gestore di frantoio autorizzato a lavorare — apposita bolletta di accompagnamento e, nel caso di trasferimento fuori Comune, a comunicare all'U.C.S.E.A. nel cui territorio ha sede lo stabilimento presso il quale le olive saranno lavorate, le generalità dell'acquirente, il quantitativo di olive trasferite e l'ubicazione del frantoio presso cui si provvederà alla frangitura.

Art. 11.

Nel caso in cui il frantoio si trovi in Comune diverso da quello di produzione, tutti i trasporti di olive destinate alla oleificazione, effettuati dai produttori o per loro conto, dal luogo di produzione al frantoio, debbono essere muniti di apposita bolletta di accompagnamento da rilasciarsi a cura dell'U.C.S.E.A. del Comune di produzione, su richiesta degli interessati. Detto Ufficio all'atto del rilascio della bolletta, comunica all'U.C.S.E.A. del Comune dove ha sede lo stabilimento di lavorazione, le generalità del produttore ed il quantitativo di olive trasferito.

Le bollette di accompagnamento di cui al comma precedente, nonchè quelle previste dall'art. 10, con la immissione del prodotto nel frantoio debbono essere ritirate dal gestore del frantoio stesso, il quale provvede a restituirle all'U.C.S.E.A. insieme alla documentazione di cui al successivo art. 17.

Art. 12.

E' vietato il trasferimento fuori Provincia delle olive destinate alla oleificazione, salvo nei casi di Provincie contermini e limitatamente alle produzioni conseguite nelle zone marginali delle Provincie medesime, laddove le attrezzature esistenti non consentono la lavorazione del prodotto.

I trasferimenti previsti dal precedente comma restano comunque subordinati alle decisioni del Comitato provinciale dell'agricoltura che, caso per caso e soltanto quando il trasferimento debba farsi nell'interesse dei produttori, ne accerteranno la indispensabilità, sentito il parere dell'U.P.S.E.A. competente.

L'U.P.S.E.A. della Provincia di produzione, su decisione favorevole del Comitato provinciale dell'agri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

coltura, rilascerà bolletta di accompagnamento per il trasferimento del quantitativo di olive autorizzato e darà notizia del trasferimento stesso all'U.P.S.E.A. della Provincia di destinazione, precisando il nome del produttore, la località di destinazione e il frantoio dove le olive dovranno essere lavorate.

Art. 13.

Per la campagna olivicola 1946-47 è autorizzata la preparazione in salamoia per il consumo diretto soltanto delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana », limitatamente al territorio delle Marche, nonchè alle varietà « Cerignola », « Spagna », « Sant'Agostino » e « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ha facoltà di autorizzare, in via eccezionale, nei soli casi di riconosciuta necessità, l'impiego per la salamoia di quantitativi, ristretti alla minima entità possibile, di olive da tavola di altre varietà oltre quelle sopra indicate, su proposta degli ispettori agrari delle Provincie produttrici, i quali, sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, sono tenuti a indicare, entro il 15 novembre, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali, tenuto conto dei criteri restrittivi suddetti, si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al 1° comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti, i produttori di olive delle varietà di cui al 2° comma, che intendano effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, devono essere preventivamente autorizzati dall'U.P.S.E.A. cui, entro il 15 dicembre, debbono avanzare richiesta specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al primo comma ed i produttori delle varietà di cui al comma secondo che intendano effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'U.P.S.E.A. al quale, entro il 15 dicembre, debbono avanzare richiesta specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune e la località di produzione delle olive;

c) le generalità dell'acquirente e lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Qualora le richieste per l'impiego alla salamoia delle varietà di olive di cui al comma secondo superino complessivamente il quantitativo stabilito, l'U.P.S.E.A. provvede a ripartire proporzionalmente detto quantitativo tra i singoli richiedenti.

Per le olive che debbono essere lavorate in Provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'U.P.S.E.A. della Provincia di produzione.

Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata ed annullata dal gestore dello stabilimento predetto. Tale bolletta deve essere inviata, entro due giorni da quello in cui è avvenuto il ritiro, all'U.P.S.E.A. della Provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

6. — *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 14.

L'esercizio di tutti i frantoi, da chiunque gestiti, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal prefetto in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura di intesa, per quelli a carattere industriale, con l'Ispettorato dell'industria.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, da presentare redatte in carta semplice al Comitato provinciale dell'agricoltura entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, debbono essere indicati:

a) nome, cognome, paternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero, le caratteristiche e la potenzialità lavorativa delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 15.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto, per ciascuna zona, della entità della produzione da lavorare e della capacità lavorativa delle attrezzature per modo da garantire, con gli impianti autorizzati a funzionare, la tempestiva e completa lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina olearia;

b) il frantoio, a causa della sua ubicazione, non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive;

d) il funzionamento del frantoio si renda superfluo in relazione alla quantità di olive da lavorare.

Art. 16.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria deve essere istituito un registro di carico e scarico delle olive immesse e lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte, i cui fogli numerati debbono essere preventivamente vistati dal prefetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale debbono risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, i nominativi dei proprietari, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'U.C.S.E.A. due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 17.

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal secondo comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 17.

Appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione insieme con il produttore o chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando nel registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto regolare ricevuta.

Dette denuncie, a cura del gestore del frantoio, debbono essere rimesse a fine di ogni settimana all'U.C.S.E.A. insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di immettere nello stabilimento olive provenienti da altro Comune o da altra Provincia sprovviste della prescritta bolletta di accompagnamento.

Art. 18.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive lavorate senza la presentazione da parte dell'interessato:

a) dell'autorizzazione all'esonero per i quantitativi di olio a lui spettanti per i consumi familiari ed aziendali;

b) dell'autorizzazione a ritirare i quantitativi di olio destinati ai centri di raccolta.

Le autorizzazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono rilasciate al produttore dall'U.C.S.E.A. in duplice copia di cui una deve essere trattenuta dal gestore del frantoio per legittimare l'uscita dell'olio e la consegna dello stesso agli aventi diritto, mentre l'altra deve essere utilizzata dal produttore per legittimare i trasporti dell'olio e l'eventuale detenzione del quantitativo di prodotto destinato all'ammasso, nel caso in cui il magazzino del produttore medesimo sia stato costituito come magazzino fiduciario.

Sulle autorizzazioni suddette il gestore del frantoio deve annotare il giorno e l'ora dell'uscita del prodotto dal proprio stabilimento.

Dette autorizzazioni debbono essere restituite all'U.C.S.E.A. dal gestore del frantoio insieme alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 17, dal produttore il giorno successivo all'avvenuto trasporto dell'olio e, nel caso di esistenza di magazzino fiduciario, non appena lo stesso sia stato sgombrato dal prodotto.

Art. 19.

La licenza di esercizio, rilasciata a norma del precedente art. 14, deve essere immediatamente revocata dal prefetto, per l'intera campagna, qualora il gestore del frantoio non ottemperi in tutto o in parte alle disposizioni e agli obblighi di cui al presente decreto.

All'atto della constatazione dell'infrazione l'autorità di polizia che ha accertato l'inadempienza provvederà ad apporre i sigilli allo stabilimento.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano il prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata negata o revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale od alla Azienda gestione ex-Opoli. Lo stesso prefetto, ove non sia di pregiudizio per la completa e tempestiva lavorazione delle olive, può ordinare l'osservanza di determinati turni di lavoro, vietando il funzionamento dei frantoi nelle ore notturne.

7. — *Esoneri e svincoli.*

Art. 20.

I quantitativi di olio prodotti nella campagna 1946-47 che possono essere ritirati dal frantoio e trattenuti per il fabbisogno alimentare in esenzione dall'obbligo di conferimento agli ollai del popolo sono stabiliti nelle seguenti misure massime per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): kg. 15 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria, o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 13,500 di olio per conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi comprese non più di due persone di servizio;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti delle aziende olivicole: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 15 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

I conduttori di aziende olivicole possono trattenere:

e) per i dirigenti e impiegati che risiedono stabilmente presso le aziende stesse e vi esplicano continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 11 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compresa non più di una persona di servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Art. 21.

Per le convivenze che conducono direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto, sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 15 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 22.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in kg. 11 a testa per gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 20, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed all'art. 21, lettera *a*).

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 11 a persona o compreso tra i kg. 11 e kg. 15 devono considerarsi approvvigionati in grassi per un'intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio e grassi solidi delle carte annonarie normali e supplementari.

Art. 23.

Il quantitativo massimo di olio che, ai sensi degli articoli 20, 21, 24 ultimo comma e 26 può essere trattenuto per il fabbisogno alimentare degli aventi diritto i quali nella campagna 1946-47 abbiano macellato o macellino suini per il consumo familiare o siano autorizzati a trattenere burro, è ridotto, secondo i casi, da kg. 15 a kg. 11, da kg. 13,500 a kg. 10, da kg. 11 a kg. 9 e da kg. 7,500 a kg. 6.

Ai soli effetti della determinazione dei quantitativi di olio da trattenere, a' termini del presente articolo, gli aventi diritto sono tenuti a dichiarare agli U.C.S.E.A. se abbiano macellato o siano per macellare suini per il consumo familiare, durante la campagna 1946-47.

Gli Uffici annonari comunali hanno l'obbligo di comunicare il 1° e il 15 di ogni mese agli U.C.S.E.A. lo elenco nominativo di coloro che abbiano macellato suini per il consumo famigliare nella campagna 1946-47 affinchè gli U.C.S.E.A. medesimi possano provvedere a concedere l'esonero e lo svincolo dell'olio per il fabbisogno alimentare di tali « produttori misti » o a disporre il conferimento agli oliai del popolo della maggiore quantità di olio già esonerata o svincolata nel caso in cui la macellazione dei suini sia avvenuta posteriormente alla concessione dell'esonero o svincolo dell'olio.

Art. 24.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento e allo svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

b) coloro che non risultino di avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle qualità previste dai commi *a*), *b*), *c*) ed *c*), dell'art. 20, da una data anteriore al 30 giugno 1946;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi;

e) coloro che ricevano olio in pagamento di qualsiasi prestazione o lo ottengano in qualunque altro modo non previsto dagli articoli 20, 21, 25, 26, 27, 28 e 29.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 25.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi, condotta da enti religiosi o da istituti in genere, fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 26.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico, i quantitativi di olio di cui al comma *c*) dell'art. 20, può essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 11 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, può essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 7,500 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi.

Lo svincolo concesso ai coloni e mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio e grassi solidi della carta annonaria per 12 mesi.

Art. 27.

Ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro viene riconosciuto il diritto di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Agli effetti del ritiro dei buoni della carta annonaria relativi all'olio od ai grassi solidi, il quantitativo di olio globalmente svincolato a favore degli operai predetti è computato per la metà.

Qualora però tale quantitativo globale di olio raggiunga kg. 11 (limite di autosufficienza) i capi frau-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

toio e gli operai frantoiani devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Art. 28.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi, viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 13,500 di olio limitatamente alle persone degli stessi e previa asportazione dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi per 12 mesi.

Art. 29.

Agli operai ed alle operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive viene riconosciuto il diritto, solo nei casi in cui sia esplicitamente prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alla persona dell'operaio o dell'operaia.

Agli effetti del ritiro dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi, il quantitativo di olio globalmente svincolato a favore degli operai predetti è computato per la metà.

Qualora però tale quantitativo globale di olio raggiunga kg. 11 (limite di autosufficienza) gli operai e le operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Il controllo delle settimane di lavoro è effettuato dagli Uffici Comunali Statistico-Economici dell'Agricoltura.

Art. 30.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero, che risiede in Provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'U.P.S.E.A. a trasportare nella Provincia di residenza l'olio spettante oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della Provincia di residenza qualora ne abbia disponibilità, previo conferimento all'ammasso della Provincia di produzione del quantitativo di olio spettantegli per il fabbisogno proprio e familiare.

Art. 31.

Agli effetti del presente decreto s'intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero dal conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'U.P.S.E.A. ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato, l'olio che gli aventi diritto allo svincolo, ai sensi del presente decreto, possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli U.C.S.E.A. entro il termine che verrà stabilito dagli Uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

Gli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura hanno l'obbligo di trasmettere, il 1° e il 15 di ogni mese, alle Sezioni provinciali dell'alimentazione delle Provincie, nelle quali risiedono coloro che hanno beneficiato dell'esonero o dello svincolo, i quantitativi di olio, l'elenco nominativo di detti beneficiari con la indicazione per ciascuno di essi del quantitativo di olio esonerato o svincolato in suo favore.

8. — *Vigilanza e sanzioni.*

Art. 32.

Gli Uffici centrali e periferici dell'U.N.S.E.A. hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopraluoghi presso le aziende produttrici, i frantoi, i locali di deposito, gli stabilimenti di estrazione dell'olio al solvente e di rettificazione, nonchè di fare obbligo ai singoli produttori di presentarsi presso la propria sede.

Art. 33.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215 e successive modificazioni.

Art. 34.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dell'olio che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 35.

E' abrogato il decreto Ministeriale 22 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133-2, recante norme per la chiusura delle operazioni di ammasso dell'olio della campagna 1945 e per l'acquisto da parte dell'Alto Commissariato dell'alimentazione delle eventuali disponibilità di prodotto economizzato dai produttori sulle trattenute familiari e aziendali.

Art. 36.

Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le ditte, già incaricate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione al reperimento dell'olio a norma del decreto Ministeriale 22 maggio 1946, debbono inviare denuncia ai locali Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.) delle partite di olio che, reperite secondo le disposizioni impartite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione nel giorno dell'entrata in vigore del presente provvedimento, risultino ancora non trasferite alle Provincie assegnatarie.

La suddetta denuncia, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere indirizzata agli Uffici Provinciali Statistico-Economici dell'Agricoltura, nella cui circoscrizione sono giacenti le partite di olio reperite e, per conoscenza, all'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (via G. Borsi n. 9 - Roma).

Nella denuncia stessa devono essere chiaramente indicate le generalità del detentore dell'olio, il quanti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

lativo corrispondente espresso in chilogrammi e l'ubicazione del magazzino nel quale il prodotto è custodito, precisando il Comune, la via e il numero civico.

L'U.N.S.E.A. dovrà inviare il riepilogo delle denuncie ricevute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 37.

Il trasporto verso le Provincie assegnatarie delle partite di olio di cui all'articolo precedente, sarà effettuato con bolletta di accompagnamento, rilasciata di volta in volta dall'U.P.S.E.A. competente, previa autorizzazione dell'Alto Commissariato della alimentazione, da comunicarsi per tramite dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro ad interim *per l'alimentazione*
ALDISIO

(3479)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pavullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 17 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Pavullo (Modena), di un mutuo di L. 3.536.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3280)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Loreto (Ancona), di un mutuo di L. 1.100.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3276)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 18 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Novi Ligure (Alessandria), di un mutuo di L. 4.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3277)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli), di un mutuo di L. 10.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3278)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casale Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 19 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Casale Monferrato (Alessandria), di un mutuo di L. 326.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3279)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 2 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mirandola (Modena), di un mutuo di L. 1.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3281)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 17 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Lama Mocogno (Modena), di un mutuo di L. 440.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3282)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fanano (Modena), di un mutuo di L. 960.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3283)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 7 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Gualdo Tadino (Perugia), di un mutuo di L. 920.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3284)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Voghera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Voghera (Pavia), di un mutuo di L. 2.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3285)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9342 in data 31 ottobre 1946, l'architetto Cesare Perusini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso.

(3483)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1946 - N. 225

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	81,70
Id. 3,50 % 1902	84,40
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	92 —
Redimibile 3,50 % 1934	78,025
Id. 5 % 1936	92 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91 20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

Media dei cambi e dei titoli del 31 ottobre 1946 - N. 226

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	81,60
Id. 3,50 % 1902	84,20
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	91,95
Redimibile 3,50 % 1934	78,45
Id. 5 % 1936	92,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,325
Id. 5 % convertiti 1951	97,075

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile (gruppo C - grado 13°).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 21 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338, con il quale sono state riordinate le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 9 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai pubblici concorsi con l'esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 79168/12106.2.20/1/1.3.1 in data 20 settembre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile (gruppo C, grado 13°).

A detto concorso sono ammesse a partecipare le donne.

Sono riservati sette posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Divisione affari generali e personale) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1941, e, pertanto, il limite massimo di età per detti concorrenti, in base alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato o appartengano al personale civile non di ruolo comunque denominato ovvero al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno cinque anni di lodevole servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) originale o copia autentica del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei titoli di studio equipollenti ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure della licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro statali o pareggiate.

Sono pure validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica oppure di licenza del triennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuola media superiore o di licenza di scuola professionale di 2° grado.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del tribunale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 93, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'avere partecipato ad operazioni di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra: in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

forme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

9) stato di famiglia di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8), da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 12 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario), con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio. La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 8), 9).

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero della marina mercantile.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno cinque anni di servizio, dovranno produrre agli effetti dell'esenzione dal limite massimo di età un rapporto informativo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 7) e 8) del presente articolo, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 8.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente;

due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata con due o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere e di stenografia.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per le prove grafiche di cui al punto 3) dell'unito programma, la votazione risulterà dalla media delle singole votazioni in ognuna delle quali il candidato dovrà riportare un punto non inferiore a sei decimi.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da 0,30 a 1.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori. Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) ove con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di alunno d'ordine.

I vincitori del concorso ex combattenti o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, al grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, ed al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro, che allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nella condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 15.

Agli alunni d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio ad essi sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Al provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1935, n. 46.

Art. 16.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: ALDISIO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie.

1. — Componimento di lingua italiana su facile tema a vantaggio, però, a rassicurare della conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata dell'esame sei ore.

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Durata dell'esame sei ore.

3. — Compilazione di un prospetto statistico che servirà anche da saggio calligrafico (ore tre).

Per tale prova verranno assegnate due distinte votazioni: una per la compilazione del prospetto e l'altra per la calligrafia.

Copiatura a macchina (minuti dieci).

4. — Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata dell'esame ore quattro.

5. — Prova facoltativa di stenografia. (Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità di parole 80 al minuto primo e leggere correttamente lo stenoscritto).

Durata dell'esame, minuti quindici.

Prova orale.

Durata della prova: mezz'ora per ciascun candidato.

1. — Elementi di aritmetica e geometria.

2. — Elementi di statistica.

3. — Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

5. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.

6. — Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

7. — Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano delle lingue straniere indicate per gli esami scritti.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1946
Registro Marina mercantile n. 1, foglio n. 277.

(3477)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA Martedì, 5 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-654
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10 -
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma . . . . . Pag. 2691

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano . . . . . Pag. 2691

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta «S.A.L.A.» S. A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, di attivare in Cattolica (Forlì), un impianto per la produzione di marmellate. . . Pag. 2695

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta «Società fecoleria marsicana», con sede in Avezzano (L'Aquila), di allestire in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate e di pannelli alimentari . . . . . Pag. 2695

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta «Fruttabella» società a responsabilità limitata con sede in Milano, di allestire, in San Felice sul Panaro (Modena), un impianto per la produzione di marmellate . . . . . Pag. 2695

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla Società anonima officine meccaniche Bertoni & Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), di attivare in Copparo, un impianto per la fusione di ghisa, bronzo ed alluminio . . . . . Pag. 2695

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassano Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2696

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2696

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2696

Ministero dei lavori pubblici: Proroga dei poteri del commissario del Consorzio idraulico di 3ª categoria del torrente Terdoppio e della roggia Cerana . . . Pag. 2696

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza di cattedre presso alcune Università, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento da altro Ateneo . . . . . Pag. 2696

Diffida per smarrimento di diploma di laurea. Pag. 2696

Ministero dell'industria e del commercio:

178° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 2696

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 2696

CONCORSI

Ministero della marina mercantile: Concorso per esami a 32 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo A - grado 11°) . . . . . Pag. 2697

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario dell'esame scritto del concorso a 70 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 16 aprile 1942 . . . . . Pag. 2700

Prefettura di Ravenna: Revoca dei bandi di concorso a posti di medico, veterinario ed ostetrica indetti nel 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Ravenna . . . Pag. 2700

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 5 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Società Bolognese di elettricità, società per azioni, in Bologna:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Perletto (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1946. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1946. — **Società finanziamenti esteri - S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1946. — **Cantina sociale cooperativa di Gattinara, in Gattinara:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1946. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1946. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1946. — **Comune di Albino (Bergamo):** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Abbiategrasso:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1946. — **Cotonificio Legler, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1946. — **Società per azioni « Guidovia Santuario della Guardia », in Genova Serro San Quirico:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Industria e commercio prodotti zootecnici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1946. — **Comune di Busto Arsizio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varese:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Clusone:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1946. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze:** Errata-corrige. — **Prestito Cassa nazionale di previdenza Società Dante Alighieri:** Errata-corrige. — **Città di Torino - Prestito Città di Torino, 1933:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione della legge predetta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto in data 20 giugno 1945, con il quale il Prefetto della provincia di Parma ha nominato il sig. Dante Gresta commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Parma;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte di credito predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori Dante Gresta fu Pietro e comm. Epimede Boccaccia fu Francesco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma, ente morale con sede in Parma, a decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1946
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 335

(3431)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la decisione con la quale il Comando Militare Alleato di Milano ha nominato i signori rag. Cipriano Zavanella, dott. ing. Pietro Colombi e dott. Salvetto Salvetti, rispettivamente, commissario e vice commissari del Monte di credito su pegno di Milano;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Decreta:

I signori gr. uff. ing. Emilio Pozzi e avv. Giuseppe Giaroli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1946
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 326

(3463)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « S.A.L.A. » S. A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, di attivare in Cattolica (Forlì), un impianto per la produzione di marmellate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie, in data 21 agosto e 7 ottobre 1946, con le quali la ditta « S.A.L.A. » S. A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, rende noto che intende attivare, in Cattolica (Forlì), una fabbrica di marmellate;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.A.L.A. » S. A. Ligure Adriatica, con sede in Genova, è vietato attivare in Cattolica (Forlì), un impianto per la produzione di marmellate.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3464)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « Società fecoleria marsicana », con sede in Avezzano (L'Aquila), di allestire in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate e di pannelli alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211,

Viste le denuncie, in data 28 agosto e 7 settembre 1946, con le quali la ditta « Società fecoleria marsicana », con sede in Avezzano (L'Aquila), rende noto che intende allestire in Avezzano - Luco ne' Marsi (L'Aquila), uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate e dei relativi sottoprodotti (pannelli alimentari);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Società fecoleria marsicana », con sede in Avezzano (L'Aquila), è vietato allestire in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate e di pannelli alimentari.

Roma, addì 28 ottobre 1946

(3463) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « Fruttabella » società a responsabilità limitata con sede in Milano, di allestire, in San Felice sul Panaro (Modena), un impianto per la produzione di marmellate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie in data 1° agosto e 21 agosto 1946, con le quali la ditta « Fruttabella » società a responsabilità limitata con sede in Milano, rende noto che intende allestire una fabbrica di marmellate, in San Felice sul Panaro (Modena);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Fruttabella » società a responsabilità limitata con sede in Milano, è vietato allestire, in San Felice sul Panaro (Modena), un impianto per la produzione di marmellate.

Roma, addì 28 ottobre 1946

(3462) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla Società anonima officine meccaniche Bertoni & Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), di attivare in Copparo, un impianto per la fusione di ghisa, bronzo ed alluminio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 2 settembre 1946, con la quale la Società anonima officine meccaniche Bertoni & Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), rende noto che intende allestire, nel proprio stabilimento, un impianto per la fusione di ghisa, bronzo ed alluminio;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società anonima officine meccaniche Bertoni & Cotti, con sede in Copparo (Ferrara), è vietato attivare in Copparo, un impianto per la fusione di ghisa, bronzo e alluminio.

Roma, addì 28 ottobre 1946

(3461) *Il Ministro*: MORANDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassano Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 18 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cassano Murge (Bari), di un mutuo di L. 650.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3273)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta (Bari), di un mutuo di L. 5.700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3274)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Osimo (Ancona), di un mutuo di L. 1.700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3275)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dei poteri del commissario del Consorzio idraulico di 3ª categoria del torrente Terdoppio e della roggia Cerana.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre successivo al registro n. 10, foglio n. 80, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 1946, l'incarico conferito al commissario dott. Guido Canalini di Novara col decreto reale 4 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre successivo al registro n. 22, foglio n. 439, per la gestione straordinaria del Consorzio idraulico di 3ª categoria del torrente Terdoppio e della roggia Cerana.

(3471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre presso alcune Università, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le Università sottosegnate, sono vacanti le cattedre a fianco di ciascuna indicate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

Università di Milano:

Facoltà di lettere e filosofia: archeologia.

Università di Firenze:

Facoltà di medicina e chirurgia: patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Università di Genova:

Facoltà di medicina e chirurgia: clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Università di Bologna:

Facoltà di scienze: fisica sperimentale; analisi matematica (algebrica e infinitesimale); fisica teorica.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà suddette, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3473)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ugo Messana di Ettore, nato a San Giuseppe Suto (Palermo) il 16 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito nel 1939, presso la Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a riconsegnarlo alla Università di Roma.

(3474)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

176° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 334, con il quale, alla Società italiana prodotti asfaltici, con sede in Milano, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di asfalto, sito in località denominata « Monte Colluccio », in territorio dei comuni di Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano e Vico nel Lazio, provincia di Frosinone.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 35, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Salacio-Lagnuso-Finocchio », sita in territorio del comune di Agira, provincia di Enna, rappresentati dal sig. Alberti Pietro, domiciliato in Agira (Enna), è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 331, con il quale, alla Società anonima finanziaria industriale sarda, con sede in Cagliari, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino, sito in località denominata « Monte Ibera », in territorio del comune di Serrenti, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 332, con il quale, alla Società anonima mineraria talco atesino, con sede in Bolzano, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di talco, sito nella località denominata « Casatela », in territorio dei comuni di Vipiteno e Racines, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 333, con il quale, è accettata la rinuncia presentata dalla Società anonima mineraria Melfa, alla concessione di manganese denominata « Mortale », in territorio del comune di Casalattico, provincia di Frosinone.

(3472)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2363, per l'approvazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gismondi Antonio e figli, già esercente in Genova.

Tali marchi recavano il n. 51.

(3448)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 215016

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a 32 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo A - grado 11°).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 858, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 3 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338, con il quale sono state riordinate le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con foglio n. 79168/12106.2.20.1/1.3.1, in data 20 novembre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 32 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°).

A detto concorso sono ammesse a partecipare le donne.

Sono riservati n. 16 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Divisione affari generali e personale) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 5 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato o appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, ovvero al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno cinque anni di lodevole servizio.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, e, pertanto, il limite massimo di età per detti concorrenti, in base alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche oppure di lau-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rea in scienze economiche conseguita presso l'Istituto navale superiore di Napoli, o di laurea conseguita in base a precedenti ordinamenti:

a) presso le tre sezioni speciali dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia: 1) sezione consolare di scienze applicate alla carriera diplomatica; 2) sezione magistrale di economia e diritto; 3) sezione magistrale di computisteria e ragioneria;

b) presso l'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze;

c) in scienze politiche e scienze sociali conseguita presso l'Università di Padova o l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Al diploma originale può essere sostituita copia autenticata dal notaio.

I laureati della sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del tribunale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

9) stato di famiglia di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8), da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 12 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario) con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 8), 9).

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero della marina mercantile.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno cinque anni di servizio, dovranno produrre agli effetti dell'esenzione del limite massimo di età un rapporto informativo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 7) e 8) del precedente articolo, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio origi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 8.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di università o di istituto d'istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per la assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

L'assunzione delle eventuali vincitrici del concorso è limitata a quattro posti.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) ove con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di vice segretario.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 15.

Ai vice segretari in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio ad essi sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 16

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: ALDISIO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie (durata massima 8 ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1: diritto costituzionale ed amministrativo;
2: diritto civile e commerciale;
3: diritto della navigazione;
4: economia politica e scienza delle finanze.

Prove facoltative di lingue estere (durata massima ore 4 per ogni lingua). Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale (durata massima ore 1)

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni di statistica;
nozioni di politica economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1946
Registro Marina mercantile, n. 1, foglio n. 278.

(3476)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario dell'esame scritto del concorso a 70 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 16 aprile 1942.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni ed in particolare l'art. 12 della legge 1° settembre 1940, n. 1337;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1942, col quale è stato bandito un concorso per titoli e per esame a 70 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro, riservato al personale addetto all'aggiornamento delle schede topografiche dell'Ispettorato stesso, e al personale comunque non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

L'esame scritto previsto dall'art. 7 del decreto Ministeriale 16 aprile 1942 di cui in narrativa, avrà luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 1, nel giorno 10 dicembre 1946, alle ore otto.

Roma, addì 30 ottobre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

Coloro i quali hanno a suo tempo presentato domanda per partecipare al concorso per titoli e per esame a 70 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, oggi Ispettorato del lavoro, bandito con decreto Ministeriale 16 aprile 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 30 maggio 1942, e non abbiano ricevuto invito diretto di presentarsi a sostenere nel giorno 10 dicembre 1946 l'esame scritto, potranno presentarsi subito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ufficio centrale dell'Ispettorato del lavoro) Roma - piazza Dalmazia n. 1, per chiedere notizie in ordine al mancato invito.

(3475)

PREFETTURA DI RAVENNA

Revoca dei bandi di concorso a posti di medico, veterinario ed ostetrica indetti nel 1939, 1940 e 1941 nella provincia di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i decreti 31 dicembre 1939, n. 17278; 31 dicembre 1939, n. 16140 e 31 dicembre 1940, n. 14171, con i quali venivano banditi pubblici concorsi ai posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti vacanti in questa Provincia;

Dato atto che per le contingenze di guerra i concorsi di cui sopra non sono stati espletati;

Ritenuto che, a causa del lungo tempo intercorso dalla pubblicazione dei bandi ad oggi, vari concorrenti hanno rinunciato al concorso e che molti altri non poterono parteciparvi per le disposizioni, allora vigenti, di carattere politico e razziale;

Ritenuto che, nel pubblico interesse, appare necessario revocare i concorsi predetti, onde provvedere a parte per l'indizione di un nuovo concorso, e ciò al fine di adeguare le norme alle vigenti disposizioni ed allo scopo di consentire la partecipazione di elementi scelti per capacità tecnico-professionale o di reduci;

Viste le disposizioni in merito, di cui alla circolare 18 giugno 1946, n. 48, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 19 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale;

Decreta:

Sono revocati i bandi di concorso ai posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti vacanti in questa Provincia, indetti negli anni 1939, 1940 e 1941 con i decreti indicati in narrativa.

Ravenna, addì 22 ottobre 1946

Il Prefetto.

(3478)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 4 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avvisi del Capo provvisorio dello Stato . . . Pag. 2686

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministro Segretario di Stato e di Sottosegretari di Stato e accettazione di dimissioni presentate da Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 2686

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 256.
Aumento del periodo minimo di permanenza nel grado per l'avanzamento degli ufficiali de l'Aeronautica militare. Pag. 2686

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 257.
Proroga della legge 4 aprile 1935, n. 499, relativa al collocamento in congedo speciale degli ufficiali dell'Aeronautica . . . . . Pag. 2687

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ospedale coloniale italiano «Giuseppe Garibaldi» di Tunisi . . . . . Pag. 2687

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.
Apertura di un'agenzia di città in Brescia (zona porta Milano) della Banca commerciale italiana. . . Pag. 2688

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1946.
Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . Pag. 2688

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.
Divieto alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, di trasformare la propria distilleria di alcol di 1ª categoria di Mirandola (Modena) in zuccherificio . . . . . Pag. 2688

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.
Divieto alla ditta «Industria Chimica Parmense - In. Chi. Pa.», con sede in Parma, di attivare in Fontanellato (Parma), un impianto per la fabbricazione di sciroppi di saccarosio ottenuto dalle barbabietole . . . Pag. 2688

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.
Divieto alla ditta «S.A.I.F.A.S.» Società Anonima Industria Fibre Artificiali Sintetiche, con sede in Roma, di allestire, in Gariano (Bergamo), uno stabilimento per la fabbricazione di fibre tessili artificiali . . . Pag. 2689

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946
Divieto alla ditta «R.A.V.I.T.» - Società per l'industria elettrochimica metallurgica, con sede in Milano, di attivare, in Monza, località Torneamento, un impianto per la fabbricazione di prodotti anticrittogamici a base di cloro e rame . . . . . Pag. 2689

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.
Divieto alla ditta «Aurora» - distillerie - società a responsabilità limitata con sede in Firenze, di riattivare ed ampliare, in Vignola (Modena), uno stabilimento per la fabbricazione di sciroppi di frutta, di liquori, di gelatine di frutta, di marmellate, ecc. . . . . . Pag. 2689

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.
Divieto alla ditta Donagemma Giuseppe e Capuano Luigi, con sede in Roma, di allestire, in provincia di Caserta, vari impianti per la fabbricazione di fibre tessili artificiali e dei relativi manufatti. . . . . . Pag. 2689

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma tedesca. Pag. 2690

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 2691
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2691
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2691
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2691
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2691
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2691
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2691
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arsie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2691
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2691
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2691

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 2691

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Il 26 ottobre 1946, alle ore 12, il Capo Provvisorio dello Stato ha ricevuto in udienza solenne Sua Eccellenza il signor Selim Sarper, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Turchia.

(3450)

Il 26 ottobre 1946, alle ore 12, il Capo Provvisorio dello Stato ha ricevuto in udienza solenne Sua Eccellenza il signor Mohammed Akram, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Afganistan.

(3451)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministro Segretario di Stato e di Sottosegretari di Stato e accettazione di dimissioni presentate da Sottosegretari di Stato.

Il Capo Provvisorio dello Stato, con decreti in data 18 ottobre 1946 ha:

1) nominato l'on. Pietro Nenni, Ministro per gli affari esteri, cessando dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

2) accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dottor Antonio Giolitti, dalla carica di Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, e dall'on. avv. prof. Salvatore Scoca, dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze;

3) nominato l'on. avv. Giuseppe Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio;

4) nominato l'on. dott. prof. Giuseppe Pella, Sottosegretario di Stato per le finanze;

5) nominato l'on. avv. Vito Mario Stampacchia, Sottosegretario di Stato per la marina militare.

Con successivo decreto in data 19 ottobre 1946, il Capo Provvisorio dello Stato ha nominato, inoltre, l'on. avv. Mario Assennato, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.

(3452)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 256.

Aumento del periodo minimo di permanenza nel grado per l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 30 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, è sostituito dal seguente:

« Nessun ufficiale può essere promosso al grado superiore, salvo che per merito di guerra o per merito straordinario, se non abbia compiuto la permanenza minima nel grado rivestito, risultante nell'unito specchio:

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado per gli ufficiali di tutte le armi, corpi e ruoli dell'Aeronautica militare
Da sottotenente a tenente	18 mesi
Da tenente a capitano	4 anni
Da capitano a maggiore	5 anni
Da maggiore a tenente colonnello . .	3 anni
Da tenente colonnello a colonnello .	3 anni
Da colonnello a generale	3 anni
Da l'uno a l'altro grado di generale .	2 anni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 283016

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto per la durata di un anno, a partire dal 15 aprile 1946.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 102. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 257.

Proroga della legge 4 aprile 1935, n. 499, relativa al collocamento in congedo speciale degli ufficiali dell'Aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la legge 4 aprile 1935, n. 499;
Visto il regio decreto-legge 15 novembre 1937, numero 2351;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 318;
Vista la legge 1° settembre 1940, n. 1396;
Vista la legge 27 febbraio 1941, n. 160;
Vista la legge 18 marzo 1943, n. 279;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 246;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' prorogata per il periodo 1° gennaio-30 novembre 1946 la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o d'autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo dell'Aeronautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico, di cui alla legge 4 aprile 1935, n. 499.

Il numero degli ufficiali da collocarsi in tale posizione per il periodo anzidetto non può superare il quattro per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il sei per cento di quelli dei colonnelli e l'otto per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come interi le eventuali frazioni.

Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga in un grado la suddetta percentuale, la differenza può essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali del grado immediatamente inferiore o immediatamente superiore.

Il numero degli ufficiali da collocare in congedo speciale in base al presente decreto può essere aumentato di tante unità quante sono quelle che, consentite dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 246, non hanno però dato luogo ad effettivi collocamenti in congedo nei termini previsti dal decreto stesso.

Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi nei ruoli e nei gradi degli ufficiali dell'Aeronautica a seguito dei collocamenti in congedo speciale, disposti in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperti con promozioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ospedale coloniale italiano « Giuseppe Garibaldi » di Tunisi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Ritenuto urgente di provvedere all'amministrazione delle attività esistenti in Italia, di pertinenza dell'Ospedale coloniale italiano « Giuseppe Garibaldi » di Tunisi;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, l'ingegnere Giovanni Battista Ciano, già membro del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale coloniale italiano « Giuseppe Garibaldi » di Tunisi, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione delle attività di pertinenza del predetto Ospedale, esistenti in Italia.

Gli atti di amministrazione del commissario straordinario sono sottoposti all'approvazione del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1946

p. *Il Ministro*: GIOLITTI

(3386)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 235016

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1946.

Apertura di un'agenzia di città in Brescia (zona porta Milano) della Banca commerciale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Brescia (zona porta Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3136)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1946.

Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il rag. Mario Ranghi fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, chiede che sia nominato suo rappresentante il sig. Costantino Garulli fu Alfredo;

Visto il relativo atto di procura in data 8 aprile 1946;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 275;

Decreta:

Il sig. Costantino Garulli fu Alfredo, è nominato rappresentante alle grida del sig. rag. Mario Ranghi fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 19 ottobre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, di trasformare la propria distilleria di alcol di 1ª categoria di Mirandola (Modena) in zuccherificio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 10 settembre 1946, con la quale la Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, rende noto che intende trasformare la propria distilleria di alcole di 1ª categoria, sita in Mirandola (Modena), in uno zuccherificio per complessivi 80.000 quintali annui di zucchero;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società italiana per l'industria dell'alcole, con sede in Genova, è vietato trasformare la propria distilleria di alcol di 1ª categoria di Mirandola (Modena), in zuccherificio.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3455)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « Industria Chimica Parmense - In. Chi. Pa. », con sede in Parma, di attivare in Fontanellato (Parma), un impianto per la fabbricazione di sciroppi di saccarosio ottenuto dalle barbabietole.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 30 agosto 1946, con la quale la ditta « Industria Chimica Parmense - In. Chi. Pa » del dott. Enzo Cattabiani, con sede in Parma, rende noto che intende attivare in Fontanellato, località Chiare, un impianto per la fabbricazione di sciroppi di saccarosio ottenuto dalle barbabietole;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Industria Chimica Parmense - In. Chi. Pa. » del dott. Enzo Cattabiani, con sede in Parma, è vietato attivare in Fontanellato (provincia di Parma), un impianto per la fabbricazione di sciroppi di saccarosio ottenuto dalle barbabietole.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3456)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « S.A.I.F.A.S. » Società Anonima Industria Fibre Artificiali Sintetiche, con sede in Roma, di allestire, in Bariano (Bergamo), uno stabilimento per la fabbricazione di fibre tessili artificiali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie in data 21 agosto e 23 settembre 1946, con le quali la ditta « S.A.I.F.A.S. » Società Anonima Industria Fibre Artificiali Sintetiche, con sede in Roma, rende noto che intende allestire in Bariano (Bergamo), uno stabilimento per la fabbricazione di fibre tessili artificiali continue e corte ad alta resistenza;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alla disponibilità delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla ditta « S.A.I.F.A.S. » Società Anonima Industria Fibre Artificiali Sintetiche, con sede in Roma, è vietato di allestire, in Bariano (Bergamo), uno stabilimento per la fabbricazione di fibre tessili artificiali.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3459)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « R.A.V.I.T. » - Società per l'industria elettrochimica-metallurgica, con sede in Milano, di attivare, in Monza, località Torneamento, un impianto per la fabbricazione di prodotti anticrittogamici a base di cloro e rame.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 3 agosto 1946, con la quale la società « R.A.V.I.T. » - Società per l'industria elettrochimica-metallurgica, con sede in Milano, rende noto che intende attivare in Monza, località Torneamento, un impianto per la fabbricazione di prodotti anticrittogamici a base di cloro e rame;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « R.A.V.I.T. » - Società per l'industria elettrochimica-metallurgica, con sede in Milano, è vietato attivare, in Monza, località Torneamento, un impianto per la fabbricazione di prodotti anticrittogamici a base di cloro e rame.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3460)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « Aurora » - distillerie - società a responsabilità limitata con sede in Firenze, di riattivare ed ampliare, in Vignola (Modena), uno stabilimento per la fabbricazione di sciroppi di frutta, di liquori, di gelatine di frutta, di marmellate, ecc.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie in data 17 agosto e 4 settembre 1946, con le quali la ditta « Aurora » - distillerie - società a responsabilità limitata con sede in Firenze, rende noto che intende riattivare ed ampliare, in Vignola (Modena), uno stabilimento per la fabbricazione di sciroppi di frutta, di liquori, di gelatine di frutta, di marmellate, ecc.;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle disponibilità delle materie prime occorrenti;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Aurora » - distillerie - società a responsabilità limitata con sede in Firenze, è vietato riattivare ed ampliare, in Vignola (Modena), uno stabilimento per la fabbricazione di sciroppi di frutta, di liquori, di gelatine di frutta, di marmellate, ecc.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3457)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta Donagemma Giuseppe e Capuano Luigi, con sede in Roma, di allestire, in provincia di Caserta, vari impianti per la fabbricazione di fibre tessili artificiali e dei relativi manufatti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie in data 21 agosto e 30 settembre 1946, con le quali la ditta Donagemma Giuseppe e Capuano Luigi, con sede in Roma, rende noto che intende installare, in località non precisata in provincia di Caserta, vari impianti per la fabbricazione di fibre tessili artificiali e relativi manufatti;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle disponibilità delle materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Donagemma Giuseppe e Capuano Luigi, con sede in Roma, è vietato di allestire, in provincia di Caserta, vari impianti per la fabbricazione di fibre tessili artificiali e dei relativi manufatti.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3458)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3304	17-8-1946	8146 Cab.	Bolzano	Dallavia Antonio fu Ignazio	17-4-1891 - Caldaro	Andergassen	Antonio, Maria e Luigi, figli.
3305	Id.	8111 Cab.	Id.	Campobono Giuseppina fu Maria	1-3-1910 - Versciaco	Gutwenger	—
3306	Id.	6802 Cab.	Id.	Dalpiano Carlo fu Michele	5-8-1896 - Appiano	Ebner	Pernter Rosa di Mattia, moglie; Carolina, Carlo, Elfrida, Riccardo, Olga e Erta, figli.
3307	Id.	7821 Gab.	Id.	Colli Giorgio fu Giorgio	27-4-1891 - Braies	Golser	Steiner Elisabetta fu Giuseppe, moglie; Alberto, Luigi, Teresa, Giorgio, Giuseppe, Maria e Clara, figli.
3308	Id.	7050 Gab.	Id.	Dalmaso Rosa fu Luigi	25-3-1913 - Parcines	Moser	—
3309	Id.	8818 Cab.	Id.	Lani Domenico di Pietro	3-9-1903 - Frassilongo	Laner	Egger Anna fu Giovanni, moglie; Irma e Giovanna, figlie.
3310	Id.	8893 Gab.	Id.	Demez Martino fu Francesco	22-8-1907 - Santa Cristina	Demetz	Perathoner Caterina fu Antonio, moglie; Ervino-Francesco, Alfredo-Giacomo, Federico-Mattia, Vittorio-Pietro e Giuseppe-Dieter, figli.
3311	Id.	8891 Gab.	Id.	Demez Maddalena fu Giovanni Battista	9-3-1899 - Santa Cristina	Demetz	—
3312	Id.	7517 Gab.	Id.	Dallasega Maria fu Sebastiano	13-4-1912 - Merano	Andersag	Paola, figlia.
3313	Id.	8890 Gab.	Id.	Demez Vincenzo fu Giovanni Battista	10-9-1911 - Santa Cristina	Demetz	—
3314	Id.	9454 Gab.	Id.	Ninzi Luigi fu Albino	5-5-1908 - Guarniga di Aldeno	Ninz	Pisetta Adelina di Francesco, moglie; Bruno, Ferruccio, Ilda e Francesco, figli.
3315	Id.	9453 Gab.	Id.	Mucchetti Guglielmina fu Antonio	4-11-1906 - Merano	Trenkwalder	Wilma, Maria-Pia e Franca (deceduta), figlie.
3316	Id.	9520 Gab.	Id.	Bianchi Notburga di Giovanni	27-8-1905 - Vallagra	Schiner	—
3317	Id.	7851 Gab.	Id.	Dal Grumi Pietro fu Giorgio	19-11-1892 - Terento	Grunser	Unterpertinger Anna fu Pietro, moglie; Luigi, Anna-Maria, Giovanni, Adelaide, Maria, Paolo, Crescenzia e Giuseppe, figli.
3318	Id.	7751 Gab.	Id.	Seppi Enrico fu Francesco	11-5-1908 - Merano	Larcher	Delpero Virginia di Silvio, moglie; Francesco, Enrico, Maria-Luigia ed Edilta, figli.
3319	Id.	8147 Gab.	Id.	Olivieri Bruno di Ottone	11-5-1920 - Merano	Niederwieser	—
3320	Id.	6736 Gab.	Id.	Dal Colle Giuseppe fu Giuseppe	23-5-1890 - Malles	Sandbichler	Bini Rina di Serafino, moglie; Teresa, Serafino e Giuseppe, figli.
3321	Id.	8106 Gab.	Id.	Caserta Giuseppe fu Giuseppe	6-6-1893 - Villandro	Casser	Mairhofer Rosa di Giovanni, moglie; Giuseppe, Rosa, Maria, Anna, Barbara, Sofia, Ferdinando, Teresa, Adelaide, Gabriella e Giulio, figli.
3322	Id.	1057 Gab.	Id.	Sumi Alfredo fu Teresa	14-6-1907 - Tarvisio	Schumi	Abram Alma, moglie; Alfrdeo, Giorgio e Mario, figli.
3323	Id.	10226 Gab.	Id.	Prati Luigi fu Antonio	2-6-1892 - Nova Ponente	Wieser	Flecker Rosina fu Giuseppe, moglie; Giuseppina, Luigi, Rosina, Berta e Marianna, figli.
3324	Id.	8892 Gab.	Id.	Demez Giuseppe fu Giovanni Matteo	20-2-1906 - Santa Cristina	Demetz	Pischelder Teresa di Francesco, moglie; Helmar Antonio e Marianna Elisabetta Cristina, figli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mordano (Bologna), di un mutuo di L. 500.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3266)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Isernia (Campobasso), di un mutuo di L. 3.100.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3263)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Riesi (Caltanissetta), di un mutuo di L. 1.650.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3264)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Iglesias (Cagliari), di un mutuo di L. 2.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3265)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Imola (Bologna), di un mutuo di L. 12.000.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3267)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Trichiana (Belluno), di un mutuo di L. 780.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3268)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Falcade (Belluno), di un mutuo di L. 500.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3269)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Arsiè (Belluno), di un mutuo di L. 520.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3270)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Trani (Bari), di un mutuo di L. 3.200.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3271)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Corato (Bari), di un mutuo di L. 6.000.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 4 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Mancuso Mistretta Salvatore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 273.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 1° luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Colonna Concetta fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Nese Nicola di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 209,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 — Data: 28 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Sulliotti Giovanni fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 4 — Rendita L. 91.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1111 — Data: 27 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ricev. di Roma — Intestazione: Howland Giovanna Maria vedova Magni — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Ballarano Vincenzo di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 16.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Cantadori Gino fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 3 — Rendita L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2811 — Data: 23 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Casalboni Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 22 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Bettinelli Vincenzo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Martegiani Riccardo fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Rendita L. 6050

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Scrittolini Ubaldo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 3.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39528 — Data: 24 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Veri Adelina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4517: Data: 7 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Lazzi Jacopo e Ferruccio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4518 — Data: 7 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Lazzi Jacopo e Ferruccio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2295 — Data: 5 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Boetti Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 20.700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 836 — Data: 4 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Giosuè Feola fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 29 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Bagnolesi Angiolo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 — Data: 27 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Gulì Enrichetta e Palazzolo Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 113,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Borselli Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Barbisotti Egidia fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1944, nominativi 1 — Capitale L. 16.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: La Villa Maria di Gaetano moglie di Giunta Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Contini Guido fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 10 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113-*bis* — Data: 5 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dell'Aquila — Intestazione: Ranieri Federico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 133

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2998 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Rometti Lieta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 22 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Salerno Angelica fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Comuni Sicilia, nominativi [illegible] — Rendita L. 108.12.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Alagna Giuseppina di Rosario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 245.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3385)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 2 novembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 252.
...costituzione del comune di Rivarossa (Torino). Pag. 2677

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 253.
Ricostituzione del comune di Roccamorice (Pescara). Pag. 2678

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 254.
Ricostituzione del comune di Sirolo (Ancona). Pag. 2678

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 255.
Conferma della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione della fognatura nella città di Reggio Emilia e proroga al 21 aprile 1951 del termine utile per l'ultimazione di tali opere e delle relative espropriazioni. Pag. 2679

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna) . . . . . Pag. 2679

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.
Divieto alla società a responsabilità limitata «Metallurgica Giaggiottini» di Roma, di attivare, nel proprio stabilimento, i nuovi forni elettrici per la fusione dei metalli ferrosi e non ferrosi . . . . . Pag. 2680

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.
Divieto alla ditta «I.S.E.R.B.A.» società a responsabilità limitata con sede in Milano, di attivare, in Erba (Como), i reparti di tintoria e di stamperia dei tessuti serici prodotti . . . . . Pag. 2680

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Reggio Emilia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 2680

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Consolidato 4,50 % . . . . . Pag. 2680
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2681
Medio dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2682
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 2683

Alto Commissariato per la Sicilia: 2° Elenco dei decreti Alto Commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 2683

Prefettura di Bolzano: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . . Pag. 2684

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 252.
Ricostituzione del comune di Rivarossa (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 5 gennaio 1928, n. 15;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Rivarossa, aggregato con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 15, al comune di Lombardore, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Rivarossa, ed il nuovo organico del comune di Lombardore saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 5 gennaio 1928, n. 15.

Al personale già in servizio presso il comune di Lombardore che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 253.
Ricostituzione del comune di Roccamorice (Pescara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 631;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Roccamorice, aggregato con regio decreto 28 marzo 1929, n. 631, al comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Roccamorice ed il nuovo organico del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 marzo 1929, n. 631.

Al personale già in servizio presso il comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 254.
Ricostituzione del comune di Sirolo (Ancona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 669;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Sirolo, aggregato con regio decreto 15 marzo 1928, n. 669, al comune di Numana, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 785016

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Sirolo ed il nuovo organico del comune di Numana saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 marzo 1928, n. 669.

Al personale già in servizio presso il comune di Numana, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
2 agosto 1946, n. 255.

Conferma della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione della fognatura nella città di Reggio Emilia e proroga al 21 aprile 1951 del termine utile per l'ultimazione di tali opere e delle relative espropriazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 25 agosto 1938, n. 2274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 20 aprile 1939, con cui vennero estese al comune di Reggio Emilia le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, numero 303, riguardanti la fognatura della città di Torino, fu dichiarata la pubblica utilità dei lavori di costruzione della fognatura nella detta città di Reggio Emilia, dell'importo di L. 12.500.000 e fu assegnato il termine di anni due dalla data della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* per il compimento dei lavori e delle occorrenti espropriazioni;

Visto il regio decreto 16 febbraio 1942, n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1942, con cui fu prorogato al 21 aprile 1946 il termine suddetto;

Ritenuto che tale nuovo termine si è dimostrato insufficiente per l'ultimazione di dette opere che furono sospese per effetto della guerra;

Vista la domanda in data 29 marzo 1946, con cui il comune di Reggio Emilia chiede che il termine anzidetto venga ulteriormente prorogato di cinque anni e cioè al 21 aprile 1951;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del genio civile di Reggio Emilia in data 28 marzo 1946, n. 2557;

Riconosciuta l'opportunità, per il motivo anzidetto, di accordare la proroga richiesta;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

Fermo restando quant'altro stabilito dal regio decreto 25 agosto 1938, n. 2274, è confermata la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione della fognatura nella città di Reggio Emilia ed è prorogato al 21 aprile 1951 il termine utile per l'ultimazione di tali opere e delle relative espropriazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
6 settembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione della legge predetta;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto in data 20 novembre 1939, con il quale i signori cav. dott. Francesco Archi e dottor Giovanni Canuti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la delibera in data 15 maggio 1945, con la quale il Comitato di Liberazione Nazionale di Faenza, ha nominato il sig. Silvio Mantellini, vice presidente dell'Ente predetto, in sostituzione del dott. Giovanni Canuti;

Considerato che il dott. Archi ed il sig. Mantellini hanno rassegnato le dimissioni e che, pertanto, è necessario provvedere alla loro sostituzione nelle rispettive cariche;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I signori conte dott. Scipione Zanelli fu Carlo e rag. Carlo Mingazzini fu Pietro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, ente morale con sede in Faenza (Ravenna), per la durata stabilita dallo statuto dell'ente stesso e con effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1946
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 357

(3432)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla società a responsabilità limitata « Metallurgica Gaggiottini » di Roma, di attivare, nel proprio stabilimento, i nuovi forni elettrici per la fusione dei metalli ferrosi e non ferrosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie in data 14 agosto e 16 settembre 1946, con le quali la società a responsabilità limitata « Metallurgica Gaggiottini », con sede in Roma, rende noto il trasferimento da Borgo Vittorio n. 87 a via Tiburtina n. 335, in Roma, e l'ampliamento dei propri impianti meccanici e metallurgici;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo e delle disponibilità di materie prime e di energia elettrica;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'Industria;

Decreta:

Alla società a responsabilità limitata « Metallurgica Gaggiottini », con sede in Roma, è vietato attivare, nel proprio stabilimento, i nuovi forni elettrici per la fusione dei metalli ferrosi e non ferrosi.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3453)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1946.

Divieto alla ditta « I.S.E.R.B.A. » società a responsabilità limitata con sede in Milano, di attivare, in Erba (Como), i reparti di tintoria e di stamperia dei tessuti serici prodotti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Viste le denuncie, in data 20 agosto e 10 settembre 1946, con le quali la ditta « I.S.E.R.B.A. » società a responsabilità limitata con sede in Milano, rende noto che intende allestire, in Erba (Como), un complesso di impianti per la tessitura serica con annessa tintoria e stamperia dei tessuti prodotti;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale della industria;

Decreta:

Alla ditta « I.S.E.R.B.A. » società a responsabilità limitata con sede in Milano, è vietato attivare, in Erba (Como), i reparti di tintoria e di stamperia dei tessuti serici prodotti.

Roma, addì 28 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3454)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Reggio Emilia è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3565 del 24 luglio 1946; importo del mutuo: L. 29.245.000; estremi registrazione alla Corte dei conti: 4 ottobre 1946, registro Interno n. 5, foglio n. 369.

(3466)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta del Consolidato 4,50 %

Avviso n. 31.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta trimestrale 1° aprile 1946, appartenente al certificato di rendita Consolidato 4,50 %, n. 15618, di L. 558, intestato all'Ospedale civile di Rivarolo Fuori (Mantova), amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà provveduto al pagamento all'avente diritto degli interessi relativi al tagliando predetto.

Roma, addì 25 ottobre 1946

Il direttore generale: CENTI

(3467)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 6

(1ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	738478	1.718,50	Raggio *Matilde* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova.	Raggio *Rosa Igea Matilde Iris* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.
Red. 3,50 % (1934)	61028	42 —	Caglia Ferro *Giuseppe* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Cirillo Maria di Domenico ved. Caglia Ferro Antonino, dom. a Napoli.	Caglia Ferro *Giuseppa* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	346107	140 —	Chiodi Francesco fu Pietro, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Chiodi *Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.
Id.	448966	350 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	299374	42 —	Chiodi Pierina fu Francesco, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 % (1935)	41179	1.650 —	Bona Galvagno *Lina* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicolò* fu Luigi, dom. a Torino.	Bona Galvagno *Marcella* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicola*, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906) 1811	863209	154 —	Cacciamotti Luigi fu Lorenzo, dom. a Biandrate (Novara), con usufrutto a Pozzoli *Giovannina* fu Giuseppe ved. Cacciamotti, dom. a Biandrate.	Come contro, con usufrutto a Pozzoli *Carolina Giovanna*, ecc., come contro.
Id.	863210	38,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	525527	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	193681	320 —	Violini *Aldo* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Fattore Lina fu Giuseppe, dom. a Novara.	Violini *Aldo Angelo*, ecc., come contro.
Id.	193682	320 —	Violini *Angelo* fu Carlo, ecc., come sopra.	Violini *Aldo Angelo*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	210673	70 —	Vismara *Giancarlo* di Antonio, dom. in Milano.	Vismara *Carlo Giovanni Mauro Virginio* di Antonio, dom. in Milano.
Id.	321808	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	357806	70 —	*Cipollini Maria Lena* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela della nonna Re Nina fu Giovanni ved. Walter Emilio, dom. a Omegna (Novara).	*Cipollina Maria Maddalena*, ecc, come contro.
Id.	301710	56 —	Addeo Raffaele di *Felice*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marigliano (Caserta).	Addeo Raffaele di *Giovanni Angelo Felice* ecc., come contro.
Id.	346518	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	301713	17,50	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Felice* fu Antonio.	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Giovanni Angelo Felice* fu Antonio.
Id.	301708	56 —	Addeo Antonio di *Felice*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marigliano (Caserta).	Addeo Antonio di *Giovanni Angelo Felice* ecc., come contro.
Id.	346517	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	301711	17,50	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Felice* fu Antonio.	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Giovanni Angelo Felice* fu Antonio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No 285016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	269532	1.358 —	Torricelli Amalia fu Melchiorre, minore sotto la patria potestà della madre Barra *Luisa detta Gina* fu Pietro ved. Torricelli, dom. a Torino, con usufrutto a Barra *Luisa detta Gina* fu Pietro ved. Torricelli.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli, dom. a Torino, con usufrutto a Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli.
Id.	407821	595 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre Barra *Gina* fu Pietro, con usufrutto a Barra *Gina* fu Pietro ved. Torricelli.	Come sopra, sotto la patria potestà della madre Barra *Luigia* fu Pietro, con usufrutto a Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli.
Cons. 3,50 % (1906)	641442	700 —	*Gralatk Margherita* fu *Massimiliano*, nubile, dom. a Firenze.	*De Gralatk Margherita Maria* fu *Mass[illegible]* nubile, dom. a Firenze.
B. T. Nov. 4 % 1943 Serie E	175	Cap. nom. 20.000 —	*Comolli* Umberto di *Alessandro*, *Comolli* Margherita di *Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri da *Comolli Alessandro* fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comolli Alessandro* fu Luigi.	*Comoli* Umberto di *Pietro Luigi Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Pietro Luigi Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri da *Comoli Pietro Luigi Alessandro* fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comoli Pietro Luigi Alessandro* fu Luigi.
Id.	177	20.000 —	*Comolli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Pietro Luigi Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. Nov. 5 % 1949 Serie A	2126	84.000 —	*Comolli* Umberto di *Alessandro*, *Comolli* Margherita di *Alessandro*, moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto di *Pietro Luigi Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Pietro Luigi Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a que[illegible] Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: CONTI

(3290) Roma, addì 21 ottobre 1946

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 ottobre 1946 - N. 223

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,675
Id. 3,50 % 1902	84,80
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	78,40
Id. 5 % 1936	92,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,125
Id. 5 % convertiti 195[illegible]	97,05

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e [illegible] titoli del 29 ottobre 1946 - N. 224

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	81,90
Id. 3,50 % 1902	84,40
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	78,50
Id. 5 % 1936	92,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	96,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,275
Id. 5 % convertiti 1951	97,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti buoni del Tesoro 5% 1949 - serie A: n. 4006 di L. 5000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, dom. in Palermo; n. 3877 di L. 10.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3906 di L. 4000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3945 di L. 12.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3973 di L. 10.000 capitale nominale intestato come il precedente; n. 39777 di L. 5000 capitale nominale, intestato come il precedente, n. 3875 di L. 7000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo minori, sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, con usufrutto a favore di quest'ultima; n. 3975 di L. 10.000 capitale nominale, intestato e con l'usufrutto come il precedente; n. 39444 di L. 1000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore ecc., come il precedente; n. 3976 di L. 500 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo, minori ecc. come il precedente, senza usufrutto; n. 3874 di L. 9000 capitale nominale, intestato a Romeo Antonina fu Cosimo, minore ecc. come il precedente; n. 3939 di L. 1950 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3946 di L. 20.500 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3974 di L. 10.000, intestato come il precedente; n. 3979, intestato come il precedente; con il pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 18 giugno 1946.

(1811) *Il direttore generale*: CONTI

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

2° Elenco dei decreti Alto Commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Alto Commissariale 25 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 246, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Roccadiconti Buscemi », sita in territorio di Aragona, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Cannistraro Giuseppe di Vincenzo, domiciliato ad Aragona, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 25 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 247, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Roccadiconti Castellanotte », sita in territorio di Aragona, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Cannistraro Giuseppe di Vincenzo, domiciliato ad Aragona, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 15 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 245, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Ortata Pompè », sita in territorio di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Cognata Leonardo, domiciliato in Favara, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 17 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 251, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Falsirotta Mendola », sita in territorio di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Cognata Leonardo, domiciliato in Favara, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 17 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 249, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Falsirotta Catinazzo », sita in territorio di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Cognata Leonardo, domiciliato in Favara, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 16 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 252, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Cannatazzo Calderone », sita in territorio di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Cognata Leonardo, domiciliato in Favara, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 17 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 248, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Cannatazzo Baucina », sita in territorio di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Oliviero Licata di Baucina fu Biagio, domiciliato a Favara, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 18 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 250, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Cannatazzo Mendolia Pioppitello », sita in territorio di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Cognata Leonardo, domiciliato a Favara, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 18 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 253, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Ciavalotta Montelcone Nuova », sita in territorio di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Bruccoleri Francesco, domiciliato in Agrigento, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 20 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 254, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Lucia », sita in territorio di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal principe Fernando Aragona Pignatelli Cortes fu Diego, domiciliato in Agrigento presso il sig. Bruccoleri Francesco, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 20 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 255, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Cannatazzo Montelcone », sita in territorio di Favara, provincia di Agrigento, rappresentati dal principe Fernando Pignatelli Aragona Cortes fu Diego, domiciliato in Agrigento presso il signor Bruccoleri Francesco, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 28 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 257, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Santa Caterina Ingrà », sita in territorio di Enna, rappresentati dal sig. Panto Giuseppe di Rosario, domiciliato ad Enna presso il notaio Salvatore Curione, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 4 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 258, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Gessolungo Maurelli », sita in territorio di Caltanissetta, rappresentati dal sig. Vincenzo Trigona, domiciliato in Caltanissetta, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Decreto Alto Commissariale 28 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 1° ottobre 1946, registro 4, foglio n. 336, con il quale, ai condomini della miniera di zolfo denominata « Pirrello », sita in territorio di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dalla signora Graziella Sciarrino vedova Pirrello, domiciliata in Lercara, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Alto Commissariale 22 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 21 settembre 1946, registro 4, foglio n. 63, con il quale, il decreto Ministeriale 17 agosto 1937 con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « Bestivo Mastroeni », sita in territorio del comune di Villarosa, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Mario Sanfrancesco, domiciliato a Palermo, è stata accordata, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto Commissariale 21 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 21 settembre 1946, registro 4, foglio n. 66, con il quale, il decreto Ministeriale 27 aprile 1939, con cui ai condomini della miniera denominata « Piano di Corsa Argento Nuovo », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Attilio Argento, domiciliato in Racalmuto, è stata accordata la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto Commissariale 26 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 21 settembre 1946, registro 4, foglio n. 67, con il quale, la quota di compartecipazione spettante al sig. Ciro Nicolò, rappresentata da una terza parte sulla concessione temporanea di salgemma, denominata « Pantanelle Giancani », sita in territorio di Racalmuto, provincia di Agrigento, accordata con decreto Ministeriale 3 aprile 1943, è trasferita alla signora Rizzo Maria Assunta fu Calogero, domiciliata in Racalmuto.

Decreto Alto Commissariale 29 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 24 settembre 1946, registro 4, foglio n. 130, con il quale al comune di Sciacca, provincia di Agrigento, è concesso, in perpetuo, l'uso delle sorgenti di acque termominerali, denominate « Solfurce e Sante », sita in territorio di Sciacca.

Decreto Alto Commissariale 30 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 24 settembre 1946, registro 4, foglio n. 119, con il quale, al comune di Sciacca, provincia di Agrigento, è concesso, in perpetuo, l'uso e lo sfruttamento della sorgente di vapore acqueo, denominata « Stufe San Calogero », sita in territorio di Sciacca.

Decreto Alto Commissariale 23 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 5 ottobre 1946, registro 4, foglio n. 362, con il quale, ai signori Cellura Angelo fu Salvatore e Puma Edoardo fu Salvatore, rappresentati dal primo, domiciliato a Racalmuto, provincia di Agrigento, è accordata la concessione temporanea della miniera di salgemma, denominata « Cozzo Fra Paolo », sita in territorio di Racalmuto, per la durata di anni trenta.

Decreto Alto Commissariale 26 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti (delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 2 ottobre 1946, registro 4, foglio n. 283, con il quale, la quota di compartecipazione spettante al sig. Gaetani Elviro fu Biagio, domiciliato a Palermo, rappresentata da 1/175 sulla concessione di zolfo denominata « Cozzo-del Madonna », sita in territorio del comune di Castellammare, provincia di Agrigento, accordata con decreto Ministeriale 17 dicembre 1942, è trasferita al sig. Iemma Arturo di Francesco, domiciliato in Palermo.

(3383)

PREFETTURA DI BOLZANO

Riduzione di cognome nella forma italiana

N. 10157 Gab.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Gerstendorfer Guglielmo, già pertinente al comune di Bressanone ed in atto residente a Torino;

Veduto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge n. 17 anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Torino e all'albo di questa Prefettura senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Gerstendorfer Guglielmo fu Adolfo e fu Volkmann von Volkmar Anna, nato a Vienna il 7 agosto 1890, già residente al comune di Bressanone ed in atto residente a Torino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gerstendorfer in Orzani.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Heissig Guglielmina fu Guglielmo e fu Finkel Clara.

Il presente decreto, a cura del sindaco del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 18 luglio 1946

Il Prefetto,

(3370)

Riduzione di cognome nella forma italiana

N. 1879 Gab.

IL CONSIGLIERE DI STATO REGGENTE LA PREFETTURA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Rechenmacher Ernesto fu Luigi, residente a Merano in via Ottone Huber n. 7;

Veduto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto del Ministero della giustizia 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1926, n. 197, che approva le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge predetto;

Considerato che la domanda del sig. Rechenmacher è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo della Prefettura di Bolzano senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Rechenmacher Ernesto fu Luigi e di Troger Maria, nato a Merano il 6 febbraio 1896, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Remani.

Con il presente decreto viene ridotto nella forma italiana il cognome anche alla moglie Vetterle Elisabetta di Lodovico e di Sparber Leni, nata a Monaco il 10 luglio 1917.

Il presente decreto, a cura del sindaco di Merano, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni ministeriali citate nelle premesse.

Bolzano, addì 3 maggio 1946

Il consigliere di Stato reggente la Prefettura
INNOCENTI

(3371)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.